

Rapporto del Consiglio federale

del 6 marzo 2009

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2008

Rapporto del Consiglio federale

del 6 marzo 2009

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2008

Editore: Cancelleria federale svizzera
ISSN: 1423-0801
Distribuzione: UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Art. n. 101.133.i
In Internet: www.admin.ch

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2008

Rapporto del Consiglio federale del 6 marzo 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri,

il presente rapporto offre una panoramica generale sul destino di tutte le mozioni e i postulati trasmessi dal Parlamento (stato: 31 dicembre 2008). Degli interventi parlamentari, anche di quelli riportati per la prima volta, viene elencato soltanto il titolo. I testi completi (in italiano dalla sessione invernale 2005) sono contenuti nella banca dati Curia Vista.

Il *capitolo I* contiene tutti gli interventi parlamentari dei quali il Consiglio federale propone lo stralcio. Giusta l'articolo 122 capoversi 2 e 3¹ (in precedenza art. 122 cpv. 2) e l'articolo 124 capoverso 5 della legge sul Parlamento questa parte del Rapporto è destinata all'Assemblea federale e conformemente alle vigenti prescrizioni sulla pubblicazione viene pertanto pubblicata anche nel Foglio federale, nella stessa versione. Questo rende il presente documento più leggibile; esso dà una panoramica completa sul destino riservato agli interventi.

Il *capitolo II* contiene tutti gli interventi parlamentari non ancora adempiuti dal Consiglio federale oltre due anni dopo la loro trasmissione da parte delle Camere federali. Giusta l'articolo 122 capoverso 1 e l'articolo 124 capoverso 4 della legge sul Parlamento, a partire da questo momento il Consiglio federale è tenuto a riferire annualmente su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questa parte del Rapporto è destinata, conformemente alla legge, alle commissioni competenti.

L'*Allegato I* elenca tutte le mozioni e i postulati stralciati nel 2008:

- proposte di stralcio nel Rapporto Mozioni e postulati 2007;
- proposte di stralcio in messaggi.

¹ In vigore dal 26 maggio 2008

L'*Allegato 2* offre una panoramica completa delle mozioni e dei postulati pendenti alla fine del 2008, ossia quelli trasmessi dal Parlamento e non ancora attuati nel frattempo dal Consiglio federale o non ancora tolti di ruolo dal Parlamento.

6 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Sommario

| | | |
|--------------|--|----|
| Capitolo I: | All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati..... | 1 |
| Capitolo II: | Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d'adempimento delle mozioni e dei postulati non ancora attuati dopo due anni..... | 28 |
| Allegato 1: | Mozioni e postulati stralciati nel 2008..... | 71 |
| Allegato 2: | Mozioni e postulati trasmessi alle Camere federali e ancora pendenti alla fine del 2008 | 75 |

Capitolo I

All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati

Il presente capitolo è pubblicato anche nel Foglio federale (FF 2009 n. 13, del 31 marzo 2009).

Cancelleria federale

2006 P 06.3612 Rendere più leggibili gli opuscoli sulle votazioni (N 20.12.06, Kiener Nellen)

Il postulato incarica il Consiglio federale di vagliare la possibilità di migliorare la leggibilità degli opuscoli esplicativi e di raccogliere i testi di legge in una pubblicazione separata.

Nel 2008, la messa a concorso secondo le regole dell'OMC della commessa per la stampa degli opuscoli sulle votazioni federali ha fornito all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica l'occasione per vagliare, d'intesa con la Cancelleria federale, la possibilità di apportare dei cambiamenti alla pubblicazione di tali opuscoli. Unico vincolo da rispettare: il limite di spesa. Dagli accertamenti è emersa l'impossibilità di procedere a modifiche sostanziali non tanto per ragioni economiche quanto per motivi tecnici. La produzione della pubblicazione svizzera più diffusa (ben 5,26 milioni di esemplari) avviene in un arco temporale molto contenuto, non solo per garantire che, come sancito per legge, la pubblicazione giunga in tempo utile ai Cantoni, ai Comuni e dunque ai cittadini, ma anche perché, nell'interesse dell'attualità dei testi esplicativi, il Consiglio federale non può essere chiamato a fornire la versione definitiva delle proprie «spiegazioni» con eccessivo anticipo. Per migliorare la comprensibilità dei testi, si provvederà quindi sempre più spesso a corredarli di grafici, glossari o riquadri contenenti dettagli supplementari.

Non è invece possibile pubblicare separatamente i testi di legge poiché a causa dell'elevato numero di esemplari, dei tempi di produzione che risulterebbero raddoppiati e dei costi di spedizione più elevati a carico dei Cantoni, i vincoli finanziari e temporali non verrebbero rispettati.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato poiché lo ritiene privo d'oggetto e parte delle richieste sono adempiute.

2007 M 05.3785 Trasparenza sulle relazioni d'interesse dei giornalisti accreditati a Palazzo federale (N 9.5.06, Stahl;
S 18.12.06; N 23.3.07)

Con la mozione in questione si chiede al Consiglio federale di far sì che i giornalisti accreditati a Palazzo federale siano tenuti a dichiarare le loro relazioni d'interesse.

La richiesta è stata vagliata nell'ambito dell'elaborazione dell'ordinanza del 30 novembre 2007 sull'accREDITAMENTO dei giornalisti (OAGio, RS 170.61). È emerso che la base legale per l'applicazione di tale obbligo non sussiste. Tuttavia, l'ordinanza sull'accREDITAMENTO prevede che i giornalisti accreditati o autorizzati all'accesso forniscano la prova del rapporto di lavoro che li lega ad un determinato organo d'informazione (OAGio art. 3, 4 e 9). Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

Dipartimento degli affari esteri

2002 P 02.3625 Rapporto sui beni pubblici globali (N 13.12.02, Gadiant)

Il postulato chiede al Consiglio federale di presentare un rapporto sull'importanza dello sviluppo nel settore dei beni pubblici globali (GPG) e sulle sue ripercussioni sulla politica interna ed estera svizzera. Chiede inoltre di indicare le misure necessarie per il nostro Paese e di precisare la partecipazione della Svizzera al dibattito internazionale in materia.

1. I mutamenti climatici, le epidemie, l'acqua, la biodiversità sono problemi che superano i confini nazionali e le cui ripercussioni variano da un Paese all'altro soprattutto se si considerano i Paesi OCSE, i Paesi emergenti e i Paesi in sviluppo. L'Agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo ha reagito introducendo nel dibattito internazionale la nozione di «bene pubblico globale» (messa a disposizione, finanziamento). Dopo l'entusiasmo iniziale e vivaci discussioni teoriche, il dibattito internazionale si è tuttavia arenato a fronte delle difficoltà legate alla sua attuazione pratica. Né il rapporto della task force internazionale «Global Public Goods», del novembre 2006, né i dibattiti in seno all'*Executive Board* della Banca mondiale, nel mese di settembre del 2007, hanno permesso di fare progressi importanti.

2. Il Consiglio federale riconosce l'importanza della nozione dei beni pubblici globali ed è persuaso che solo la cooperazione internazionale consenta di affrontare le sfide globali. Pertanto, nel messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo ha aggiunto alla «riduzione della povertà» e alla «promozione della sicurezza umana» – due settori prioritari della politica federale di sviluppo – la «globalizzazione a favore dello sviluppo». Fra gli Obiettivi 2009 del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), inoltre, figurano l'elaborazione e l'attuazione di tre programmi globali (sicurezza alimentare, cambiamenti climatici, migrazione).

3. Il Consiglio federale riferirà in merito all'attuazione di tali programmi nei rapporti sui progressi della politica federale di sviluppo che, come sancito nel messaggio del 14 marzo 2008, dovranno essere stilati con cadenza annuale.

La Svizzera continua a seguire il dibattito internazionale sui beni pubblici globali. In caso di nuovi sviluppi, il DFAE informerà il Consiglio federale. Tuttavia, l'Esecutivo non presenterà un rapporto sull'argomento. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato poiché, come illustrato al punto 2, le richieste contenute nel postulato sono state prese in debita considerazione.

2006 P 05.3747 I bambini nella politica svizzera dello sviluppo (N 24.3.06, Gadiant)

Il 2 luglio 2008 il Consiglio federale ha licenziato il rapporto elaborato in risposta al postulato 05.3747 depositato dalla consigliera nazionale Brigitta Gadiant il 1° dicembre 2005 e riguardante i bambini e i giovani nella politica svizzera dello sviluppo. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 06.3006 Il finanziamento del contributo svizzero alla coesione dell'UE non deve essere a carico dell'aiuto pubblico allo sviluppo (N 13.3.06, Commissione della politica estera CN 04.021)

Il credito quadro per il contributo all'allargamento è stato trattato dalle Camere insieme al credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CIS (4° credito quadro). Il Consiglio degli Stati ha approvato il contributo all'allargamento il 20 marzo 2007; il Consiglio nazionale il 14 giugno 2007. Il Parlamento ha tuttavia sottolineato che il finanziamento di tale contributo non deve avvenire a scapito del sostegno ai Paesi in sviluppo e neppure a scapito degli aiuti agli Stati dell'Europa dell'Est. Nell'ambito della procedura di appianamento delle divergenze, i due Consigli hanno deciso di aumentare il 4° credito quadro a 730 milioni di franchi (+ 80 milioni). Questa misura dovrebbe consentire di attuare il postulato della CPE nel periodo di validità del 4° credito quadro pari ad almeno quattro anni.

Nella seduta del 27 giugno 2007 il Consiglio federale ha deciso di concretizzare la decisione parlamentare nell'ambito del preventivo 2008 e del piano finanziario 2009-2011 aumentando i crediti a preventivo della DSC e della SECO di dieci milioni di franchi all'anno.

Poiché il postulato è adempiuto il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2006 M 05.3900 Contributo svizzero al Fondo mondiale di lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (S 20.3.06, Amgwerd; N 14.6.06)

La mozione depositata dalla consigliera agli Stati Madeleine Amgwerd il 16 dicembre 2005 chiedeva l'aumento del contributo svizzero per il 2006 da 5 a 25 milioni di franchi e ulteriori adeguamenti negli anni successivi. Il contributo avrebbe dovuto aggiungersi agli importi già previsti dal budget della cooperazione allo sviluppo. Il 22 febbraio 2006, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione Amgwerd in considerazione dei ristretti margini di manovra finanziari ma, contrariamente alla raccomandazione del Governo, le due Camere l'hanno approvata. Per realizzare la mozione, il 5 dicembre 2006, la consigliera nazionale Hildegard Fässler ha presentato, nell'ambito dei dibattiti della sessione invernale sul preventivo 2007, una proposta di minoranza volta ad aumentare la voce di bilancio A2310.0288 «Contributi generali a organizzazioni internazionali». Con 100 voti contro 73 il Consiglio nazionale ha tuttavia respinto la proposta e si è opposto alla concessione dei 20 milioni di franchi necessari per realizzare la mozione. Nel corso dei dibattiti della sessione invernale sul preventivo 2008, l'attuazione della mozione non è stata tematizzata. Poiché il Parlamento ha adottato decisioni contraddittorie, il Consiglio federale ritiene la mozione priva di oggetto e propone di toglierla di ruolo.

2007 P 07.3000 Attività delle ONG nei territori palestinesi e in Israele (N 22.6.07, Commissione della politica estera CN 06.411)

Il 9 aprile 2008, il Consiglio federale ha licenziato il rapporto. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Dipartimento dell'interno

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

2007 P 06.3035 Certificazione delle aziende rispettose delle pari opportunità (N 8.3.07, Leutenegger Oberholzer)

In adempimento al postulato, il 12 dicembre 2008 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Certificazione delle aziende rispettose delle pari opportunità e altri incentivi per incoraggiare i datori di lavoro a promuovere l'uguaglianza tra donna e uomo». Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale della cultura

2001 P 01.3385 Accordo sui prezzi dei libri (N 5.10.01, Widmer)

In virtù dell'articolo 8 della legge sui cartelli, il Consiglio federale può autorizzare a titolo eccezionale accordi sui prezzi, se sono in gioco interessi pubblici preponderanti. Nel postulato il Consiglio federale è invitato a fare uso di tale diritto. Nel 2001 la Commissione di ricorso in materia di concorrenza ha stabilito che i prezzi imposti dei libri in lingua tedesca sono in contraddizione con la legge sui cartelli, confermando così la decisione della Commissione della concorrenza del 1999. In seguito al ricorso di diritto amministrativo presentato dall'Associazione svizzera degli editori e dei librai, nel 2002 il Tribunale federale ha rinviato la pratica alla Commissione della concorrenza per riesame. L'Associazione svizzera degli editori e dei librai ha fatto ricorso contro le decisioni negative del marzo 2005 della Commissione della concorrenza, rispettivamente del luglio 2005 della Commissione di ricorso. Con decisione del 6 febbraio 2007, il Tribunale federale ha stabilito che i prezzi imposti dei libri sono inammissibili per motivi di concorrenza economica. Il 2 maggio 2007 il Consiglio federale ha respinto la deroga, ai sensi dell'articolo 8 della legge sui cartelli, auspicata dall'Associazione svizzera degli editori e dei librai e dal Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Conformemente all'articolo 112 capoverso 1 della legge sul Parlamento l'Amministrazione federale ha sostenuto nel frattempo la Commissione federale dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) nell'ulteriore trattamento dell'iniziativa parlamentare Maître (04.430). Nella Sessione invernale era stato deciso per decreto dell'Assemblea federale di non togliere di ruolo l'iniziativa parlamentare. Sulla base di quanto la CET-N aveva stabilito nel febbraio 2007, un collaboratore della SECO ha elaborato un disegno di legge. Nel settembre 2007, la CET-N ha deciso di verificare mediante un'indagine quali sarebbero state le ripercussioni economiche dell'abolizione dei prezzi imposti. La SECO ha pertanto incaricato la Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale di effettuare le dovute indagini e, nell'agosto 2008, le ha riassunte insieme a risultati di altre indagini in un rapporto sottoposto alla CET-N. Nell'agosto 2008 la CET-N ha avviato i dibattiti sul disegno di legge che ha messo in consultazione nel novembre 2008. In un secondo tempo, il Consiglio federale dovrà prendere posizione in merito al disegno di legge. In seguito alla decisione del Consiglio federale del 2 maggio 2007 e visto lo stato dei lavori dell'iniziativa parlamentare Maître, la richiesta del postulato non risulta più fondata. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2002 P 00.3497 Introduzione del prezzo unico dei libri (N 18.3.02, Zisyadis)

Cfr. P 01.3385

Ufficio federale della sanità pubblica

2002 P 02.3135 Informazione, educazione e formazione in materia di alimentazione (N 30.9.02, Gutzwiller)

Il 18 giugno 2008 il Consiglio federale ha approvato il «Programma nazionale alimentazione e attività fisica 2008-2012 (PNAAF)». Obiettivo del PNAAF è la promozione di un'alimentazione equilibrata e di una sufficiente attività fisica, con lo scopo di prevenire le malattie non trasmissibili. Con l'avvio del Programma sono state soddisfatte nella misura del possibile le richieste formulate nel postulato 02.3135 (punti 1 e 2) e sono state preparate le necessarie fasi della realizzazione. In dettaglio si prevede:

Punto 1 (aumento delle risorse finanziarie): l'obiettivo 2 del PNAAF si concentra sul miglioramento dell'informazione, della formazione e dell'educazione in materia di alimentazione. Ciò costituisce un importante presupposto per poter migliorare durvolmente il comportamento alimentare della popolazione. Nel PNAAF questo settore è prioritario nei limiti delle possibilità finanziarie.

Punto 2 (creare basi epidemiologiche): l'obiettivo 1 del PNAAF (Garantire il coordinamento nazionale) comprende, tra le misure, lo sviluppo di un sistema di monitoraggio unificato in materia di alimentazione e attività fisica al fine di migliorare la disponibilità di dati in questo settore. Per ottenere dati il più possibile significativi in merito al consumo di derrate alimentari della popolazione svizzera, nel PNAAF è stata decisa l'esecuzione di uno studio sulla nutrizione, definito come strumento centrale (National Nutrition Survey Switzerland, NANUSS). Un primo studio pilota per le ulteriori fasi del NANUSS è stato avviato alla fine del 2008. Il rilevamento dei dati sul consumo a livello nazionale mediante NANUSS è previsto al più presto per il 2012. È invece disponibile una prima versione della banca dati svizzera dei valori nutritivi (stato: 2003). Nel frattempo la banca dati è stata completamente riveduta sulla base di disposizioni internazionali, cosicché la Svizzera dispone di dati comparabili a quelli degli altri Paesi europei. È necessario un perfezionamento costante poiché i dati servono alla valutazione del previsto studio NANUSS.

Il Consiglio federale ha considerato nella misura del possibile le richieste del postulato nell'ambito della realizzazione del PNAAF. Nel 2012 il DFI informerà il Governo sui risultati della valutazione di tale realizzazione affinché questi possa decidere sulla prosecuzione dei lavori. Il Consiglio federale ritiene dunque adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2003 P 03.3302 Celiachia. Una lacuna da colmare (N 3.10.03, Robbiani) – in precedenza UFAS

Su invito dell'Ufficio federale della sanità pubblica, nel luglio 2008 la Comunità d'interessi celiachia (Schweizerische Interessengemeinschaft für Zöliakie) ha presentato per valutazione un fascicolo alla Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (Commissione). L'11 settembre 2008 quest'ultima ha esaminato la questione relativa a un sostegno finanziario per le persone affette da celiachia da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), giungendo alle seguenti conclusioni: è incontestato il fatto che per le persone affette da celiachia (intolleranza al glutine) l'osservanza di un'alimentazione priva di glutine è necessaria per prevenire conseguenze sanitarie, quali per esempio l'osteoporosi o l'anemia,

e che tale alimentazione causa costi supplementari (considerando però che i costi supplementari dovuti a malattia possono essere dedotti dal reddito imponibile). L'AOMS rimborsa tuttavia unicamente i costi di trattamento, ossia i costi di prestazioni fornite da fornitori di prestazioni e i costi di medicinali, mezzi e apparecchi definiti. Le derrate alimentari non rientrano nella definizione di medicamento. La LAMal non prevede per principio contributi finanziari per un aumento del costo della vita dovuto a malattia. Inoltre, la Commissione ha rilevato che un eventuale contributo finanziario fornito a persone affette da celiachia potrebbe costare un precedente. Una situazione simile si presenta per esempio per i diabetici, le persone con determinate allergie alimentari e le persone in sovrappeso. In tutti questi casi le diete prescritte o raccomandate da medici, consulenti dietetici o organizzazioni di autoaiuto possono risultare più care di un'alimentazione normale. Per questi motivi la Commissione ha raccomandato al dipartimento competente, il DFI, di non prevedere alcun sostegno finanziario per le persone affette da celiachia. Il DFI non ha riscontrato motivi per scostarsi da tale raccomandazione, per cui ha respinto tale sostegno. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 02.3087 Farmaci. Confezioni più piccole (N 8.12.03, Joder) – in precedenza UFAS

Dopo il tentativo del Parlamento di disciplinare il settore dei medicinali nel quadro di una revisione della LAMal, fallito durante la sessione autunnale del 2008, il Consiglio federale intende ora esaminare quali misure possono essere riprese e realizzate a livello di ordinanza. La questione delle dimensioni delle confezioni è invece già attualmente in esame nel quadro della procedura di ammissione nell'elenco delle specialità applicando i criteri dell'appropriatezza e dell'economicità. Nell'ambito dell'ammissione di nuovi preparati viene prestata particolare attenzione a che siano offerte confezioni appropriate. Poiché la richiesta è adempiuta efficacemente nella prassi seguita dall'UFSP, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2004 M 03.3239 Razionalizzazione della procedura ricorsuale concernente la LAMal (S 17.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 10.3.04) – in precedenza DFPG/UFV

Nel quadro dei dibattiti sul disegno di revisione della LAMal nell'ambito del finanziamento ospedaliero (messaggio 04.061 del 15 settembre 2004, FF 2004 4903), mediante decisione del 21 dicembre 2007 le due Camere hanno approvato un nuovo disciplinamento dell'articolo 53 LAMal che tiene conto dell'oggetto della mozione in materia di razionalizzazione della procedura. È stato deciso in particolare che nella procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova a condizione che la decisione impugnata ne dia la possibilità e che le nuove conclusioni siano inammissibili. Il termine per interporre ricorso non può essere prorogato e di regola non avviene alcun altro scambio di documenti. Inoltre, nella procedura di ricorso contro le decisioni secondo l'articolo 39 LAMal sull'ammissione di ospedali o di altre istituzioni non è ammessa la censura dell'inadeguatezza. La modifica della legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2004 P 02.3378 Servizio indipendente per la sicurezza delle derrate alimentari (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.452; S 3.6.04)

Il postulato chiede la creazione di un servizio indipendente che assuma i diversi compiti della sicurezza delle derrate alimentari a livello federale. Nel quadro dell'adempimento della mozione 05.3228 della Commissione CN 04.080 è stato presentato un rapporto in cui sono esaminate tre varianti di riorganizzazione. In occasione di una seduta speciale svoltasi il 21 maggio 2008, il Consiglio federale ha deciso di continuare l'attività governativa con l'attuale struttura dei Dipartimenti nella loro composizione attuale. Ha esaminato in dettaglio numerosi spostamenti di Uffici e fusioni di unità amministrative senza trovare una variante consensuale. Ciò vale pure per la discussa creazione di un Ufficio delle derrate alimentari composto da unità dell'UFSP, dell'UFV e dell'UFAG. Il Consiglio federale ritiene che la soluzione attuale sia pragmatica, tuteli al meglio i consumatori e non pesi inutilmente sull'economia. Esso propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 04.3540 Introduzione efficace della tessera d'assicurato (N 18.3.05, Stahl)

Il 14 febbraio 2007 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sulla tessera d'assicurato (OTeA, RS 832.105). La relativa ordinanza del DFI (OTeA-DFI, RS 832.105.1) è entrata in vigore il 1° aprile 2008. Le prescrizioni tecniche relative alla tessera d'assicurato sono state elaborate insieme a Verein eCH. In tal modo si è potuto avviare una procedura aperta in cui erano coinvolti sia gli attori del settore della sanità che l'economia privata. Gli assicuratori distribuiranno la tessera d'assicurato nel corso del 2009 affinché tutti gli assicurati ne siano in possesso il 1° gennaio 2010. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 06.3222 Sanzioni più severe contro chi vende bevande alcoliche agli adolescenti (N 6.10.06, Marty Kälin)

Il 18 giugno 2008 il Consiglio federale ha approvato il Programma nazionale alcol 2008-2012 (PNA), tra i cui obiettivi vi è il miglioramento dell'esecuzione del diritto vigente e, in tal modo, anche della tutela della gioventù. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 06.3798 Lotta contro i prezzi elevati e contro la densità normativa (S 22.3.07, Stähelin)

Il postulato chiede che il Consiglio federale illustri in un rapporto in che maniera diversi atti normativi del settore delle derrate alimentari facciano lievitare i prezzi, come tali atti debbano essere modificati al fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio, in particolare con l'UE, e come il prezzo dei prodotti potrebbe essere diminuito in modo corrispondente. Il 25 giugno 2008 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla revisione parziale della legge sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). In linea di principio, i prodotti legalmente immessi in commercio nella CE o nello SEE devono poter circolare liberamente anche in Svizzera senza ulteriori controlli. Componente essenziale di questa disposizione è pure il rapporto «Esame delle divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto vigente nella CE», elaborato in adempimento dei postulati 05.3122 Gruppo socialista e 06.3151 Baumann J. Alexander. Il rapporto del 31 ottobre 2007 contiene un elenco delle divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto della CE e illustra quali disposizioni non tariffarie ostacolano lo scambio di merci con l'estero e contribuiscono all'aumento dei prezzi in Svizzera, nonché quali di queste disposizioni possono essere adeguate al diritto europeo senza ridurre la protezione. Il Consiglio federale ritiene adempiute le richieste del postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale di statistica

2000 P 98.3286 Dati epidemiologici sulla morbilità per cancro (N 21.3.00, Cavalli)

Con il trasferimento dei mezzi finanziari disponibili dalla SER all'UFSP, avvenuto sulla base del decreto finanziario concernente il messaggio ERI 2008-2011, risultano finalmente soddisfatti i presupposti per un maggior impegno della Confederazione. L'UFSP ha quindi incaricato la fondazione «National Institute of Cancer Epidemiology and Registration NICER» dell'armonizzazione e del consolidamento dei dati dei registri sulla base di un accordo di prestazioni. Nel contempo l'UFSP finanzia, sulla base di una convenzione amministrativa, l'elaborazione epidemiologica e l'approntamento di tali dati nel sistema d'informazione statistica della Confederazione dell'UST. Tali attività hanno preso il via nel 2008 e i primi risultati saranno pubblicati nel 2009. Nel quadro della conseguente organizzazione dei progetti, l'UFSP e l'UST sono inoltre tenuti a garantire un finanziamento duraturo di questi incarichi a partire dal 2012. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 97.3393 Statistica delle persone invalide (N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 95.418; S 15.3.00)

Il 1° dicembre 2008, l'UST ha messo in linea sul proprio portale un primo set di indicatori concernenti le pari opportunità delle persone con disabilità e la quota di disabili nella popolazione svizzera analizzata da diversi punti di vista. Il primo aspetto è realizzato tramite un confronto sistematico della situazione dei disabili con quella dei normodotati nei cinque grandi ambiti dell'esistenza rappresentati da formazione, lavoro, livello di vita, benessere individuale e partecipazione alla vita sociale. Questa prima serie di indicatori sarà completata e convalidata nel corso del 2009 per poi essere pubblicata in un opuscolo destinato al grande pubblico. Successivamente sarà regolarmente aggiornata e completata con analisi specifiche, in conformità al principio di osservazione periodica auspicato dal postulato. Il Consiglio federale ha pertanto adempiuto la richiesta del postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2000 P 00.3546 Studio sull'invalidità e la mortalità nel mondo del lavoro (N 15.12.00, Teuscher)

La proposta di realizzare uno studio sull'invalidità e la mortalità nel mondo del lavoro è stata portata avanti in diversi modi. Presso l'UST sono in corso vari progetti che possono dare un contributo in questo senso. Il set di dati minimo sulla salute elaborato da Eurostat (*Minimum European Health Module*; MEHM) è stato inserito a partire dal 2007 nella rilevazione SILC (*Statistics on Income and Living Conditions*) e i primi risultati sono attesi nel 2009. A partire dal 2010, il MEHM sarà integrato anche nella rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS). Il tema lavoro e salute è stato rilevato in modo esaustivo nell'indagine sulla salute in Svizzera del 2007. Anche in tal caso è stato integrato il MEHM. In questo momento i dati raccolti sono in fase d'elaborazione. Le correlazioni tra strati sociali, condizioni di lavoro e salute saranno tra l'altro analizzate in modo approfondito in diverse pubblicazioni. I risultati saranno pubblicati presumibilmente a partire dalla fine del 2009. Tali rilevazioni forniscono preziose informazioni sulle correlazioni tra stato di salute e attività professionale. Il grado di differenziazione delle analisi per professione, ramo e altre variabili dipende tuttavia dalla dimensione dei campioni delle singole rilevazioni. Particolarmente significativa è poi la base di dati messa a disposizione dal progetto «Swiss National Cohort» (SNC) finanziato dal Fondo nazionale svizzero, che consente di effettuare analisi differenziate della mortalità in base alle caratteristiche socioeconomiche delle persone attraverso un incrocio dei dati individuali provenienti dai diversi censimenti della popolazione con quelli della mortalità. In vari istituti universitari sono attualmente in corso progetti di analisi. Nel 2008, la SECO ha organizzato un convegno sulle condizioni di lavoro nelle aziende svizzere («Besser arbeiten in der Schweiz?!») nel corso del quale sono stati tra l'altro presentati i risultati dell'*European Survey on Working Conditions*. Con i dati dell'indagine sulla salute in Svizzera del 2007, la SECO sta inoltre preparando una pubblicazione sulle correlazioni tra condizioni di lavoro e salute che sarà pubblicata nel corso del 2009. Nel 2004, l'UFAS ha condotto uno studio di fattibilità sull'analisi del rischio d'invalidità per ramo economico. I risultati sono stati pubblicati alla fine dello stesso anno. A partire da quel momento, le informazioni relative ai rami cui appartengono i nuovi beneficiari di rendite sono state rilevate in maniera standard e integrate nei dati amministrativi dell'assicurazione invalidità. Attualmente è in corso la verifica della qualità dei dati che potrebbero servire in futuro a scopo di analisi. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 06.3037 Pari opportunità. Rilevazione della struttura dei salari (N 23.6.06, Fehr Hans-Jürg)

Le disparità di trattamento tra uomini e donne a livello salariale sono riconducibili a una molteplicità di cause, essenzialmente di natura socioeconomica. Come evidenziato dal postulato, è giusto sottolineare che un'informazione precisa e completa sul panorama salariale in Svizzera permette ai datori di lavoro e a tutte le parti sociali di rendersi conto del problema e di intervenire in modo mirato sul mercato del lavoro per ridurre le disuguaglianze salariali tra i sessi. A questo scopo, l'UST ha progressivamente ampliato la sua rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS), prima a livello cantonale e in un secondo tempo a livello comunale. I salari delle amministrazioni pubbliche cantonali sono rilevati in modo esaustivo dal 2000, mentre quelli delle amministrazioni pubbliche comunali sono stati inseriti nella RSS del 2006 quando, in conformità all'accordo sulla statistica con l'Unione europea, è stato definito e integrato in modo permanente nell'indagine un campione rappresentativo di Comuni. Ampliare la rilevazione a tutti i Comuni non è tuttavia auspicabile, in quanto risulterebbe estremamente onerosa per le singole amministrazioni locali. Le analisi dettagliate della struttura dei salari, svolte congiuntamente dall'UFU e dall'UST, permettono di disporre regolarmente di indicatori affidabili e rappresentativi sull'evoluzione delle differenze retributive tra uomini e donne in seno al settore pubblico nel suo insieme. I datori di lavoro privati e pubblici possono quindi contare su informazioni sufficientemente complete e dettagliate per identificare l'origine e l'evoluzione di tali disuguaglianze e, più precisamente, della discriminazione tra sessi a livello salariale per l'insieme dei settori economici. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2001 P 00.3400 Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss) – in precedenza UFC

Il Consiglio federale ha approvato il 27 agosto 2008 il rapporto «Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù» in adempimento ai postulati Wyss 00.3400, Janiak 00.3469 e Wyss 01.3350. Nel contempo ha incaricato il DFI di sottoporli nel corso del primo trimestre 2009 un progetto di revisione totale della legge federale per la promozione delle attività giovanili

extrascolastiche da porre in consultazione e un progetto per un'ordinanza che disciplini in base all'articolo 386 CP le misure adottate dalla Confederazione in materia di informazione e sensibilizzazione sui diritti dei bambini e sulla prevenzione nel settore della tutela dell'infanzia. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2001 P 01.3450 Casse di compensazione per gli assegni familiari e assegni familiari. Rapporto (N 14.12.01, Meier-Schatz)

Il postulato chiede la pubblicazione di un rapporto statistico dettagliato sulle casse di compensazione per gli assegni familiari che indichi tra l'altro il numero di beneficiari e di esclusi, le modalità di finanziamento, il numero di aziende esentate, le differenze tra i tassi di contribuzione, l'ammontare dei costi amministrativi e la situazione finanziaria delle casse di compensazione per gli assegni familiari. La nuova legge federale sugli assegni familiari (LAFam) conferisce al Consiglio federale la competenza di allestire statistiche uniformi per esercitare la sua funzione di vigilanza. Il genere e l'estensione delle statistiche sono disciplinati nell'ordinanza sugli assegni familiari, emanata dal Consiglio federale il 31 ottobre 2007. Dal 1° gennaio 2009, data dell'entrata in vigore della LAFam, sono allestite statistiche annuali concernenti gli assegni familiari, che conterranno anche indicazioni sulle competenti casse di compensazione. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2002 P 00.3231 Migliorare lo statuto delle famiglie con figli (N 17.4.02, Commissione speciale CN 00.016 [minoranza Leutenegger Oberholzer])

Il postulato data del 29 maggio 2000. Da allora hanno potuto essere adottati e realizzati diversi provvedimenti in tutti i settori menzionati nell'intervento:

Imposizione delle famiglie: grazie alle misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi, entrate in vigore il 1° gennaio 2008, sono state eliminate le disparità di trattamento tra coniugi con doppio reddito e concubini che si trovano nella stessa situazione reddituale. Inoltre, nel 2009 il Consiglio federale metterà in consultazione diverse proposte di riforma dell'imposizione familiare, che mirano a sgravare le famiglie dal punto di vista fiscale.

Sgravi sui premi dell'assicurazione malattie obbligatoria: con la prima revisione parziale della LAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, vi sono stati i primi miglioramenti che hanno permesso di sgravare maggiormente le famiglie con figli. Nel 2005 il Parlamento ha concesso mezzi supplementari per ridurre i premi dei bambini e dei giovani in formazione delle famiglie con reddito basso o medio. La relativa revisione di legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, è stata messa in atto dai Cantoni il 1° gennaio 2007.

Assegni familiari: la legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, introduce disposizioni sugli assegni familiari uniformi a livello nazionale, che comportano complessivamente un miglioramento delle prestazioni per le famiglie con figli (importi minimi, soppressione degli assegni parziali, considerazione delle persone senza attività lucrativa). Inoltre, nell'ambito della politica agricola 2011, nella legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura è stato soppresso a partire dal 2008 il limite di reddito per il diritto agli assegni familiari.

Protezione della maternità: l'indennità per perdita di guadagno in caso di maternità nell'ambito delle IPG è entrata in vigore il 1° luglio 2005.

Custodia di bambini complementare alla famiglia: dal 1° febbraio 2003, sulla base della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, vengono concessi aiuti finanziari per la creazione di strutture di custodia. Dal 1° ottobre 2007 possono essere sostenuti con lo stesso credito anche progetti pilota cantonali e comunali per l'introduzione di buoni di custodia. La durata di validità della legge è limitata al 31 gennaio 2011. Fino all'autunno del 2008 gli aiuti finanziari della Confederazione, ammontanti complessivamente a 118 milioni di franchi, hanno permesso di creare circa 22 000 posti di custodia. Nell'agosto del 2008 la CSEC-N ha inoltrato una mozione (08.3449) che chiede il proseguimento del programma d'incentivazione. Il 12 dicembre 2008 il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di accogliere la mozione.

Prestazioni complementari per famiglie: la CSSS-N sta trattando due iniziative parlamentari dello stesso tenore che chiedono l'introduzione di prestazioni complementari per famiglie (00.436 Fehr Jacqueline e 00.437 Meier-Schatz). Ha elaborato un progetto di legge e inizierà le discussioni di dettaglio nella primavera del 2009.

Una sottocommissione della CSSS-N sta elaborando un avamprogetto per la realizzazione dell'iniziativa parlamentare 07.419 Hochreutener «Base costituzionale per una politica familiare esaustiva». Si dovrà decidere in che misura attribuire alla Confederazione nuovi compiti e competenze in materia di politica familiare.

Le considerazioni summenzionate mostrano chiaramente che sono stati compiuti notevoli progressi nella maggior parte dei settori della politica familiare menzionati nell'intervento e che, nei pochi che rimangono, il Parlamento o il Consiglio federale stanno elaborando progetti concreti. Il Consiglio federale considera pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2002 P 00.3469 Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani (N 26.11.01, Janiak; S 18.6.02) – in precedenza UFC

Il Consiglio federale ha approvato il 27 agosto 2008 il rapporto «Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù» in adempimento ai postulati Wyss 00.3400, Janiak 00.3469 e Wyss 01.3350. Nel contempo ha incaricato il DFI di sottoporli nel corso del primo trimestre 2009 un progetto di revisione totale della legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche da porre in consultazione e un progetto per un'ordinanza che disciplini in base all'articolo 386 CP le misure adottate dalla Confederazione in materia di informazione e sensibilizzazione sui diritti dei bambini e sulla prevenzione nel settore della tutela dell'infanzia. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2002 P 01.3350 Diritto di proposta per la Sessione federale dei giovani (N 30.9.02, Wyss) – in precedenza UFC

Il Consiglio federale ha approvato il 27 agosto 2008 il rapporto «Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù» in adempimento ai postulati Wyss 00.3400, Janiak 00.3469 e Wyss 01.3350. Nel contempo ha incaricato il DFI di sottoporli nel corso del primo trimestre 2009 un progetto di revisione totale della legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche da porre in consultazione e un progetto per un'ordinanza che disciplini in base all'articolo 386 CP le misure adottate dalla Confederazione in materia di informazione e sensibilizzazione sui diritti dei bambini e sulla prevenzione nel settore della tutela dell'infanzia. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2002 P 02.3420 LPP. Esame delle prescrizioni in materia d'investimenti (N 3.10.02, Gruppo socialista)

La sottocommissione specializzata della Commissione federale della previdenza professionale (Commissione LPP) incaricata di riesaminare le prescrizioni in materia d'investimenti nella previdenza professionale ha concluso i suoi lavori nell'estate del 2008. La Commissione LPP ha approvato all'unanimità le modifiche proposte. Il 19 settembre 2008 il Consiglio federale ha adottato le modifiche d'ordinanza, entrate in vigore il 1° gennaio 2009. Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 M 05.3154 Più concorrenza nella fornitura di mezzi ausiliari AI (N 17.6.05, Müller Walter; S 6.12.05)

Per favorire durevolmente la concorrenza sul mercato dei mezzi ausiliari e renderlo più trasparente, l'UFAS intende acquistare direttamente apparecchi acustici (la voce più importante dei mezzi ausiliari) ed ha lanciato una gara di appalto. La procedura è esplicitamente raccomandata dal Controllo federale delle finanze. Nella seduta del 1° novembre 2007, la Delegazione delle finanze delle Camere federali si è detta favorevole alla procedura proposta dall'UFAS. Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il 1° gennaio 2009 le relative modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità e dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Esso ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2005 M 05.3276 Revisione AI. Concorrenza nel settore dei mezzi ausiliari e degli apparecchi (N 7.10.05, Meier-Schatz; S 6.12.05)

Cfr. M 05.3154

2006 M 05.3468 Elaborare una strategia globale per rafforzare la vigilanza della Confederazione sull'esecuzione dell'AI (S 6.12.05, Commissione della gestione CS; N 22.3.06)

I lavori della 5ª revisione AI hanno messo in evidenza carenze soprattutto nella vigilanza amministrativa sugli uffici AI e nella loro gestione, che andranno dunque rafforzate. Le necessarie modifiche di legge hanno potuto essere integrate nella 5ª revisione AI. Nel suo insieme, essendo chiaramente incentrata sul reinserimento, la revisione di legge conferisce un nuovo orientamento strategico all'assicurazione invalidità. Per una vigilanza migliore e con un chiaro indirizzo strategico è necessario non soltanto modificare la legge ma anche introdurre nuovi strumenti. Questi sono stati sviluppati dall'UFAS negli anni 2006 e 2007 nel quadro di un progetto suddiviso in sette sottoprogetti (gestione, vigilanza, gestione della qualità, sviluppo dell'organizzazione, rilevamento e intervento tempestivi, provvedimenti di reinserimento e informatica). La fase di attuazione è in corso. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2007 P 07.3461 Lavoro interinale e previdenza professionale (N 5.10.07, Robbiani)

Il 2 aprile 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto dell'UFAS, che analizza diverse possibilità di migliorare la previdenza professionale di chi cambia frequentemente lavoro o svolge occupazioni interinali.

In seguito al rapporto il Consiglio federale ha adottato una modifica dell'OPP 2 che prevede che le persone impiegate a più riprese dallo stesso datore di lavoro per una durata complessiva superiore ai 3 mesi siano soggette all'assicurazione obbligatoria. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2009. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

2003 P 03.3282 Rapporto sulla ricerca nella formazione (N 3.10.03, Simoneschi-Cortesi) – in precedenza UFES

Nel 2006 la Svizzera ha sottoposto la sua ricerca in materia di educazione a un esame dell'OCSE. A tal scopo la Svizzera ha dovuto elaborare un rapporto nazionale circostanziato che ha sottoposto all'OCSE, che su questa base ha stilato un suo rapporto. Il Consiglio federale ha reso noto il 12 novembre 2008 il suo parere sui riscontri dell'OCSE e propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 06.3050 Costituzione di una fondazione ricerca svizzera (N 23.6.06, Gruppo radicale-liberale)

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Costituzione di una fondazione ricerca svizzera» in adempimento al postulato del 14 marzo 2008. Esso propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 06.3068 Conflitti d'interesse nella ricerca. Direttive unitarie (N 23.6.06, Widmer)

L'accordo di prestazioni della Confederazione con le Accademie svizzere delle scienze per il periodo di sussidio 2008-2011 considera le richieste avanzate nel postulato. Nel 2008 le Accademie svizzere delle scienze hanno approvato e pubblicato i principi e le regole procedurali per l'integrità scientifica. Ai sensi dell'accordo di prestazioni 2008-2011 esse hanno il compito di promuovere l'applicazione di questi principi e regole procedurali. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 M 05.3777 Agricoltura. Rischi e vantaggi della tecnologia genetica (N 24.3.06, Gruppo socialista; S 25.9.06)

Il piano d'attuazione del programma nazionale di ricerca (PNR) «Vantaggi e rischi dell'immissione nell'ambiente di piante geneticamente modificate» e il mandato di prestazioni 2008-2011 per Agroscope (stazioni di ricerca agronomica) considerano le richieste avanzate nella mozione. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierla di ruolo.

2006 M 05.3828 Ricerca sui rischi per la salute di piante e alimenti transgenici (N 24.3.06, Gruppo socialista; S 25.9.06)

Il piano d'attuazione del programma nazionale di ricerca (PNR) «Vantaggi e rischi dell'immissione nell'ambiente di piante geneticamente modificate» considera le richieste avanzate nella mozione. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierla di ruolo.

2007 M 05.3861 Ricerca del settore pubblico sulla coesistenza in Svizzera di colture transgeniche e colture tradizionali
(S 13.3.06, Leumann; N 20.9.07)

Il piano d'attuazione del programma nazionale di ricerca (PNR) «Vantaggi e rischi dell'immissione nell'ambiente di piante geneticamente modificate» e il mandato di prestazioni 2008-2011 per Agroscope (stazioni di ricerca agronomica) considerano le richieste avanzate nella mozione. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierla di ruolo.

Dipartimento di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia

2003 P 03.3580 Disposizioni penali in caso di violazione del segreto d'ufficio (S 9.12.03, Commissione delle istituzioni politiche CS 03.013)

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare se dopo il passaggio dal sistema attuale al principio della trasparenza con riserva del segreto sia opportuno rafforzare le disposizioni penali in caso di violazione del segreto d'ufficio. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

La violazione del segreto d'ufficio è attualmente disciplinata come segue: conformemente all'articolo 320 CP chi viola il segreto d'ufficio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La violazione del segreto d'ufficio è considerata un delitto punito con la massima pena prevista per i delitti. Mentre per i crimini è comminata una pena detentiva superiore a tre anni, sono considerati delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 10 cpv. 2 e 3 CP). La violazione del segreto d'ufficio è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione (art. 320 cpv. 1 secondo periodo CP). È punibile solo colui che commette il delitto con intenzione, ma è sufficiente anche il dolo eventuale. Il rafforzamento di queste disposizioni sarebbe sproporzionato rispetto alle fattispecie penali di gravità comparabile.

Finora, inoltre, non vi è motivo per presumere che l'introduzione del principio della trasparenza in seno all'Amministrazione abbia causato problemi specifici in relazione alla tutela del segreto d'ufficio. Secondo l'articolo 19 della legge sulla trasparenza (LTras), l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza valuta l'applicazione e gli effetti della LTras e redige periodicamente un rapporto all'attenzione del Consiglio federale (il primo è previsto per la metà del 2009; saranno valutati in particolare i costi provocati dall'esecuzione della LTras). Se, contrariamente alle attese, dalle valutazioni dovessero risultare problemi concernenti la tutela del segreto d'ufficio, il Consiglio federale potrebbe riconsiderare la questione alla luce di tali casi concreti.

2006 M 05.3232 Disposizione costituzionale sul servizio universale (S 16.06.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.076; N 06.03.06) – in precedenza DATEC/SG

Contrariamente alla proposta del Consiglio federale, la mozione è stata accolta dal Consiglio degli Stati il 16 giugno 2005 e dal Consiglio nazionale il 6 marzo 2006. Chiede l'introduzione di un articolo costituzionale di carattere generale (non limitato a determinati settori) sul servizio universale. Nell'ambito dell'assegnazione di compiti alla Confederazione e della loro esecuzione, occorre garantire che, secondo l'articolo 43a capoverso 4 Cost., introdotto nel quadro della NPC, le prestazioni di base siano accessibili a ognuno in misura comparabile. Inoltre, alcuni articoli costituzionali riguardano settori interessati dalla questione del servizio universale: le disposizioni concernono in parte i contenuti, in parte semplicemente l'assegnazione delle competenze (p. es. art. 87 sulle ferrovie e altri mezzi di trasporto, art. 89 sulla politica energetica, art. 92 sulle poste e telecomunicazioni, art. 93 sulla radiotelevisione).

Dagli accertamenti risulta che non è possibile formulare, per i diversi settori interessati dal servizio universale, un articolo costituzionale di carattere generale che apporti un notevole miglioramento alla situazione attuale. Sarebbero possibili tre soluzioni:

a. una disposizione di carattere generale, puramente programmatica, enuncerebbe principi attualmente considerati ovvi (orientamento alle esigenze della popolazione, approvvigionamento omogeneo in tutte le regioni del Paese e per tutte le cerchie della popolazione, qualità, prezzi accessibili, ecc.). Tuttavia essa non riguarderebbe aspetti essenziali e concretamente applicabili che dovrebbero essere disciplinati nelle leggi.

b. Si potrebbero fissare esplicitamente strumenti di regolamentazione concreti (p. es. sistema di concessioni, sistema di finanziamento, requisiti per un approvvigionamento su tutto il territorio). Tuttavia, si tratta di una via non percorribile per tre ragioni: anzitutto, le disposizioni concrete non potrebbero essere ridotte a un comune denominatore a causa della situazione molto diversa nei vari settori; in secondo luogo, gli strumenti di regolamentazione statali andrebbero fissati concretamente a livello di legge; infine, un articolo di carattere generale non ristretto agli ambiti di competenza della Confederazione, fissando contenuti concreti, limiterebbe notevolmente i Cantoni nei loro settori di competenza.

c. Dal punto di vista dei contenuti, non sarebbe un problema introdurre articoli costituzionali concreti e dettagliati per determinati settori oppure precisare disposizioni già esistenti. Tuttavia, non verrebbe soddisfatta la richiesta esplicita della mozione di introdurre un articolo di carattere generale. Pertanto non può essere seguita nemmeno questa via.

Per attuare la mozione, in base alla soluzione a, il Consiglio federale dovrebbe quindi proporre al Parlamento un articolo costituzionale di carattere esclusivamente simbolico e senza contenuti concreti. Ma questo non è certamente nello spirito dell'Assemblea federale. Il Consiglio federale intende quindi rinunciare all'elaborazione di un progetto di modifica costituzionale con le rispettive spiegazioni. Qualora necessario, preparerà e proporrà al Parlamento revisioni costituzionali e legislative in merito al contenuto, alla portata e al finanziamento del servizio universale in determinati settori, nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

Ufficio federale di polizia

2006 P 05.3610 Panoramica sui dati statistici in materia di polizia (N 24.3.06, Haering)

Durante la seduta del 19 dicembre 2008 il Consiglio federale ha licenziato il rapporto in adempimento del postulato 05.3610 «Panoramica sui dati statistici in materia di polizia». Il rapporto fornisce le cifre dettagliate richieste concernenti l'effettivo degli agenti di polizia nei Cantoni e nei Comuni, affronta la questione degli agenti di polizia non necessari grazie all'impiego dell'esercito e informa sull'ammontare delle indennità finanziarie versate dalla Confederazione ai Cantoni per prestazioni in materia di polizia. Il Consiglio federale considera pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

2001 P 00.3702 Partecipazione della Confederazione ai costi di risanamento del suolo inquinato degli impianti di tiro (N 23.3.01, Heim)

Con la mozione Heim, trasmessa dal Consiglio nazionale sotto forma di postulato il 23 marzo 2001, il Consiglio federale è incaricato di elaborare una proposta di ripartizione dei costi causati dal risanamento del suolo inquinato dagli impianti di tiro. La Confederazione – secondo l'autore della mozione – deve partecipare in misura adeguata al risanamento, fornendo inoltre consulenza ai Cantoni nelle questioni complesse sulla base del proprio know-how in materia.

Per quanto concerne la ripartizione delle spese di risanamento tra le parti interessate, le spese sono assunte – conformemente alla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) – innanzitutto da chi le ha generate con il proprio comportamento, ovvero dal «perturbatore per comportamento». In questa categoria rientrano in primo luogo le società di tiro. La Confederazione e il DDPS rispondono del piombo presente nel suolo a causa delle attività della truppa in servizio, ma non del carico di piombo generato dal tiro obbligatorio (DTF del 31 ottobre 2005 [1A.158/2005]).

Una parte delle spese è assunta anche da chi è interessato soltanto in qualità di proprietario dell'ubicazione, poiché, in quanto tale, è comunque a conoscenza dell'inquinamento generato dalle attività di tiro. Tuttavia, la partecipazione alle spese di quest'ultima parte, denominata «perturbatore per situazione», è nella prassi inferiore a quella a carico del «perturbatore per comportamento».

L'ente pubblico competente (di regola il Cantone in qualità di istanza che funge da autorità esecutiva) «assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi» (art. 32d LPAmb). Presso gli impianti di tiro tali cosiddette «spese non coperte» sono dovute in primo luogo al fatto che i costi per il risanamento dei siti contaminati sono di gran lunga superiori alle risorse finanziarie a disposizione delle società di tiro.

In via supplementare al principio di causalità sin qui descritto, la Confederazione assume – in conformità con la LPAmb in vigore – il 40 per cento delle spese a condizione che, a partire dal 1° novembre 2008, non confluisca nel suolo più alcun residuo di tiro. Una pretesa al riguardo può essere fatta valere nei confronti della Confederazione unicamente dal Cantone di ubicazione. Per quanto concerne la ripartizione delle indennità federali, sino in data odierna non si è mai constatata alcuna prassi esecutiva uniforme tra i Cantoni. Nell'ambito della ripartizione delle indennità federali, alcuni Cantoni tengono interamente conto delle parti interessate, altri non procedono ad alcuna ripartizione e altri ancora procedono a una ripartizione parziale dopo aver compensato le «spese non coperte» da essi precedentemente assunte.

La Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale ha proposto una revisione della legge affinché siano concessi termini più lunghi relativamente al diritto a presentare rivendicazioni in tal senso. Per siti che si trovano in zone con presenza di acque sotterranee, il diritto a presentare rivendicazioni potrà essere fatto valere sino al 2012, per tutti gli altri siti sino al 2020. Ai sensi della revisione, i contributi della Confederazione ammontano a 8000 franchi per bersaglio. La revisione deve ancora essere trattata in Parlamento.

Poiché il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2006 P 06.3418 Creare premesse favorevoli per un eventuale potenziamento dell'esercito (N 3.10.06, Commissione della politica di sicurezza CN 06.050)

Con questo postulato, depositato dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale, il Consiglio federale è incaricato di esaminare quali misure devono essere adottate per facilitare un eventuale potenziamento dell'esercito. La questione concerne in particolare la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di una politica industriale e tecnologica in Svizzera e il miglioramento dell'istruzione degli specialisti per funzioni chiave mediante una maggiore professionalizzazione e la cooperazione in materia d'istruzione.

In data 28 marzo 2007 il Consiglio federale ha approvato la nuova «Strategia del Consiglio federale basata sul rapporto di proprietà per le imprese d'armamento della Confederazione / RUAG 2007-2010». Nella sua «Strategia» il Governo federale ha ribadito l'importanza delle imprese d'armamento per l'adempimento delle missioni in materia di politica di sicurezza. L'intenzione di modificare i «Principi del Consiglio federale in materia di politica d'armamento del DDPS» del 29 novembre 2002 è stata accantonata. Del rimanente il Consiglio federale sottolinea il carattere indispensabile delle possibilità di esportazione per il mantenimento dell'industria dell'armamento.

La formazione di specialisti in funzioni chiave è già oggi garantita in misura sufficiente dai collaboratori militari e civili del DDPS e della RUAG. I quadri di professione e gli specialisti sono distaccati in maniera mirata presso l'industria e all'estero a scopo di perfezionamento professionale. Presso le truppe di milizia previste per il mantenimento delle relative competenze, sono oggetto di addestramento e di ulteriori sviluppi pertinenti procedure di impiego – conformemente allo stato delle conoscenze a livello internazionale e nel quadro delle possibilità legali.

Poiché le richieste formulate nel postulato sono state soddisfatte con le decisioni e le misure summenzionate, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2007 P 07.3271 Estensione del mandato della Commissione PSO (N 6.6.07, Commissione della politica di sicurezza CN)

All'inizio della legislatura, gli Uffici federali interessati e la stessa Commissione extraparlamentare per gli impieghi militari della Svizzera per il promovimento internazionale della pace (Commissione PSO) hanno verificato se il mandato della Commissione potesse essere esteso a tutte le misure di promovimento della pace avviate dalla Svizzera.

Per delimitare la sfera di competenza della Commissione PSO sono stati definiti i due seguenti criteri: l'attività della Commissione deve essere focalizzata su impieghi finalizzati al promovimento internazionale della pace e – secondo criterio – essere limitata a impieghi ai quali partecipa, in qualsivoglia forma, il DDPS.

Queste condizioni quadro consentiranno alla Commissione PSO di svolgere il proprio compito in maniera orientata al futuro e di estendere la sua attenzione a nuove attività senza alcun pregiudizio per la sua attuale efficacia ed efficienza. Questa estensione limitata del mandato è già stata realizzata ed è confluita nel Programma di lavoro 2009 della Commissione PSO.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2008 P 08.3038 Istruzione di base e servizi di perfezionamento della truppa nell'esercito. Pianificazione conforme alle esigenze dell'economia e della formazione (N 1.10.08, Wasserfallen)

A causa della crescente complessità tanto della formazione civile quanto dell'istruzione militare, una coesistenza senza attriti non è sempre possibile. Il nuovo modello con tre inizi della scuola reclute ogni anno tiene però conto, in maniera ottimale, delle esigenze del settore civile. Il modello d'istruzione militare è inoltre costantemente adeguato alle esigenze civili. In casi di emergenza, l'assicurazione contro la disoccupazione è pronta a coprire eventuali periodi di disoccupazione nell'ambito di una procedura semplificata. Con l'attuale regolamentazione per il supplemento di soldo durante i servizi d'avanzamento fino al livello di ufficiale subalterno, i problemi finanziari sono molto rari, come documentano le statistiche del servizio sociale dell'esercito (SSEs).

I servizi di perfezionamento della truppa (p. es. i corsi di ripetizione) sono di breve durata, così che di regola non compromettono né lo studio né l'attività professionale. Per ragioni di mantenimento della prontezza e a causa delle sempre più scarse risorse (infrastrutture, personale insegnante ecc.), il margine di manovra per la pianificazione dei servizi è molto esiguo. Le statistiche sui differimenti del servizio mostrano tuttavia che essi sono concessi in modo molto generoso. In questo ambito l'esercito si sforza costantemente di sfruttare in maniera ottimale, nel quadro delle possibilità consentite dalla legge, il margine di decisione a sua disposizione.

La Commissione della coordinazione tra formazione civile e istruzione militare, in cui, oltre all'esercito, sono rappresentati anche tutti i settori della formazione civile e i datori di lavoro, segue in permanenza l'evoluzione e propone regolarmente misure di miglioramento recepite nella prassi.

Gli attuali modelli di servizio dovranno essere oggetto di verifiche e di miglioramenti anche nel quadro dell'ulteriore sviluppo dell'esercito, segnatamente per quanto concerne il coordinamento della formazione civile con quella militare. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale considera adempiuto il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale della protezione della popolazione

2006 M 05.3715 Punto della situazione sugli impianti di protezione e i rifugi (N 16.3.06, Commissione delle finanze CN 05.047; S 18.12.06)

Il 7 marzo 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto «Punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi» richiesto dalla Commissione delle finanze CN e ha approvato le opzioni n. 2 ivi proposte per i rifugi, gli impianti di protezione e i rifugi per beni culturali. Riunitasi in data 5 settembre 2008, la Commissione delle finanze CN ha discusso il rapporto e, ritenendola adempiuta, ha proposto che la mozione venisse tolta di ruolo. Per quanto concerne le opzioni, la Commissione ha aderito alla posizione del Consiglio federale. Il DDPS (UFPP) provvederà alle necessarie modifiche alla legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) nell'ambito di una revisione della stessa da sottoporre al Parlamento nel 2010. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni sugli impianti di protezione è prevista per il 1° gennaio 2011. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

Dipartimento delle finanze

Amministrazione federale delle finanze

2005 P 05.3363 ITC e Cassa pensioni ASCOOP. Misure della Confederazione (S 28.9.05, Lauri)

Con decisione del 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha proposto di accogliere entrambi i postulati Fluri (05.3247) e Lauri (05.3363). Questi due postulati dello stesso tenore (a differenza del postulato Lauri, il postulato Fluri non è ancora stato trasmesso) invitano il Consiglio federale a verificare «con quali misure la Confederazione può sostenere, come ha fatto nel caso delle FFS, il risanamento in atto presso la cassa pensioni ASCOOP al fine di garantire un'equa concorrenza» tra le FFS e le ITC.

Nella risposta ai postulati Lauri e Fluri, il Consiglio federale ha tuttavia fatto presente che era indispensabile procedere dapprima a uno studio approfondito delle cause che avevano portato alla difficile situazione in cui versava la cassa pensioni. Sulla base di tale studio si sarebbero determinati e analizzati vari modi di procedere. Le analisi non sarebbero tuttavia state di alcun pregiudizio per un eventuale futuro aiuto della Confederazione, poiché la responsabilità della propria Cassa pensioni spettava anzitutto all'impresa interessata.

Il 2 luglio 2008, il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento dei due postulati Fluri e Lauri. Il rapporto giunge alla conclusione che non risulta alcun obbligo o interesse di intervento diretto o indiretto per la Confederazione. Tra inizio luglio e novembre 2008, il Consiglio federale ha effettuato una procedura di consultazione concernente il risanamento della CP FFS. Alla procedura di consultazione è stato allegato il rapporto in adempimento dei due postulati Fluri e Lauri.

Con l'allestimento del rapporto in adempimento dei due postulati Fluri e Lauri concernenti la cassa pensioni ASCOOP, la richiesta dei postulati Fluri e Lauri è stata soddisfatta. Poiché il postulato Lauri è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2006 M 05.3714 Struttura e contenuto del piano finanziario (N 7.12.05, Commissione delle finanze CN 05.047; S 21.3.06)

La mozione invita il Consiglio federale a reimpostare la struttura e il contenuto del piano finanziario. Di conseguenza, la pianificazione finanziaria deve contenere per tutti i settori di compiti gli obiettivi e le strategie del Consiglio federale, in modo che il raggiungimento degli obiettivi possa essere, per quanto possibile, valutato con l'ausilio di indicatori. Il fabbisogno finanziario deve essere classificato secondo singoli compiti e devono essere indicate e motivate le divergenze rispetto al precedente piano finanziario.

Con l'introduzione del Nuovo modello contabile della Confederazione (Preventivo 2007, Pianificazione finanziaria 2008-11), il Consiglio federale ha ripensato il rendiconto finanziario. Pertanto, nel rapporto sul piano finanziario (volume 5 del rendiconto sul preventivo) si è tenuto conto della richiesta contenuta nella mozione di presentare gli obiettivi e le strategie del Consiglio federale per tutti i settori di compiti. Da allora, il rapporto sul piano finanziario contiene un allegato 4 dettagliato che illustra le uscite della Confederazione secondo i suoi 44 compiti. Per ogni compito vengono indicate e commentate l'evoluzione delle uscite nonché le divergenze rispetto all'anno precedente e alla pianificazione dell'anno precedente. Sono altresì elencati gli obiettivi superiori del Consiglio federale nonché le principali riforme previste e in corso. La presentazione contiene anche informazioni sulle unità amministrative interessate nonché le principali basi giuridiche e illustra se la Confederazione stessa assume essenzialmente l'adempimento dei compiti o se lo affida a terzi dietro erogazione di sussidi. Gli indicatori utilizzati per valutare il raggiungimento degli obiettivi vengono ricavati innanzitutto dall'analisi dettagliata dell'evoluzione delle uscite secondo i compiti parziali. Questa analisi rivela se l'impiego dei mezzi corrisponde ai punti centrali presentati negli obiettivi e nei progetti di riforma superiori. Un set di indicatori più ampio è stato incluso nel programma di legislatura, nel senso che l'allegato 3 del messaggio sul programma di legislatura 2007-2011 stila un elenco di vari indicatori, perlopiù disponibili annualmente, per gli indirizzi politici e gli obiettivi del Consiglio federale. Attualmente viene esaminato come includere simili indicatori anche nella pianificazione finanziaria, senza esulare dal quadro compatto della presentazione dei compiti.

Poiché con l'introduzione dell'allegato 4 del rapporto sul piano finanziario la mozione è stata adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2007 P 05.3662 Rapporto strategico sulla riforma fiscale ecologica (N 21.3.07, Leutenegger Oberholzer)

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare in un rapporto strategico analisi dettagliate sulle possibilità di influenzare la gestione delle risorse attraverso mezzi fiscali, esporre le regole applicate in Paesi vicini comparabili e analizzare le ripercussioni sull'economia in generale e sulla distribuzione. Già nel suo parere il Consiglio federale aveva evidenziato che non riteneva opportuna una nuova discussione sulla riforma fiscale ecologica. La doppia bocciatura della riforma fiscale ecologica da parte di Popolo e Cantoni (2000: taxa di incentivazione sull'energia o «norma di base»; 2001: iniziativa popolare «Per garantire l'AVS – tassare l'energia e non il lavoro») è stata determinante al riguardo. Attualmente, alla luce di questi fatti, il Consiglio federale non ritiene opportuno adottare una riforma fiscale ecologica, intesa come trasferimento del carico fiscale dal lavoro all'energia senza ripercussioni sul gettito fiscale.

D'altronde, secondo il Consiglio federale, esiste un consenso politico di base per obiettivi e misure in materia di politica climatica e ambientale. In questo contesto sono state introdotte già più volte tasse d'incentivazione a livello di Confederazione, ossia la taxa sull'olio da riscaldamento solforoso extra leggero (dal 1998), la taxa sui composti organici volatili (COV; dal 2000), la taxa per il risanamento dei siti contaminati (dal 2002) nonché la taxa CO₂ sui combustibili (dal 2008). Ulteriori misure, come l'esenzione fiscale dei biocarburanti e il previsto sistema di bonus per l'imposta sugli autoveicoli rispettosi dell'ambiente, costituiscono ulteriori passi verso un sistema fiscale più ecologico. Come taxa ecologica in senso lato può essere considerata l'imposta sugli oli minerali, benché in questo caso si tratti principalmente di una taxa di finanziamento. Per quanto riguarda la strategia a lungo termine, la riduzione delle emissioni di CO₂ rispettivamente la politica climatica post Kyoto dopo il 2012 sono al centro dei dibattiti nazionali e internazionali. Al riguardo, il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha approvato un progetto per la consultazione, in cui propone due possibili varianti per ridurre entro il 2020 le emissioni di CO₂ del 20 per cento rispetto al 1990.

Con il progetto del 5 dicembre 2008 concernente la revisione della legge sul CO₂, il Consiglio federale ha presentato le possibilità fondamentali della gestione delle risorse attraverso mezzi fiscali. Per questo motivo ritiene adempiuta la richiesta di presentare un rapporto strategico.

Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 04.3756 Bilancio sull'aumento dell'onere fiscale (N 1.10.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare al Parlamento, sotto forma di rapporto, una panoramica degli oneri supplementari dovuti a imposte, tasse ed emolumenti nel 2004. Nel rapporto devono essere considerate le basi legali decise dal Parlamento nel 2004, i decreti che sono stati messi in vigore nel 2004 dal Consiglio federale e le modifiche apportate dal Consiglio federale nel 2004 sulla base di basi legali esistenti.

Nel settore delle entrate fiscali, il 1° gennaio 2004 il Consiglio federale ha posto in vigore l'ordinanza concernente la tassa d'incentivazione sulla benzina e sull'olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (entrate 2004: 56'000 fr.) e deciso per il 1° ottobre 2004 un aumento dell'imposta sul tabacco (50 ct. per pacchetto). In ambito di ricavi e tasse, dalla verifica del Consuntivo 2004 risulta solo un numero limitato di modifiche dell'ordinanza sugli emolumenti. Le entrate delle rubriche interessate sono di circa 15 milioni di franchi superiori a quelle dell'anno precedente; l'aumento è dovuto sia ad adeguamenti tariffali che a maggiori volumi. Tre quarti di queste entrate supplementari concernono gli emolumenti delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera nonché emolumenti relativi a soggiorno e domicilio degli stranieri. Inoltre, nell'ambito degli emolumenti concernenti gli estratti dal casellario giudiziale e i costi della procedura penale risultano entrate supplementari di oltre un milione di franchi. Le basi legali decise dal Parlamento nel 2004 concernenti imposte, tasse ed emolumenti si limitano ai decreti federali che approvano le misure tariffali delle dogane. Questi decreti contengono quasi esclusivamente riduzioni tariffali e il Consiglio federale è tenuto, in virtù della legge sulla tariffa delle dogane, a informare l'Assemblea federale in un rapporto separato sui provvedimenti adottati.

Il Consiglio federale ha comprensione per la richiesta del postulato di aumentare la trasparenza nei settori imposte, tasse ed emolumenti. Un rapporto dettagliato su un singolo anno del passato non è opportuno e comporterebbe spese considerevoli. Occorre piuttosto porre l'accento su una migliore presentazione del rendiconto sul preventivo e di quello sul consuntivo. Nel quadro dell'introduzione del Nuovo modello contabile nel 2007 è stata effettuata al riguardo un'ampia rielaborazione e si è quindi maggiormente tenuto conto delle esigenze dei destinatari. Da allora, l'opportunità del rendiconto finanziario viene continuamente esaminata e all'occorrenza vengono apportati miglioramenti. Inoltre, dalla sessione invernale 2008 le Camere federali ricevono, unitamente alla panoramica degli affari in corso con ripercussioni finanziarie e alle informazioni sul fronte delle uscite, anche informazioni sul fronte delle entrate. In conclusione occorre rilevare che, ai fini dell'attuazione della mozione Steiner (06.3811) sulla trasparenza in materia di tasse, il Consiglio federale allestirà un rapporto sullo sviluppo dell'onere da tasse ed emolumenti per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. In tal modo può essere soddisfatta la richiesta del postulato di presentare un bilancio sull'aumento dell'onere fiscale dovuto a tasse ed emolumenti.

Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 07.3708 Retrosceca della vendita dell'oro della Banca nazionale (N 21.1.07, Stamm)

Il 21 dicembre 2007 il Consiglio nazionale ha trasmesso il postulato (07.3708) del consigliere nazionale Luzi Stamm, che incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un rapporto sui retroscena della vendita dell'oro della Banca nazionale. In particolare occorre rispondere alla domanda se vi siano stati accordi con banche centrali estere in merito a una vendita coordinata di oro.

La vendita di 1300 tonnellate di oro negli anni 2000-2005 era in relazione con la soppressione del vincolo del franco all'oro. I ricavi dalla vendita di oro sono stati distribuiti nella misura di due terzi ai Cantoni e di un terzo alla Confederazione. La quota della Confederazione è andata al fondo di compensazione dell'AVS. Per quanto riguarda la vendita di 250 tonnellate di oro, che la BNS aveva annunciato nel giugno del 2007 e che era stata conclusa alla fine di settembre 2008, si trattava di una ristrutturazione orientata alle esigenze di politica monetaria all'interno degli attivi della Banca nazionale. Nel rapporto relativo ai retroscena della vendita dell'oro della Banca nazionale svizzera («Hintergründe des Goldverkaufs der Schweizerischen Nationalbank») vengono spiegati i motivi delle due transazioni di oro e menzionati anche i due accordi sull'oro degli anni 1999 e 2004, in cui la BNS e altre banche centrali avevano convenuto di coordinare le loro vendite di oro, evitando in tal modo forti contraccolpi dei prezzi sul mercato dell'oro.

Il 3 settembre 2008 il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento del postulato. Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale del personale

2005 M 05.3152 Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica il Governo di provvedere affinché le comunità linguistiche siano equamente rappresentate nei vertici degli Uffici federali, nel senso che a parità di capacità debbono essere privilegiati i candidati romandi e ticinesi. A scadenza quadriennale l'UFPER redige all'attenzione del Consiglio federale un rapporto di valutazione sui progressi conseguiti dalle unità amministrative in termini quantitativi e qualitativi, sugli eventuali ostacoli e sulle misure mirate per la legislatura successiva. Si prevede di inoltrare il rapporto entro fine febbraio 2009.

È compito permanente del Consiglio federale garantire che le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate in seno all'Amministrazione federale. Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo la mozione.

2005 P 05.3286 Partenariato sociale vincolante anche per la Confederazione (S 28.9.05, Fetz)

Con la decisione sulle misure salariali 2008 è stato possibile concludere con successo l'intero pacchetto di misure salariali/previdenza professionale negoziato tra le parti sociali e il Consiglio federale alla fine dell'estate. Il 22 gennaio 2008 le parti sociali hanno sottoscritto il rinnovo della dichiarazione d'intenti congiunta, che è stata sottoposta al Consiglio federale il

13 febbraio 2008 con una nota informativa. La conclusione dell'intero pacchetto di misure salariali/previdenza professionale e il rinnovo della dichiarazione d'intenti congiunta costituiscono prove concrete per il funzionamento del partenariato sociale.

Con la dichiarazione d'intenti congiunta s'intende proseguire e rafforzare il partenariato sociale anche in tempi caratterizzati da sfide impegnative in materia di politica del personale. La dichiarazione è stata conclusa per la prima volta nel 1999 per un periodo di quattro anni e da allora costituisce la regola del partenariato sociale in seno alla Confederazione. Nel 2003 è stata rinnovata per la legislatura 2004-2007. Il rinnovo periodico della dichiarazione d'intenti congiunta si fonda sull'articolo 107 dell'ordinanza sul personale federale (OPers).

Il Consiglio federale ritiene che nella dichiarazione d'intenti si debba in primo luogo convenire l'organizzazione e l'attuazione del partenariato sociale in seno all'Amministrazione federale. La dichiarazione delinea le sfide centrali in materia di politica del personale per un periodo di quattro anni e fornisce orientamenti al riguardo. È possibile definire in parte anche direttive e cardini materiali. Il valore della dichiarazione d'intenti congiunta risiede nel fatto che con la sua sottoscrizione vengono manifestate l'apertura al dialogo e la volontà di trovare soluzioni comuni in diverse questioni nonostante divergenze d'opinione nella materia.

Oltre che negli affari citati, questa soluzione si è affermata lo scorso anno anche nelle trattative relative all'adeguamento dei modelli di durata del lavoro e alle misure salariali per il 2009. Un partenariato sociale più vincolante – come chiesto dal postulato – non è possibile senza intaccare la sovranità delle Camere federali in materia di budget.

Il Consiglio federale intende proseguire il partenariato sociale nel modo descritto e propone quindi di togliere di ruolo il postulato.

2006 M 05.3186 Discriminazioni linguistiche nei bandi di concorso (N 7.10.05, Simoneschi-Cortesi; S 6.3.06)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica il Governo di eliminare ogni e qualsiasi discriminazione nei confronti della lingua italiana nei bandi di concorso dei posti federali, come chiesto anche nelle Istruzioni del Consiglio federale del 22 gennaio 2003 concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale. L'Ufficio federale del personale è intervenuto in questo senso presso i Servizi del personale dei dipartimenti e degli uffici.

Poiché la mozione è adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2006 M 05.3174 Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica il Governo di provvedere affinché le comunità linguistiche siano equamente rappresentate nei vertici degli Uffici federali, nel senso che a parità di capacità debbano essere privilegiati i candidati romandi e ticinesi finché la quota delle minoranze linguistiche in seno all'Amministrazione federale sarà proporzionale a quella nella popolazione complessiva. L'UFPER è incaricato di redigere a scadenza quadriennale all'attenzione del Consiglio federale un rapporto sui progressi conseguiti dalle unità amministrative in termini quantitativi e qualitativi, sugli eventuali ostacoli e sulle misure mirate previste per la legislatura successiva. Si prevede di inoltrare il rapporto entro la fine di febbraio del 2009.

È compito permanente del Consiglio federale garantire affinché le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate in seno all'Amministrazione federale. Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo la mozione.

2006 P 06.3029 Parità. Prassi salariale della Confederazione (N 23.6.06, Graf-Litscher)

Il postulato, accolto dal Consiglio nazionale conformemente alla proposta del Consiglio federale, invita il Governo a dimostrare che il sistema salariale dell'Amministrazione federale è identico per le donne e gli uomini e la sua attuazione non comporta discriminazioni (compresa la quota dello stipendio legata alle prestazioni), in altre parole, che l'Amministrazione federale applica la legge sulla parità dei sessi. Dall'introduzione del nuovo sistema salariale il 1° gennaio 2002, il Consiglio federale rende regolarmente conto, secondo l'articolo 5 della legge sul personale federale, dell'applicazione del sistema salariale e della concessione di premi e indennità. In questa occasione vengono presentati anche i dati concernenti l'attuazione della parità salariale in seno all'Amministrazione federale. Secondo l'ultimo rapporto del Cockpit Gestione Risorse Umane (Cockpit HMR), finora non sono state evidenziate differenze sostanziali tra la remunerazione di donne e uomini in relazione alle valutazioni del personale.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che il postulato sia adempiuto e propone di toglierlo di ruolo.

2006 P 06.3144 Come contribuisce la Confederazione al collocamento dei giovani? (N 6.10.06, Robbiani)

Il 16 giugno 2006 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato e il 6 ottobre 2006 il Consiglio nazionale ha dato seguito a questa proposta. Il Consiglio federale si è impegnato a presentare un rapporto concernente la situazione dei posti di tirocinio in seno all'Amministrazione federale ed evidenziare il potenziale a disposizione per un ulteriore potenziamento dei posti di formazione. Inoltre, ha previsto che nel quadro di un progetto vengano cercate soluzioni per consentire a giovani senza lavoro di inserirsi nella vita professionale.

Il 29 ottobre 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sui posti di apprendistato dell'Amministrazione federale (stato: agosto 2008). Il rapporto fornisce informazioni su posti di formazione per apprendisti e tirocinanti, tenendo conto del valore di riferimento del 4 per cento (obiettivo del Consiglio federale del 21 dicembre 2005). Il rapporto evidenzia che l'Amministrazione federale offre posti di formazione a circa 1000 giovani per oltre 30 professioni. Con il 4,3 per cento, la quota di formazione supera quindi già l'obiettivo fissato dal Consiglio federale.

Questo risultato positivo è frutto di sforzi considerevoli. Oltre alle offerte di sostegno e di formazione per le persone attive nella formazione professionale, è stata definita una politica in materia professionale in seno all'Amministrazione federale e pubblicata un'istruzione. Con la partecipazione a fiere della formazione, la collaborazione con gli uffici cantonali di orientamento e l'offerta di una propria borsa di posti di tirocinio, l'Amministrazione federale ha potuto posizionarsi meglio sul mercato dei posti di tirocinio. In tal modo è stato possibile potenziare l'immagine dell'Amministrazione federale quale azienda di tirocinio.

Inoltre sono già previste, rispettivamente sono state avviate, diverse misure orientate al futuro. Creando posti di formazione per il certificato di formazione pratica, l'Amministrazione federale vuole in futuro agevolare l'accesso al mondo professionale ai giovani che presentano difficoltà scolastiche. La possibilità di beneficiare di misure di perfezionamento (ad es. frequentare una

scuola universitaria professionale o una scuola universitaria) deve rimanere garantita. A medio termine bisogna sviluppare nuove strategie per la situazione modificata a seguito dello sviluppo demografico (meno giovani entrano sul mercato dei posti di tirocinio). Affinché l'Amministrazione federale possa posizionarsi bene in futuro (ad es. con possibilità d'impiego per ex apprendisti), è necessario che i suoi sforzi vadano già oggi in tal senso. Il ramo di formazione e di esame commerciali dell'Amministrazione federale intende offrire per la data dell'entrata di vigore della nuova ordinanza sulla formazione professionale (2011) la parte specifica del ramo anche in lingua francese.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Amministrazione federale delle contribuzioni

2006 P 05.3646 Ammissione dei FCII in Svizzera (N 23.6.06, Kaufmann) – in precedenza AFF

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare l'eventualità di un'ammissione anche in Svizzera dei fondi comuni d'investimento immobiliare (FCII) nonché la possibilità di procedere a modifiche legislative segnatamente in ambito fiscale. Rifacendosi a modelli esteri, questa proposta prevedeva che gli utili non dovevano essere assoggettati a livello di FCII bensì a livello di investitori. Nel quadro dei dibattiti relativi alla legge sugli investimenti collettivi (LICol) avvenuti in seno alla CET-N il 31 gennaio 2006, è emerso che i problemi dovuti a un'eventuale introduzione dei FCII dovrebbero essere affrontati in un contesto più ampio del diritto fiscale. Pertanto, il Consiglio federale ha chiesto di accogliere il postulato a condizione che le minori entrate possano essere compensate con altre misure.

Il 21 novembre 2006, su richiesta dei consiglieri nazionali Rime e Favre, si è tenuto un colloquio tra il capo del Dipartimento delle finanze e due rappresentanti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), i quali hanno elaborato un'ampia nota con varie proposte di soluzioni all'attenzione del Consiglio federale. La variante che corrisponde al meglio alla richiesta del postulato come pure a quella dei consiglieri nazionali Rime e Favre poggia sulla riforma dell'imposizione delle imprese. Questa soluzione comporterebbe minori entrate che, in vista della riunione della CET-N del 31 gennaio 2006, sono state stimate dall'AFC a complessivamente mezzo miliardo di franchi per l'imposta federale diretta nonché per le imposte cantonali e comunali. La nota citata ha però anche evidenziato che bisognerebbe affrontare la questione concernente un'eventuale correzione al rialzo dell'imposizione vantaggiosa dell'utile netto dei fondi immobiliari con possesso fondiario diretto pari al 4,25 per cento, al fine di compensare le minori entrate. Visto che non prevedendo l'imposizione degli investitori in fondi immobiliari con possesso fondiario diretto, la Svizzera continua ad applicare una soluzione più vantaggiosa rispetto all'estero, il capo del DFF ha annunciato di voler rinunciare agli approfondimenti delle diverse questioni (equità fiscale, conseguenze di eventuali correzioni, stime concrete delle minori entrate o delle entrate supplementari ecc.). Il capo del DFF ha lasciato che siano i consiglieri nazionali Rime e Favre a elaborare un'iniziativa parlamentare al fine di trattare ulteriormente l'introduzione dei FCII.

Nel frattempo la Swiss Funds Association (SFA) ha affrontato questo argomento nel quadro di diversi incontri con l'AFC (CODIFI o gruppi di lavoro in relazione all'elaborazione delle due nuove circolari concernenti l'imposizione degli investimenti collettivi di capitale). Nel maggio del 2008 la SFA ha proposto di tassare l'utile netto di società immobiliari con un'aliquota del 4,25 per cento invece dell'8,5 per cento, se le azioni di queste società sono detenute esclusivamente attraverso un investimento collettivo di capitale. Di conseguenza, la SFA ha rinunciato all'idea iniziale dell'esenzione fiscale completa degli utili a livello dei FCII e ora sostiene materialmente una nuova soluzione. Per queste ragioni si propone di togliere di ruolo il presente postulato.

Amministrazione federale delle dogane

2000 P 00.3166 Retribuzione delle guardie di confine (N 23.6.00, Schmied Walter)

Alla fine del 2008 l'Amministrazione delle dogane ha adottato provvedimenti volti a correggere i deficit relativi alla retribuzione delle guardie di confine. Ai membri del Cgcf assegnati nella regione VI, ossia a Ginevra, viene versata un'indennità annuale in funzione del mercato del lavoro pari a 3000 franchi. Inoltre, i nuovi aspiranti vengono assunti direttamente nella classe di stipendio 13. Nel corso del 2009 verrà altresì esaminata la classificazione degli ufficiali dei comandi regionali. Queste misure dovrebbero garantire una sufficiente competitività sul mercato del lavoro.

Sulla base di questi sviluppi il Consiglio federale ritiene che il postulato sia adempiuto e propone di toglierlo di ruolo.

2006 M 05.3860 Riscossione della TTPCP sui trasporti di carburante delle aziende della Confederazione ad aziende dell'economia privata (N 23.6.06, Giezendanner; S 26.9.06)

La mozione invita il Consiglio federale ad assoggettare alla TTPCP i trasporti di carburante della Confederazione (ad es. veicoli militari) effettuati ad aziende dell'economia privata (ad es. stazioni di rifornimento PTT e succursali della Posta).

Nel 2007 la base logistica dell'esercito ha munito i suoi veicoli utilizzati a questo scopo con targhe cantonali e apparecchi di rilevazione TTPCP. Da allora viene versata la TTPCP.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che la mozione sia adempiuta e propone di toglierla di ruolo.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

2004 M 04.3616 Norme e standard dell'Amministrazione federale (N 6.12.04, Commissione delle finanze CN 04.047; S 8.12.04)

La mozione incarica il Consiglio federale di creare gli strumenti per introdurre con maggior efficacia le norme e gli standard dell'Amministrazione federale nei settori delle costruzioni, della gestione dei locali e della logistica. Questi strumenti sono stati predisposti nel quadro della revisione dell'ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21), entrata in vigore il 1° gennaio 2009. La gestione strategica degli acquisti nella logistica era già stata promossa nell'ambito dell'ordinanza concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione (Org-OAPub; RS 172.056.15), entrata in vigore il 1° gennaio 2007. La determinazione e l'attuazione di norme e standard nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione saranno trattate nel quadro dell'adempiuto dell'omonima mozione della Commissione delle finanze CN (05.3470) e non dovrebbero pertanto figurare nel presente contesto.

Visto quanto precede, il Consiglio federale considera la presente mozione adempiuta e propone di toglierla di ruolo.

Dipartimento dell'economia

Segreteria di Stato dell'economia

2002 P 01.3681 Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)

Il Consiglio federale ritiene auspicabile una maggiore partecipazione dei Parlamenti ai processi negoziali dell'OMC e al ciclo di Doha in particolare. Un ruolo più attivo dei Parlamenti sarebbe opportuno non soltanto per agevolare la preparazione e la negoziazione degli impegni da assumere a livello internazionale – e, se del caso, la loro trasposizione nelle legislazioni nazionali – bensì anche per migliorare decisamente il livello di conoscenza delle attività svolte dall'istituzione e dei problemi che essa incontra.

Il Consiglio federale ritiene che l'iniziativa di creare una piattaforma parlamentare nell'ambito dell'OMC debba scaturire innanzitutto dalla volontà dei Parlamenti. La promozione di questa idea potrebbe avvenire in particolare in occasione di contatti tra i Parlamenti, dal momento che la Svizzera non può imporre ad altri Stati il coinvolgimento dei loro Parlamenti nelle attività dell'OMC e quindi non può affrontare questo compito da sola. Inoltre, l'ordinamento costituzionale dei singoli Stati influisce sulle modalità di partecipazione dei rispettivi Parlamenti alle attività dell'OMC e, di conseguenza, sotto questo profilo è necessario consentire una varietà di approcci. Infine, la partecipazione dei Parlamenti nazionali ai processi negoziali condotti in seno all'OMC è utile se la loro presenza è sufficientemente numerosa. Per questo motivo la partecipazione dei Parlamenti all'attività dell'OMC può costituire soltanto un obiettivo a lungo termine. Quale primo passo i Parlamenti stessi sono invitati a prendere l'iniziativa.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 02.3698 Condizioni per un'economia socialmente responsabile (N 21.3.03, Walker Felix)

Il postulato Walker è stato presentato alla fine di dicembre del 2002 sull'onda delle critiche mosse dall'opinione pubblica agli organi dirigenti di alcune imprese quotate in borsa. Esso esige che il Consiglio federale stabilisca un elenco di provvedimenti intesi a rafforzare la responsabilità sociale delle imprese e provveda alla loro attuazione. A tale scopo il postulato chiede che sia esaminata l'opportunità di adottare provvedimenti di politica economica in grado di ristabilire la fiducia, complementari all'indispensabile autoregolamentazione.

Il postulato è stato accettato dal Consiglio federale nel mese di marzo del 2003. Il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato comprende quattro parti: (1) introduzione; (2) principi per la regolamentazione dell'attività d'impresa; (3) compendio delle disposizioni e delle norme di riferimento attuali; (4) esame delle disposizioni e delle norme di riferimento importanti per la Svizzera.

Il compendio delle disposizioni attuali (punto 3 del rapporto) illustra, oltre alle prescrizioni legali, soprattutto le attuali norme di riferimento facoltative in materia di governo dell'impresa (*corporate governance*) e di condotta aziendale responsabile (*corporate responsibility*). Per quanto riguarda l'esame delle disposizioni e delle norme di riferimento importanti (punto 4), il Consiglio federale giunge alla conclusione che il sistema svizzero è ampiamente conforme ai principi di *corporate governance* dell'OCSE. Anche il Consiglio federale si impegna da parecchi anni, nell'ambito della *corporate responsibility*, a favore dell'applicazione e dell'attuazione delle disposizioni e delle norme di riferimento internazionali e si attende che le imprese svizzere rispettino tali prescrizioni nei confronti degli *stakeholder* (partner o azionisti).

Il rapporto è stato approvato dal Consiglio federale il 25 giugno 2008. Il postulato deve quindi essere tolto di ruolo.

2003 M 01.3089 Sette misure per una politica di crescita (N 5.6.02, Gruppo radicale-democratico; S 18.6.03)

Il punto 1 della mozione, ovvero la redazione di un rapporto sulla crescita economica svizzera, era stato adempiuto nel 2002 con la pubblicazione del rapporto sulla crescita stilato dal DFE; un aggiornamento di questo rapporto è stato pubblicato dalla SECO nel 2008 (Rapporto sulla crescita 2008).

Per soddisfare in particolare i punti 2 e 3 della mozione, il Consiglio federale ha approvato il 2 aprile 2008 un rapporto intitolato «Politica di crescita 2008-2011». Il rapporto non traccia soltanto il bilancio delle misure adottate durante la legislatura 2003-2007 a favore della crescita, ma si esprime anche in merito al proseguimento di questa politica durante la legislatura in corso. La strategia di crescita, di cui si chiede l'elaborazione al punto 2 della mozione, è concretizzata da una tripla agenda, che permette di integrare nella politica di crescita prevista anche gli sforzi dei Cantoni e i negoziati che sarà necessario condurre in materia di economia esterna. Le misure concrete sono state raggruppate sotto tre orientamenti più generali: ridurre l'elevato livello dei costi, aumentare ulteriormente l'attrattiva della piazza economica e valorizzare l'attività professionale.

Le agende sono state elaborate parallelamente al programma di legislatura, che le incorpora nella misura in cui si tratta di provvedimenti di competenza esclusiva della Confederazione. L'identificazione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo dell'economia, chiesta al punto 3 della mozione e indispensabile all'elaborazione di un tale programma, aveva potuto basarsi in misura notevole sulle analisi e sulle raccomandazioni di organizzazioni internazionali. Nella seconda parte, il rapporto sulla crescita 2008 della SECO presenta le conclusioni che è stato necessario trarre in materia di politica economica.

I punti 4 e 5 della mozione chiedono che la presentazione di misure concrete avvenga negli obiettivi annuali del Consiglio federale e che i rapporti di gestione informino in merito alla loro attuazione. Ciò è stato fatto, per la prima volta, nell'ambito degli obiettivi annuali e del rapporto di gestione 2008. Inoltre, il DFE (SECO), responsabile del coordinamento delle misure di politica di crescita, prosegue le sue analisi e presenterà al Consiglio federale, conformemente al punto 4 della sua decisione del 21 novembre 2007, rapporti annuali relativi alla situazione della politica di crescita.

Per le misure legislative è prevista, dal 1999, un'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR). Il punto 6 della mozione non domanda altro che di continuare ad effettuare tali analisi, visto che da sempre il punto 3 dell'AIR mette l'accento sulle conseguenze economiche e di crescita di un progetto legislativo.

Il quadro legale per le attività imprenditoriali viene considerato uno dei sei fattori che determinano la crescita. Prevedendo un quadro legale che permette anche alle piccole imprese, che non dispongono di grandi stati maggiori, di svilupparsi in modo dinamico, Confederazione e Cantoni soddisfano il punto 7 della mozione, vale a dire promuovere la crescita delle PMI.

In base ai due rapporti resi pubblici il 2 aprile 2008, il Consiglio federale propone nuovamente di togliere di ruolo la mozione.

2004 P 03.3635 Uno studio su crescita economica e aliquota fiscale (N 19.3.04, Leutenegger Oberholzer)

Per rispondere alle domande sollevate dal postulato, nel corso degli ultimi anni sono stati commissionati diversi studi, alcuni dei quali sono menzionati nel rapporto di gestione dell'anno scorso. Essi avvalorano le affermazioni riportate di seguito, anche se non forniscono un quadro chiaro e netto, e lasciano ai responsabili delle decisioni politiche un notevole margine di apprezzamento per determinare quale sia la quota auspicabile d'incidenza della spesa pubblica.

Per rispondere alla prima domanda del postulato occorre tenere conto di due aspetti: 1) la crescita economica è il risultato di diversi fattori, non soltanto del peso del settore statale in Svezia e in Svizzera; 2) bisogna essere prudenti quando si definisce un nesso causale tra un livello (aliquota fiscale) e un tasso di variazione (crescita economica rispetto al PIL). Il nesso determinante può essere anche quello tra il livello dell'aliquota fiscale e il livello del PIL; in questo caso la riduzione di una quota d'incidenza della spesa pubblica elevata comporta, durante il periodo di transizione, una maggiore crescita economica, mentre l'aumento di una quota di spesa pubblica ancora bassa va di pari passo con una progressione più debole del PIL in tale periodo. Empiricamente è difficile stabilire la natura esatta di questo nesso per diversi motivi (evoluzione a lungo termine, peculiarità dei Paesi e delle regioni esaminati, difficoltà di eliminare gli altri fattori che hanno un'incidenza sulla crescita).

Tenuto conto di queste incertezze, non è facile fare constatazioni che vadano oltre l'affermazione secondo cui deve esistere un optimum tra una quota d'incidenza della spesa pubblica pari a zero, che priverebbe l'economia dell'approvvigionamento in beni pubblici essenziali, e una quota di spesa pubblica molto elevata, in cui la differenza tra il prezzo richiesto e la retribuzione che l'offerente consegue risulta eccessivamente elevata. Tra questi due poli molto dipende dal modo in cui lo Stato utilizza i suoi fondi (domanda 2 del postulato); occorre tuttavia tenere conto anche dei fattori socioculturali che influenzano la tendenza a evadere il carico fiscale con mezzi legali o non conformi alla legge, nonché delle conseguenze che ne risultano per il PIL.

Se si esaminano le singole categorie di spese pubbliche, alcune indicazioni empiriche mostrano che gli investimenti nelle infrastrutture influiscono positivamente sul tasso di crescita e che ciò sembra valere anche per le spese per l'istruzione. In entrambi i casi occorre comunque prendere in considerazione l'eventualità di un nesso di causalità inverso: se il livello del reddito nazionale è elevato, per esempio, una società si permette notevoli spese per l'istruzione, anche esse hanno un carattere piuttosto consuntivo che di investimento. Tali ambiguità dell'argomento possono essere superate soltanto da studi microeconomici che indichino il rendimento supplementare di un ulteriore anno scolastico o l'aumento dei ricavi dovuto a un collegamento supplementare tra due centri. Anche se tali rendite sono comprovate, esse devono controbilanciare gli effetti distorsivi che risultano dalla riscossione delle imposte.

Alla luce delle evoluzioni internazionali occorre piuttosto fare in modo che le basi imponibili mobili non lascino il Paese. Per le decisioni di localizzazione, il carico fiscale medio è importante quanto le aliquote marginali d'imposizione.

Considerato che ulteriori studi non permetterebbero di giungere a constatazioni in materia di quota d'incidenza della spesa pubblica che vadano oltre quanto precede e che le altre domande sollevate dal postulato sono affrontate nel rapporto del DFE sulla crescita, che è stato aggiornato nel 2008 dalla SECO, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3185 Rapporto del Consiglio federale sulla politica di accesso ai mercati dei servizi (N 17.6.05, Rey)

Il Consiglio federale ha approvato il 28 novembre 2007 il rapporto sulla politica di accesso ai mercati dei servizi. Il postulato 05.3185 può pertanto essere tolto di ruolo.

2006 P 05.3816 Svizzera: isola dei prezzi elevati (S 7.3.06, David)

Il 14 marzo 2008, il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento del postulato; esso si basa su un rapporto analitico pubblicato parallelamente dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Il rapporto della SECO mostra l'entità e l'evoluzione delle differenze di prezzo rispetto ai Paesi limitrofi, illustra i motivi di questa disparità per una selezione di prodotti e spiega come il comportamento degli attori privati e le decisioni dello Stato possano favorire o frenare la convergenza dei prezzi.

Il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato distingue quattro campi di azione che permettono di avvicinare ulteriormente l'elevato livello dei prezzi in Svizzera al livello dei prezzi nei Paesi dell'UE: una normativa efficace in materia di concorrenza, la maggiore armonizzazione delle prescrizioni tecniche con quelle dell'UE, la riduzione della protezione doganale e le riforme delle prestazioni cofinanziate o i cui prezzi sono amministrati dallo Stato, come nel settore della sanità o delle infrastrutture.

Il postulato è incentrato sul commercio di merci e solleva in particolare la questione degli effetti nefasti del sistema dell'importatore esclusivo. Nella risposta si constata che tali sistemi si sviluppano più facilmente in mercati isolati. L'obiettivo dei chiarimenti effettuati era di conseguenza di stabilire se, e in caso affermativo quali, ostacoli tecnici al commercio provocano un aumento dei prezzi. Il rapporto conclude affermando che esistono indicazioni convincenti di un effetto di aumento dei prezzi dovuto a tali ostacoli; un effetto di riduzione dei prezzi potrebbe risultare:

- dalla sostituzione delle procedure d'autorizzazione con l'obbligo d'informare le autorità;
- dall'abbandono delle prescrizioni in materia d'informazione sugli imballaggi dei prodotti destinati specificamente al mercato svizzero;
- dalla possibilità data ai commercianti al dettaglio di rifornirsi direttamente sul mercato vicino più vantaggioso.

Quest'ultimo punto è influenzato sia dal diritto della concorrenza sia dall'assenza di ostacoli alle importazioni, che si basano su prescrizioni tecniche, procedure doganali o disposizioni inerenti ai diritti della proprietà intellettuale.

Tali conclusioni supportano l'opinione del Consiglio federale che gli elementi chiave della proposta di revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (art. 5 procedure semplificate, art. 4 limitazione di determinati obblighi, quale

l'informazione sul prodotto nelle diverse lingue nazionali, art. 16 e segg. introduzione del principio «Cassis de Dijon») contribuiranno ad avvicinare il livello dei prezzi in Svizzera a quello dei Paesi limitrofi.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 05.3862 Turismo degli acquisti oltre confine: conseguenze per l'economia svizzera (S 7.3.06, Germann)

Il rapporto in adempimento del postulato è stato approvato dal Consiglio federale il 10 settembre 2008. Esso constata che le differenze di prezzo in Europa tendono generalmente a diminuire a causa di una progressiva integrazione dei mercati. L'elevato livello dei prezzi in Svizzera – che è la causa principale del turismo degli acquisti – si avvicina anche progressivamente a quello dei Paesi limitrofi. Per questo motivo i consumatori svizzeri sono sempre meno inclini a fare i loro acquisti al di là della frontiera. Dal momento in cui è stato presentato il postulato, quindi, la situazione è cambiata in modo significativo.

Inoltre l'aumento del prezzo della benzina, la migliore offerta da parte di grandi magazzini (*discounter*) nella zona di confine del territorio svizzero e il fatto che le preferenze dei consumatori sono cambiate (ad esempio a favore di prodotti di cui si conoscono le modalità di produzione) dissuadono ulteriormente i consumatori svizzeri dal fare gli acquisti oltre confine. A ciò si aggiunge anche il fatto che in alcuni Paesi limitrofi sono state aumentate di recente le aliquote d'imposta e sono appena entrati in vigore nuovi tributi, come ad esempio le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e l'ecotassa in Germania.

Per questi motivi il Consiglio federale ritiene che non sia necessario effettuare rilevamenti statistici specifici concernenti il fenomeno del turismo degli acquisti, malgrado la mancanza di dati ufficiali su questo tema.

Tuttavia, anche se la convergenza dei prezzi tra la Svizzera e l'Unione europea è ormai un dato di fatto, il Consiglio federale continua a perseguire l'obiettivo di smantellare la roccaforte dei prezzi in Svizzera.

Innanzitutto rimangono ancora notevoli differenze di prezzo nel settore delle derrate alimentari. La conclusione di un accordo di libero scambio con l'Unione europea nel settore agroalimentare, che costituisce una delle priorità del Consiglio federale nell'attuale legislatura, contribuirebbe a ridurre tali differenze.

In secondo luogo il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). L'importazione di una vasta gamma di prodotti sarà quindi facilitata e per i produttori risulterà più difficile discriminare il commercio al dettaglio svizzero in sede di fissazione dei prezzi. A livello di esigenze in materia di prescrizioni tecniche che le merci devono soddisfare, il commercio al dettaglio svizzero sarà equiparato alla concorrenza estera.

Grazie a tali misure e ad altre disposizioni che non sono state presentate in dettaglio nel rapporto (come p. es. l'avvenuto inasprimento del diritto in materia di concorrenza), il Consiglio federale spera di far calare ulteriormente il livello dei prezzi in Svizzera e di arginare quindi il fenomeno del turismo degli acquisti.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 06.3401 Accordo di libero scambio con l'UE nel settore agricolo: patti chiari prima di avviare le trattative (S 21.9.06, Frick)

Nel suo postulato 06.3401 del 23 giugno 2006, il consigliere agli Stati Bruno Frick ha invitato il Consiglio federale a redigere un rapporto sul contenuto di un eventuale accordo di libero scambio con l'UE nel settore agricolo e sulle conseguenze che un tale accordo potrebbe avere sull'agricoltura e sui settori ad essa strettamente connessi. Il postulato è stato trasmesso il 21 settembre 2006.

Parallelamente, il 28 giugno 2006, il Consiglio federale ha incaricato il DFE e il DFAE di effettuare colloqui esplorativi sul contenuto e sugli aspetti formali dei punti essenziali di un eventuale accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'UE nel settore agroalimentare (ALSA) nonché di chiarire in modo approfondito le conseguenze sull'economia in generale e sui singoli settori.

Dopo aver preso atto, il 4 luglio 2007, del rapporto intermedio concernente l'esame dei punti essenziali di un ALSA e l'analisi delle sue conseguenze economiche, il Consiglio federale ha incaricato i dipartimenti competenti di concludere l'esame e di elaborare una strategia sull'entità, sulle modalità e sul finanziamento delle misure di accompagnamento a favore dei settori coinvolti. Nel contempo ha chiesto loro di esplorare con l'UE i punti essenziali di un eventuale accordo sulla sanità pubblica (ASP). Attraverso il settore della sicurezza alimentare, si è potuto tenere conto dello stretto legame tra il contenuto di un ASP e quello di un ALSA. I colloqui esplorativi effettuati con la Commissione europea e i chiarimenti interni hanno potuto essere conclusi nel mese di gennaio del 2008. Il 14 marzo 2008, il Consiglio federale ha approvato il mandato per l'avvio di negoziati tra la Svizzera e l'UE nel settore agroalimentare e in quello della sanità pubblica; inoltre ha accettato il rapporto in adempimento del postulato 06.3401 Frick.

Siccome dall'esame delle probabili conseguenze economiche e politiche di un ALSA con l'UE risulta che un'apertura reciproca dei mercati agroalimentari comporterà, a lungo termine, un aumento del benessere per tutta la popolazione ed effetti positivi sulle finanze pubbliche, mentre per i settori direttamente interessati vi sarà la necessità di un adeguamento a breve e a medio termine, il Consiglio federale ha deciso, ancora il 14 marzo 2008, che una tale apertura reciproca dei mercati debba essere affiancata da opportune misure di accompagnamento.

Le richieste formulate nel postulato Frick:

- trattare aspetti tariffari e non tariffari,
- proporre compensazioni nel settore agricolo e nei settori a monte e a valle,
- presentare misure destinate a ridurre i costi di produzione e i prezzi delle derrate alimentari,
- evidenziare la compensazione della diminuzione delle entrate e la riduzione degli introiti doganali della Confederazione,
- garantire il mandato costituzionale della politica agricola svizzera e assicurare l'autonomia della politica agricola

hanno avuto risposta nel rapporto pubblicato il 14 marzo 2008, in adempimento di tale postulato.

Il Consiglio federale ritiene che le richieste del postulato siano state trattate in modo dettagliato nel rapporto summenzionato e propone quindi di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 07.3184 Effetti della libera circolazione delle persone. Rapporto (N 22.6.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Il postulato chiede che i dati e i fatti di maggiore importanza in relazione agli effetti e agli sviluppi osservati finora (in particolare anche in relazione ai più importanti Paesi d'emigrazione) siano disponibili, affinché il Parlamento possa discutere con cognizione di causa in merito al proseguimento e all'estensione della libera circolazione delle persone.

Il quarto rapporto dell'Osservatorio della libera circolazione delle persone, pubblicato nella primavera del 2008, ha risposto a tutte le domande a tale proposito, e in particolare a quelle che riguardano gli effetti della libera circolazione delle persone sulle istituzioni sociali.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale dell'agricoltura

2007 M 04.3733 Promozione dell'apicoltura in Svizzera (N 15.6.06, Gadiant; S 20.3.07)

Il 19 giugno 2008, il gruppo di lavoro istituito dal DFE ha concluso i suoi lavori e ha pubblicato il suo rapporto. Il gruppo di lavoro ha effettuato un'analisi dei principali problemi e delle sfide con cui devono misurarsi i circa 20 000 apicoltori svizzeri che detengono approssimativamente 200 000 colonie di api. A questo proposito si tratta in particolare della problematica della scomparsa massiccia di colonie di api. Tenuto conto dei risultati dei lavori del gruppo di lavoro, il Consiglio federale esamina l'opzione di rafforzare il sostegno accordato all'apicoltura svizzera. A partire dal 2010, un contributo finanziario annuale tra 200 000 e 300 000 franchi potrebbe essere assegnato a un'organizzazione unica di apicoltori istituita per soddisfare le condizioni sancite dall'ordinanza sull'allevamento di animali. La ricerca apicola verrà rafforzata mediante l'attribuzione progressiva di risorse supplementari (+2,6 posti) al Centro di ricerche apicole di Agroscope Liebefeld Posieux. Inoltre un Servizio sanitario apicolo a livello nazionale come pure un registro centralizzato degli apicoltori e degli apiari dovrebbero contribuire al miglioramento dello stato di salute delle api. La Confederazione manterrà il proprio sostegno al settore della formazione degli apicoltori e dei rispettivi quadri nell'ambito della convenzione sulle prestazioni conclusa con la Federazione delle società svizzere di apicoltura. La Confederazione contribuisce alla pubblicità dei prodotti apistici a condizione che le organizzazioni di apicoltori versino, come finora, la loro quota.

Le proposte del gruppo di lavoro forniscono una risposta oggettiva ed equilibrata alle richieste contenute nella mozione. Il piano di azione può essere realizzato rapidamente con una buona collaborazione fra le organizzazioni di apicoltori e con l'accordo degli uffici federali interessati. Il Consiglio federale ritiene quindi che le richieste sollevate nella mozione siano soddisfatte e propone di toglierla di ruolo.

2007 P 06.3474 Produzione di bioetanolo in Svizzera (S 20.3.07, Stähelin)

Il rapporto «Produzione di bioetanolo in Svizzera» è stato approvato dal Consiglio federale il 25 giugno 2008. Il Dipartimento federale dell'economia l'ha pubblicato nel mese di giugno. Dal rapporto risulta che i costi di produzione degli agrocarburi nei Paesi industrializzati sono molto più elevati che, ad esempio, in Brasile. Per quanto riguarda la trasformazione di materie prime agricole indigene, il livello dei prezzi – ancora superiore a quello dei Paesi dell'UE – ha effetti negativi. La promozione degli agrocarburi attraverso l'esenzione dall'imposta sugli oli minerali costituisce un provvedimento estremamente costoso per ridurre le emissioni di gas serra in confronto, per esempio, all'acquisizione di certificati di emissione. I provvedimenti durevoli tesi a ridurre la dipendenza dalle risorse fossili e i problemi che risultano dalle emissioni di gas serra devono basarsi innanzitutto sul miglioramento dell'efficienza energetica in termini di distribuzione e di consumo. Si tratta di conclusioni confermate da un'analisi e una valutazione approfondite dei diversi strumenti di sostegno eseguite nell'UE e in Svizzera nonché da numerosi studi recenti. Il capitolo intitolato «Intenzioni del Consiglio federale» affronta i temi seguenti: presa in considerazione di processi e di metodi di produzione per quanto riguarda i beni ecologici a livello dell'OMC, liberalizzazione progressiva dei mercati agricoli (ALSA tra l'UE e la Svizzera), strategia BRIC del Consiglio federale, eventuale contributo della Svizzera in qualità di polo di ricerca, importanza di una politica climatica che sia oggetto di coordinamento a livello internazionale e promovimento di un pacchetto di misure che prevedano costi marginali vantaggiosi da un punto di vista macroeconomico.

Ufficio federale di veterinaria

2003 P 02.3165 Detenzione appropriata anche per i pesci (N 4.6.03, Sommaruga Simonetta)

Nell'ambito dei lavori di revisione della legislazione sulla protezione degli animali sono state esaminate alcune misure che consentono una migliore protezione dei pesci. Il 1° settembre 2008 sono entrate in vigore la nuova legge sulla protezione degli animali (RS 455) e la nuova ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.I). Gli articoli da 97 a 100 di tale ordinanza contengono disposizioni specifiche per i pesci. Nelle tabelle 7 e 8 dell'allegato 2 dell'ordinanza si trovano i requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento nonché per la detenzione di pesci a scopi ornamentali.

Le richieste contenute nel postulato sono quindi soddisfatte. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2006 M 05.3576 Tenere gli animali selvatici in buone condizioni (N 16.12.05, Aeschbacher; S 20.6.06)

Questa mozione incarica il Consiglio federale di prevedere, nell'ordinanza sulla protezione degli animali, disposizioni chiare in materia di detenzione rispettosa delle specie e adeguata alle esigenze degli animali selvatici.

Il 1° settembre 2008 è entrata in vigore la nuova ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.I). Gli articoli 85 a 96 dell'ordinanza contengono disposizioni dettagliate applicabili agli animali selvatici. Inoltre l'allegato 2 dell'ordinanza disciplina in modo dettagliato i requisiti minimi per la detenzione di animali selvatici; essi soddisfano, per ogni specie di questi animali, le richieste formulate nella mozione in merito alle superfici minime, alla strutturazione dei locali, alla composizione sociale dei gruppi nonché al modo di trattare gli animali e alle cure da prodigare loro.

Le richieste contenute nella mozione sono quindi soddisfatte. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo l'intervento.

2006 P 06.3515 Controllo degli animali da macello e delle carni (N 20.12.06, Wehrli)

Il postulato chiede di verificare il finanziamento dei controlli degli animali da macello e delle carni. Questa verifica ha avuto luogo nel quadro dei dibattiti parlamentari sulla politica agricola 2011 (cfr. Boll. Uff. 2007 p. 206). Si è infine deciso di precisare, completando l'articolo 45 capoverso 2 lettera a della legge sulle derrate alimentari (RS 817.0), che possono essere riscossi emolumenti per l'ispezione delle carni e degli animali da macello soltanto nella misura in cui serva allo scopo della legge sulle derrate alimentari. Di conseguenza i controlli della protezione degli animali e delle epizootie, che costituiscono circa un terzo dei controlli effettuati nei macelli, vengono affidati ai Cantoni.

La richiesta contenuta nel postulato è quindi soddisfatta. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo l'intervento.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2005 P 04.3809 Eterogeneità delle denominazioni professionali in base alla nuova legge sulla formazione professionale (N 18.3.05, Vollmer)

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) si adopera affinché in tutte le ordinanze in materia di formazione professionale di base e di formazione professionale superiore i titoli e le denominazioni siano uniformi ed armonizzati. Dal mese di ottobre 2007 l'UFFT dispone, a tale scopo, di una guida relativa alla sistematica delle denominazioni professionali. L'attuazione richiede, tuttavia, tempi lunghi e presuppone la collaborazione tra tutti i partner della formazione professionale, vale a dire la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro.

Nell'ambito delle denominazioni professionali sono in atto profondi cambiamenti. Per ciò che concerne le scuole universitarie, l'applicazione delle riforme basate sul modello di Bologna ha portato alla sostituzione dei titoli di studio, con conseguenze soprattutto sulla formazione professionale superiore. Riguardo alla formazione di base, sono necessarie nuove denominazioni per i tirocini di due anni. Oltre a ciò occorre tenere conto delle armonizzazioni sul piano internazionale, sempre più numerose.

L'UFFT ritiene che la richiesta del postulato corrisponda a un mandato permanente relativo a tutte le attività dell'Ufficio, vale a dire dagli esami nell'ambito della formazione professionale di base a quelli a livello di scuole universitarie professionali. Per questo motivo il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Ufficio federale dei trasporti

2007 M 05.3814 Liberalizzazione di trasporti di viaggiatori a titolo professionale nelle regioni turistiche (S 16.3.06, Hess Hans; N 21.6.07)

Con decisione del 2 luglio 2008 il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV) e ha posto in vigore il nuovo testo dell'ordinanza con effetto dal 1° agosto 2008. La modifica facilita i collegamenti a mezzo autobus tra gli aeroporti e le regioni turistiche.

Al fine di semplificare le procedure, in futuro sarà possibile rilasciare autorizzazioni federali per il trasferimento di passeggeri aerei. Tali trasferimenti resteranno soggetti ad autorizzazione. Non è per contro necessaria alcuna autorizzazione per il trasporto di gruppi effettuato nell'ambito di un'offerta forfetaria.

La modifica mira a semplificare il rilascio delle autorizzazioni alle imprese di trasporto interessate. Rispettando determinate condizioni, il trasferimento di passeggeri aerei non costituisce una concorrenza rilevante per i trasporti pubblici beneficiari di indennità. Lo dimostrano i servizi di trasferimento istituiti a titolo di prova. Il presupposto imprescindibile è che il servizio non sia pubblico ma accessibile solo ai passeggeri aerei.

Le richieste della mozione sono integralmente attuate. Essa può quindi essere tolta di ruolo.

2008 M 05.3762 Liberalizzazione di trasporti di viaggiatori a titolo professionale nelle regioni turistiche (N 21.6.07, Amstutz; S 12.3.08)

Cfr. M 05.3814

Ufficio federale dell'aviazione civile

2000 P 00.3162 Traffico aereo e misure di igiene dell'aria (N 23.6.00, Leutenegger Oberholzer) – in precedenza UFAM

Nel quadro di un progetto, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) hanno esaminato in dettaglio – in collaborazione con le Forze aeree svizzere, l'Università di Berna, la compagnia aerea Swiss e la società che gestisce l'aeroporto di Zurigo (Unique SA) – gli aspetti della sostenibilità nell'aviazione. L'obiettivo era, da un lato, di aggiornare il contenuto dello studio del 1993 sugli impatti ambientali dell'aviazione («Die Auswirkungen der Luftfahrt auf die Umwelt») e, dall'altro, d'integrare nell'analisi le altre due dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia l'economia e la società. Al centro del nuovo rapporto, intitolato «Nachhaltiger Luftverkehr: Bestandesaufnahme – Perspektiven – Handlungsspielraum» (Aviazione sostenibile: panoramica – prospettive – margini di manovra), vi sono le ricadute economiche, sociali ed ecologiche attuali dell'aviazione svizzera (anno di riferimento 2004) e diversi scenari di sviluppo fino al 2020. Sono inoltre state individuate possibili priorità d'intervento futuro nel settore dello sviluppo sostenibile dell'aviazione. Il rapporto di sintesi sullo studio (scaricabile dal sito Internet <http://www.bazl.admin.ch/fachleute/01169/01462/index.html?lang=de>) è stato pubblicato il 25 agosto 2008, accompagnato da un comunicato stampa. In esso sono presentate le cifre attuali relative agli inquinanti atmosferici e le tendenze previste fino al 2020, nonché un'analisi dell'effettiva necessità d'intervento. Lo studio funge da documento di riferimento anche per la strategia di riduzione degli inquinanti atmosferici nel settore dell'aviazione civile, perseguita dal Consiglio federale sulla base di un approccio multiplo. I campi d'intervento (o approcci) scelti comprendono l'accelerazione del progresso tecnico, il miglioramento dell'infrastruttura e provvedimenti di tipo operativo ed economico. Per quanto riguarda i provvedimenti economici, ad esempio, la Svizzera è fra i primi Paesi ad aver introdotto nei suoi aeroporti nazionali, dal 1997, delle tasse di atterraggio commisurate alle emissioni prodotte dagli aeromobili. Queste tasse hanno permesso alla Svizzera, e agli altri Paesi europei che le hanno adottate, di raggiungere gli obiettivi prefissati. Esse hanno spinto l'industria ad adoperarsi per produrre aeromobili e propulsori che non soltanto consumano meno carburante, ma che generano anche minori emissioni di ossidi di azoto, un obiettivo, questo, tecnicamente più impegnativo e costoso. Quale provvedimento operativo va citato l'impegno della Svizzera, nel quadro del Cielo unico europeo («Single European Sky», SES), a favore dell'iniziativa «Functional Airspace Block Europe Central» (FABEC), grazie alla quale le rotte non dovranno più essere stabilite tenendo conto dei confini nazionali. In tal modo le tratte di volo in Europa centrale si accorceranno e si ridurranno notevolmente anche le emissioni di sostanze inquinanti. Il principio dell'approccio multiplo, adottato dalla Confederazione e che prevede la combinazione di misure diverse, permetterà di ampliare il margine di manovra per ridurre le emissioni inquinanti, di armonizzare fra loro i singoli campi d'intervento e, infine, di considerare l'aviazione come un sistema complesso, tenendo conto anche delle altre due dimensioni dello sviluppo sostenibile.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3696 Collegamento aereo Lugano-Berna. Rilascio di concessioni in base agli «oneri di servizio pubblico» (S 15.12.05, Lombardi)

Nel «Rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera 2004» e nella sua risposta del 9 dicembre 2005 al presente postulato, il Consiglio federale si era in linea di principio dichiarato disposto a esaminare l'applicazione degli «oneri di servizio pubblico» secondo l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 per favorire il collegamento aereo con il Ticino, qualora questo non fosse assicurato dalla dinamica di mercato e i Cantoni e i Comuni interessati fossero disposti a contribuire finanziariamente all'esercizio della linea.

Dopo che, nella primavera 2007, la compagnia aerea Darwin aveva annunciato di voler rinunciare al collegamento Lugano-Berna per motivi economici, nel giugno dello stesso anno il Consiglio federale, basandosi sulla legge sulla navigazione aerea, si era dichiarato disposto a sostenere l'esercizio della tratta, in un primo tempo sino alla fine di marzo 2011, con un contributo massimo di 1 milione di franchi all'anno. In precedenza anche il Cantone Ticino e la Città di Lugano avevano dichiarato la loro disponibilità a partecipare ai costi.

All'inizio di novembre 2007, l'UFAC ha indetto un bando pubblico di gara per il collegamento aereo Lugano-Berna. Le compagnie aeree elvetiche intenzionate a ottenere una concessione per l'esercizio della linea sono state invitate a presentare la propria candidatura entro l'inizio di gennaio 2008. L'avvio dell'attività era previsto per la fine di marzo 2008. Dalle offerte pervenute è

però emerso che nessun candidato soddisfaceva i requisiti minimi necessari per ottemperare agli oneri di servizio pubblico e quindi alle condizioni per l'aggiudicazione della concessione. In particolare non sono state fornite garanzie comprovate di un esercizio sufficientemente redditizio dei servizi aerei sulla linea in questione, e questo nonostante il sostegno finanziario offerto dalla Confederazione, dal Cantone Ticino e dalla Città di Lugano. La concessione di rotta per la tratta Lugano-Berna, inizialmente prevista a partire dal 30 marzo 2008, non è pertanto stata aggiudicata e la procedura di selezione è stata interrotta. Nonostante la conclusione formale del procedimento, l'UFAC ha intrapreso ulteriori accertamenti per verificare se, a determinate condizioni (p.es. nel caso dell'allacciamento della tratta Lugano-Berna a un collegamento aereo internazionale), sarebbe stato possibile assegnare la concessione di rotta a una compagnia aerea svizzera per l'orario invernale 2008/2009 (dal 26 ottobre 2008) senza dover indire un altro bando di concorso. Dopo avere constatato che nessuna compagnia era in grado di assicurare il servizio aereo sulla tratta in questione, nemmeno alle nuove condizioni quadro, l'UFAC ha definitivamente chiuso la procedura.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato, poiché il bando pubblico di gara non ha avuto esito e, nonostante il sostegno finanziario offerto dall'ente pubblico, non vi sono prospettive per un esercizio economicamente garantito sulla linea Lugano-Berna.

2006 M 05.3572 Sicurezza aerea. Migliorare la protezione dei consumatori (N 27.3.06, Berberat; S 14.6.06)

Il regolamento (CE) n. 2111/2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo, è applicabile anche in Svizzera dal 1° febbraio 2008 a seguito della decisione 1/2007 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera.

L'articolo 11 del regolamento succitato prescrive che, al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo, ad esempio il tour operator, comunica ai passeggeri l'identità del vettore effettivo o dei vettori effettivi, indipendentemente dalle modalità di prenotazione. Se questa informazione non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente è tenuto a fornirla al passeggero a posteriori; lo stesso vale nel caso di un cambiamento del vettore aereo. Quest'obbligo d'informazione è specificato nelle condizioni generali di vendita del contraente applicabili al contratto di trasporto. In caso di infrazione, l'UFAC può comminare una multa.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2007 P 06.3596 Ridurre gli effetti dannosi del trasporto aereo sul clima (N 21.3.07, Menétrey-Savary)

Il 25 agosto 2008 l'UFAC ha pubblicato il rapporto di sintesi relativo a uno studio sul tema dell'aviazione civile e dello sviluppo sostenibile, condotto in collaborazione con l'ARE, l'UFAM, la SECO, il DDPS e con il coinvolgimento di attori del settore industriale e scientifico. I risultati e i relativi documenti di lavoro sono attualmente disponibili sul sito Internet dell'UFAC, all'indirizzo <http://www.bazl.admin.ch/fachleute/01169/01462/index.html?lang=de>. Nello studio sono presentati e valutati gli scenari di sviluppo economici, sociali ed ecologici previsti fino al 2020. Il documento funge da riferimento anche per la strategia di riduzione degli inquinanti atmosferici nel settore dell'aviazione civile, perseguita dal Consiglio federale sulla base di un approccio multiplo. I campi d'intervento (o approcci) scelti comprendono l'accelerazione del progresso tecnico, il miglioramento dell'infrastruttura e provvedimenti di tipo operativo ed economico.

Nel quadro del suo impegno nel «Group of international Aviation and Climate Change», la Svizzera si adopera sul piano internazionale per l'adozione di misure concordate su scala globale. Relativamente all'imposizione del cherosene, promuove provvedimenti basati sull'economia di mercato, standard di certificazione per gli aeromobili, l'elaborazione e l'armonizzazione di misure ecologiche e l'avvio di progetti di ricerca nel settore dell'aviazione. Una tassa sul cherosene è attualmente riscossa sui voli interni e sui voli privati a destinazione dell'estero. Nel traffico internazionale di linea, invece, in virtù della Convenzione di Chicago (OACI) ratificata anche dalla Svizzera, la riscossione di una tassa sui carburanti aerei non è ammessa. L'adozione di strumenti basati sull'economia di mercato, in relazione alle emissioni d'incidenza climatica generate dal traffico aereo, non può fare astrazione dagli sviluppi generali della politica di protezione del clima perseguita dalla Svizzera (legislazione successiva al pacchetto normativo sul CO₂) e dalle tendenze in atto nell'UE. In questo contesto, l'Unione europea ha deciso di integrare l'aviazione civile, dal 2012, nel suo sistema di scambio delle quote di emissione. Dal canto suo, la Svizzera adotterà probabilmente misure perlomeno equivalenti: le possibili opzioni sono attualmente al vaglio dell'UFAC e i risultati saranno resi noti nella primavera del 2009.

Nel settore dei provvedimenti di igiene dell'aria, la Svizzera è fra i primi Paesi ad aver introdotto, dal 1997, delle tasse sulle emissioni del traffico aereo. Il loro ammontare è commisurato alla quantità di inquinanti atmosferici emessi dai singoli aeromobili. L'introduzione di queste tasse ha spinto l'industria ad adoperarsi per produrre aeromobili e propulsori che non soltanto consumano meno carburante, ma che generano anche minori emissioni di ossidi di azoto, un obiettivo, questo, tecnicamente più impegnativo e costoso. La rielaborazione del sistema di calcolo delle tasse commisurate alle emissioni di sostanze nocive è attualmente in preparazione di concerto con le organizzazioni internazionali; il nuovo sistema dovrà poter essere applicato anche in altri Paesi.

Il trasporto aereo di merci è stato analizzato dettagliatamente nello studio che Infras ha condotto nel 2006 sulle incidenze economiche del settore dell'aviazione civile in Svizzera. Dall'analisi emerge che il 75 per cento del trasporto aereo postale e merci passa per l'aeroporto di Zurigo. Per quasi un terzo ci si è avvalsi della strada come modo di trasporto sostitutivo dell'aereo; la quota di posta aerea non trasferibile su altri modi di trasporto è stata del 6 per cento. La parte restante, preponderante, delle merci è trasportata per il 98 per cento come *belly freight* sui voli passeggeri, cioè su voli che vengono comunque effettuati. Così, il trasferimento dei carichi aerei su altri modi di trasporto, in aggiunta al trasporto su strada effettuato in sostituzione del trasporto per via aerea, non comporta una sostanziale riduzione dei movimenti di volo. Il trasferimento su altri modi di trasporto è anche ostacolato dal fatto che per molte categorie di merci viene volutamente scelto il trasporto aereo, trattandosi di merce deperibile proveniente da lontano, di posta espressa, di beni di lusso o di metalli preziosi, che per ragioni di sicurezza sono trasportati come carico aereo.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 07.3061 Regime fiscale speciale per il trasporto aereo (N 5.10.07, Gruppo socialista)

Nel suo anno di presidenza dell'organo OACI «Group of International Aviation and Climate Change», la Svizzera si è adoperata per l'introduzione di un'imposizione generale sui carburanti aerei. Tuttavia, come affermato nella risposta al postulato, gli accordi internazionali impediscono tuttora di tassare in modo globale il cherosene. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il Protocollo di Kyoto esonerano il trasporto aereo internazionale dagli obiettivi concreti di riduzione delle emissioni. Neppure la Convenzione di Chicago (OACI), ratificata dalla Svizzera, ammette la riscossione di tasse sui carburanti aerei nel traffico internazionale di linea. Per questi motivi, e per la massiccia distorsione della concorrenza che risulterebbe da un'imposizione unilaterale, non è opportuno che la Svizzera proceda in questa direzione da sola. Il Consiglio federale preferisce orientare il suo impegno ecologico nel settore dell'aviazione civile al principio dell'approccio multiplo. Esso persegue fra l'altro, quale misura economica alternativa, un sistema di imposizione internazionale basato sul mercato. Insieme ai rappresentanti delle autorità di vigilanza francesi e tedesche è prevista la creazione di condizioni quadro per un sistema globale di scambio delle quote di emissione che includa anche il traffico aereo da e verso gli Stati dell'UE. Le opzioni che in tal modo risultano per la Svizzera sono attualmente oggetto di analisi più approfondite. Gli esiti saranno resi noti nel primo trimestre del 2009 e dovranno essere valutati alla luce della futura politica climatica della Svizzera e dell'UE e dei corrispondenti obiettivi (impegni «post-Kyoto»).

Parallelamente al sistema di scambio delle quote di emissione, il Consiglio federale persegue anche altri provvedimenti economici finalizzati alla protezione dell'aria. Fra questi vanno menzionate le tasse di atterraggio commisurate alle emissioni: per adeguarne l'ammontare, il 15 marzo 2008 il Governo ha adottato una modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica. L'ordinanza riveduta permette agli esercenti dell'aeroporto di introdurre, in futuro, dei piani tariffali aggiornati e adeguati ai compiti che devono svolgere. Queste tariffe dovranno servire anche a coprire i costi generati dal traffico aereo, specialmente in relazione all'impatto sulla qualità dell'aria e al rumore.

Poiché il postulato è adempiuto nei suoi punti principali, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale dell'energia

2006 M 05.3362 Prova dello smaltimento per scorie altamente radioattive (S 4.10.05, Hofmann Hans; N 23.3.06)

Visto il «Progetto argilla opalina del Weiland zurighese» della Società cooperativa nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive (Nagra), il 28 giugno 2006 il Consiglio federale ha deciso che la prova dello smaltimento per le scorie altamente radioattive è stata fornita. Nel contempo ha respinto la proposta di concentrare ulteriori ricerche nel Weiland zurighese. Successivamente, l'Ufficio federale dell'energia ha tracciato, nella parte concettuale del Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi, i criteri e le modalità per la ricerca di siti per la realizzazione di depositi in strati geologici profondi in Svizzera. La procedura di selezione dei siti è stata definita in stretta collaborazione con i Cantoni, i Comuni, le organizzazioni e la popolazione. La procedura si contraddistingue per il suo carattere aperto, trasparente e per l'ampio sostegno di cui gode. Il 2 aprile 2008, il Consiglio federale ha approvato la parte concettuale del Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi. In questo modo ha avviato una procedura articolata in tre tappe della durata complessiva di circa dieci anni. La comunicazione del 6 novembre 2008 riguardante l'individuazione di siti idonei dal punto di vista della sicurezza tecnica concretizza la prima tappa della procedura di selezione secondo quanto previsto dalla parte concettuale. Le autorità competenti esamineranno le proposte prima che il Consiglio federale le integri nel Piano settoriale alla fine della prima tappa (presumibilmente 1° semestre 2011). Al termine della terza tappa, la Nagra presenterà una o più domande di autorizzazioni di massima per depositi in strati geologici profondi.

Poiché la mozione è adempiuta nella maggior parte dei punti, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2006 P 05.3792 Futuro delle reti elettriche (N 24.3.06, Gruppo socialista)

Il gruppo di lavoro «Reti di trasmissione e sicurezza di approvvigionamento» (LVS), istituito dal DATEC, ha presentato il 28 febbraio 2007 il suo rapporto finale in cui ha formulato raccomandazioni concrete concernenti la rete strategica ad alta tensione delle FFS (16.7 Hz), la rete di trasporto strategica (50 Hz) e le procedure di costruzione di linee elettriche. Il rapporto e le sue raccomandazioni costituiscono una base solida per poter colmare le lacune nella rete ad alta tensione delle Ferrovie e delle grandi aziende elettriche regionali in modo mirato, rapido e nel rispetto dei legittimi interessi di protezione. Inoltre, dal rapporto risulta che occorre esaminare nei singoli casi la posa sotterranea di linee della rete di trasporto strategica secondo criteri tecnico-gestionali, ecologici ed economici, nonché criteri sviluppati dalla giurisprudenza. Il DATEC ha pertanto incaricato il gruppo di lavoro di elaborare i pertinenti criteri. Questi criteri unitamente a una proposta di convalidare, nell'ambito di una fase sperimentale, l'iter di valutazione sono stati presentati nel rapporto del 3 dicembre 2008. Con l'entrata in vigore della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) il 1° gennaio 2008 la responsabilità della pianificazione e del controllo di tutta la rete di trasporto è stata trasferita alla società nazionale di rete Swissgrid (art. 20 LAEI). Conformemente all'articolo 22 LAEI, la Commissione dell'energia elettrica (ElCom) sorveglia l'evoluzione dei mercati dell'energia elettrica per assicurare un approvvigionamento sicuro e economicamente accettabile in tutte le regioni del Paese e verifica lo stato e la manutenzione della rete di trasporto. Al fine di garantire una rete sicura, performante ed efficiente i gestori di rete allestiscono piani pluriennali (art. 8 LAEI).

Poiché, con i suddetti rapporti e la definizione delle responsabilità nella legge sull'approvvigionamento elettrico, il postulato è attuato nei suoi punti essenziali, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2006 P 06.3160 Adeguamento dei canoni per i diritti d'acqua (N 23.6.06, Rey)

La principale richiesta del postulato, ovvero l'adeguamento dei canoni per i diritti d'acqua, è stata ripresa e trattata con l'iniziativa parlamentare «Canoni per i diritti d'acqua adeguati» della CAPTE-S (08.445). L'avamprogetto di revisione della legge sulle forze idriche (LUF) è stato inviato in consultazione nel novembre del 2008. In relazione a questa iniziativa e a numerosi interventi parlamentari sul tema dei canoni per i diritti d'acqua, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha commissionato uno studio di base. Tra l'altro, il rapporto affronta i cambiamenti nel settore elettrico europeo e svizzero e il potenziale di creazione di valore aggiunto nell'economia elettrica, prima di passare in rassegna i diversi approcci di modifica del calcolo dei canoni per i diritti d'acqua. La strategia sull'utilizzazione della forza idrica, pubblicata dal DATEC nel mese di marzo 2008, illustra

l'importanza della forza idrica nel suo insieme, nonché i punti di forza, di debolezza, le possibilità di riuscita e i rischi. Aspetti connessi alla protezione delle acque, nella fattispecie i risanamenti dei deflussi residuali e la problematica dei deflussi discontinui sono trattati nell'ambito del controprogetto all'iniziativa popolare «Acqua viva» (07.060). Il controprogetto, ovvero l'iniziativa parlamentare «Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua» della CAPTE-S (07.492), è oggetto della deliberazione di dettaglio in Consiglio nazionale.

Poiché il postulato è adempiuto in ogni sua parte, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2006 P 06.3089 Spezzare la dipendenza dal petrolio (N 23.6.06, Teuscher)

Basandosi sulle decisioni strategiche del Consiglio federale riguardanti la futura politica energetica, il DATEC ha elaborato piani d'azione per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché, d'intesa con il DFE e il DFAE, un rapporto su una politica estera in materia energetica. Nella seduta del 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha adottato i piani d'azione, mentre in quella del 29 ottobre 2008 il rapporto. I piani d'azione informano sugli obiettivi e sulle misure necessarie al loro raggiungimento. Contengono 15 misure sull'efficienza energetica e 7 misure di promozione delle energie rinnovabili.

Poiché il postulato è integralmente adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2005 M 05.3683 Politica energetica: strategia globale per i prossimi 25 anni (N 16.12.05, Lustenberger; S 5.10.06)

Nella seduta del 20 febbraio 2008, il Consiglio federale basandosi sulle Prospettive energetiche ha deciso di dare un nuovo orientamento alla politica energetica. La strategia si basa su quattro pilastri: 1. incremento dell'efficienza energetica, 2. promozione delle energie rinnovabili, 3. ampliamento mirato e nuova costruzione di impianti di grande potenza e 4. rafforzamento della politica estera in materia energetica. Per colmare l'incombente lacuna energetica il Consiglio federale ha approvato la costruzione di centrali a gas a ciclo combinato come soluzione transitoria che consente di compensare interamente le emissioni di CO₂. Le centrali nucleari esistenti dovranno essere sostituite oppure integrate da nuovi impianti. Sulla base di questa strategia, il DATEC ha elaborato dei piani d'azione con le misure necessarie per incrementare l'efficienza energetica e promuovere le energie rinnovabili, come pure un rapporto sulla possibile accelerazione delle procedure di autorizzazione. Inoltre il Consiglio federale ha conferito al DATEC il mandato di elaborare, insieme al DFAE e al DFE, una strategia per una politica estera in materia energetica. Nella seduta del 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha adottato i piani d'azione, mentre in quella del 29 ottobre 2008 il rapporto.

Poiché la mozione è adempiuta nei suoi punti principali, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

Ufficio federale delle strade

2000 P 00.3589 Ampliamento dello svincolo Sciaffusa sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (S 30.11.00, Briner)

Il postulato chiede che venga esaminata la possibilità di ampliare lo svincolo di Sciaffusa sud della A4 con un aggiramento del Comune di Neuhausen a.Rhf. (galleria del Galgenbuck). Effettivamente, l'attuale svincolo di Sciaffusa sud grava pesantemente sul Comune di Neuhausen a.Rhf. in quanto i flussi di traffico da e per l'autostrada transitano in un punto sfavorevole sotto il profilo tecnico. Nel dicembre 2001 le autorità cantonali erano pertanto state incaricate di elaborare un progetto generale.

Il 21 dicembre 2005, su richiesta del Governo del Cantone di Sciaffusa, il Consiglio federale ha approvato il progetto generale di ampliamento del collegamento stradale verso l'autostrada A4. Nel novembre del 2008 il progetto esecutivo è stato sottoposto al DATEC per approvazione e sarà presumibilmente pubblicato nel corso del mese di gennaio/febbraio del 2009. Alla luce di queste premesse, il postulato può essere tolto di ruolo.

2001 P 01.3383 Armonizzazione della prassi cantonale in materia di autorizzazioni per i trasporti speciali (N 14.12.01, Estermann)

Del postulato si è già tenuto parzialmente conto in occasione della revisione dell'ONC in vista dell'aumento del peso totale dei veicoli a partire dal 1° gennaio 2005; da allora, infatti, è possibile rilasciare autorizzazioni a tempo indeterminato per trasporti speciali con veicoli fino a 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza e con un peso effettivo di 44 t, valide per le «strade di grande transito in tutta la Svizzera». Grazie al minore onere amministrativo, ne derivano una semplificazione e un'unificazione delle procedure di autorizzazione.

Il 1° luglio 2007 sono entrate in vigore ulteriori modifiche dell'ONC: soppressione del divieto di transito attraverso le località in determinate fasce orarie, estensione della regolamentazione delle competenze del Cantone di stanza, semplificazione delle procedure amministrative per le autorizzazioni di circolare la notte e la domenica.

Dal 2004, inoltre, il gruppo di lavoro «Autorizzazioni speciali» dell'Associazione dei servizi della circolazione (asa) si riunisce di nuovo regolarmente; l'USTRA funge da consulente. Il gruppo mira a unificare ulteriormente le procedure di autorizzazione cantonali. Su iniziativa del gruppo di lavoro, la direzione dell'asa ha adottato il documento «Technische Mitteilungen 1/2005», finalizzato in primo luogo ad allentare le prescrizioni sul peso d'aderenza in vigore in questo settore. Le imprese di trasporto approfittano notevolmente di questa misura, poiché, con i veicoli attuali, possono ora trasportare pesi di gran lunga maggiori. A metà 2008 l'asa ha adottato la nuova versione della direttiva n. 6 sull'iscrizione di condizioni nelle autorizzazioni speciali. Questa revisione ha permesso di semplificare l'elenco delle condizioni e di adeguarlo alle esigenze dei Cantoni e quindi, in definitiva, di armonizzare la procedura cantonale in materia di autorizzazioni.

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della nuova perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC), la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni per trasporti speciali sulle strade nazionali è passata alla Confederazione. Questa centralizzazione contribuisce ulteriormente a uniformare la procedura, segnatamente per le corse effettuate su strade nazionali.

Nel quadro del Sistema di informazione per la gestione delle strade e del traffico (MISTRA), i Cantoni hanno consegnato all'USTRA i dati grezzi concernenti i percorsi di approvvigionamento (percorsi per i trasporti speciali). Nel corso del 2009 l'USTRA verificherà ed elaborerà questi dati per poi metterli a disposizione su una piattaforma centrale. I percorsi di approvvigionamento dovrebbero figurare nel sistema di base entro il 2010.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2002 P 01.3759 Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi-Cortesi)

L'idea, proposta inizialmente, di individuare e fermare i camion surriscaldati ha dovuto essere abbandonata. Nessuno dei dispositivi esaminati consentiva infatti di risolvere in modo soddisfacente il problema, ossia individuare i camion con motori surriscaldati e toglierli dalla colonna in marcia. Mancavano inoltre le aree di sosta adatte a questo scopo.

Con il sistema di dosaggio introdotto nel frattempo sull'asse di transito nord-sud, le condizioni quadro sono mutate: tutti i camion vengono ora fermati, anche se solo brevemente, ai portali della galleria del San Gottardo; i veicoli surriscaldati possono quindi essere facilmente individuati. Visto quanto precede, la questione del portale termografico dovrebbe essere riesaminata.

Nel frattempo l'USTRA ha demandato l'attuazione di questa misura alla direzione della galleria stradale del San Gottardo. Nel 2007 è stato avviato un progetto per un impianto pilota, i cui lavori preliminari per la realizzazione hanno preso il via verso la metà del 2008. L'entrata in servizio sperimentale è prevista per la fine del 2009.

Alla luce di queste premesse, il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

Ufficio federale delle comunicazioni

2005 P 05.3053 Interventi necessari nel campo della tecnologia RFID (N 17.6.05, Allemann)

Il postulato è stato adempiuto attraverso il rapporto del 25 giugno 2008 intitolato «Interventi necessari nel campo della tecnologia RFID». Esso illustra i vantaggi e le possibilità, nonché i potenziali rischi derivanti dalla tecnologia RFID e studia l'idoneità, a questa tecnologia, degli strumenti e delle condizioni quadro del settore (leggi, regolamentazione, istituzioni). Su questa base il rapporto definisce gli interventi necessari e li concretizza in dieci raccomandazioni.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto con il sopraccitato rapporto esso è adempiuto.

2006 M 05.3222 Mantenere l'offerta swissinfo/SRI (S 9.6.05; Lombardi; N 6.3.06)

Il 4 luglio 2007 il Consiglio federale e la SSR hanno raggiunto un accordo (Accord) relativo all'offerta editoriale della SSR destinata all'estero. Questo accordo si basa sulle prescrizioni della nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV; art. 28) e della nuova ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; art. 35). La SSR si impegna a mantenere il volume di prestazioni editoriali finora offerto e a proporre tali prestazioni in lingua tedesca, francese, italiana, inglese, spagnola, portoghese, cinese, araba e giapponese. È altresì disciplinata la collaborazione con 3sat e TV5. La Confederazione, da parte sua, si impegna ad assumere la metà dei relativi costi.

La mozione può essere tolta di ruolo in quanto integralmente adempiuta.

2006 M 05.3863 Comunicazione a banda larga: parte integrante del servizio universale (S 9.3.06, Maissen; N 10.5.06)

Il 17 giugno 2007 la Commissione federale delle comunicazioni ha rilasciato a Swisscom la concessione per il servizio universale per la durata di dieci anni, vale a dire per il periodo 2008-2017. La concessione è entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Il servizio universale comprende quei servizi di telecomunicazione di base che devono essere garantiti in tutto il Paese, a tutte le cerchie della popolazione, con una buona qualità e a prezzi accessibili. Si pensi, ad esempio, alla telefonia pubblica, al servizio di trasmissione dati, all'accesso ai servizi d'emergenza, alla copertura del territorio con un sufficiente numero di telefoni pubblici (Publifoni) o ai servizi speciali per le persone portatrici di handicap. Il servizio universale ha lo scopo di scongiurare qualsiasi eventuale esclusione geografica o sociale dagli strumenti di base della comunicazione sociale. In Svizzera, il servizio universale comprende ora, oltre al collegamento analogico e ISDN, anche il collegamento Internet a banda larga con una velocità di trasmissione pari a 600/100 Kbit/s (in casi eccezionali 150/50 Kbit/s).

La mozione può essere tolta di ruolo in quanto con il rilascio della nuova concessione per il servizio universale essa è adempiuta.

Ufficio federale dell'ambiente

2001 P 01.3628 Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)

La richiesta formulata dal postulato avrebbe dovuto essere adempiuta nel quadro della revisione della legge forestale avviata dal Consiglio federale. Quest'ultimo ha presentato alle Camere federali il messaggio del 28 marzo 2007 concernente la modifica della legge federale sulle foreste (legge forestale), ma il Parlamento non è entrato nel merito del progetto.

Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

2003 P 03.3261 Paesaggi terrazzati della Svizzera (N 3.10.03, Schmid Odilo)

Il postulato chiede al Consiglio federale di creare i necessari incentivi strategici per avviare, in stretta collaborazione con i Cantoni interessati, un inventario nazionale dei paesaggi terrazzati degni di protezione della Svizzera. Nella sua risposta al postulato, il Governo si era già espresso contro l'allestimento di un simile inventario poiché inopportuno, ma aveva offerto ai Cantoni la disponibilità a elaborare principi e metodi comuni per inventariare e conservare i paesaggi terrazzati. Tenendo fede al suo impegno, la Confederazione ha sostenuto la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio nell'elaborazione dei fondamenti e degli strumenti per uno sviluppo sostenibile di questi paesaggi e ha poi messo a disposizione dei Cantoni tali basi. Nell'ambito delle sue attività con incidenza sul paesaggio svolte nel quadro della legislazione vigente e dei mezzi finanziari disponibili, il Consiglio federale tiene dunque conto della richiesta di conservare e valorizzare i paesaggi terrazzati. Il postulato può essere tolto di ruolo.

2004 M 02.3005 Legge forestale. Rimboschimento di superfici agricole (N 18.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.443; S 29.9.04)

Cfr. P 01.3628.

2006 M 05.3471 Aiuto finanziario per i parchi d'importanza nazionale (S 15.12.05, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 05.027; N 20.6.06)

La mozione chiede al Consiglio federale di impiegare i mezzi finanziari destinati alla natura e al paesaggio in modo tale che le prestazioni sinora fornite dai Cantoni continuino ad essere garantite e che possano essere concessi aiuti finanziari per parchi d'importanza nazionale. La ripartizione dei mezzi finanziari deve avvenire d'intesa con i Cantoni ed è oggetto di accordi programmatici conclusi con questi ultimi. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha negoziato con tutti i Cantoni accordi di programma sulla protezione della natura e del paesaggio, la rivitalizzazione delle acque, la protezione contro il rumore e l'isolamento acustico, le opere di protezione secondo la legge forestale e la legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua, il bosco di protezione, la biodiversità nel bosco, l'economia forestale, i siti di protezione della fauna selvatica e degli uccelli acquatici; con nove di essi ha concluso accordi programmatici sulla creazione di parchi d'importanza nazionale. In questi documenti è inoltre fissato l'ammontare del contributo finanziario della Confederazione all'istituzione di nuovi parchi. Gli accordi programmatici sono entrati in vigore alla fine di novembre 2008.

La mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

2006 M 04.3664 Migliorare il coordinamento fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio (S 16.6.05, Commissione degli affari giuridici CS 02.436; N 4.10.06)

La mozione chiede al Consiglio federale di proporre delle misure, a livello esecutivo e legislativo, volte a garantire il coordinamento fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio. Chiede inoltre di semplificare l'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) dei progetti in modo tale che, con le decisioni di pianificazione territoriale e in conformità con il livello di pianificazione delle stesse, siano creati i presupposti indispensabili a una realizzazione rapida e rispettosa dell'ambiente dei progetti edilizi. Il 3 settembre 2008 il Consiglio federale ha presentato il suo rapporto «Migliorare il coordinamento fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio» in adempimento della mozione 04.3663, nel quale propone le seguenti misure:

A livello di legge (segnatamente nelle leggi sulla protezione dell'ambiente e sulla pianificazione del territorio), il coordinamento va disciplinato attraverso norme generali. Le modifiche legislative dovranno prevedere criteri con cui valutare, già in sede di elaborazione della pianificazione territoriale, gli impatti ambientali della stessa, in particolare dei piani settoriali della Confederazione e dei piani direttori cantonali.

Le ordinanze che disciplinano i singoli settori della protezione ambientale devono essere sottoposte a un esame sistematico. Il Governo introdurrà delle modifiche per migliorare il coordinamento fra protezione ambientale e pianificazione del territorio.

Per migliorare il coordinamento e uniformare il più possibile l'esecuzione, gli Uffici federali interessati (segnatamente l'ARE e l'UFAM) provvederanno ad aggiornare gli aiuti all'esecuzione o a elaborarne di nuovi da mettere a disposizione dei Cantoni.

La mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

2007 M 05.3499 Prescrizioni contro l'inquinamento atmosferico uniformi in tutta la Svizzera. No a inutili distorsioni del mercato (S 15.12.05, Jenny, N 21.6.06; S 7.3.07)

La mozione chiede al Consiglio federale di elaborare norme che garantiscano l'esecuzione uniforme in tutta la Svizzera delle prescrizioni contro l'inquinamento atmosferico. Chiede inoltre al Governo di esaminare le prescrizioni vigenti ai fini della loro applicazione pratica e di adeguarle laddove necessario. La mozione è stata modificata dalla seconda Camera, che incarica il Consiglio federale di armonizzare a livello nazionale l'esecuzione delle prescrizioni in materia di protezione dall'inquinamento atmosferico per quanto concerne l'utilizzo di macchine di cantiere equipaggiate con filtri antiparticolato, tenendo conto dei criteri della potenza e dell'età delle macchine, nonché delle diverse categorie di cantieri. La prima Camera, il Consiglio degli Stati, ha adottato la modifica della mozione. Il Consiglio federale ha adempiuto la mozione modificando il 19 settembre 2008 l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA). La mozione può pertanto essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

2007 M 07.3311 Rinaturazione dei corsi d'acqua. Controprogetto all'iniziativa popolare «Acqua viva» (S 4.10.07, Epiney; N 6.12.07)

La mozione chiede al Consiglio federale di proporre una modifica dell'articolo 15b della legge federale sull'approvvigionamento elettrico che preveda la riscossione di 0,1 centesimi per ogni chilowattora supplementare sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione. Il supplemento proposto deve servire a finanziare i progetti di rinaturazione dei corsi d'acqua e va integrato nel controprogetto all'iniziativa popolare «Acqua viva». Il 12 agosto 2008, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE-S) ha sottoposto al Parlamento un disegno di modifica della legge sulla protezione delle acque come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Acqua viva». La mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

2008 M 07.3418 Adeguamento dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (S 4.10.07, Hofmann Hans; N 13.3.08)

La mozione chiede al Consiglio federale di adeguare il prima possibile l'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA), e tutti i suoi allegati, alle modifiche del 20 dicembre 2006 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e di decretarne progressivamente l'entrata in vigore entro il giugno del 2008. Il 19 settembre 2008 il Consiglio federale ha adeguato l'OEIA alla LPAmb modificata. Conformemente a quanto chiesto dalla mozione, in futuro saranno esentati dall'obbligo dell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) sette tipi di impianti, mentre per altri otto il Governo ha alzato, in parte notevolmente, il valore soglia a partire dal quale subentra l'obbligo dell'EIA, o ha reso meno rigorosi i relativi attributi. Inoltre, la procedura per i richiedenti è stata semplificata. Queste modifiche sono entrate in vigore il 1° dicembre 2008.

La mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

2008 M 08.3004 Esigenza di un migliore coordinamento fra pianificazione del territorio e protezione dell'ambiente (N 13.3.08, Commissione degli affari giuridici CN 07.046; S 12.6.08)

La mozione chiede al Consiglio federale di trattare immediatamente e in via prioritaria la mozione 04.3664 «Migliorare il coordinamento fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio». Il 3 settembre 2008 il Consiglio federale ha presentato il suo rapporto «Migliorare il coordinamento fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio» in adempimento della mozione 04.3663. La mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

2004 M 04.3260 Convenzione delle Alpi e regioni di montagna (S 15.6.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS, 01.083; N 21.9.04)

La mozione incarica il Consiglio federale di illustrare in che misura il diritto nazionale vigente, tenuto conto dei Protocolli d'attuazione della Convenzione delle Alpi, garantisca lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna ed eventualmente di presentare le necessarie misure e modifiche di legge. Dopo numerosi lavori preparatori, l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ha incaricato il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) e l'Associazione Svizzera di servizio alle regioni e ai comuni (SEREC) di elaborare un rapporto in risposta alle domande sollevate con la mozione. Il Consiglio federale ha illustrato le raccomandazioni degli esperti in un breve rapporto, integrandole con ulteriori stime e dati.

Soltanto mediante sforzi in tutti i settori politici, sia a livello nazionale che a livello internazionale, è possibile realizzare lo sviluppo sostenibile nelle regioni di montagna. Tuttavia, dal rapporto emerge chiaramente che da parte della Confederazione già oggi sono state adottate diverse misure concrete grazie alle quali è possibile ottenere uno sviluppo possibilmente equilibrato nelle regioni di montagna (Fondo infrastrutturale, revisione totale della legge sulla pianificazione del territorio 2007, parchi d'importanza nazionale, politica agricola 2011, servizio universale garantito, misure contro i pericoli naturali).

Inoltre, il rapporto evidenzia che la Convenzione delle Alpi e in particolare i relativi Protocolli d'attuazione non hanno ripercussioni negative sullo sviluppo delle regioni di montagna. Il raffronto tra la Convenzione delle Alpi e i singoli ambiti della politica svizzera, effettuato dagli esperti, ha inoltre confermato che la legislazione svizzera e la prassi soddisfano le esigenze minime formulate nei Protocolli d'attuazione.

La mozione può essere tolta di ruolo in quanto adempiuta.

2005 P 04.3583 Promuovere il recupero di aree industriali e commerciali dismesse (N 18.3.05, Leutenegger Oberholzer)

Il postulato chiede al Consiglio federale di presentare al Parlamento un catalogo di misure concrete per promuovere il recupero delle aree industriali e commerciali totalmente o parzialmente inutilizzate. Il fatto che, negli ultimi anni, l'estensione delle aree dismesse non sia diminuita nonostante i numerosi progetti di riconversione sottolinea la necessità di provvedimenti concreti. Il 18 giugno 2008 il Consiglio federale ha pertanto adottato un corrispondente rapporto intitolato «Promuovere la riqualificazione delle aree industriali e commerciali dismesse». Nei casi in cui è essa stessa fruitrice o proprietaria di superfici dismesse, la Confederazione (armasuisse, FFS, UFCL) intende in futuro adoperarsi in modo più incisivo affinché tali aree continuino a essere utilizzate. In futuro occorrerà inoltre ottimizzare la raccolta delle conoscenze disponibili in materia a livello nazionale e internazionale, in modo da poterle trasmettere alle cerchie interessate, e creare maggiore trasparenza sulla situazione. Questa trasparenza sarà resa possibile da una panoramica delle aree dismesse che ne censisca il numero, la localizzazione e l'estensione. L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) sostiene due progetti innovativi nei Cantoni di Vaud e Lucerna, focalizzati sulla riqualificazione di aree industriali abbandonate, che forniranno esperienze concrete da mettere pubblicamente a disposizione per altri progetti. Sul piano normativo, infine, l'avamprogetto di revisione della legge sulla pianificazione del territorio, attualmente in procedura di consultazione, persegue chiaramente l'obiettivo di uno sviluppo insediativo tendente verso l'interno e, quindi, di un maggiore recupero delle superfici dismesse. A tal fine occorre pure procedere a una verifica delle attuali disposizioni nel settore dei rifiuti e dei siti contaminati.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

Capitolo II

Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d'adempimento delle mozioni e dei postulati non ancora attuati dopo due anni

Cancelleria federale

2005 M 04.3755 Studi elaborati da periti esterni. Raccolta e pubblicazione centralizzate (N 18.3.05, Gruppo popolare-democratico; S 29.9.05)

La mozione invita il Consiglio federale a pubblicare in modo centralizzato in Internet gli studi, le valutazioni e i rapporti elaborati da periti esterni su mandato della Confederazione, sempre che non si tratti di documenti per i quali vige l'obbligo della segretezza.

Dall'entrata in vigore della legge sulla trasparenza (RS 152.3) e conformemente all'articolo 19 dell'ordinanza sulla trasparenza (RS 152.31), l'Amministrazione federale ha moltiplicato gli sforzi per agevolare l'accesso della popolazione alle perizie, pubblicandole nelle pagine Internet della Confederazione. Il riorientamento della «Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione» (GAAC) contribuisce inoltre a migliorare l'accessibilità e la pubblicazione delle perizie.

Un gruppo di lavoro sta attualmente valutando altre varianti al fine di adempiere la mozione. Si tratta da un lato di chiarire gli aspetti giuridici e dall'altro di verificare quelli tecnici. In seguito si deciderà se la base giuridica dovrà figurare in una legge o in un'ordinanza.

Dipartimento degli affari esteri

2000 P 98.3396 Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00)

In occasione della trattazione della mozione Baumberger (trasmessa in seguito sotto forma di postulato dei due Consigli), il Consiglio federale aveva dichiarato di voler proporre al Parlamento l'approvazione del primo Protocollo addizionale alla CEDU (qui di seguito PA I) soltanto dopo aver consultato le cerchie interessate e a condizione che i Cantoni vi fossero favorevoli. Per questo, nel 2000-2001, un rapporto sulla compatibilità del diritto svizzero con gli obblighi risultanti dalla Convenzione è stato sottoposto a una consultazione preliminare degli uffici. Siccome la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha esteso sempre più la garanzia della proprietà di cui all'articolo PA I alle prestazioni sociali, si è reso necessario confrontare il PA I con le disposizioni della Carta sociale europea. Per far avanzare i lavori relativi agli articoli 2 e 3 (diritto all'istruzione e diritto a elezioni libere con scrutinio segreto), un rapporto intermedio concernente la compatibilità del nostro ordinamento giuridico con le esigenze risultanti da queste disposizioni è stato sottoposto ai Cantoni alla fine del 2002. Negli ultimi due anni è stato elaborato un rapporto globale che contiene i risultati della consultazione dei Cantoni in merito agli articoli 2 e 3 e un'analisi dettagliata della questione della conformità del diritto svizzero con l'articolo 1, tenuto conto degli importanti sviluppi della giurisprudenza europea in questo ambito e dell'evoluzione del diritto svizzero. Nella primavera del 2005 detto rapporto è stato sottoposto agli uffici per consultazione. Il rapporto giunge alla conclusione che la Svizzera potrebbe ratificare il PA I soltanto con una serie di riserve. Attualmente è in preparazione una consultazione tecnica presso i Cantoni che dovrà stabilire quali ulteriori riserve sono necessarie per tenere debitamente conto delle disposizioni cantonali che, in materia di assegni familiari e aiuto sociale, prevedono trattamenti diversi a seconda della nazionalità. Tuttavia, è chiaro sin d'ora che una ratifica del Protocollo addizionale porrebbe diversi problemi di ordine politico, giuridico e pratico. Il Consiglio federale ha dunque deciso di non considerarla prioritaria (08.045 Nono rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa, FF 2008 3917).

2002 P 02.3394 Istituzione di una Commissione federale dei diritti dell'uomo (S 3.10.02, Commissione della politica estera CS 01.463)

Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento degli affari esteri di attuare il postulato. Dal 2003, il DFAE ha condotto diversi studi, ha sviluppato vari modelli ed ha svolto ampie consultazioni per tenere conto delle posizioni e delle esigenze di tutte le cerchie interessate, dalle autorità federali a quelle cantonali, dalla società civile agli ambienti economici. Nel 2007 il Consiglio federale ha incaricato un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni di approfondire la questione. Il 12 giugno 2008, nell'ambito della periodica verifica del nostro Paese da parte del Consiglio ONU dei diritti dell'uomo, la Svizzera si è spontaneamente impegnata a considerare la possibilità di istituire un'organizzazione di tutela dei diritti umani secondo i «principi di Parigi». In collaborazione con gli altri Dipartimenti interessati, il DFAE sta ora vagliando le opzioni possibili.

2002 P 02.3591 Condizionalità (N 13.12.02, Leuthard)

Nel rapporto «Mozioni e postulati 2007», il Consiglio federale aveva affermato che non era in grado di presentare un rapporto sulle esperienze fatte dall'Amministrazione federale con la nuova prassi relativa alla condizionalità politica nell'ambito della negoziazione di accordi internazionali, poiché dalla consultazione degli uffici era scaturito un numero limitato di informazioni. Sotto questo profilo la situazione non è mutata, dato che sono stati negoziati pochi trattati con Paesi per i quali si sarebbe reso necessario prevedere una clausola di condizionalità. Il Consiglio federale continua dunque a non disporre delle informazioni necessarie per poter presentare un rapporto.

2004 P 04.3571 La Quinta Svizzera come legame per il mondo (S 15.12.04, Lombardi)

È stata stilata una prima bozza del rapporto. Si tratta ora di completarla e finalizzarla dopo aver sentito l'autore del postulato.

2005 P 05.3564 Accordo quadro tra la Svizzera e l'UE (S 15.12.05, Stähelin)

Il postulato chiede al Consiglio federale di vagliare l'opportunità di un accordo quadro tra la Svizzera e l'UE e di redigere un rapporto sulla questione. L'idea di un accordo quadro è stata dibattuta diverse volte dai vertici politici elvetici e comunitari. Parallelamente, al fine di stabilire l'opportunità e la fattibilità di un tale accordo, i servizi competenti dell'Amministrazione federale hanno avviato colloqui con esperti della Commissione europea. Nell'anno trascorso non è stato tuttavia possibile proseguire il lavoro avviato poiché si è reso necessario dare la priorità ad altri temi di politica europea (in particolare, i lavori per l'attuazione dell'Accordo di associazione alla normativa di Schengen, i colloqui e le trattative per il mantenimento e l'estensione della libera circolazione delle persone, l'avvio e la prosecuzione dei negoziati riguardanti il settore elettrico, la collaborazione con Eurojust, la cosiddetta «regola delle 24 ore», MEDIA, istruzione/formazione/giovani, il libero scambio nel settore agroalimentare e la salute pubblica).

Nell'ambito delle sue conclusioni dell'8 dicembre 2008 sulle relazioni tra l'UE e i Paesi dell'AELS, il Consiglio dell'UE ha salutato con favore i dibattiti in seno al Parlamento elvetico favorevoli a tale accordo. Il 15 dicembre, in occasione dell'incontro con il presidente della Confederazione Couchepin, il presidente della Commissione europea Barroso ha ribadito l'interesse dell'UE a riprendere i colloqui sul tema. Gli elementi a disposizione non consentono ancora di pronunciarsi in dettaglio sulla questione. Il Consiglio federale si esprimerà pertanto sui passi successivi quando disporrà di tutti gli elementi necessari e solo a quel punto potrà presentare il rapporto di risposta al postulato.

Dipartimento dell'interno

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

2005 P 05.3694 Studiare le cause della violenza e adottare contromisure (N 16.12.05, Stump)

Il postulato invita il Consiglio federale a redigere un rapporto sulle cause della violenza nello spazio sociale di prossimità e a elencare le misure adottate in Svizzera negli ultimi anni contro la violenza nei rapporti di coppia. Lo studio scientifico sulle cause e le misure adottate in Svizzera per contrastare la violenza nei rapporti di coppia è disponibile. Il rapporto del Consiglio federale basato su questo studio è in fase di elaborazione. I lavori sono accompagnati da un gruppo di lavoro interdipartimentale. Il ritardo è dovuto alla complessità della materia.

Ufficio federale della cultura

2000 P 99.3507 La promozione della musica da parte della Confederazione (N 24.3.00, Gysin Remo; proposta di stralcio FF 2007 4421)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura (07.043).

2000 P 00.3094 Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 23.6.00, Neiryneck; proposta di stralcio FF 2007 4421)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura (07.043).

2000 P 00.3466 Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)

Il postulato invita il Consiglio federale a redigere un rapporto sull'illetteratismo e a prendere misure per lottare contro di esso. Il primo punto è stato realizzato con la pubblicazione del rapporto di tendenza nel 2002. L'UFC trae un bilancio positivo delle misure attuate durante il periodo 2004-2007, ossia i colloqui interdisciplinari annuali, la realizzazione del sito Internet www.lesenlireleggere.ch e l'elaborazione a livello nazionale di una formazione destinata agli educatori. L'UFC intende proseguire la sua attività nell'ambito della lotta contro l'illetteratismo. Tuttavia, lo stralcio del postulato dipende dall'istituzione di basi legali che consentano di concretizzare le misure contro l'illetteratismo.

2001 P 01.3482 Gioventù e musica (N 14.12.01, Meier-Schatz; proposta di stralcio FF 2007 4421)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura (07.043).

2001 P 01.3431 Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 14.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN; proposta di stralcio FF 2007 4421)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura (07.043).

2002 P 00.3321 Riforma di Pro Helvetia (N 18.3.02, Zbinden; proposta di stralcio FF 2007 4459)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge Pro Helvetia (07.044).

2002 P 02.3276 Garantire l'esistenza e il mandato del Museo alpino svizzero (S 19.9.02, Maissen; proposta di stralcio FF 2007 4421)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura (07.043).

2003 P 02.3068 Museo nazionale svizzero. Mandato di prestazioni al Museo svizzero dei trasporti (N 5.6.03, Widmer; S 16.12.03; proposta di stralcio FF 2007 6181)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge sui musei e le collezioni (07.075).

2004 P 04.3343 Legge sulla promozione della cultura (S 21.9.04, Bieri; proposta di stralcio FF 2007 4421)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura (07.043).

Ufficio federale di meteorologia e climatologia

2006 M 05.3692 Sistema d'allerta meteorologico unitario (N 16.12.05, Wyss; S 25.9.06)

Nel suo parere alla mozione il Consiglio federale ricorda che è in funzione il sistema d'allerta meteorologico a due livelli di MeteoSvizzera. Già ora vi è dunque una stretta collaborazione tra Confederazione e Cantoni. Questo sistema d'allerta ha fornito buone prove in diverse situazioni d'intemperie. MeteoSvizzera comunica gratuitamente le informazioni sulle intemperie a tutte le agenzie di stampa, alla SSR e agli uffici meteorologici privati affinché le diffondano. Questi possono decidere liberamente se trasmettere i bollettini sulle intemperie. Il sistema d'allerta meteorologico è percepito come lacunoso soprattutto perché gli avvisi e le informazioni per la popolazione diffuse da MeteoSvizzera sono trasmesse in modo insufficiente e in forma troppo generica senza indicare la fonte. Il 30 maggio 2007 il Consiglio federale ha incaricato il DFI, assieme al DATEC e al DDPS, di elaborare e sottoporli proposte di basi legali per introdurre un'unica voce unitaria per annunciare i pericoli della natura. I servizi specializzati della Confederazione (MeteoSvizzera, UFAM, FNP, SSS) dovrebbero allertare le autorità (come finora) e la popolazione. Si dovrebbe precisare che l'allerta è un avvertimento ufficiale della Confederazione e che i media sono tenuti a diffonderlo. Nel dicembre 2008 sono stati sottoposti nell'ambito di un'indagine conoscitiva a Cantoni, media e altri organi interessati i progetti di revisione dell'ordinanza sull'allarme e dell'ordinanza sulla radiotelevisione. Il progetto sarà sottoposto al Consiglio federale probabilmente nel corso del primo semestre 2009.

Ufficio federale della sanità pubblica

1998 P 98.3025 Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)

Nella primavera del 2002 numerosi partner del settore sanitario si sono dichiarati disposti a contribuire, in collaborazione con la Confederazione (UFAS e UFSP), all'istituzione di una Fondazione per la sicurezza dei pazienti. Gli scopi della Fondazione sono lo sviluppo e il promovimento della sicurezza dei pazienti, l'assistenza a pazienti danneggiati dalle cure mediche e il sostegno al personale. La Fondazione è stata costituita nel dicembre 2003. Nel 2005 il finanziamento è stato garantito grazie al coinvolgimento della metà dei Cantoni. Alla fine del 2008 il sostegno alla fondazione è assicurato da gran parte dei Cantoni. La Confederazione partecipa al finanziamento della fondazione con contributi concessi sulla base di progetti.

Nel quadro del sottoprogramma «Notificazione e analisi di incidenti critici» è stata sviluppata una metodologia per l'analisi sistematica di incidenti gravi. La Fondazione promuove inoltre l'analisi di incidenti critici mediante lo svolgimento di relativi corsi destinati al personale ospedaliero. Con questa misura mira ad abilitare gli ospedali ad elaborare essi stessi sistematicamente incidenti critici con gravi conseguenze. La Confederazione sosterrà la Fondazione anche in futuro, poiché la considera un partner strategico per l'attuazione di misure in favore della sicurezza dei pazienti. La questione della sicurezza dei pazienti è affrontata nella strategia nazionale sulla qualità e la garanzia della qualità elaborata attualmente dall'UFSP.

2000 M 98.3543 Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00)

Nel febbraio del 2007 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto concernente la procedura di consultazione relativa all'avamprogetto dell'articolo costituzionale e alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano, e ha pubblicato i risultati di tale procedura. Ha inoltre deciso di continuare a seguire la variante dei Cantoni, preferita alle altre varianti proposte relative al controllo e alla sorveglianza della ricerca sull'essere umano, e che il campo di applicazione della legge deve essere riesaminato. Prevede di licenziare il messaggio nel corso dell'estate del 2009.

2000 P 00.3342 Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini) – in precedenza UFAS

Le cure palliative costituiscono un elemento essenziale nell'assistenza di base ai malati gravi e terminali. Le prestazioni delle cure medico-sanitarie in questo campo sono a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il tema del finanziamento delle cure è stato affrontato durante le consultazioni parlamentari sulla seconda revisione LAMal. Le Camere federali erano concordi nel conferire un carattere d'urgenza al tema e hanno pertanto approvato una mozione in merito della commissione incaricata dell'esame preliminare (03.3597). Nel suo messaggio concernente la legge federale sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure (05.025) il Consiglio federale ha toccato il tema delle cure palliative nel contesto della ridefinizione delle prestazioni di cura. Il 13 giugno 2008 le Camere federali hanno adottato il nuovo ordinamento. La normativa prevede che spetta al Consiglio federale definire le prestazioni di cura e fissare i contributi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie attenendosi al principio della neutralità dei costi. Visto che il finanziamento delle cure medico-sanitarie dovrà essere attuato il più rapidamente possibile, l'entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2009. Le necessarie modifiche delle pertinenti ordinanze sono state attuate il 18 dicembre 2008 nel quadro di una indagine conoscitiva. Per quanto concerne la definizione e la portata della prestazione, a livello di ordinanza non sono invece ancora state proposte modifiche. In un secondo tempo dovrà essere chiarito se si tiene adeguatamente conto dei bisogni delle persone che necessitano di cure palliative e se eventualmente si impongono degli adeguamenti. Ciò permetterà anche di prendere in considerazione i risultati dei lavori svolti dal gruppo Palliativ Care, istituito dal Dialogo sulla politica nazionale svizzera della sanità.

2000 P 00.3435 Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)

Il 18 giugno 2008 il Consiglio federale ha approvato il Programma nazionale tabacco 2008-2012 (PNT). Uno dei tanti obiettivi previsti è quello di armonizzare le disposizioni svizzere sul tabacco al diritto europeo (acquis dell'EU in materia di salute), nel quadro delle trattative volte a raggiungere un accordo sulla sanità. Oggetto delle trattative sono anche le condizioni quadro per la pubblicità di prodotti del tabacco.

Nell'UE, la pubblicità televisiva a favore del tabacco è vietata già dal 1989. Inoltre, il 26 maggio 2003 la CE ha approvato una direttiva in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (Direttiva 2003/33/CE). Dal 1° agosto 2005 sono vietate la pubblicità nella stampa e nelle trasmissioni radiofoniche nonché la sponsorizzazione di manifestazioni con effetti transfrontalieri. Nel corso delle trattative con la UE finalizzate alla conclusione dell'accordo sulla sanità, si conosceranno le ripercussioni del disciplinamento europeo sulle condizioni quadro svizzere.

A livello internazionale vige la Convenzione quadro sul controllo del tabacco. Adottata il 21 maggio 2003 dai 191 Stati membri dell'OMS, la Convenzione prevede la limitazione della pubblicità, della promozione e della sponsorizzazione di prodotti del tabacco. Finora è stata ratificata da oltre 160 Stati. La Svizzera l'ha firmata il 25 giugno 2004 e il Consiglio federale intende ratificarla nei prossimi anni. Attualmente in Svizzera i Cantoni che hanno limitato la pubblicità del tabacco sono 14.

2001 M 00.3615 Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01)

Il 18 aprile 2007 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sulla procedura di consultazione relativa all'avamprogetto della legge sulle professioni della psicologia (LPsi) e ha stabilito le ulteriori tappe della procedura: sarà dato seguito ai lavori legislativi ed entro la metà del 2009 dovrà essere preparato il messaggio. I risultati della consultazione sono tuttavia contraddittori: non sono contestate la necessità di un disciplinamento, l'esigenza di tutela della salute (psichica), di protezione dall'inganno e dallo sviamento, nonché una protezione del titolo in quanto tale. Sono invece emerse in modo chiaro divergenze a volte notevoli riguardo alla formulazione concreta dei singoli disciplinamenti. In particolare è scaturita la necessità di chiarimenti per quanto concerne il campo di applicazione della LPsi, la formulazione e la portata della protezione del titolo, l'ammissione al perfezionamento, il riconoscimento di titoli di perfezionamento, le condizioni per l'esercizio della professione (come indipendente) e le disposizioni transitorie. Inoltre è emersa con chiarezza la necessità di verificare la coerenza della LPsi con altre leggi federali (la legge sul mercato interno, la legge sulle scuole universitarie professionali, la legge sull'aiuto alle università, la futura legge sull'aiuto alle università e il coordinamento nel settore universitario) nonché con il diritto cantonale.

2001 M 00.3646 Protezione dei titoli per le professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01)

Cfr. M 00.3615

2002 P 01.3397 Impatto delle politiche pubbliche sullo stato di salute della popolazione (N 17.4.02, Rossini)

L'elaborazione delle linee direttive sulla politica della sanità multisettoriale («Leitbild multisektoriale Gesundheitspolitik») si è conclusa nel 2005. Nel 2006 sono stati condotti degli studi di casi per definire le modalità di attuazione di tali linee direttive mediante lo strumento della valutazione sanitaria. I risultati ottenuti hanno dimostrato l'efficacia di questo tipo di valutazione. Prima di intraprendere la strada di una normativa autonoma che disciplini la valutazione sanitaria, nel 2007 è stata esaminata l'integrazione di detto strumento nella prevista valutazione della sostenibilità (sotto la responsabilità dell'ARE). Tale esame si è concluso nel 2008. È stato inserito nelle linee direttive rielaborate lo strumento della valutazione sanitaria destinato ai partner. Nel disegno della legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute, all'articolo 7, è stata inserita la possibilità di chiedere una valutazione dell'impatto sulla salute negli affari del Parlamento e del Consiglio federale. Il messaggio sarà licenziato nel corso del 2009.

2002 P 00.3368 Lavoratori indipendenti. Possibilità di assicurarsi al di fuori dell'INSAI (N 6.6.02, Borer; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2002 P 00.3544 Assicurazione contro gli infortuni. Soppressione del monopolio dell'INSAI (N 6.6.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2002 P 02.3177 Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS

Nel dicembre del 2003 l'istituto di scienze politiche dell'Università di Zurigo è stato incaricato di elaborare uno studio volto a preparare una valutazione dell'introduzione e degli effetti del TARMED. Il rapporto dell'istituto è stato pubblicato nel 2005 nel quadro del programma di ricerca sulla LAMal. Oltre a presentare un piano di valutazione, il rapporto fa un primo bilancio dell'introduzione del TARMED.

Nel bilancio provvisorio gli autori constatano che dall'introduzione del TARMED il volume e i costi delle prestazioni mediche fornite sono aumentati in modo significativo (per quanto si possa giudicare finora). Grazie alle rettifiche dei valori del punto finora apportate dall'Ufficio per la neutralità dei costi c'è invece da attendersi una diminuzione dei costi. Le cause della menzionata crescita del volume delle prestazioni potranno essere analizzate solo quando sarà passato un certo tempo e si disporrà di dati consolidati.

Sin dall'inizio, la valutazione vera e propria, che costituisce la seconda fase, era prevista per il 2006 o il 2007, poiché solo allora sarebbero stati a disposizione dati sufficienti sull'introduzione del TARMED. Visto che le necessarie risorse umane e finanziarie non erano a disposizione, il progetto non ha potuto essere avviato nel 2008. Nel frattempo il Controllo federale delle finanze, d'intesa con l'UFSP, ha avviato il progetto «Valutazione del TARMED». I risultati sono attesi per il 2010.

2002 P 00.3536 Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost) – in precedenza UFAS

La creazione di un fondo per pazienti da parte dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori non ha ancora avuto seguito. Negli anni 2000/2001 è stata condotta una consultazione su un progetto di revisione del diritto della responsabilità civile. Le proposte relative all'inasprimento della responsabilità del personale ausiliario e la facilitazione della prova sono state contestate. Nonostante la Fondazione per la sicurezza dei pazienti valuti positivamente gli sforzi intrapresi per facilitare l'accesso a una compensazione nell'interesse dei pazienti coinvolti e per migliorare la gestione degli errori medici, finora non è stata in grado di occuparsi di tale questione. Questo tema non è nemmeno stato incluso nello scadenario del progetto della Fondazione per il 2009.

2002 P 02.3446 Limitazione del numero di medici. Accompagnamento scientifico (N 13.12.02, Gruppo radicale-democratico; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (libertà di contrarre, 04.032).

2002 P 02.3383 Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.2009 [minoranza Goll]) – in precedenza UFAS

Sulla base dei dati del progetto della statistica costi-prestazioni dell'Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio dell'UFSP, è stato redatto un rapporto sullo stato di salute e l'assistenza post-partum delle puerpere. Il rapporto è disponibile e attualmente si stanno analizzando i risultati. La loro pubblicazione, e con essa anche la decisione in merito al seguito dei lavori, è prevista nel corso del 2009.

2003 P 03.3046 Ridurre i costi armonizzando l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni (N 20.6.03, Zäch; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2003 P 02.3643 Compensazione dei rischi. Fondo per i costi elevati (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS

Il postulato della CSSS-N (04.3440, Varianti concernenti la compensazione dei rischi) incarica il Consiglio federale di studiare, entro il periodo di validità della compensazione dei rischi di durata limitata prevista dall'articolo 105 LAMal, nuove varianti per tale compensazione. Nel 2005, in occasione dell'esame del progetto 04.061 (finanziamento ospedaliero) da parte della CSSS-S,

su richiesta della consigliera agli Stati Forster è stata ripresa la discussione in merito all'allargamento dei criteri per la compensazione dei rischi e all'adozione di una soluzione definitiva in quest'ambito. Il 21 dicembre 2007 i due Consigli hanno approvato una modifica del disciplinamento della compensazione dei rischi in una disposizione transitoria relativa a una modifica della LAMal (04.061, progetto 2). Sul piano materiale è stato approvato un ulteriore criterio: le conseguenze economiche di una degenza ospedaliera durante l'anno precedente. L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2012. La durata fissata per il nuovo disciplinamento è di cinque anni e fino all'entrata in vigore della nuova compensazione dei rischi rimane in vigore quella attuale. Con un postulato della CSSS-S (07.3769), il Consiglio federale è stato inoltre incaricato di esaminare e di riferire, al più tardi entro il 31 dicembre 2011, sugli effetti che l'inclusione di un altro fattore di morbilità potrebbero avere sulla compensazione dei rischi tra le casse malati ed eventualmente di proporre un indicatore tecnicamente attuabile. Nell'ambito di tale rapporto si terrà conto anche dell'intento espresso nel suddetto postulato. Attualmente si sta esaminando se occorre eseguire una simulazione della compensazione dei rischi con diversi altri fattori di morbilità, per il completamento del progetto di rapporto, già disponibile, e per una migliore valutazione delle diverse varianti in discussione. Tali simulazioni saranno commissionate nel corso del 2009.

2003 P 02.3644 Rapporto sulla libertà di contrarre (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (Libertà di contrarre, 04.032).

2003 P 03.3424 Copertura delle infermità congenite da parte dell'assicurazione invalidità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307) – in precedenza UFAS

La questione della partecipazione ai costi è stata nuovamente affrontata nel quadro del messaggio parziale sulla revisione della LAMal (Partecipazione ai costi, 04.034). Oltre all'aumento dell'aliquota percentuale al 20 per cento dei costi eccedenti la franchigia (per gli adulti), con contemporaneo mantenimento dell'importo massimo annuo di 700 franchi, questo progetto prevede di dare al Consiglio federale la possibilità di aumentare o ridurre la partecipazione ai costi per determinate prestazioni. Il Consiglio degli Stati ha approvato questo progetto, mentre la CSSS-N ha deciso di rinviare i dibattiti fino a quando non sarà trattato il Managed Care (04.062). Quest'ultimo verrà trattato dalla commissione del Consiglio nazionale nel 2009.

2003 P 03.3425 Partecipazione ai costi in caso d'infermità congenita e malattie gravi o croniche (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307 [minoranza Gross Jost]) – in precedenza UFAS

Cfr. P 03.3424

2003 P 03.3520 Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Modifica (N 19.12.03, Bortoluzzi; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2004 P 04.3000 Lacune e incoerenze della LAMal in materia d'indennità giornaliera (N 17.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.301)

Attualmente, per fare chiarezza su tali questioni, l'Amministrazione sta approntando il rapporto «Valutazione e proposte di riforma sull'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia». Il rapporto sarà sottoposto al Consiglio federale per approvazione nel primo semestre del 2009.

2004 P 02.3122 Riesame del catalogo delle prestazioni (S 19.9.02, Stähelin; N 1.3.04)

Le prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (catalogo delle prestazioni) sono riesaminate periodicamente ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2 LAMal. Nel 2008 il riesame e la revisione del catalogo delle prestazioni sono stati portati a termine e sottoposti in dicembre agli Uffici per consultazione. Il Controllo parlamentare dell'amministrazione, su incarico della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N), ha esaminato i processi e le attività in relazione con la verifica e l'aggiornamento del catalogo delle prestazioni e presentato il rapporto alla competente sottocommissione della CdG-N nell'agosto 2008. Il rapporto sarà trasmesso alla CdG-N per consultazione presumibilmente nel corso del gennaio 2009.

2004 P 02.3641 Persone sole ai sensi dell'art. 104 OAMal (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04)

Il 6 giugno 2006 il Consiglio degli Stati aveva accolto la proposta del Consiglio federale di togliere di ruolo il postulato, mentre il Consiglio nazionale l'ha respinta il 23 giugno 2006.

Il Parlamento sta attualmente trattando un messaggio concernente la modifica della LAMal per quanto riguarda la partecipazione ai costi (04.034) e, in tale ambito, può anche procedere a un nuovo disciplinamento della partecipazione ai costi di degenza ospedaliera. Finché il progetto resterà pendente in Parlamento, il Consiglio federale non intende ridisciplinare tale questione nell'ordinanza, bensì aspetterà la decisione del Parlamento in merito alla relativa modifica della LAMal. Mentre il Consiglio degli Stati ha già approvato il progetto di revisione nel 2004, la CSSS-N ha deciso di rinviare la deliberazione fino alla trattazione da parte sua del progetto Managed-Care (04.062), prevista nel 2009.

2004 P 04.3436 Attuazione dell'integrazione dell'assicurazione militare nell'INSAI (S 21.9.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.025) – in precedenza UFAM

Con il presente intervento parlamentare, la CSSS-S chiede se gli obiettivi dell'integrazione sono stati raggiunti. L'integrazione dell'assicurazione militare nell'INSAI è diventata effettiva soltanto il 1° luglio 2005, ovvero più tardi del previsto. Inoltre, nel quadro dell'accordo tra la Confederazione e l'INSAI, è stato stabilito un periodo transitorio di 3 anni. Il rapporto sul raggiungimento di tali obiettivi può tuttavia essere redatto solo dopo la fine del periodo transitorio. Tale rapporto sarà sottoposto al Consiglio federale per approvazione nel corso del 2009.

2004 P 04.3440 Varianti concernenti la compensazione dei rischi (N 6.10.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.031)

Cfr. P 02.3643

2004 P 04.3509 Premi dell'assicurazione infortuni non professionali (N 17.12.04, Rime; proposta di stralcio FF 2008 4703)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2005 M 04.3614 Prestazioni d'invalidità dell'assicurazione infortuni. Coordinazione (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.3601; S 20.9.05; proposta di stralcio FF 2008 4703)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2005 M 05.3009 Verifica periodica dei prezzi dei medicinali dopo la scadenza dei brevetti (N 17.6.05, Gruppo popolare-democratico; S 12.12.05)

Nel quadro della revisione della LAMal «Managed Care», seconda parte (04.062) era prevista una verifica triennale regolare dei preparati dell'elenco delle specialità farmaceutiche. A seguito della bocciatura del disegno nella sessione autunnale 2008, il Consiglio federale esaminerà quali misure possono essere attuate a livello di ordinanza.

2005 M 05.3136 Maggiore trasparenza nell'ambito degli studi clinici (N 17.6.05, Hubmann; S 12.12.05)

Cfr. anche M 98.3543. Nel disegno della legge federale sulla ricerca sull'essere umano è proposta una base legale per l'introduzione di un registro degli studi che includa non solo studi sui medicinali bensì anche tutti i progetti di ricerca compresi nel campo di applicazione. Secondo quanto previsto, il messaggio sarà licenziato nell'estate 2009; per la realizzazione concreta del registro di studi bisognerà attendere l'entrata in vigore della legge, prevista al più presto per il 2012.

2005 M 04.3439 Autorizzazione della diagnosi preimpiantatoria (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 04.423; S 13.12.05)

Al momento è in preparazione un progetto per la procedura di consultazione che definisce l'ammissibilità di principio e le condizioni quadro. L'avvio della consultazione è previsto nel primo semestre 2009.

2005 P 05.3650 Adeguamento dell'organizzazione dell'INSAI ai principi del buon governo (N 16.12.05, Recordon; proposta di stralcio FF 2008 4703)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2005 P 05.3708 Riduzione dei premi nell'assicurazione malattie. Monitoraggio (N 16.12.05, Rossini)

Con questo postulato il Consiglio federale è incaricato di sviluppare il monitoraggio finalizzato alla riduzione dei premi. Nonostante la scarsità delle risorse, il Consiglio federale si è espresso favorevolmente in merito ad un completamento, se possibile, di tale monitoraggio. Nel frattempo esso è stato esteso in modi diversi: nel nuovo monitoraggio non si prende più in considerazione solo un singolo livello di reddito, bensì l'intera gamma di redditi che viene pubblicata in un'applicazione di Internet. Inoltre è preso in esame un quinto tipo di economia domestica e dal 2007, oltre a ciò, si controlla l'osservanza dell'articolo 65 capoverso 1^{bis} LAMal. Non è tuttavia garantito il finanziamento per i prossimi anni dell'aggiornamento dei dati e dei modelli di base.

2006 M 05.3119 Potere d'acquisto e prezzi 5. Riduzione dei prezzi dei medicinali (S 14.6.05, Sommaruga Simonetta; N 14.3.06)

La mozione è stata accolta solo per quanto riguarda il punto 2 (paragone con i medicinali generici utilizzati nei Paesi di confronto). Nel 2007 tutti i medicinali ammessi nell'elenco delle specialità tra il 1993 e il 2002 sono stati sottoposti ad un esame straordinario per un confronto con i prezzi praticati all'estero. Grazie a tale misura, ora è possibile paragonare i prezzi di tutti i medicinali riportati nell'elenco delle specialità a quelli praticati all'estero. L'esame straordinario concerne circa mille medicinali, tra cui anche preparati che generano un importante giro d'affari, quali medicinali antipertensivi o inibitori della secrezione acida gastrica. L'adozione della misura consentirà in futuro un risparmio continuo compreso tra i 100 e i 150 milioni di franchi all'anno. Inoltre, al momento dell'ammissione di nuovi medicinali si presterà attenzione affinché non sia superato il prezzo praticato all'estero.

2006 M 04.3624 Garanzia della qualità e sicurezza dei pazienti nel settore sanitario (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.433; S 14.6.05; N 14.3.06)

La CdG-S ha ripreso la richiesta espressa nella mozione e, nel quadro di un rapporto sul ruolo della Confederazione nella garanzia della qualità secondo la LAMal, ha raccomandato al Consiglio federale di intervenire più attivamente nel processo di attuazione della garanzia della qualità. A seguito delle raccomandazioni della CdG-S, il capo dell'DFI ha incaricato l'UFSP di elaborare una strategia concernente la qualità. I lavori sono ancora in corso.

2006 P 05.3693 Creare le condizioni per un impiego ottimale della telemedicina (N 24.3.06, Stump)

Nell'attuazione della strategia di sanità elettronica sono elaborate le condizioni quadro per la telemedicina. Anche la Commissione delle Comunità europee, il 4 novembre 2008, nella sua comunicazione al Parlamento europeo (Com [2008] 689), ha raccomandato ai suoi Stati membri di chiarire questioni quali l'accreditamento, la responsabilità, i rimborsi, la tutela della sfera privata e dei dati personali, al fine di consentire un accesso più ampio ai servizi di telemedicina. Nei prossimi anni anche la Svizzera dovrà affrontare tali questioni.

2006 P 05.3878 Assistenza sanitaria. Incentivi positivi per il promovimento della sicurezza dei pazienti e della garanzia della qualità (N 24.3.06, Heim Bea)

L'UFSP sta elaborando una strategia sulla qualità che tratti la questione degli incentivi per il promovimento della sicurezza dei pazienti e della garanzia della qualità. In base al rapporto della Confederazione concernente la strategia sulla qualità dovranno essere esaminate misure d'incentivazione e stabilite le priorità.

2006 M 05.3436 Strategia nazionale per la promozione della salute e una migliore autonomia in età avanzata (N 7.10.05, Heim Bea; S 15.6.06)

Il Consiglio federale ha assicurato di appoggiare la richiesta nel limite delle risorse disponibili. I primi risultati sono ora disponibili: da un lato sono stati condotti colloqui con i principali partner in vista di un possibile avvio dell'elaborazione di una strategia nazionale. Dall'altro è stato dato l'incarico di redigere un «Rapporto sulle basi per il rafforzamento della promozione della salute e sulla prevenzione in età avanzata: prevenzione della necessità di cure». Il rapporto dovrebbe mettere in luce lacune nell'informazione e formulare raccomandazioni per l'attribuzione di priorità alle misure di prevenzione.

Parallelamente, il 28 settembre 2007, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di elaborare un avamprogetto per nuove disposizioni di legge volte a rafforzare la prevenzione nonché la promozione della salute. Con la legge sulla prevenzione si intende porre solide basi per l'organizzazione futura della prevenzione nonché della promozione della salute in Svizzera. Il 25 giugno 2008 il Consiglio federale ha posto in consultazione l'avamprogetto della legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute (legge sulla prevenzione, LPrev) e l'avamprogetto della legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute. La procedura di consultazione è terminata il 31 ottobre 2008. Il Consiglio federale prenderà atto del rapporto sui risultati della consultazione e deciderà sul seguito della procedura nel marzo 2009.

A lungo termine, la nuova normativa dovrebbe contribuire al miglioramento delle condizioni quadro per un rafforzamento della prevenzione in età avanzata.

2006 M 05.3392 Assicurazione contro gli infortuni. Finanziamento dell'indennità di rincaro (N 7.10.05, Hochreutener; S 15.6.06; proposta di stralcio FF 2008 4703)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2006 P 06.3063 Domande scomode sul nostro sistema sanitario (S 15.6.06, Sommaruga Simonetta)

Il postulato incarica il Consiglio federale di appurare i motivi delle enormi differenze regionali nella consegna e nella prescrizione di prestazioni mediche e di mostrare i vantaggi e gli svantaggi risultanti per la popolazione interessata dalle forti differenze nella struttura delle cure e dei costi nonché di proporre provvedimenti per evitare rispettivamente una fornitura insufficiente e una fornitura eccessiva di prestazioni. Per verificare l'esistenza di differenze regionali nella fornitura di prestazioni mediche l'Osservatorio svizzero della salute (Obsan) nel 2007 ha prodotto un primo documento di lavoro sull'offerta e la richiesta di prestazioni mediche ambulatoriali in Svizzera. Un altro documento dell'Obsan, pubblicato nel 2008, fornisce spiegazioni sulle differenze regionali dei costi nel settore della sanità. I due scritti servono da base per dare una risposta alle domande contenute nel postulato.

2006 M 05.3591 Prestazioni in caso di maternità (N 24.3.06, Gutzwiller; S 20.9.06)

Nel 2004 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un disegno di revisione della LAMal sul tema della partecipazione ai costi (04.034). Il Consiglio degli Stati l'ha trattato lo stesso anno. Da allora il disegno è pendente presso la CSSS-N, poiché la stessa aveva deciso un rinvio delle deliberazioni fino alla trattazione del progetto Managed-Care (04.062). La partecipazione ai costi delle prestazioni in caso di maternità può essere disciplinata nuovamente nel corso della trattazione del disegno 40.034. L'Amministrazione federale ha redatto a tal proposito un rapporto e l'ha sottoposto alla commissione competente nell'agosto 2008.

2006 P 06.3380 Una migliore informazione sugli ingredienti dei medicinali (N 6.10.06, Robbiani)

Le richieste del postulato concernono le disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici per quanto riguarda l'informazione sui medicinali, che attualmente sono oggetto di un riesame nel quadro della revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici. La procedura di consultazione concernente le modifiche di legge è prevista nel primo semestre del 2009. Entro la fine dello stesso anno il Consiglio federale intende decidere sul seguito della revisione del diritto in materia di agenti terapeutici.

2006 P 06.3438 Cure del cancro troppo care (S 5.12.06, David)

Nell'ambito dell'ammissione nell'elenco delle specialità di nuovi medicinali per la cura del cancro e dell'estensione delle indicazioni dei medicinali registrati, già oggi si esegue un esame approfondito sulla base di un confronto con terapie già ammesse per determinare in cosa consiste il plusvalore terapeutico. L'esperienza dimostra che in questo modo è possibile ottenere una riduzione dei prezzi rispetto a quelli proposti dalle ditte farmaceutiche. Per mancanza di risorse si dovrebbe trattare le richieste del postulato fissando delle priorità e continuare a sviluppare la prassi in atto orientandosi all'obiettivo prefissato. Questo è il motivo per il quale non è stato possibile redigere un rapporto generale.

Ufficio federale di statistica

2002 P 01.3733 Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr Jacqueline)

La varietà dell'offerta di strutture d'accoglienza per bambini e dei relativi enti promotori in Svizzera impedisce di fornire, sulla base di un'unica statistica, una panoramica del numero e della forma dei rapporti di custodia complementare alla famiglia. Inoltre, la maggioranza delle competenze in tale ambito spetta a Cantoni e Comuni. L'UST dispone di dati sull'utilizzo delle strutture d'accoglienza extrafamiliare di bambini a partire dal 1997. Sul lato dell'offerta, oltre ad informazioni sul tipo di strutture mancanti, sono disponibili i dati sul numero di asili nido, sugli addetti in tali istituzioni e sul grado prescolastico a livello nazionale e cantonale. Per quanto riguarda l'ammontare dei costi sostenuti per l'accoglienza, possono essere utilizzati i dati dell'indagine sul

reddito e sul consumo (IBED). Il rapporto dell'UST sulle famiglie, pubblicato a fine novembre 2008, presenta i dati più recenti sull'accoglienza extrafamiliare. L'UST preparerà ora un rapporto di valutazione da intendersi quale studio di fattibilità in vista della realizzazione di una statistica completa. Una prima panoramica delle informazioni disponibili e delle principali lacune è prevista per fine 2009.

2002 P 01.3788 Legislatura. «Rapporto sociale» (N 22.3.02, Rossini)

I dati di base per la stesura di un rapporto sociale sono disponibili e periodicamente aggiornati. Esistono inoltre analisi su singoli aspetti della situazione sociale della popolazione. Il progetto «Rapporto sul sistema della sicurezza sociale» rientra nel programma pluriennale della statistica federale 2007-2011. Dal 2007, la rilevazione SILC (Statistics on Income and Living Conditions) viene effettuata con cadenza annuale. L'indagine serve tra l'altro da base per il calcolo degli indicatori di Laeken (indicatori dell'integrazione sociale di Eurostat). Questi saranno però pubblicati solo nel 2009, in quanto non è ancora terminato il controllo di qualità in particolare per quanto riguarda i dati sui redditi. Nelle rilevazioni 2008 e 2009 sono integrate domande sulle prestazioni familiari. I moduli tematici annuali EU-SILC sono consacrati alle condizioni abitative (2007), al sovraindebitamento e all'esclusione finanziaria (2008) e alla privazione materiale (2009). Per quanto riguarda la situazione delle famiglie in Svizzera, nel 2008 è stato elaborato un rapporto statistico con relativi indicatori sui diversi ambiti di vita. Una base importante è costituita inoltre dall'analisi dei redditi. I risultati relativi alla situazione finanziaria delle economie domestiche sono aggiornati per la terza volta nel 2009. In questo contesto vengono svolte analisi sulle classi medie di reddito che saranno pubblicate a fine 2009. Da alcuni anni, la rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) fornisce anche la base di dati per il calcolo della diffusione, della struttura e dell'evoluzione nel tempo dei working poor. Nel 2008 è stato pubblicato un rapporto concernente i salari bassi e i working poor in Svizzera («Tieflöhne und Working Poor in der Schweiz - Ausmass und Risikogruppen auf der Basis der Lohnstrukturhebung 2006 und der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 2006 / Bas salaires et working poor en Suisse - Ampleur des phénomènes et groupes à risque d'après l'Enquête sur la structure des salaires 2006 et l'Enquête suisse sur la population active 2006»). Il 2008 ha visto anche la terza realizzazione del modulo della RIFOS sulla sicurezza sociale, che costituisce una base importante nell'ambito della previdenza per la vecchiaia. Nel 2009 è previsto un confronto tra gli anni 2002, 2005 e 2008. L'obiettivo è di creare un sistema di monitoraggio della previdenza per la vecchiaia. Nell'ambito dell'aiuto sociale, dal 2006 vengono pubblicati annualmente i risultati e le analisi a livello cantonale e nazionale della statistica dell'aiuto sociale. Nel 2009 verrà pubblicato un rapporto di base sulla situazione dei giovani adulti nell'aiuto sociale. Nel 2008 è stato intrapreso l'aggiornamento dell'inventario delle prestazioni legate al bisogno. L'attività proseguirà nel 2009. La rilevazione, nel quadro della statistica finanziaria, delle prestazioni sociali legate al bisogno erogate dal 2003 al 2006 è terminata. Gli indicatori e le analisi corrispondenti saranno disponibili nel 2009. La rilevazione dei dati per il 2007 e gli anni successivi proseguirà a partire dal 2009. Grazie ai conti globali della sicurezza sociale, dal 2001 è disponibile un quadro generale delle prestazioni, delle spese e del finanziamento del sistema della sicurezza sociale. I primi risultati della rilevazione dei nuovi beneficiari di rendite non sono attesi prima del 2010, in quanto il previsto passaggio alla rilevazione elettronica ha subito alcuni ritardi sul fronte dei fornitori di dati. Altre fonti d'informazione sono costituite dalle statistiche annuali dell'UFAS sulle casse pensioni e sulle assicurazioni sociali.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2000 P 97.3068 Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00)

Il rapporto è quasi terminato. Il Consiglio federale si esprimerà in merito nel primo trimestre del 2009.

2000 P 98.3076 Casse pensioni. Controllo degli attivi (N 21.3.00, [Hochreutener]-Widrig; proposta di stralcio FF 2007 5199)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la riforma strutturale della previdenza professionale (07.055).

2002 P 02.3405 Alta vigilanza della Confederazione sulla previdenza professionale (N 3.10.02, Hess Walter; proposta di stralcio FF 2007 5199)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la riforma strutturale della previdenza professionale (07.055).

2002 P 02.3429 Secondo pilastro. Instaurare un controllo e creare trasparenza (N 3.10.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2007 5199)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la riforma strutturale della previdenza professionale (07.055).

2002 M 02.3007 Fondazioni collettive. Nuova regolamentazione (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027; S 28.11.02; proposta di stralcio FF 2008 7339)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio sul finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico (08.069).

2002 P 02.3453 Vigilanza integrale sugli istituti di previdenza professionale (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 28.11.02; proposta di stralcio FF 2007 5199) – in precedenza DFF/AFF

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la riforma strutturale della previdenza professionale (07.055).

2003 M 02.3401 Sicurezza e fiducia nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia (N 3.10.02, Gruppo radicale-democratico; S 4.6.03; proposta di stralcio FF 2007 5199)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la riforma strutturale della previdenza professionale (07.055).

2003 M 02.3418 Vigilanza sulle assicurazioni (N 3.10.02, Gruppo socialista; S 4.6.03; proposta di stralcio FF 2007 5199)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la riforma strutturale della previdenza professionale (07.055).

2003 P 03.3298 Violenza giovanile (N 3.10.03, Leuthard) – in precedenza UFC

Il postulato chiede di determinare e analizzare le cause degli atti di violenza commessi dai giovani, di fornire una panoramica delle misure già adottate a livello di Confederazione, Cantoni, Comuni/Città e di valutarne l'efficacia dal punto di vista qualitativo. In adempimento a questo e a due altri postulati (Amherd 06.3646 e Galladé 07.3665) il DFI sta elaborando un rapporto, incentrato sulla prevenzione della violenza in diversi ambiti: famiglia, scuola, spazio sociale e media. All'elaborazione del rapporto ha partecipato un gruppo di rappresentanti dei servizi dell'Amministrazione federale e delle conferenze intercantionali. Le misure ivi proposte sono state presentate il 31 ottobre 2008 alla Conferenza tripartita degli agglomerati (CTA). La complessità della tematica e il coinvolgimento di numerose istituzioni competenti hanno ritardato l'avanzamento dei lavori. Il rapporto sarà presentato al Consiglio federale probabilmente nel marzo del 2009.

2003 P 03.3434 Indicizzazione delle rendite AVS (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047; S 2.12.03)

L'indicizzazione delle rendite costituirà uno dei temi centrali della 12^a revisione AVS, che sarà una riforma di ampia portata. Il relativo disegno sarà disponibile al più presto nel 2010, dato che le Camere federali stanno tuttora discutendo l'11^a revisione AVS.

2004 M 03.3578 Misure di risanamento per le casse pensioni pubbliche (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 03.060; N 1.3.04; proposta di stralcio FF 2008 7339)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio sul finanziamento degli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico (08.069).

2005 M 03.3454 Per un finanziamento trasparente dell'AVS (S 18.9.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.014; N 3.3.05)

La mozione intende rendere più trasparente il finanziamento dell'AVS, chiedendo che il punto percentuale IVA destinato a quest'ultima venga interamente e direttamente versato al Fondo AVS. Il 30 giugno 2004, il Consiglio federale ha deciso che il tema dello scorporo del bilancio AVS/AI da quello della Confederazione – che implica anche la separazione, richiesta dalla mozione, dei flussi finanziari relativi al punto percentuale IVA a favore dell'AVS – avrebbe dovuto essere nuovamente affrontato soltanto più tardi, nel quadro di una revisione volta a consolidare a lungo termine il finanziamento dell'AVS. La separazione dell'AVS dal bilancio della Confederazione rientra inoltre esplicitamente nell'ambito della verifica dei compiti della Confederazione.

2005 P 03.3570 Assicurare a lungo termine il Fondo AVS/AI (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05)

Il 13 giugno 2008 le Camere federali hanno deciso la costituzione di un fondo proprio all'AI nel quadro della legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità. L'istituzione di tale fondo dipenderà però dall'esito della votazione popolare sul finanziamento aggiuntivo dell'AI (a tempo determinato) e sull'aumento delle aliquote IVA. Dal 1° gennaio 2008, i membri del Consiglio di amministrazione del Fondo AVS sono passati da 15 a 11. Il 19 settembre 2008, nel quadro delle riforme previste nell'ambito delle assicurazioni sociali, il Consiglio federale ha inoltre deciso di esaminare la possibilità di sottoporre le assicurazioni sociali a un meccanismo che garantisca un equilibrio a lungo termine tra le loro entrate e uscite.

2005 P 05.3070 Attività leggere e diritto all'AI (N 17.6.05, Robbiani)

La questione dei criteri da applicare per calcolare il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando un'attività più leggera è stata esaminata nel quadro della 5^a revisione AI. Il Parlamento si è tuttavia detto contrario alla proposta che prevedeva di definire nell'articolo 28a capoverso 2 LAI il reddito determinante per il calcolo dell'invalidità. L'UFAS sta dunque esaminando la possibilità di attuarla a livello di ordinanza o eventualmente di direttiva.

2005 M 04.3623 Flessibilizzazione dell'età di pensionamento (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.467; S 20.9.05; N 29.11.05)

Il 18 marzo 2008 il Consiglio nazionale ha approvato quale Camera prioritaria il progetto di 11^a revisione AVS, rinunciando espressamente ad inserire nella LAVS possibilità di pensionamento anticipato adeguate ai bisogni sociali. I relativi dibattiti del Consiglio degli Stati inizieranno in seno alla CSSS nel gennaio del 2009.

2006 P 06.3003 Anticipo e incasso degli alimenti. Armonizzazione (N 7.6.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

Il postulato chiede di esaminare proposte volte ad armonizzare la legislazione in materia di anticipo e incasso degli alimenti e di presentare un rapporto in merito. Al fine di raccogliere le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per rispondere al postulato, l'UFAS ha istituito un gruppo d'accompagnamento. Quest'ultimo è composto di specialisti che rappresentano gli uffici federali competenti, commissioni extraparlamentari e organizzazioni non governative. Il rapporto, attualmente in elaborazione, sarà approvato dal Consiglio federale all'inizio dell'estate del 2009.

2006 M 06.3001 Strategia a livello nazionale per lottare contro la povertà (N 24.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 13.12.06)

La mozione chiede al Consiglio federale di elaborare una strategia di lotta alla povertà a livello nazionale in collaborazione con i principali attori. La strategia, che dovrà proporre provvedimenti concreti e coordinati, sarà presentata al pubblico in occasione di una conferenza nazionale. In collaborazione con i Cantoni (CDOS), i Comuni, gli uffici federali competenti e organizzazioni non governative, l'UFAS – incaricato di elaborare una strategia – ha raccolto le informazioni necessarie per la stesura del rapporto.

La strategia sarà incentrata su sei temi. Il rapporto, in corso di elaborazione, sarà trasmesso agli interessati nella primavera del 2009 per consultazione. Il Consiglio federale approverà la strategia nell'estate del 2009. La conferenza è prevista per la fine del 2009.

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

2000 P 99.3528 Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter) – in precedenza UFES

Con il rapporto «La formazione musicale in Svizzera», elaborato in adempimento a diversi interventi parlamentari (P 99.3502, P 99.3528, P 99.3507, P 01.3482) sotto la responsabilità dell'UFC e approvato dal Consiglio federale il 10 giugno 2005, il mandato d'esame è stato effettivamente adempiuto. Il Consiglio federale ha pertanto proposto nel rapporto «Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2005» di togliere di ruolo il postulato. Su proposta della CSEC-N, il 23 giugno 2006 il Consiglio nazionale ha tuttavia deciso di attendere con lo stralcio del postulato fino alla sua attuazione nell'ambito della legge sulla promozione della cultura.

2000 P 00.3283 Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden) – in precedenza UFES

La richiesta del postulato è esaminata nell'ambito del progetto di riforma «Panorama universitario svizzero», ovvero nell'ambito dell'elaborazione della nuova legge sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario e dell'eventuale revisione di altre leggi.

2001 P 01.3490 Autonomia del sistema universitario svizzero (N 14.12.01, Kofmel) – in precedenza ASR

La richiesta del postulato è esaminata nell'ambito del progetto di riforma «Panorama universitario svizzero», ovvero nell'ambito dell'elaborazione della nuova legge sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario. La legge sarà probabilmente trattata in Parlamento nel 2009.

2001 P 01.3546 La Svizzera: una società del sapere (N 14.12.01, Gruppo liberale-radicale) – in precedenza ASR

La richiesta del postulato è esaminata nell'ambito del progetto di riforma «Panorama universitario svizzero», ovvero nell'ambito dell'elaborazione della nuova legge sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario e dell'eventuale revisione di altre leggi (legge sulla ricerca, legge sui PF).

2001 P 01.3568 La Svizzera: una società del sapere (S 29.11.01, Langenberger) – in precedenza ASR

Cfr. P 01.3546

2002 P 00.3276 Consiglio d'amministrazione del Consiglio dei PF (N 18.3.02, Neiryneck) – in precedenza ASR

Le richieste del postulato sono già state considerate nell'ambito della revisione della legge sui PF entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Saranno di nuovo prese in esame nell'ambito della discussione sulla governance del settore dei PF e della prevista revisione parziale della legge sui PF.

2002 P 01.3456 Borse di studio vincolate ai risultati conseguiti (N 18.3.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFES

Per non mettere a repentaglio il progetto NPC il Parlamento ha rinunciato a introdurre innovazioni di contenuto nella nuova legge federale sui sussidi all'istruzione (entrata in vigore il 1° gennaio 2008) come originariamente previsto. Una migliore armonizzazione nell'ambito dei sussidi all'istruzione da attuare in altro modo è comunque ritenuta prioritaria. A tal proposito si dovranno considerare anche le richieste talvolta divergenti di altri interventi parlamentari (M 06.3178, P 06.3300, P 06.3304, P 06.3342). Il perfezionamento del sistema dei sussidi all'istruzione dovrà dunque essere attuato in due modi: nell'ambito di un concordato intercantonale per l'armonizzazione dei sussidi all'istruzione, il cui progetto in procedura di consultazione ha già riscosso giudizi sostanzialmente positivi da 22 Cantoni (il concordato dovrebbe essere concluso entro il 2009) e nell'ambito della legislazione sul panorama universitario svizzero che sarà probabilmente trattata dal Parlamento nel 2009 (solo per il settore terziario, nel quale la Confederazione detiene ai sensi del nuovo articolo costituzionale sull'istruzione una competenza finanziaria per la promozione).

2002 P 02.3569 Tasse degli esami federali di maturità (N 13.12.02, Eggly) – in precedenza UFES

Il postulato invita ad esaminare la possibilità di derogare in via eccezionale al principio generale della copertura dei costi. La base legale in materia è costituita dall'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (RS 172.041.1) che, in linea di massima, all'articolo 1 capoverso 4 e all'articolo 3 capoverso 2 ammette eccezioni. La questione sarà esaminata concretamente nell'ambito del prossimo adeguamento degli emolumenti e delle indennità per gli esami federali di maturità, previsto nel 2009; in quest'occasione verranno esaminate anche le richieste relative all'esonero dagli emolumenti.

2003 P 03.3182 Realizzazione unitaria di progetti di cooperazione (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089) – in precedenza UFES

Cfr. P 01.3490

2003 P 03.3185 Polo di educazione, ricerca e tecnologia: «RIPENSARE IL SISTEMA» (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03) – in precedenza ASR

Cfr. P 01.3490

2003 P 03.3518 Aiuti per le ristrutturazioni delle scuole universitarie (S 16.12.03, [Berger]-Leumann) – in precedenza ASR

Cfr. P 01.3490

2004 M 04.3484 Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (N 17.12.04, Randegger; S 15.12.04) – in precedenza ASR

Cfr. P 01.3490

2004 M 04.3506 Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (S 15.12.04, Bürgi; N 17.12.04) – in precedenza ASR

Cfr. P 01.3490

2004 P 04.3601 Finanziamento delle scuole universitarie (N 17.12.04, Riklin) – in precedenza ASR

Cfr. P 01.3490

2004 P 04.3502 Partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione dell'UE (N 17.12.04, Markwalder Bär) – in precedenza UFES

Nel messaggio del 24 gennaio 2007 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008-2011 (07.012) il Consiglio federale si è pronunciato anche sulla partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione e per la gioventù dell'UE. I negoziati con l'UE sulla partecipazione integrale della Svizzera (finora solo per via indiretta), iniziati nel 2008, proseguiranno nel 2009.

2005 P 04.3658 Giusto equilibrio tra insegnamento e ricerca (N 18.3.05, Widmer)

Cfr. P 01.3490

2005 M 04.3206 Finanziamento degli stranieri che studiano presso le scuole universitarie (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 03.437; S 6.12.05)

Cfr. P 01.3490

2005 P 05.3508 Provvedimenti per incrementare la percentuale di studentesse nelle facoltà di scienze matematiche, naturali e tecniche (S 6.12.05, Fetz)

Nel messaggio del 24 gennaio 2007 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008-2011 (07.012) è stato proposto lo stralcio di questo postulato. Il Parlamento non ha però seguito la proposta. Le richieste di questo postulato saranno trattate nel rapporto stilato in adempimento ai postulati Hochreutener (07.3538) e [Recordon]-Thorens Goumaz (07.3747).

2005 P 05.3595 Garanzia della qualità e concessione di aiuti finanziari alle università (S 6.12.05, David)

L'esame da parte dell'Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ) per il riconoscimento delle università che hanno diritto ai sussidi, condotto nel 2008, costituirà la base per l'elaborazione del rapporto sulla garanzia della qualità nell'ambito dell'aiuto alle università richiesto dal postulato. I risultati dell'esame dell'OAQ saranno disponibili all'inizio del 2009. Il Consiglio federale licenzierà il suo rapporto presumibilmente nel secondo semestre 2009.

2006 M 04.3105 Promovimento della ricerca medica (N 29.11.05, Dunant; S 13.3.06)

L'UFSP sta elaborando la legge federale sulla ricerca sull'essere umano che porterà all'abrogazione delle disposizioni relative alle commissioni d'etica federali e cantonali introducendo un disciplinamento unitario a livello nazionale. Il licenziamento del messaggio è previsto per l'estate 2009.

2006 M 05.3360 Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (S 21.9.05, Bürgi; N 14.3.06)

Nella sua seduta del 21 maggio 2008 il Consiglio federale ha deciso di proseguire l'attività governativa mantenendo l'attuale struttura dei dipartimenti. Secondo il Consiglio federale una riforma della struttura dei dipartimenti non apporterebbe un significativo valore aggiunto. Questa decisione sarà considerata nell'elaborazione della nuova legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario.

2006 M 05.3378 Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Pfister Theophil; S 20.9.06)

Cfr. M 05.3360

2006 M 05.3379 Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Widmer; S 20.9.06)

Cfr. M 05.3360

2006 M 05.3380 Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Randegger; S 20.9.06)

Cfr. M 05.3360

2006 M 05.3381 Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Riklin; S 20.9.06)

Cfr. M 05.3360

2006 P 06.3321 Rapporto sulla conciliabilità tra studio e famiglia (N 6.10.06, Fehr Jacqueline)

Il rapporto di monitoraggio sulle conseguenze dell'introduzione del sistema di Bologna nelle scuole universitarie sarà pubblicato probabilmente nell'aprile 2009. Esso fungerà da base e fornirà indicazioni per la risposta alle domande formulate nel postulato e per l'elaborazione del rapporto richiesto.

2006 P 06.3342 Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (N 6.10.06, Randegger)

Cfr. P 01.3456

2006 P 06.3304 Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (S 20.9.06, Leumann)

Cfr. P 01.3456

2006 P 06.3278 Rapporto sull'educazione (S 20.9.06, Schmid Carlo)

Le nuove disposizioni costituzionali sulla formazione accolte da Popolo e Cantoni nel maggio 2006 obbligano Confederazione e Cantoni a coordinare e collaborare nell'intero settore dell'istruzione e conferiscono alla Confederazione la competenza di emanare le necessarie direttive se i Cantoni non riescono ad accordarsi. Quale spunto per l'ulteriore sviluppo dell'attuale politica, in fase di parziale ridefinizione (cfr. progetto Panorama universitario svizzero), il postulato chiede di illustrare come si potrebbe costituire uno spazio formativo svizzero unitario disciplinato a livello federale e quali sarebbero i presupposti e le conseguenze. Per rispondere al postulato è stato conferito a un esperto l'incarico di stilare un rapporto. Nel 2008 sono stati esaminati i risultati intermedi e fissata l'ulteriore procedura. Il rapporto finale è previsto per il 2009.

2006 M 06.3408 Priorità dell'educazione e della ricerca. Per una vera cooperazione fra Confederazione e Cantoni (N 5.10.06, Gruppo radicale-liberale; S 13.12.06)

La richiesta della mozione s'inserisce nell'ambito del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione 2008-2011 (FF 2007 1131) ed è stata ampiamente considerata nelle discussioni e nelle decisioni relative al messaggio. L'aspetto della collaborazione tra Confederazione e Cantoni sarà tuttavia esaminato ulteriormente nell'ambito della discussione sulla nuova legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario.

2006 P 06.3497 Il futuro del Dizionario storico della Svizzera e la divulgazione delle conoscenze di storia svizzera (S 5.12.06, Frick)

Gli scenari elaborati dai responsabili del Dizionario storico della Svizzera (DSS) costituiranno la base per il rapporto sul futuro del DSS auspicato dal postulato. Questi scenari saranno disponibili nel corso del 2009/2010. La proposta del Consiglio federale sugli ulteriori passi da seguire, elaborata in base a questi scenari, sarà sottoposta al Parlamento nell'ambito del prossimo messaggio ERI.

Dipartimento di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia

2000 M 97.3401 Averi non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99; Grobet, S 20.6.00) – in precedenza DFF/AFF

2000 M 97.3306 Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00) – in precedenza DFF/AFF

Nel 2000 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa al disegno di legge federale concernente gli averi non reclamati. Nel 2002 ha autorizzato il DFF a istituire una commissione peritale incaricata di rielaborare il disegno alla luce dei risultati della procedura di consultazione. Nel 2004 la commissione peritale ha presentato il suo avamprogetto (corredato di rapporto esplicativo), che è stato solo in parte approvato dal Consiglio federale. In seguito il Consiglio federale ha deciso di abbandonare l'idea di una legge speciale sugli averi non reclamati e di chiarire invece nel Codice delle obbligazioni e nel Codice civile – in virtù delle disposizioni concernenti la dichiarazione della scomparsa (art. 35-38 CC) – il modo di procedere degli intermediari finanziari quando hanno perso e non riescono più a ristabilire il contatto con i loro clienti. Nel 2009 il Consiglio federale porrà le rispettive proposte nuovamente in consultazione.

2000 P 00.3189 Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; proposta di stralcio FF 2002 1895)

Il Consiglio federale ha proposto di togliere di ruolo il postulato nel messaggio del 19 dicembre 2001 concernente la riforma della direzione dello Stato (FF 2002 1895).

2000 P 00.3344 Segreto professionale. Adeguamenti (N 6.10.00, Hollenstein)

Il postulato invita il Consiglio federale a modificare l'articolo 321 capoverso 1 del Codice penale svizzero affinché tutti gli operatori sanitari siano tenuti al segreto professionale.

Secondo l'articolo 35 della legge sulla protezione dei dati (LPD), è punibile «chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati». Le categorie menzionate nel postulato sono comprese nell'articolo 35 LPD se l'esercizio della professione richiede la conoscenza di dati personali segreti e degni di particolare protezione. L'articolo 173 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP) garantisce anche a tali persone la facoltà di non deporre. Il Parlamento ha invece rinunciato a menzionare tutti gli operatori sanitari nell'articolo 321 numero 1 CP e a garantire loro la facoltà di non deporre secondo l'articolo 171 CPP (facoltà di non deporre per segreto professionale). Contrariamente alle persone menzionate nell'articolo 321 CP e a quelle aventi la facoltà di non deporre secondo l'articolo 171 CPP, i professionisti summenzionati non sottostanno in ogni caso a un'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 321 numero 2 CP, che può liberarle dall'obbligo del segreto professionale. In questo contesto va tenuto conto dei lavori in corso relativi a una legge federale sulle professioni psicologiche, il cui avamprogetto del maggio 2005 prevede di sottoporre gli psicologi al segreto professionale secondo l'articolo 321 CP. Il Consiglio federale ha incaricato il DFI di presentare un messaggio e un disegno di legge entro la metà del 2009. L'esito dei dibattiti parlamentari relativi a questa legge mostrerà se le critiche summenzionate (in particolare l'assenza di un'autorità di vigilanza) saranno confutate al punto da far apparire giustificata un'equiparazione degli psicologi alle altre persone cui è riconosciuta la facoltà di non deporre secondo l'articolo 171 CPP.

2000 M 99.3656 Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00, Cottier; N 7.12.00)

La mozione incarica il Consiglio federale di studiare in quali forme è possibile organizzare i membri delle professioni liberali e di proporre al Parlamento, se necessario, una base legale adeguata.

Il mercato esige sempre più, in particolare da avvocati, notai e medici, che si associno per formare grandi collettivi spesso con numerosi impiegati. A tal fine alcuni Paesi hanno istituito categorie giuridiche specifiche. Anche in Svizzera sono già stati intrapresi i lavori preparatori. In vista di altri progetti di legge urgenti (in particolare la revisione del diritto della società anonima), tale progetto non gode tuttavia di un'elevata priorità.

Gli impegni concreti profusi dalla Federazione svizzera degli avvocati per istituire una società anonima di avvocati oppure una società a garanzia limitata di avvocati sono a buon punto (elaborazione di statuti modello e regolamenti interni). Nel 2006 il Cantone di Obvaldo ha autorizzato per la prima volta l'istituzione di una società anonima di avvocati, nel 2007 è stato il turno del Cantone di Zurigo. Questo sviluppo della prassi mette in questione la necessità di intervenire a livello legislativo. Nel corso del 2009 il Consiglio federale dovrebbe approvare un rapporto relativo alla mozione.

2001 P 00.3236 Clausola riguardante il ripristino del debito garantito da obbligazioni ipotecarie al portatore (N 20.3.01, Jossen; proposta di stralcio FF 2007 4845)

2002 P 02.3532 Disposizioni del CO in materia edilizia. Protezione del committente (N 13.12.02, Fässler; proposta di stralcio FF 2007 4845)

2004 M 03.3305 Adeguamento del registro fondiario (S 2.10.03, Lauri; N 15.6.04; proposta di stralcio FF 2007 4845)

Lo stralcio dei postulati e della mozione è stato proposto nel messaggio del 27 giugno 2007 concernente la revisione del Codice civile svizzero (Cartella ipotecaria registrata e altre modifiche della disciplina dei diritti reali, FF 2007 4845).

2001 M 00.3714 Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali (S 6.3.01, Pfisterer; N 20.9.01)

2002 M 01.3196 Miglioramento della procedura della lotta contro la criminalità su Internet (N 20.9.01, Aeppli Wartmann; S 4.6.02) – in precedenza fedpol

2002 M 01.3012 Lotta contro la pedofilia (N 11.12.01, Commissione degli affari giuridici CN; S 4.6.02) – in precedenza fedpol

2002 P 02.3522 Competenza della Confederazione d'impartire istruzioni in merito a procedure penali che riguardano più Cantoni (N 13.12.02, Gruppo popolare-democratico) – in precedenza fedpol

Tutti e quattro gli interventi parlamentari invitano il Consiglio federale ad adottare misure per lottare efficacemente contro i reati commessi in Internet, segnatamente quelli rivolti contro minori. L'obiettivo della mozione Pfisterer è un disciplinamento legale generale relativo alla responsabilità penale dei provider Internet; la mozione Aeppli propone una competenza d'indagine della Confederazione in materia di sfruttamento sessuale punibile di minori su Internet; la mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale chiede, oltre a una regolamentazione penale, che vengano messi a disposizione gli strumenti tecnici adeguati e il personale necessario; il postulato del Gruppo popolare-democratico vorrebbe autorizzare la Confederazione a impartire istruzioni alle autorità istruttorie cantonali al fine di coordinare in modo ottimale i procedimenti penali che riguardano più Cantoni. Il Consiglio federale ha proposto di respingere singole parti di questi interventi parlamentari, ribadendo tuttavia il suo impegno al fine di reprimere i reati contro l'integrità dei minori e intensificare la lotta contro atti punibili commessi con l'ausilio di sistemi d'informazione e di comunicazione.

Nel rapporto del 27 febbraio 2008 «Criminalità in rete: responsabilità penale dei provider e competenze della Confederazione per il perseguimento di reati commessi mediante reti di comunicazione elettronica», il Consiglio federale afferma di non ritenere necessario un intervento a livello legislativo. In particolare, respinge un disciplinamento esplicito della responsabilità penale dei provider, dal momento che questi possono essere perseguiti sulla base del diritto vigente, soprattutto in applicazione dei principi generali sull'imputazione della colpa e sulla partecipazione. Inoltre, il 5 ottobre 2007 le Camere hanno approvato il Codice di procedura penale (CPP), che entrerà presumibilmente in vigore all'inizio del 2011. Dato che l'articolo 27 capoverso 2 CPP (cfr. FF 2007 6327, in particolare pag. 6334) prevede una competenza d'indagine della Confederazione nel caso di tutti i reati commessi in tutto o in parte in più Cantoni o all'estero e per i quali non è ancora stato stabilito se il procedimento penale spetta alla Confederazione o a un Cantone, un progetto separato per migliorare la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nella lotta contro la criminalità in rete è superfluo. In base a quanto precede, nel rapporto del febbraio 2008 il Consiglio federale propone di togliere di ruolo i quattro interventi parlamentari. Il 6 novembre 2008 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha preso atto del rapporto.

2002 P 01.3673 Il «dopo Swissair»: modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento? (S 18.3.02, Lombardi)

2002 P 02.3474 Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)

2002 P 02.3475 Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)

L'Ufficio federale di giustizia ha istituito un gruppo d'esperti come gruppo di riflessione incaricato di esaminare la necessità di rivedere la legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) tenendo conto degli interventi parlamentari. Tre questioni sono prioritarie. Anzitutto si tratta di chiarire se e in che misura la procedura svizzera di risanamento (soprattutto la procedura concordataria della LEF) debba essere ulteriormente adeguata al *Chapter Eleven* dell'*US-Bankruptcy Code* (p. es. strumenti per facilitare l'introduzione della procedura, rafforzamento degli effetti di una moratoria concordataria). In seguito vanno esaminati i punti di contatto tra il diritto privato materiale e il diritto in materia di fallimenti. A tale proposito si tratta soprattutto del trattamento dei rapporti di obbligazione di lunga durata (p. es. contratti di lavoro e di locazione, leasing). L'esperienza pratica ha dimostrato che il mantenimento di contratti di lunga durata può compromettere considerevolmente il risanamento dell'impresa toccata. La terza questione riguarda il problema del fallimento di un gruppo di società. Occorre esaminare l'opportunità di un diritto speciale applicabile al fallimento di un gruppo di società. Il gruppo d'esperti si è messo al lavoro alla fine del 2003 e in aprile 2005 ha consegnato all'Ufficio federale di giustizia il suo rapporto sulla necessità di legiferare, in cui approva interventi puntuali. Nell'agosto del 2006 l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato il gruppo di esperti di elaborare un avamprogetto concernente una revisione parziale, che è poi stato presentato insieme al rapporto esplicativo nel giugno del 2008. Nella primavera del 2009 il Consiglio federale intende porre in consultazione un avamprogetto elaborato sulla base di questa proposta del gruppo di esperti.

2002 M 00.3169 Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga Simonetta; S 4.6.02)

Le richieste formulate nella mozione sono state esaminate nell'ambito della revisione totale della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate; si è altresì proceduto alla formulazione di proposte per la loro attuazione. Tuttavia, una volta conclusa la consultazione, il 18 maggio 2004 il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente i lavori di revisione per dare l'opportunità ai Cantoni di colmare loro stessi le lacune riscontrate. Nel frattempo i Cantoni hanno elaborato un concordato e introdotto strutture d'esecuzione intercantionali. I provvedimenti presi dai Cantoni verranno sottoposti a valutazione nel 2010/2011. Entro la fine del 2011 il DFGP sottoporrà al Consiglio federale un rapporto concernente le lacune colmate e il modo di procedere per quanto riguarda la revisione della legge sulle lotterie.

2002 P 01.3261 Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02; proposta di stralcio FF 2008 1321)

2002 P 01.3329 Società per azioni. Principi della corporate governance (N 5.10.01, Walker Felix, S 5.6.02; proposta di stralcio FF 2008 1321), punti 1-3

2002 P 02.3086 Corporate Governance. Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix; proposta di stralcio FF 2008 1321)

2002 P 02.3045 Analisi giuridica conseguente al «disastro Swissair» (S 5.6.02, Wicki; proposta di stralcio FF 2008 1321)

2002 P 02.3489 Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer; proposta di stralcio FF 2008 1321), punti 1-5 e 7-9

2003 M 02.3470 Inasprimento delle disposizioni legali sul rendiconto e sul controllo delle imprese (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; N 4.6.03; proposta di stralcio FF 2008 1321)

2006 P 06.3026 Libero accesso via Internet a dati dei registri di commercio (N 23.6.06, Imfeld; proposta di stralcio FF 2008 1321)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321.

2003 P 01.3523 Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio (N 11.12.01, Zäch; S 17.6.03)

2004 M 03.3180 Eutanasia e medicina palliativa (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04)

Nel 2008 il Consiglio federale ha nuovamente affrontato il tema dell'eutanasia: il 2 luglio 2008 ha incaricato il DFGP di esaminare accuratamente, in collaborazione con il DFI, se sia necessario l'intervento del legislatore federale nell'ambito dell'aiuto al suicidio e di presentare un rapporto all'inizio del 2009.

2003 P 03.3344 Misure di protezione per i «Whistleblowers» (S 2.10.03, Marty Dick)

Il Consiglio federale ha esaminato la questione della protezione dei «Whistleblowers» nell'ambito della mozione 03.3212 Gysin Remo «Protezione giuridica per chi denuncia un caso di corruzione». In questo contesto è giunto alla conclusione che non vi è necessità di legiferare. Ciò nonostante il 13 giugno 2005 il Consiglio nazionale ha accolto l'intervento. Dal canto suo, il 22 marzo 2006 il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione in una nuova formulazione, che definisce con maggior chiarezza la necessità di legiferare e lascia aperta la questione delle modifiche da apportare al diritto del lavoro (protezione dal licenziamento). Il Consiglio federale ha così potuto sostenere la mozione modificata. Il 22 giugno 2007 anche il Consiglio nazionale ha adottato la mozione. Il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha posto in consultazione il relativo avamprogetto.

2004 P 02.3085 Le aggressioni a soldati in uniforme sono reati perseguibili d'ufficio (N 10.3.04, Schlüer)

La mozione Schlüer del 20 marzo 2002 chiede di creare le basi legali che consentano di reprimere e punire, in quanto reati perseguibili d'ufficio, le aggressioni a soldati in uniforme. L'intervento è stato trasmesso sotto forma di postulato il 10 marzo 2004. A causa di altre pratiche urgenti, il rapporto in questione, contrariamente all'intenzione iniziale, potrà essere sottoposto al Consiglio federale soltanto all'inizio del 2009.

2005 M 04.3411 Ministero pubblico della Confederazione. Rivedere la vigilanza (N 8.10.04, Hofmann Urs; S 8.3.05; proposta di stralcio FF 2008 7093)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 10 settembre 2008 concernente la legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP), FF 2008 7093.

2005 M 04.3224 Impiego di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale (N 7.3.05 Commissione degli affari giuridici CN 04.2010; S 15.6.05) – in precedenza fedpol

La conclusione dei lavori ha subito ritardi, perché inizialmente andava chiarito in un rapporto anche se occorresse modificare la fattispecie della disconoscenza, della minimizzazione o della giustificazione di genocidio o di altri crimini contro l'umanità per motivi a sfondo razzista (art. 261^{bis} cpv. 4 seconda parte del periodo CP). Il 21 dicembre 2007 il Consiglio federale ha stabilito che non è necessaria un'ulteriore precisazione di questa norma penale. Nella prima metà del 2009 il Consiglio federale deciderà in merito all'attuazione della mozione 04.3224.

2005 P 05.3069 Adeguamento delle procedure di dichiarazione della scomparsa in caso di catastrofi naturali (N 17.6.05, Nordmann)

Dopo la catastrofe dello tsunami a fine 2005 si temeva di non riuscire a ritrovare molte persone disperse oppure che queste ultime non potessero essere identificate in modo indiscutibile e occorresse quindi dichiararle scomparse mediante una procedura relativamente onerosa (art. 35-38 CC). Per fortuna questo timore non si è concretizzato, anche grazie ai tribunali disposti, in base ai dati loro forniti, a dichiarare una persona morta anche quando non era stato rinvenuto il suo cadavere (art. 34 CC). Non vi è quindi necessità di rivedere le disposizioni riguardo alla dichiarazione della scomparsa. Il Consiglio federale continuerà ad esaminare la questione in relazione alla sorte dei cosiddetti averi non reclamati. Nel 2009 porrà in consultazione le relative proposte.

2005 P 04.3250 Autorità parentale. Parità di diritti (N 28.9.05, Wehrli)

Dal 1° gennaio 2000 i genitori non coniugati o divorziati hanno la possibilità di esercitare l'autorità parentale in comune sui loro figli. Tuttavia, l'esercizio dell'autorità parentale comune presuppone l'accordo di entrambi i genitori (art. 133 cpv. 3 e 298a CC). Segnatamente i padri divorziati criticano fortemente questa soluzione, perché secondo loro il giudice attribuirebbe l'autorità parentale sistematicamente alla madre in caso di mancata intesa. Per questo motivo il Consiglio federale esamina come promuovere l'autorità parentale comune, ovviamente continuando a tenere conto del bene del figlio (art. 301 cpv. 1 CC). Nella prima metà del 2009 il Consiglio federale porrà in consultazione un corrispondente avamprogetto.

2005 P 05.3443 Reati commessi in banda. Campagna di sensibilizzazione e adeguamento del diritto penale (N 7.10.05, Chevrier)

Il Consiglio federale è incaricato di verificare la gravità delle azioni commesse in banda e di esaminare la necessità di misure quali ad esempio campagne di sensibilizzazione o adeguamenti del diritto penale. Nella motivazione del postulato si fa riferimento soprattutto agli adolescenti e ai giovani adulti autori di tali reati. Sulla base del rapporto dell'11 aprile 2008 del DFGP sulla violenza giovanile, l'Ufficio federale di polizia ha condotto un sondaggio presso i Cantoni per disporre di un quadro nazionale della situazione dei giovani con un'intensa attività delinquenziale. Nel primo trimestre del 2009, il rapporto d'analisi verrà presentato a tutti i corpi di polizia cantonali e ad altre autorità coinvolte; fornirà importanti informazioni sulla criminalità delle bande giovanili (i giovani con un'intensa attività delinquenziale agiscono spesso in bande) e proposte di possibili provvedimenti. Inoltre, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) sta elaborando un ampio rapporto del Consiglio federale sulla violenza giovanile, in attuazione di tre postulati (Po. Leuthard 03.3298 «Violenza giovanile»; Po. Amherd 06.3646 «Violenza giovanile. Più efficienza e maggiore efficacia nella prevenzione»; Po. Galladé 07.3665 «Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza nei media d'intrattenimento»). Tale rapporto presenterà un'analisi approfondita della situazione della violenza giovanile in Svizzera e fornirà proposte di misure preventive a livello sociale e politico. Presumibilmente verrà approvato dal Consiglio federale alla fine di marzo 2009. È necessario attendere che siano pronti entrambi i rapporti menzionati, per poterne inserire i

risultati nel rapporto concernente questo postulato e permettere al Consiglio federale di prendere una decisione in merito nella prima metà del 2009.

2006 P 05.3807 Diritto in materia di esecuzione forzata e relazioni con l'estero (N 24.3.06, Widmer)

Il Consiglio federale è invitato ad esaminare come evitare, in futuro, che casi di esecuzione forzata possano incrinare le relazioni con l'estero e danneggiare gli interessi o l'immagine della Svizzera, nonché ad adottare le misure eventualmente necessarie o a proporre al Parlamento le modifiche legali del caso.

Il 19 settembre 2006 la Svizzera ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, che prevede eccezioni all'immunità degli Stati nei confronti di un sequestro dei loro beni soltanto se sono rispettate condizioni molto severe (art. 18-21). Nel messaggio concernente la ratifica della Convenzione, il Consiglio federale si pronuncerà in merito alla questione.

2006 M 06.3049 Responsabilizzare i proprietari di cani (N 23.6.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 28.9.06)

Nel 2007 il Consiglio federale ha svolto una procedura di consultazione e sta ora elaborando il pertinente messaggio: i detentori di cani dovranno essere sottoposti a un regime di responsabilità per rischio e dovranno assicurarsi contro i rischi di responsabilità legati al possesso di un cane. Tale obbligo assicurativo deve poter essere inserito nelle tradizionali polizze di responsabilità civile privata. A seguito delle resistenze riscontrate durante la procedura di consultazione, si rinuncia a distinguere tra cani considerati pericolosi e non pericolosi. I lavori dovranno essere coordinati con l'iniziativa parlamentare Kohler «Divieto dei pitbull in Svizzera». Il messaggio è previsto per il 2009.

2006 P 06.3402 Agevolazione del trasferimento successorio di aziende (S 28.9.06, Brändli)

Il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare l'opportunità di agevolare il trasferimento d'azienda a titolo successorio basandosi maggiormente sul cosiddetto «valore di reddito», ovvero, non sul valore venale, bensì su un valore d'esercizio, meno elevato. Il rapporto è in elaborazione all'interno dell'Amministrazione.

2006 M 05.3713 Diritto del divorzio. Revisione delle disposizioni relative alla compensazione della previdenza e alle questioni riguardanti i figli (N 15.3.06, Commissione degli affari giuridici CN 04.405; S 18.12.06)

1. È in elaborazione un avamprogetto per la procedura di consultazione che prevede che l'autorità parentale comune di padre e madre rappresenti la regola, indipendentemente dallo stato civile dei genitori (cfr. Po. Wehrli 04.3250).

2. L'Ufficio federale di giustizia ha incaricato una commissione peritale di elaborare proposte per una revisione delle disposizioni relative alla compensazione della previdenza (art. 122-124 CC). Oltre a ottimizzare il disciplinamento legislativo è necessario soprattutto riesaminare il regime legale per i divorzi successivi al sopraggiungere di un caso di previdenza: in futuro il coniuge beneficiario non dovrà più accontentarsi di un'adeguata indennità, ma avrà diritto alla metà del capitale di copertura, se questo è stato finanziato durante il matrimonio ed è ancora disponibile al momento del divorzio. La commissione peritale concluderà i lavori nella prima metà del 2009.

Ufficio federale di polizia

2001 P 01.3271 Indagine sulla criminalità economica (N 5.10.01, Mugny)

Accogliendo il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a indagare sul numero di reati commessi in Svizzera nei vari settori della criminalità economica. L'Ufficio federale di polizia ha redatto un rapporto di analisi strategica dedicato alla criminalità economica che spiega le possibilità di delimitare il fenomeno sul piano metodologico e di quantificarlo. Le conclusioni di tale rapporto sono state illustrate in dettaglio nel Rapporto Sicurezza interna della Svizzera 2002. Il rapporto annuale sulla sicurezza interna della Svizzera (BISS) contiene d'altronde un capitolo riguardante la criminalità economica. È stato così mosso un primo passo nella direzione chiesta dal postulato.

Nel dicembre 1999 l'Assemblea federale ha adottato il «progetto efficienza» (misure tese al miglioramento dell'efficienza e della legalità nell'ambito del perseguimento penale [EffVor]). Alla Confederazione sono state conferite nuove competenze nella lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità economica.

Nel febbraio 2006 il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha istituito un gruppo di progetto, diretto dal consigliere di Stato Hanspeter Uster (Zugo), incaricato di analizzare la situazione nell'ambito del «progetto efficienza». Il rapporto («rapporto Uster») è stato approvato dal gruppo di progetto il 31 agosto 2006 ed è stato pubblicato il 29 settembre.

Il 15 dicembre 2006 il Consiglio federale ha approvato l'orientamento del «rapporto Uster», secondo cui occorre concentrarsi su procedimenti complessi e dispendiosi, in particolare sui casi complessi di criminalità economica. Nel frattempo sono in pieno corso i lavori di attuazione delle direttive approvate dal Consiglio federale nell'estate 2007. Allo scopo di concentrare le forze e ottimizzare i processi nel settore della lotta ai casi complessi di criminalità, alcuni servizi di felpol sono stati trasferiti presso il centro di competenze dei periti contabili del Ministero pubblico della Confederazione. Inoltre, gli investigatori della Polizia giudiziaria federale seguono presso le università di Lucerna e Neuchâtel un corso di formazione su temi di carattere economico e finanziario (CAS Financial Investigation PGF).

Probabilmente nel 2010 la nuova statistica criminale di polizia (SCP) sarà in grado di fornire le prime cifre sulla criminalità economica.

2002 P 01.3009 Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione della politica di sicurezza CN)

Su proposta del Consiglio federale, secondo cui occorre attendere la conclusione del progetto di esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera (USIS), il 20 marzo 2002 il Consiglio nazionale ha trasmesso la mozione sotto forma di postulato. Dalla conclusione del progetto USIS, nella primavera del 2004, il Consiglio federale ha adottato misure d'ordine strutturale volte a instaurare un coordinamento e una collaborazione efficaci, a livello federale, tra i servizi incaricati di compiti di sicurezza.

È stato pertanto deciso di creare uno stato maggiore interdipartimentale centralizzato di gestione delle crisi (Stato maggiore GSic). Istituito nel 2006, lo Stato maggiore GSic assiste la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic) e

l'Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSic), nel quale sono rappresentati anche i Cantoni. Tra i suoi compiti figurano l'esecuzione di analisi della situazione, di analisi nell'ambito della sicurezza interna e di pianificazioni preventive. Effettua esercizi relativi alla gestione dello stato di crisi per il GSic e l'ODSic, supporta gli organi incaricati della gestione della crisi a livello federale e assiste il DDPS, il DFGP e il DFAE nei preparativi di pratiche interdepartimentali inerenti ai servizi d'informazione. Lavora in stretta collaborazione con altri servizi dell'Amministrazione, funge da organo di informazione e di contatto riguardo alla gestione dello stato di crisi a livello federale e mette a disposizione la necessaria infrastruttura. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale definisce le competenze. Il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto di valutazione dello Stato maggiore GSic e ha deciso di continuare ad affidargli gli stessi compiti. Nella valutazione figura che lo Stato maggiore GSic si occupa soprattutto della prevenzione e della gestione delle crisi.

Il Consiglio federale ha esaminato inoltre la collaborazione tra i servizi d'informazione e i loro organi di direzione. Il 31 gennaio 2007 ha definito le competenze in materia di direzione, licenziato un rapporto in adempimento della mozione 05.3001 riformulata della CPS-CN, che chiedeva l'istituzione di adeguate basi legali, e ha stabilito i principi per la politica dei servizi d'informazione svizzeri. Allo Stato maggiore GSic è stato affidato il compito di assistere i dipartimenti GSic nei preparativi di pratiche inerenti ai servizi d'informazione.

Il 23 aprile 2008 il Consiglio federale ha espresso il proprio parere in merito al rapporto del 29 febbraio 2008 della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati sull'iniziativa parlamentare «Trasferimento dei compiti dei servizi informazioni civili a un dipartimento» (Iv. Pa. 07.404), dichiarandosi a favore di una subordinazione comune dei servizi informazioni civili al medesimo dipartimento. Ne è così risultata la legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC), approvata da entrambe le Camere il 3 ottobre 2008.

Già in precedenza, in occasione della seduta del 21 maggio 2008, il Consiglio federale aveva deciso di trasferire, il 1° gennaio 2009, la parte del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) incaricata di svolgere compiti nel settore dei servizi d'informazione, incluso il Centro federale di situazione, dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Inoltre, ha incaricato e autorizzato il capo del DDPS a garantire il coordinamento completo nel settore della politica di sicurezza, in collaborazione con i servizi federali interessati e con i Cantoni. Progetti particolari vengono concordati con i dipartimenti interessati.

2002 P 02.3441 Statistica criminale e reati a mano armata (S 2.12.02, Berger)

Negli ultimi due anni è stata avviata la revisione della statistica criminale della polizia. La nuova statistica includerà informazioni supplementari conformemente alla richiesta del postulato. La realizzazione del progetto è affidata all'Ufficio federale di statistica. L'armonizzazione tra tutti i Cantoni, molto complessa, dovrebbe concludersi nel 2009; la prima statistica sarà disponibile nella sua nuova forma nel 2010.

2003 P 02.3742 Istituzione di un Dipartimento della sicurezza (N 20.6.03, Vaudroz René)

Il Consiglio federale ha accolto il postulato il 14 maggio 2003. Sulla base delle esperienze maturate con l'adozione di misure di sicurezza in occasione di eventi importanti, il Consiglio federale ha esaminato la collaborazione, a livello federale, tra i servizi incaricati della sicurezza e ha deciso, l'8 settembre 2004, di rafforzare mediante misure d'ordine strutturale la condotta in materia di sicurezza. Ha affidato la presidenza della sua Giunta in materia di sicurezza (GSic) al capo del DDPS e ha incaricato la GSic di concepire uno Stato maggiore di crisi interdepartimentale. Il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di creare uno Stato maggiore centrale di crisi (Stato maggiore GSic) e ne ha approvato l'organizzazione il 22 giugno 2005. Ha inoltre incaricato la GSic di procedere a una valutazione dello Stato maggiore GSic entro la fine del 2008.

Istituito nel 2006, lo Stato maggiore GSic assiste, nelle questioni amministrative, la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic) e l'Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSic), nel quale sono rappresentati anche i Cantoni. Tra i suoi compiti figurano l'esecuzione di analisi della situazione, di analisi nell'ambito della sicurezza interna e di pianificazioni preventive. Effettua esercizi relativi alla gestione dello stato di crisi per il GSic e l'ODSic, supporta gli organi incaricati della gestione della crisi a livello federale e assiste il DDPS, il DFGP e il DFAE nei preparativi di pratiche interdepartimentali inerenti ai servizi d'informazione. Lavora in stretta collaborazione con altri servizi dell'Amministrazione, funge da organo di informazione e di contatto riguardo alla gestione dello stato di crisi a livello federale e mette a disposizione la necessaria infrastruttura. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale definisce i compiti e le competenze degli attori.

Inoltre, il 23 maggio 2007 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP e il DDPS di trovare, entro febbraio 2008, una soluzione in merito all'istituzione di un Dipartimento della sicurezza, eventualmente coinvolgendo il DFF. In occasione della seduta del 21 maggio 2008, il Consiglio federale ha deciso di proseguire la sua attività governativa mantenendo l'attuale struttura dipartimentale, ovvero con la composizione vigente finora, rinunciando quindi all'istituzione di un Dipartimento della sicurezza. È infatti pervenuto alla conclusione che una riforma della struttura dipartimentale non è particolarmente vantaggiosa e desidera quindi concentrare i propri sforzi a breve e a medio termine sul progetto «Verifica dei compiti», deciso il 9 aprile 2008.

Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 22 giugno 2005, lo Stato maggiore GSic è stato valutato alla fine del 2008. Il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto di valutazione e ha deciso la prosecuzione dei compiti svolti finora. Nella valutazione figura che lo Stato maggiore GSic si occupa soprattutto della prevenzione e dell'analisi successiva alle crisi.

2003 P 03.3188 Protezione dell'infanzia e della gioventù (N 3.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.457)

Il postulato della Commissione degli affari giuridici incaricava il Consiglio federale di sottoporre a verifica i provvedimenti proposti con il postulato Janiak (00.3469 «Legge quadro per una politica in materia di infanzia e gioventù»).

Nella risposta al postulato il Consiglio federale aveva spiegato i criteri in base ai quali l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) concedeva sovvenzioni alle organizzazioni mantello nel settore della protezione dell'infanzia. Da allora la prassi nella concessione di sovvenzioni non è mutata. Il 1° gennaio 2006 il settore «Famiglia, generazioni e questioni sociali» ha sostituito la Centrale per le questioni familiari e con un nuovo credito potrà sostenere in modo mirato progetti di prevenzione nel settore della protezione dell'infanzia.

Le misure d'indagine e repressione contro gli atti commessi direttamente o mediante Internet nei confronti di minori sono state rafforzate. Il Servizio di coordinazione contro la criminalità su Internet (SCOCI) si è ormai affermato a livello svizzero e dal 2003 ha individuato e trasmesso ai Cantoni competenti centinaia di casi sospetti aventi legami con la Svizzera. Le cifre per il 2008 si aggirano intorno ai 6500 casi, segnalati da cittadini o scoperti grazie alle ricerche dello SCOCI; in caso di una possibile rilevanza penale, i dati sono stati inoltrati alle autorità inquirenti svizzere o internazionali. Dati statistici dettagliati sono disponibili nel rapporto annuale d'attività SCOCI, pubblicato ogni primavera nel sito www.kobik.ch. L'organico dello SCOCI consta di 9 posti fin dalla sua istituzione. I problemi, rilevati nella risposta al postulato, relativi all'obbligo di comunicare i dati marginali da parte dei provider sono stati nel frattempo risolti. Anche se la collaborazione su base volontaria con i provider svizzeri funziona perfettamente, tutti gli interessati sono favorevoli a una normativa che confermi la prassi attuale. A medio termine sarà perciò necessaria una modifica dell'ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT). Anche il coordinamento di operazioni di polizia contro la pedopornografia a livello internazionale è stato notevolmente migliorato. La creazione e l'istituzione di un commissariato PMM (pedofilia, pornografia, tratta di esseri umani e traffico di migranti) in seno alla Polizia giudiziaria federale (PGF), ha consentito nelle operazioni successive all'operazione Genesis di migliorare la preparazione degli incarti, il coordinamento a livello cantonale, lo svolgimento delle operazioni, la valutazione e la comunicazione con i mass media. Nell'estate del 2007 il commissariato PMM è stato suddiviso in due commissariati indipendenti e d'ora in avanti il commissariato PP (pornografia, pedofilia) si occuperà, grazie a ulteriori risorse, dei procedimenti internazionali contro la pedopornografia e il turismo sessuale con minori. I compiti di coordinamento a livello federale in caso di procedimenti internazionali sono stati quindi ulteriormente migliorati.

Oltre alle summenzionate misure di lotta contro la pedocriminalità, si è intensificato anche il lavoro a livello politico. Nel marzo del 2005 il Consiglio federale ha ratificato il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia. Anche i menzionati lavori di miglioramento a livello legislativo sono proseguiti. La revisione della parte generale del Codice penale (PG-CP), approvata dal Parlamento il 13 dicembre 2002 e il cui articolo 5 prevede in pratica l'applicazione del principio di universalità al perseguimento di gravi reati sessuali e di altri reati commessi all'estero contro minori, è entrata in vigore il 1° gennaio 2007. In base alla decisione del Consiglio federale del 2 dicembre 2005, l'entrata in vigore del nuovo articolo 386 CP, concernente le misure preventive, è stata anticipata al 1° gennaio 2006.

Sotto la responsabilità della Prevenzione svizzera della criminalità (PSC), una campagna nazionale di prevenzione della pedopornografia e della pedocriminalità su Internet, della durata di tre anni, è stata lanciata nel 2005 su mandato della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP). La campagna è cofinanziata da Confederazione e Cantoni.

Da un primo bilancio della campagna triennale risulta che quest'ultima ha raggiunto i suoi obiettivi. I relativi messaggi sono pervenuti al pubblico, gli argomenti discussi sono stati recepiti dalle vittime e dagli autori potenziali, nonché dai responsabili dell'educazione, ed è stato possibile creare molte sinergie. Il livello di conoscenza delle forze dell'ordine nel settore della pedocriminalità è migliorato ed è stato instaurato con successo un dialogo con i cittadini.

Il rapporto non ha potuto essere consegnato nell'ambito della risposta al postulato Janiak, come inizialmente previsto, e verrà presentato in un secondo momento.

2003 M 02.3723 Centro internazionale di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet (N 21.3.03, Fehr Jacqueline; S 9.12.03)

Il 9 dicembre 2003 il Consiglio degli Stati (in qualità di seconda Camera) ha trasmesso la mozione, che chiedeva l'istituzione di un centro di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet presso le Nazioni Unite (ONU), al Consiglio federale. Come rilevato nella risposta dell'allora capo del DFGP Ruth Metzler-Arnold, il Consiglio federale giudica quanto richiesto dalla mozione – ossia che la Svizzera assuma un ruolo guida in occasione dell'istituzione di un centro di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet nell'ambito dell'ONU – soprattutto un segnale politico volto a far confluire anche a livello internazionale le esperienze maturate dalla Svizzera nell'ambito della lotta contro la criminalità su Internet. Tale obiettivo è già stato raggiunto a livello operativo, in particolare con il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) e ora con la Centrale d'annuncio e di analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI). La cooperazione internazionale nonché lo scambio di informazioni e di conoscenze con partner all'estero sono già molto diffusi in seno a questi due organi e vengono ampliati costantemente.

Il Dipartimento responsabile (DFGP) contatterà il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per proseguire nella direzione, auspicata dalla mozione, dell'istituzione di un centro internazionale di competenza.

2004 P 03.3579 Direzione della Confederazione. Avvenimenti di portata nazionale (N 19.3.04, Commissione della politica di sicurezza CN)

Il Consiglio federale ha accolto il postulato l'11 febbraio 2004. Sulla base delle esperienze maturate con l'adozione di misure di sicurezza in occasione di eventi importanti, il Consiglio federale ha esaminato la collaborazione, a livello federale, tra i servizi incaricati della sicurezza e ha deciso, l'8 settembre 2004, di rafforzare mediante misure d'ordine strutturale la condotta in materia di sicurezza. Ha affidato la presidenza della sua Giunta in materia di sicurezza (GSic) al capo del DDPS e ha incaricato la GSic di concepire uno Stato maggiore di crisi interdipartimentale. Il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di creare uno stato maggiore interdipartimentale centralizzato di gestione delle crisi (Stato maggiore GSic) e ne ha approvato l'organizzazione il 22 giugno 2005.

Istituito nel 2006, lo Stato maggiore GSic assiste la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic) e l'Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSic), nel quale sono rappresentati anche i Cantoni. Tra i suoi compiti figurano l'esecuzione di analisi della situazione, di analisi nell'ambito della sicurezza interna e di pianificazioni preventive. Effettua esercizi relativi alla gestione dello stato di crisi per il GSic e l'ODSic, supporta gli organi incaricati della gestione della crisi a livello federale e assiste il DDPS, il DFGP e il DFAE nei preparativi di pratiche interdipartimentali inerenti ai servizi d'informazione. Lavora in stretta collaborazione con altri servizi dell'Amministrazione, funge da organo di informazione e di contatto riguardo alla gestione dello stato di crisi a livello federale e mette a disposizione la necessaria infrastruttura. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale definisce le competenze soprattutto quando si tratta di far fronte a eventi di portata strategica che richiedono l'impiego di mezzi militari e la protezione della popola-

zione. Il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto di valutazione dello Stato maggiore GSic e ha deciso di continuare ad affidargli gli stessi compiti. Nella valutazione figura che lo Stato maggiore GSic si occupa soprattutto della prevenzione e della gestione delle crisi.

Il Consiglio federale ha adottato misure volte a chiarire le competenze degli organi incaricati della politica di sicurezza in caso di eventi. Verifica la loro efficacia e l'opportunità di altri provvedimenti. Se del caso ordinerà ulteriori adeguamenti. Il 19 dicembre 2008 ha quindi approvato una serie di pianificazioni preventive elaborate su incarico della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza. La documentazione rappresenta un supporto per il lavoro e i processi decisionali nel caso in cui occorra far fronte a eventi rilevanti per la politica di sicurezza. Tutte le pianificazioni preventive sono state elaborate nell'ambito di gruppi di lavoro interdipartimentali e con il coinvolgimento dei Cantoni e di terzi. In ogni incarto figurano il Dipartimento responsabile e l'organizzazione a livello federale, le responsabilità sul posto, le misure immediate necessarie, nonché le competenze in materia di comunicazione.

2005 P 05.3006 Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata (S 15.6.05, Commissione della politica di sicurezza CS)

Il postulato invita il Consiglio federale a valutare entro un anno in che modo adattare la legislazione in diversi settori al fine di migliorare la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Il rapporto approvato dal Consiglio federale il 9 giugno 2006 tratta le nove questioni tematizzate dal postulato ed entra nel merito sia delle basi penali per la lotta al terrorismo e al crimine organizzato, sia delle norme giuridiche a livello federale che regolano la cooperazione tra le autorità di perseguimento penale e i servizi d'informazione nazionali. Il rapporto verte inoltre su altri punti sollevati nel postulato della Commissione della politica di sicurezza. Eccettuati due punti, il Consiglio federale giunge alla conclusione che non occorre intervenire sul piano legislativo negli altri settori.

Con decisione del 9 giugno 2006, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare proposte per creare nel diritto federale le condizioni per l'attuazione dei programmi di protezione extraprocedurale dei testimoni, incitando così a testimoniare anche le persone minacciate. Il Consiglio federale ha accolto positivamente anche la proroga proposta dal postulato relativa all'obbligo di conservazione dei dati relativi alle comunicazioni. Di fronte alla difficoltà nel raccogliere prove riscontrata nella pratica e visto lo sviluppo del diritto in Europa, il Consiglio federale ritiene utile questo passo. L'ulteriore modo di procedere sarà definito quando sarà disponibile il rapporto sulla revisione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), commissionato dal Consiglio federale nel marzo del 2006.

Attualmente sono in corso lavori legislativi riguardanti i due settori menzionati.

I possibili modelli legislativi ed esecutivi per la protezione extraprocedurale dei testimoni sono stati esaminati nel quadro della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Dall'ottobre del 2007 alla primavera del 2008 si è svolta una consultazione informale presso i Cantoni, attraverso la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) e la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), che verteva, da un lato, sulla questione fondamentale della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa e, dall'altro, sulla scelta del sistema inerente alla base legale delle misure di protezione extraprocedurale dei testimoni (disciplinamento federale o disciplinamenti distinti a livello federale e cantonale). Ad aprile del 2008 la CDCGP e la CDOS si sono espresse a favore della soluzione federale. Nella seduta del 2 luglio 2008, il Consiglio federale ha preso atto di tale decisione e ha incaricato il DFGP di elaborare, collaborando con i Cantoni, un avamprogetto di legge federale. I lavori del DFGP sono già in corso e l'avamprogetto verrà posto in consultazione, insieme alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, presumibilmente nell'ultimo trimestre del 2009.

Va inoltre menzionato che la proroga dell'obbligo di conservazione dei dati relativi alle comunicazioni verrà trattata nel quadro della revisione prevista della legislazione concernente la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Ufficio federale della migrazione

2004 P 04.3464 Esame delle convenzioni di domicilio (S 14.12.04, Stähelin) – in precedenza IMES

Il 27 settembre 2004 il consigliere agli Stati Philipp Stählin ha depositato un postulato che incaricava il Consiglio federale di «raccolgere le convenzioni di domicilio tra la Svizzera o i Cantoni ed altri Stati non abrogate formalmente, di esaminarne l'applicabilità e la rilevanza giuridica e pratica nonché di emanare proposte sull'ulteriore modo di procedere».

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) è stato incaricato di dirigere l'elaborazione di un rapporto e di determinare le misure necessarie in risposta al postulato. Per la redazione del rapporto l'UFM ha eseguito ricerche sulla validità delle convenzioni di domicilio in alcuni settori interessati dalle disposizioni di tali convenzioni, tenendo conto delle modifiche istituzionali e giuridiche successive alla loro conclusione. Il rapporto non si prefigge di esaminare la validità di tutte le disposizioni definite contrattualmente, bensì di trattare le questioni sollevate dal postulato, decisive in rapporto alla validità delle convenzioni e all'ulteriore procedura.

Dopo un primo esame da parte dell'UFM è stato stabilito il coordinamento interno con gli altri uffici e dipartimenti interessati, ovvero con il Dipartimento federale di giustizia e polizia (UFM e UFG), il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF). In base all'incarico dell'UFM, ognuno degli Uffici ha esaminato una determinata disposizione delle convenzioni modello scelte. Nel rapporto sono presentati i pareri dei diversi Uffici federali. Sono state esaminate anche altre fonti ufficiali dirette, in particolare gli annuari della Commissione del diritto internazionale.

Il progetto di rapporto dell'UFM è in fase di completamento. Le procedure per la consultazione interna ed esterna verranno avviate nel corso del primo trimestre 2009.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

2000 P 00.3490 Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)

2000 P 00.3508 Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)

Dopo che, già nel 2007, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale aveva giudicato insoddisfacente lo stato di adempimento dei due postulati, era intenzione del DDPS procedere nel 2008, in una prima fase, all'aggiornamento dello studio intitolato «Kosten der Landesverteidigung» («I costi della difesa nazionale»), risalente al 2000, per poi affrontare, in una fase successiva, i lavori per un'analisi complessiva dei «benefici della difesa nazionale».

Tuttavia, poiché nel 2008, a causa dell'evoluzione finanziaria nel settore della Difesa, è stato necessario dare la priorità a lavori concernenti le misure di ottimizzazione (segnatamente per quanto concerne il settore della logistica) e l'ulteriore sviluppo dell'esercito, nonché a causa della necessità di fornire alle Commissioni della politica di sicurezza rapporti esaustivi riguardo al Programma d'armamento 08, non è stato possibile, per motivi di capacità, procedere nei tempi previsti all'elaborazione dei rapporti concernenti l'adempimento dei due postulati.

Rientra tuttavia anche nell'interesse del DDPS e dell'esercito procedere il più presto possibile all'allestimento di tali rapporti.

2004 P 04.3049 Rapporto Esercito XXI (N 18.6.04, Gruppo socialista)

Il postulato non può ancora essere tolto di ruolo: il suo adempimento è previsto nel quadro della rielaborazione del Rapporto sulla politica di sicurezza 2000 (RAPOLSIC 2000) e nell'ambito dell'ulteriore sviluppo dell'esercito.

La rielaborazione del RAPOLSIC 2000, risalente al 1999, è stata nel frattempo avviata. Secondo la pianificazione attuale, il Consiglio federale intende sottoporre il Rapporto rielaborato alle Camere federali nell'autunno 2009. Nel rapporto saranno definiti gli orientamenti fondamentali e le linee direttrici per l'ulteriore sviluppo dell'esercito relativamente alle missioni, alle risorse finanziarie e di personale e alle strutture.

Lo sviluppo dell'esercito è per principio un processo continuo a livello di pianificazione. Benché relativi piani concreti debbano essere presentati il più presto possibile una volta ultimati – non foss'altro che per tener conto dell'evoluzione demografica e della situazione in materia di risorse – è tuttavia ragionevole attendere che sia terminata la rielaborazione del RAPOLSIC, affinché si possa procedere conformemente al metodo adeguato («dal livello generale al livello specifico»).

2005 P 05.3221 Criteri per la cessione di immobili del DDPS (S 8.6.05, Lombardi)

Quanto richiesto dall'autore del postulato è tuttora oggetto di verifiche nel quadro dell'aggiornamento del Piano settoriale militare e sarà ulteriormente verificato – in caso di approvazione da parte del Parlamento – nell'ambito dell'esecuzione degli articoli 130a e 130b del disegno di modifica della legge militare.

Dipartimento delle finanze

Segreteria generale

2005 P 05.3239 Nuovo approccio per il Governo elettronico (N 7.10.05, Noser)

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in che modo il Governo elettronico possa essere diffuso con successo in Svizzera e di redigere un pertinente rapporto. In particolare deve essere valutata la possibilità di operare una distinzione tra compiti sovrani e prestazioni non sovrane al fine di fornire queste ultime in regime di libera concorrenza. Il Consiglio federale è invitato a verificare quali prestazioni non sovrane possono essere promosse in un regime di libera concorrenza.

Il 24 gennaio 2007 il Consiglio federale ha approvato una strategia nazionale in materia di Governo elettronico. L'attuazione della strategia è disciplinata nella «Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera (2007-2011)», licenziata il 22 giugno 2007 dalla Conferenza dei Governi cantonali e il 29 agosto 2007 dal Consiglio federale e successivamente ratificata dai Cantoni. Un Comitato direttivo istituito ai sensi della Convenzione quadro è responsabile dell'attuazione coordinata della strategia. Il Comitato è composto di nove rappresentanti dell'Esecutivo della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni ed è presieduto dal capo del Dipartimento federale delle finanze. In occasione delle prime due sedute (novembre 2007 e ottobre 2008) il Comitato ha approvato e aggiornato il catalogo dei progetti prioritari e ha definito le organizzazioni che ne coordineranno l'attuazione a livello nazionale.

L'approvazione della strategia, della Convenzione quadro e del catalogo dei progetti prioritari è stata decisiva per la diffusione del Governo elettronico in Svizzera. In tal modo si sono poste le basi per soddisfare la richiesta avanzata dall'autore del postulato. Spetta all'organizzazione responsabile verificare, per i propri progetti, quali sono le prestazioni non sovrane che possono essere promosse in un regime di libera concorrenza. Al Comitato direttivo per il Governo elettronico competeranno l'esame delle richieste delle organizzazioni responsabili e l'eventuale consulenza su direttive di carattere generale. Il postulato non può ancora essere tolto di ruolo, poiché queste questioni saranno trattate dalle suddette istanze soltanto a partire dal 2009.

2006 M 05.3470 Determinazione e attuazione di norme e standard nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 8.3.06, Commissione delle finanze CN; S 20.6.06)

La mozione chiede di determinare nel settore delle TIC norme e standard più vincolanti da attuare in maniera coerente, di rafforzare la posizione del delegato dell'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) e di introdurre un controlling ancora più significativo.

Norme e standard: negli ultimi due anni è stato possibile definire nuovi standard in materia di prodotti. Il processo di standardizzazione è stato armonizzato con il procedimento relativo agli acquisti pubblici dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. Grazie alla piattaforma eCH, nell'ambito del Governo elettronico sono state elaborate nuove raccomandazioni che servono a migliorare a livello nazionale l'interoperabilità e l'integrazione dei processi aziendali a base interamente elettronica. Anche l'armonizzazione dei posti di lavoro elettronici e la più stretta collaborazione tra gli uffici responsabili in materia di logistica, personale e finanze, condotte nel settore SAP sotto la guida dell'OSIC, contribuiscono a rafforzare il processo di standardizzazione. Nuove sfide si presentano nell'ambito dell'orientamento al servizio. In questo settore devono essere messi a disposizione elementi di applicazione riutilizzabili, anche per le applicazioni specifiche. In generale il processo di standardizzazione delle TIC è estremamente complesso e richiede grossi sforzi di comunicazione per spiegarne il senso e lo scopo. Per un'applicazione più disciplinata sono necessari ulteriori miglioramenti.

Controlling TIC ancora più significativo: i metodi e gli strumenti sono ora ampiamente disponibili. Manca però ancora il consenso sul senso e sullo scopo nonché sull'adozione di misure che consentano l'impiego di un sistema integrale di parametri, reporting e regole applicabili a livello federale.

Rafforzamento della posizione del delegato: il 2 maggio 2007 il DFF è stato incaricato dal Consiglio federale di verificare le strutture di gestione e direzione. Le prime proposte sono state discusse in seno al Consiglio informatico della Confederazione (CIC) nella primavera del 2008. Attualmente la Conferenza dei segretari generali si sta occupando della questione. I risultati di questa verifica dovrebbero influenzare sensibilmente le modalità di attuazione della mozione, per cui è previsto di toglierla di ruolo soltanto nel corso del 2009.

Amministrazione federale delle finanze

2000 P 00.3103 Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann)

La complessa ristrutturazione del debito dell'Argentina tuttora in corso illustra la necessità di introdurre un meccanismo per regolamentare il processo di ristrutturazione del debito di Stati sovrani (*Sovereign Debt Restructuring Mechanism*, SDRM). La Svizzera si impegna attivamente in favore dell'elaborazione di tale meccanismo. Nonostante l'attuale situazione dei mercati internazionali sia difficile per i Paesi in sviluppo e i Paesi emergenti, dalla comunità internazionale non proviene praticamente alcun impulso per l'approntamento di un SDRM. La comunità internazionale riconosce però nel debito di molti Paesi in sviluppo un grave ostacolo per la crescita, che deve pertanto essere eliminato. Per contribuire a raggiungere gli obiettivi del Millennio dell'ONU, nel 2005 il FMI e la Banca mondiale hanno approvato, oltre all'iniziativa *Heavily Indebted Poor Countries* (HIPC), l'iniziativa *Multilateral Debt Relief* (MDRI). Quest'iniziativa ha lo scopo di cancellare completamente i debiti multilaterali dei Paesi poveri fortemente indebitati. Essa deve permettere ai suddetti Paesi di assumersi un impegno finanziario maggiore per la riduzione della povertà come pure di incentivare la crescita. La Svizzera continua a sostenere questa iniziativa. Nel frattempo sono già stati cancellati i debiti che 25 Paesi avevano contratto con il FMI.

2003 P 03.3071 SAirGroup. Domanda di risarcimento (N 20.06.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Con la mozione trasmessa sotto forma di postulato il Consiglio federale è invitato a esercitare la propria influenza affinché vengano intentate azioni di responsabilità di diritto civile contro gli organi colpevoli di SAirGroup. In caso di rinuncia del liquidatore di SAirGroup (avv. Karl Wüthrich), la Confederazione dovrebbe sfruttare autonomamente le possibilità di esercitare azioni legali che le sono conferite dal diritto societario. Avendo constatato, sulla base di accertamenti approfonditi, azioni che fondano la

responsabilità di ex organi di SAirGroup, il liquidatore ha adottato le misure necessarie, fra cui anche quelle volte a interrompere i termini di prescrizione. Secondo la nostra valutazione, in collaborazione con il comitato dei creditori, il liquidatore sta facendo il possibile per far valere eventuali diritti di responsabilità civile secondo l'articolo 754 seg. CO. A questo proposito rammentiamo che, a seguito dell'attività esercitata dai rappresentanti della Confederazione in seno al consiglio d'amministrazione di SAir-Group, singole parti lese si riservano il diritto di intentare un'azione contro la Confederazione ai sensi dell'articolo 762 capoverso 4 CO. Ciononostante, finora non è stato formulato alcun rimprovero imputabile individualmente ai rappresentanti della Confederazione. *Riassumendo*, siamo giunti alla conclusione che le controversie finanziarie relative alla crisi di Swissair potrebbero richiedere ancora molto tempo. L'intervento parlamentare, che va nella stessa direzione del postulato Leutenegger Oberholzer (03.3155), deve quindi essere tenuto in sospenso.

2003 P 03.3155 Rapporto Swissair di Ernst & Young. Conseguenze giuridiche (N 20.06.03, Leutenegger Oberholzer)

Il contenuto del postulato Leutenegger Oberholzer, approvato con il consenso del Consiglio federale, corrisponde in larga misura alla mozione del Gruppo dell'Unione democratica di centro (M 03.3071). In aggiunta, l'autrice del postulato chiede al Consiglio federale di provvedere all'avvio delle procedure penali e all'impugnazione di dichiarazioni di non luogo a procedere. Per quanto riguarda l'ultimo punto è necessario aggiungere che con sentenza del 7 giugno 2007 il Tribunale distrettuale di Bülach ha assolto 16 consiglieri di amministrazione di SAirGroup e tre persone esterne dall'accusa di danno dei creditori, amministrazione infedele, cattiva gestione, favori concessi a un creditore e falsità in documenti. La sentenza è stata preceduta da approfondite indagini svolte dal Ministero pubblico del Cantone di Zurigo nell'arco di cinque anni. Gli atti sono infine stati riuniti in 4150 classificatori. Per le assoluzioni complete sono stati determinanti soprattutto motivi di carattere giuridico. Manifestamente il Cantone di Zurigo ha eseguito la procedura di sua competenza nell'ambito delle disposizioni legali e delle risorse disponibili. Inoltre, il postulato Leutenegger Oberholzer deve essere tenuto in sospenso per le stesse ragioni per le quali è tenuto in sospenso l'intervento del Gruppo dell'Unione democratica di centro (03.3071).

2003 P 03.3345 Riforme strutturali dal punto di vista della politica finanziaria (S 3.12.03, Schweiger)

L'intervento parlamentare, inizialmente trasmesso sotto forma di mozione, contiene un elenco di 40 misure volte a sgravare le finanze pubbliche. Nell'ambito dei due programmi di sgravio, il Consiglio federale aveva già proposto alcune di queste misure, ma non tutte avevano ottenuto il consenso di una maggioranza del Parlamento. Altre misure dovranno essere esaminate nell'ambito di riforme strutturali separate per i singoli settori di compiti oppure nel quadro dell'esame esaustivo che il Governo sta eseguendo in tutti i settori di compiti della Confederazione. Sulla base di un portafoglio dei compiti, saranno illustrati in modo sistematico tutti i settori dello Stato in cui è possibile procedere a rinunce, riduzioni e riforme dei compiti. Nell'aprile del 2006 il Consiglio federale ha preso le prime decisioni materiali: tenuto conto della lacuna di finanziamento delle assicurazioni sociali, entro il 2015 le finanze federali dovranno seguire la crescita economica nominale e registrare in media un aumento annuo massimo del 3 per cento. In questo modo la quota delle uscite della Confederazione verrebbe stabilizzata. All'inizio di luglio del 2006, il Consiglio federale ha stabilito questo obiettivo di crescita globale per i singoli settori di compiti e fissato un profilo delle priorità. Sulla base di questo obiettivo è stato portato avanti il vero e proprio cardine del progetto, ossia la verifica dei compiti e lo sviluppo di misure di riforma e di abbattimento. All'inizio di aprile del 2008 il Consiglio federale ha approvato 50 indirizzi della riforma che ha presentato nel Rapporto complementare al Piano finanziario di legislatura 2009-2011. Il rapporto è stato presentato alle commissioni competenti e pubblicato. A causa delle turbolenze nei mercati finanziari e delle prospettive congiunturali sfavorevoli, i lavori previsti per rivalutare la situazione hanno tuttavia dovuto essere interrotti. All'inizio del 2009 il Consiglio federale si occuperà delle modalità con cui i singoli dipartimenti possono conciliare adeguatamente il principio della verifica dei compiti con una politica finanziaria rispettosa dell'evoluzione congiunturale e con le riforme in agenda.

2003 P 03.3348 Esame di riforme a lungo termine dal profilo della politica finanziaria (S 3.12.03, Bürgi)

Il postulato invita il Consiglio federale ad esaminare, in aggiunta alle misure a corto e medio termine approvate nel Programma di sgravio 2003, altre 11 misure per il risanamento a lungo termine delle finanze federali. La strategia di risanamento del Consiglio federale tiene conto di questa richiesta. Mentre i due Programmi di sgravio 2003 e 2004 presentano in prima linea misure immediate per soddisfare la regola del freno all'indebitamento, misure mirate nei singoli settori di compiti intendono contribuire a portare avanti una politica finanziaria sostenibile a lungo termine. Inoltre, il Governo sta esaminando in modo sistematico tutte le attività e prestazioni della Confederazione. Questo esame dei compiti comprende anche i settori menzionati nel postulato in cui è possibile operare sul fronte delle uscite (cfr. anche le considerazioni ad 2003 P 03.3345).

2004 P 04.3445 Trasparenza dei costi per le prestazioni statali (N 17.12.04, Gruppo radicale-liberale)

Come indica nella sua proposta di accoglimento del postulato, il Consiglio federale prevede di dare seguito alla richiesta del Gruppo radicale-liberale nel quadro dei lavori del progetto sui Bilaterali II e sulla riforma della statistica finanziaria. La parte informatica del progetto sarà portata a termine verso la metà del 2009. Il progetto di riforma non ha potuto essere concluso entro la fine del 2008 come previsto a causa della complessità tecnica e del rinvio di un anno dell'entrata in vigore dell'accordo con l'UE in materia di statistica stipulato dalla Svizzera nel quadro dei Bilaterali II (1° gennaio 2007 invece del 1° gennaio 2006). I primi risultati conformi ai nuovi standard della statistica finanziaria saranno messi a disposizione gradualmente, a partire dal 2010. Il progetto è svolto contemporaneamente a quello sul nuovo modello contabile della Confederazione e a quello sulla riforma del modello contabile armonizzato dei Cantoni e dei Comuni, che sono già conclusi. Lo scopo comune di questi progetti è garantire la maggior trasparenza possibile sull'operato del settore pubblico e, per quanto concerne le statistiche finanziarie, rendere comparabili a livello nazionale e internazionale i bilanci degli enti pubblici. Riguardo alla richiesta specifica del postulato sono già stati realizzati i seguenti lavori preliminari:

- perizia dell'*Institut für Finanzwissenschaft und Finanzrecht* dell'Università di San Gallo sulle basi giuridiche necessarie per armonizzare la presentazione dei conti degli enti pubblici e del settore pubblico in senso lato («Prüfung der erforderlichen Rechtsgrundlagen für die Harmonisierung der Rechnungslegung der öffentlichen Haushalte und des öffentlichen Sektors im weiteren Sinne»);
- rapporto intermedio del gruppo di esperti «Riforma della statistica finanziaria» all'attenzione del capo del Dipartimento federale delle finanze;

- nuova nomenclatura dei compiti dello Stato. Il paragone fra le prestazioni pubbliche presuppone che la classificazione dei prodotti si riferisca e sia conforme alla nomenclatura dei compiti (classificazione funzionale);
- creazione di un comitato svizzero responsabile della presentazione dei conti degli enti pubblici;
- conclusione della fase di pianificazione della parte tecnica del progetto sui bilaterali II e sulla riforma della statistica finanziaria; attualmente il progetto è in fase di realizzazione e sperimentazione.

La nuova articolazione dei settori di compiti dello Stato è stata licenziata il 25 gennaio 2008 sotto forma di raccomandazione dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) congiuntamente al nuovo manuale «Modello contabile armonizzato dei Cantoni e dei Comuni (MCA2)». In occasione della stessa seduta plenaria, la CDCF e il DFF hanno istituito con un atto costitutivo il nuovo organo svizzero per la presentazione dei conti.

Sulla base dei predetti lavori, entro la metà del 2009 sarà possibile elaborare un rapporto del Consiglio federale in risposta al postulato citato a margine.

2005 M 04.3811 Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (S 14.3.05, Altherr; N 2.6.05)

Come la mozione 04.3810 di uguale tenore, il presente intervento parlamentare incarica il Consiglio federale di recensire in modo preciso i compiti della Confederazione e di esaminarli sistematicamente. Il 23 agosto 2006, il Consiglio federale ha dato seguito per la prima volta alla richiesta di illustrare esaurientemente i compiti dell'Amministrazione federale licenziando il rapporto relativo al piano finanziario 2008-2010. Nell'allegato 4 del rapporto è descritto il portafoglio di compiti della Confederazione, composto di 13 settori di compiti e poco più di 40 compiti. Per ogni compito sono commentati gli sviluppi finanziari (compresa l'indicazione richiesta degli oneri di personale), le unità amministrative coinvolte nell'adempimento dei compiti, le relative basi legali, i più importanti beneficiari di sussidi, gli obiettivi e le strategie nonché le riforme previste.

Anche la verifica dei compiti dell'Amministrazione federale è in corso (cfr. anche le considerazioni ad 2003 P 03.3345).

2005 P 05.3148 Cassa pensioni delle FFS. Situazione preoccupante (N 17.6.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Il Consiglio federale è invitato ad allestire un rapporto sulla situazione relativa al finanziamento della Cassa pensioni delle FFS e a illustrare le misure necessarie al suo risanamento. Inoltre bisognerà rispondere a domande sull'evoluzione del grado di copertura della Cassa pensioni delle FFS, sull'età di pensionamento presso le FFS e sul rapporto tra coloro che versano i contributi e i beneficiari di prestazioni.

Nel periodo compreso fra luglio e novembre 2008, il Consiglio federale ha svolto una procedura di consultazione sul risanamento della Cassa pensioni delle FFS in cui si sono discusse quattro varianti. Tre varianti prevedono la ricapitalizzazione delle FFS da parte della Confederazione; a ogni variante corrisponde un importo diverso. Esse sono denominate: «Concetto di risanamento delle FFS», «Concetto di risanamento ridotto delle FFS» e «Finanziamento esteso del disavanzo tecnico all'atto della fondazione». Nella quarta variante la Confederazione non partecipa al risanamento. Attualmente si stanno analizzando i risultati della consultazione. Il Consiglio federale licenzierà un messaggio verosimilmente nel corso del 2009.

2005 M 04.3810 Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (N 2.6.05, Favre; S 28.9.05)

Cfr. M 04.3811

2006 P 05.3783 Definizione delle priorità e rinuncia a determinati compiti (N 24.3.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Il postulato invita il Consiglio federale a verificare l'importanza dei compiti della Confederazione. I risultati devono essere presentati in un rapporto, nel quale si definisce quali compiti debbano essere svolti dalla Confederazione, quali sarebbe più efficiente svolgere in modo sussidiario, quali su base privata e dove sono possibili rinunce. La verifica dei compiti risponde adeguatamente alla richiesta del postulato. Gli strumenti per l'analisi del portafoglio dei compiti consistono in cinque strategie principali che il Consiglio federale ha adottato per valutare soprattutto le rinunce a determinati compiti, le riforme strutturali nella fornitura di prestazioni e varie forme di scorporo di compiti (cfr. anche le considerazioni ad 2003 P 03.3345).

2006 M 05.3287 Concretizzazione di riforme strutturali importanti per la politica finanziaria (S 8.12.05, Lauri; N 21.6.06)

Nel quadro della sua strategia di risanamento, il Consiglio federale è incaricato d'impostare le riforme strutturali importanti per la politica finanziaria cosicché l'incremento delle uscite sia circoscritto per quanto possibile al rincaro, tenendo conto della congiuntura. Le riforme vanno attuate nei quattro settori di compiti seguenti: trasporti, formazione e ricerca, previdenza sociale e agricoltura. Bisogna evitare di trasferire gli oneri verso altri enti locali o verso unità amministrative con conti speciali. Le riforme devono produrre sgravi delle finanze federali percettibili sul fronte delle uscite; tali sgravi devono essere quantificati. Il Consiglio federale ha risposto alla richiesta della mozione nell'ambito della verifica dei compiti, nel senso che fino al 2015 ha fissato un obiettivo di crescita annua per le finanze federali del 3 per cento (stabilizzazione della quota d'incidenza della spesa pubblica) e approvato un sistema graduato in base alle priorità politiche che prevede un obiettivo di crescita per ogni settore di compiti. I 50 indirizzi della riforma approvati dal Consiglio federale all'inizio di aprile 2008 riguardano quasi esclusivamente le uscite ed evitano sistematicamente un mero trasferimento degli oneri (cfr. anche le considerazioni ad 2003 P 03.3345).

2006 M 06.3176 Attendibilità degli obiettivi strategici della Confederazione (N 10.5.06, Commissione della gestione CN, S 5.10.06)

La mozione incarica il Consiglio federale di definire chiaramente il ruolo di ente predominante e la rappresentanza della Confederazione in aziende in cui quest'ultima partecipa in misura determinante. Il Governo deve inoltre adottare le misure necessarie per garantire l'attendibilità della sua guida strategica e stabilire gli strumenti adeguati per esercitare la sua influenza negli organi aziendali.

Il 13 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sullo scorporo e sulla gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo d'impresa). Poiché la mozione è adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2006 P 06.3331 Rapporto sulle privatizzazioni delle imprese di telecomunicazione in Europa (N 6.10.06, Gruppo popolare-democratico) – in precedenza DATEC/UFKOM

Il postulato del Gruppo popolare-democratico sulle privatizzazioni in Europa sarà trattato nel quadro del Rapporto del Consiglio federale sulla partecipazione della Confederazione in Swisscom. Al contempo si proporrà di togliere di ruolo anche la mozione Rolf Escher 06.3306 del 21 giugno 2006 «Garantire il servizio universale badando che Swisscom rimanga in mani svizzere» e il postulato della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 06.3636 del 13 novembre 2006 «Domande relative all'evoluzione del dossier Swisscom». Entrambi gli affari sono di competenza del DFF. Esso dirige altresì i lavori concernenti il suddetto rapporto, che il Consiglio federale approverà presumibilmente nel 2009. La Segreteria generale del DATEC e l'UFKOM hanno collaborato alla stesura del rapporto.

Ufficio federale del personale federale

2001 P 01.3262 Stipendi minimi di 3000 franchi nell'Amministrazione federale e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)

Il rapporto concernente il postulato è pronto per essere discusso e approvato dal Consiglio federale.

Il rapporto si basa su un'inchiesta condotta presso tutti i dipartimenti e le imprese vicine alla Confederazione quali la Posta, le FFS, Skyguide, i PF, la SUVA, Swissmedic, la banca dati sul traffico di animali, l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), la RUAG e l'Hotel Bellevue. I risultati dell'inchiesta hanno mostrato che è stato dato seguito alla richiesta di uno stipendio minimo mensile di 3000 franchi netti formulata dall'autrice del postulato. Sostanzialmente le disposizioni vigenti garantiscono che questo importo minimo sarà rispettato anche in futuro. Si può quindi presupporre che agli impiegati dell'Amministrazione federale e delle imprese vicine alla Confederazione sarà assicurato uno stipendio minimo mensile di 3000 franchi netti anche in avvenire.

2004 P 04.3416 Futura politica del personale federale (N 17.12.04, Rey)

Il 29 novembre 2006 il Consiglio federale ha adottato le decisioni di principio sulla politica del personale e affidato diversi mandati sul contenuto concreto della politica del personale. L'attuazione della riforma nel settore della gestione del personale è in fase avanzata e, in parti fondamentali, conclusa. Nell'ambito della riforma dell'Amministrazione federale, ad esempio, i ruoli all'interno del settore del personale della Confederazione sono stati chiariti, così come sono stati chiariti e in linea di massima attribuiti i compiti, le responsabilità e le competenze tra l'UFPER e i dipartimenti. Anche la procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul personale è ormai conclusa. Attualmente si valutano i risultati e si redige il messaggio che il Consiglio federale dovrebbe licenziare nella primavera del 2009. In seguito sarà stilato il rapporto sulla futura politica del personale della Confederazione.

Amministrazione federale delle contribuzioni

2001 M 00.3154 IVA. Rendiconto annuo (N 13.12.00, Lustenberger; S 7.6.01; proposta di stralcio FF 2008 6033)

2003 P 02.3663 IVA: aliquota d'imposta ridotta per l'informazione scientifica in forma elettronica (S 5.3.03, Berger; proposta di stralcio FF 2008 6033)

2005 M 03.3481 Segreto bancario per i negozianti di titoli (S 2.3.04, [Merz]-Büttiker; N 17.3.05; proposta di stralcio FF 2008 6033)

La proposta di stralcio figura nel messaggio concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto (08.053).

2005 M 04.3179 Esenzione fiscale del soldo dei vigili del fuoco (N 8.10.04, Banga; S 28.9.05)

La mozione chiede al Consiglio federale di presentare all'Assemblea federale una modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (art. 24) nonché della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (art. 7) con il seguente obiettivo: il soldo dei vigili del fuoco deve essere espressamente dichiarato esente da imposta proprio come il soldo del servizio militare e civile, nonché l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile.

L'esenzione fiscale del soldo dei vigili del fuoco era parte della cosiddetta legge sulla semplificazione e sull'appuramento. L'attuazione di questo progetto di legge ha registrato ritardi per vari motivi. Il 18 settembre 2007, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ha chiesto al capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) di provvedere affinché la mozione Banga fosse attuata al più presto quale progetto di legge indipendente. Dopo l'intensa fase dei lavori preliminari e i colloqui con uno specialista dell'Ente di coordinamento dei pompieri svizzeri, il 19 novembre 2008 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla legge federale concernente l'esenzione fiscale del soldo dei vigili del fuoco. La procedura terminerà il 1° marzo 2009, dopodiché sarà elaborato il messaggio sulla legge federale concernente l'esenzione fiscale del soldo dei vigili del fuoco. Si prevede di proporre lo stralcio della mozione in tale messaggio.

2005 M 04.3263 Progetto indipendente per l'imposizione dei coniugi e della famiglia (N 15.6.05, Donzé; S 28.9.05)

La mozione chiede l'introduzione di un sistema d'imposizione dei coniugi e della famiglia che si rifaccia fondamentalmente al pacchetto fiscale 2001. Tuttavia deve essere esaminata anche l'introduzione dello splitting totale per coniugi e di una deduzione per figli direttamente dall'importo delle imposte da pagare.

Le misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi entrate in vigore il 1° gennaio 2008 non permettono ancora di effettuare un'imposizione di tutti i coniugi nel rispetto dei principi costituzionali. Un'imposizione dei coniugi compatibile con il diritto costituzionale ed eventuali sgravi per le famiglie dovrebbero pertanto essere affrontati nel quadro di un'ampia riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie. Dapprima bisognerebbe però decidere se i coniugi dovranno continuare a essere tassati congiuntamente (ad es. in combinazione con uno splitting) o se, invece, dovranno essere tassati separatamente. Per permettere al Parlamento di prendere più facilmente questa decisione di fondo, il Consiglio federale ha elaborato quattro modelli (fra cui un modello di splitting), che ha posto in consultazione fino alla fine del mese di giugno del 2007. La procedura di consultazione non ha però dato un risultato chiaro (soprattutto all'interno dei partiti, che si trovano in situazione di stallo). Il Consiglio

federale ritiene che per scegliere la forma di imposizione dei coniugi sia necessario il consenso sociale sul modo in cui il sistema fiscale debba tenere conto dei cambiamenti sociali degli ultimi decenni. Per queste ragioni, il 12 novembre 2008 esso ha deciso di rinunciare temporaneamente alla scelta del sistema e di perseguire miglioramenti nell'imposizione delle famiglie con figli realizzabili in tempi brevi. Il Governo ha pertanto incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare entro la fine di gennaio del 2009 il progetto da porre in consultazione. Nell'ambito dei lavori preliminari, un gruppo di lavoro istituito dal capo del DFF ha esaminato varie possibilità di attenuare l'onere fiscale delle famiglie con figli. Il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che aumentare le deduzioni per figli in ambito di imposta federale diretta e introdurre a livello federale e cantonale la deduzione per la custodia dei figli da parte di terzi sia la misura più mirata e trasparente per sgravare fiscalmente le famiglie con figli. L'avamprogetto sarà trasmesso al Consiglio federale alla fine di gennaio del 2009.

2005 M 04.3276 Passaggio all'imposizione individuale (N 15.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 28.9.05)

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre quanto prima al Parlamento un avamprogetto di legge che preveda il passaggio dall'imposizione dei coniugi e della famiglia all'imposizione individuale indipendente dallo stato civile.

Le misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi entrate in vigore il 1° gennaio 2008 attenueranno la penalizzazione fiscale del matrimonio senza però eliminarla interamente. Un'imposizione dei coniugi compatibile con il diritto costituzionale ed eventuali sgravi per le famiglie dovrebbero pertanto essere affrontati nel quadro di un'ampia riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie. Dapprima bisognerebbe però decidere se per i coniugi debba continuare a valere l'imposizione congiunta o se dovrebbe invece essere introdotta quella individuale indipendente dallo stato civile, come richiesto nella mozione. La procedura di consultazione sulla scelta del sistema di imposizione dei coniugi avviata alla fine del 2006 non ha però dato un risultato chiaro (soprattutto all'interno dei partiti, che si trovano in situazione di stallo). Attualmente non è possibile giungere a una soluzione ampiamente condivisa e, dunque, apportare una modifica fondamentale al sistema vigente. Per queste ragioni, il 12 novembre 2008 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare temporaneamente alla scelta del sistema e di perseguire miglioramenti nell'imposizione delle famiglie con figli realizzabili in tempi brevi, tenendo maggiormente in considerazione i costi causati dai figli. Il Governo ha pertanto incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare entro la fine di gennaio del 2009 il progetto da porre in consultazione. Lo sgravio deve basarsi sull'aumento delle deduzioni per figli e sull'introduzione della deduzione per la custodia dei figli da parte di terzi.

2005 M 04.3495 Revisione della legge federale sull'IVA (N 17.12.04, Gruppo popolare-democratico; S 5.10.05; proposta di stralcio FF 2008 6033)

2006 M 05.3465 Limitazione a cinque anni degli esoneri dall'IVA (S 5.10.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 8.3.06; proposta di stralcio FF 2008 6033)

2006 M 05.3466 Semplificazione dell'IVA e unificazione delle aliquote (S 5.10.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 8.3.06; proposta di stralcio FF 2008 6033)

La proposta di stralcio figura nel messaggio concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto (08.053).

2006 P 05.3779 Rapporto sulle conseguenze dell'introduzione dell'imposizione individuale (N 23.6.06, Meier-Schatz)

Il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto sulle conseguenze dell'introduzione dell'imposizione individuale.

Già a seguito del postulato 02.3549 presentato dal consigliere agli Stati Hans Lauri, un gruppo di lavoro misto diretto dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha elaborato uno studio dettagliato sugli effetti dell'introduzione dell'imposizione individuale a livello federale e cantonale. In questo contesto sono state prese in esame anche le questioni enunciate nel postulato. Il Consiglio federale ne ha preso atto il 3 dicembre 2004 e ha trasmesso il rapporto all'Assemblea federale.

Le questioni sollevate nel postulato costituiscono elementi importanti ai fini della decisione sul sistema fiscale da adottare per l'imposizione dei coniugi. Dato che con le misure immediate non è possibile raggiungere un trattamento dei coniugi e dei concubini completamente equo a livello costituzionale, in un secondo tempo dovrebbe essere affrontata l'ampia riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia. Dapprima bisognerebbe però decidere se continuare a tassare i coniugi congiuntamente o se tassarli separatamente. Di conseguenza, alla fine del 2006 è stata avviata la consultazione sulla scelta del sistema. Al riguardo sono stati illustrati dettagliatamente e posti in discussione quattro modelli, tra cui anche l'imposizione individuale. In questo contesto sono state esaminate anche le questioni più importanti sollevate dal postulato. La procedura di consultazione non ha però dato un risultato chiaro in merito alla decisione sulla futura impostazione dell'imposizione dei coniugi. Pertanto non è stato possibile giungere a una soluzione ampiamente condivisa e, dunque, apportare una modifica fondamentale al sistema vigente. Per queste ragioni, il 12 novembre 2008 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare temporaneamente alla scelta del sistema e di perseguire miglioramenti nell'imposizione delle famiglie con figli realizzabili in tempi brevi. Il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFF di elaborare entro la fine di gennaio del 2009 il progetto da porre in consultazione per sgravare le famiglie con figli.

2006 P 06.3042 Imposta duale sul reddito (N 23.6.06, Sadis)

Il postulato invita il Consiglio federale ad analizzare nel quadro di un rapporto l'imposta duale sul reddito, nel senso di una possibile ampia riforma del sistema fiscale svizzero.

La perizia di Christian Keuschnigg sull'analisi degli effetti dell'efficienza, della distribuzione e della crescita dovuti a un sistema fiscale svizzero orientato al futuro e alla crescita («Ein zukunfts- und wachstumsorientiertes Steuersystem für die Schweiz: Analyse der Effizienz-, Verteilungs- und Wachstumswirkungen»), pubblicata nel mese di ottobre del 2007, analizza, oltre alle altre proposte fondamentali di riforma, anche l'imposta duale sul reddito. La perizia giunge alla conclusione che dipende dall'impostazione concreta se un passaggio dall'attuale sistema all'imposta duale sul reddito comporta effetti positivi sulla crescita. Al riguardo può essere considerata vantaggiosa una variante che sgravi gli investimenti in modo mirato; per contro, un sgravio del risparmio potrebbe ostacolare la crescita. Nel complesso, la perizia evidenzia che l'imposta duale sul reddito rappresenta ancora un modello di riforma degno di esame per la Svizzera se impostato in maniera adeguata. Dato che il passaggio all'imposta duale sul reddito semplifica inoltre il sistema fiscale, potrebbero essere registrati ulteriori guadagni in termini di efficienza che non sono stati quantificati nella perizia.

A seguito del carico di lavoro in seno all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) causato da importanti progetti di riforma (riforma dell'IVA, riforma dell'imposizione della famiglia e riforma dell'imposizione delle imprese), il rapporto richiesto dal postulato non è ancora stato elaborato.

2006 P 06.3376 L'imposta sul valore aggiunto compromette il settore della previdenza sanitaria (N 20.12.06, Gutzwiller; proposta di stralcio FF 2008 6033)

La proposta di stralcio figura nel messaggio concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto (08.053).

Amministrazione federale delle dogane

2000 P 00.3378 Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)
Cfr. P 99.3626

2001 P 99.3626 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)

La scarsità di risorse in termini di personale e l'insufficiente densità dei controlli rimangono problematiche. Nell'autunno del 2002 il Consiglio federale ha autorizzato 290 guardie delle fortificazioni (oggi «Sicurezza militare», Sic mil) che apportano il loro aiuto nel settore della sicurezza; esse non possono tuttavia assumersi i compiti di polizia e di dogana delle guardie di confine. Tale impiego comporta ulteriori spese per vitto, alloggio e trasporto. Nel 2009 il DDPS metterà verosimilmente a disposizione 100 agenti della polizia militare per un tempo di lavoro annuo di 1550 ore (equivalente a un impiego giornaliero netto di 50 agenti della polizia militare). In ragione dell'elevato rischio professionale, un impiego delle forze di milizia nel settore della sicurezza non è adeguato per il Corpo delle guardie di confine (Cgcf). Dal 2007 è tuttavia in corso di realizzazione un progetto per l'impiego di militari in ferma continuata che assolvono la formazione interna del Cgcf. Benché il dispendio in materia di formazione sia elevato, l'esperienza insegna che l'impiego di militari in ferma continuata è possibile. Per questo motivo il progetto continuerà anche nel 2009.

Anche con Schengen gli effettivi del Cgcf saranno impiegati interamente per l'adempimento dei compiti dell'AFD (compiti in materia doganale e di sicurezza). La lacuna di sicurezza creatasi con la soppressione della possibilità di controlli di persone sistematici ai confini e con la prevista riduzione dell'impiego alla frontiera svizzera (nuovo: confine interno dello spazio di Schengen) delle autorità analoghe degli Stati confinanti deve essere compensata con un'elaborazione delle informazioni ottimizzata e con misure sostitutive nazionali (in collaborazione con la polizia). Nel quadro della partecipazione svizzera a Schengen devono essere viepiù potenziate le risorse in termini di personale, che sarà chiamato a partecipare regolarmente ai diversi gruppi di lavoro del Consiglio d'Europa e della Commissione a Bruxelles, nonché a collaborare con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX) a Varsavia.

2005 P 04.3645 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine tramite parti della Sicurezza militare (S 14.3.05, Pfisterer) – in precedenza SG

Visto che la situazione di partenza non è cambiata, il postulato rimane d'attualità.

Contrariamente alla parte civile dell'AFD, il Cgcf non ha dovuto effettuare tagli diretti dei crediti per il personale nell'ambito dei Programmi di sgravio 2003/2004, visto che con il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'adesione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, il Cgcf ha potuto mantenere almeno gli effettivi del 31 dicembre 2003 (1938 unità di personale).

Con il decreto del Consiglio federale del 30 maggio 2007 concernente gli impieghi dell'esercito in appoggio alle autorità civili per la protezione di rappresentanze straniere, per il rafforzamento del Corpo delle guardie di confine e per le misure di sicurezza nel traffico aereo, rispettivamente con il decreto federale del 19 dicembre 2007 concernente l'impiego dell'esercito per rafforzare il Corpo delle guardie di confine nell'ambito dei compiti di protezione dei confini, l'impiego di membri della Sicurezza militare a sostegno del Corpo delle guardie di confine è prorogato al più tardi fino al 31 dicembre 2012.

Di conseguenza, la necessaria convenzione quadro tra DDPS e DFF sarà rinnovata. Nel 2009 il DDPS metterà verosimilmente a disposizione 100 agenti della polizia militare per un tempo di lavoro annuo di 1550 ore (equivalente a un impiego giornaliero netto di 50 agenti della polizia militare).

Dal 2007 è tuttavia in corso di realizzazione un progetto per l'impiego di militari in ferma continuata che assolvono la formazione interna del Cgcf. Benché il dispendio in materia di formazione sia elevato, l'esperienza insegna che l'impiego di militari in ferma continuata è possibile. Per questo motivo il progetto continuerà anche nel 2009.

Regia federale degli alcool

2006 M 05.3336 Vini naturali con un tenore alcolico superiore al 15 per cento del volume (N 7.10.05, Germanier; S 26.9.06; proposta di stralcio FF 2008 6385)

Con la mozione il Consiglio federale è stato incaricato di modificare la legge federale sulle bevande distillate (legge sull'alcool; RS 680), che prevede l'assoggettamento all'imposta sull'alcool del vino naturale con un tenore alcolico superiore al 15 per cento del volume, e di aumentare questo limite al 18 per cento del volume. Con questo provvedimento la legislazione svizzera dovrebbe conformarsi alle normative dell'Unione europea. Per adempiere la mozione, la legge sull'alcool deve essere corrispondentemente adeguata. Tuttavia, le spese per un progetto specifico di revisione parziale della legge sull'alcool non sarebbero giustificate. Affinché la modifica di legge possa nondimeno essere realizzata al più presto, la Regia federale degli alcool ha deciso, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), di adempiere la mozione nel quadro della revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC).

Proposta di stralcio nel messaggio del 25 giugno 2008 concernente la revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (08.054).

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

2001 P 01.3515 Abusi e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)

Il 1° settembre 2004 il Consiglio federale ha licenziato gli obiettivi della revisione della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1). Il diritto in materia di acquisti dovrà essere più moderno, chiaro e flessibile. Inoltre, d'intesa con i Cantoni si mira a un'armonizzazione del diritto svizzero in materia di acquisti pubblici. Gli obiettivi fissati dal Governo sono il risultato di un'ampia analisi dei punti di forza e di quelli deboli, alla quale hanno partecipato servizi di acquisti, offerenti, istituti di ricerca e cerchie economiche. Il 7 aprile 2005 il comitato di progetto diretto dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) ha licenziato il rapporto concernente gli obiettivi (di dettaglio) e i contenuti della revisione della LAPub. Oltre a servizi della Confederazione, nel comitato di progetto sedevano anche rappresentanti dei Cantoni. Il rapporto affinato ha costituito la base strategica vincolante per la redazione delle norme, la quale ha potuto essere conclusa nella primavera del 2008. Il 30 maggio 2008 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione per la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub). Sostanzialmente il Consiglio federale ha proposto un'armonizzazione a livello nazionale del diritto in materia di acquisti pubblici sotto forma di uniformazione parziale. La LAPub dovrebbe essere applicata anche a livello cantonale. In virtù della Costituzione, la regolamentazione di alcuni contenuti rimane di competenza dei Cantoni (uniformazione parziale). Le convenzioni internazionali in materia di acquisti pubblici così come i principi e i contenuti rilevanti per il mercato interno sono considerati nell'avamprogetto. La Confederazione intende inoltre emanare un'ordinanza esecutiva che sia valida soltanto nel settore degli acquisti federali. La consultazione si è conclusa il 15 novembre 2008. Sono pervenuti molti pareri che l'UFCL sta attualmente valutando al fine di elaborare un rapporto e preparare il messaggio. Contrariamente a quanto previsto, la revisione in corso dell'Accordo OMC sugli appalti pubblici non ha potuto essere conclusa nel 2008 ed è tuttora pendente. La revisione della LAPub è parte integrante del pacchetto di misure del Governo per la promozione della crescita economica in Svizzera e offre un grande potenziale per l'intera economia, sia a medio che a lungo termine.

2003 P 03.3535 Legge sui mercati pubblici (N 19.12.03, Meier-Schatz)

La SECO ha elaborato un piano globale per una statistica sugli acquisti pubblici. Nel quadro della revisione del diritto in materia di acquisti pubblici occorrerà formulare un articolo sulla statistica svizzera in materia di acquisti pubblici. Per quanto riguarda lo scadenziario si rimanda alle considerazioni relative al postulato 01.3515 Abusi e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny).

Ufficio federale delle assicurazioni private

2001 P 00.3541 Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

L'obbligo della limitazione temporale delle riserve al momento di concludere una nuova assicurazione complementare ai sensi della LCA, che il postulato vuole introdurre allo scopo di favorire il passaggio a un'altra assicurazione complementare, lede la libertà contrattuale. Ciononostante, anche gli assicuratori non possono rimanere indifferenti di fronte alle ragioni dell'erosione delle assicurazioni complementari citate nel postulato. Si tratta in definitiva dell'esame e della valutazione del rischio che, nel campo dell'assicurazione privata, rientrano nelle responsabilità dell'impresa. Queste questioni devono pertanto essere accuratamente chiarite in un contesto più ampio. A questo scopo si presta la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione di esperti diretta dal prof. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare un testo di legge, ha presentato una bozza d'avamprogetto per una nuova LCA all'inizio di agosto del 2006. Sulla base del testo degli esperti, il Dipartimento federale delle finanze DFF ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni private UFAP di elaborare un avamprogetto, che successivamente è stato trasmesso al DFF. Il Consiglio federale si pronuncerà verosimilmente nel primo trimestre del 2009 sull'attuazione di una consultazione per la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione.

2001 P 00.3542 Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Nell'assicurazione di base il cambiamento di assicuratore è possibile poiché il diritto al cambiamento è sancito dalla legge e l'articolo 105 LAMal prevede una compensazione dei rischi tra le casse malati.

Nelle assicurazioni complementari rette dalla LCA il cambiamento di assicuratore è reso più difficile non solo per la perdita dei vantaggi acquisiti nell'assicurazione precedente, come citato nel testo del postulato, ma in particolare anche perché gli assicuratori non sono tenuti ad accettare un nuovo assicurato.

Di conseguenza anche il diritto di cambiare assicuratore nell'assicurazione complementare dovrebbe essere sancito nella LCA, ciò che costituirebbe un attacco alla libertà contrattuale. Le questioni legate a questa problematica devono quindi essere accuratamente chiarite in un contesto più ampio. A questo scopo si presta la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione di esperti diretta dal prof. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare un testo di legge, ha presentato una bozza d'avamprogetto per una nuova LCA all'inizio di agosto del 2006. Sulla base del testo degli esperti, il Dipartimento federale delle finanze DFF ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni private UFAP di elaborare un avamprogetto, che successivamente è stato trasmesso al DFF. Il Consiglio federale si pronuncerà verosimilmente nel primo trimestre del 2009 sull'attuazione di una consultazione per la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione.

2001 P 00.3570 Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (N 23.3.01, Hofmann Urs)

La richiesta formulata nel postulato di aumentare il termine di due anni di prescrizione previsto nell'articolo 46 capoverso 1 LCA corrisponde al pensiero della dottrina. Ciononostante, occorre esaminare in modo approfondito se in pratica e a livello giuridico è possibile adeguare tale termine di prescrizione al termine generale del Codice delle obbligazioni (10 anni), anche per quanto concerne la normativa in materia di responsabilità civile. A questo scopo si presta la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione di esperti diretta dal prof. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare un testo di legge, ha presentato una bozza d'avamprogetto per una nuova LCA all'inizio di agosto del 2006. Sulla base del testo degli esperti, il Dipartimento federale delle finanze DFF ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni private UFAP di elaborare un avam-

progetto, che successivamente è stato trasmesso al DFF. Il Consiglio federale si pronuncerà verosimilmente nel primo trimestre del 2009 sull'attuazione di una consultazione per la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione.

2001 M 00.3537 Furti. Inizio del termine di prescrizione. (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01)

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in merito all'articolo 46 LCA, il termine di prescrizione di due anni comincia a decorrere dal momento in cui è stato commesso il reato e non da quando se ne viene a conoscenza. Ne consegue che le pretese assicurative potrebbero già essere prescritte al momento in cui l'assicurato viene a conoscenza dell'evento, ad esempio in caso di furto. Questa iniqua conseguenza giuridica dovrebbe essere soppressa. A questo scopo si presta la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione di esperti diretta dal prof. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare un testo di legge, ha presentato una bozza d'avamprogetto per una nuova LCA all'inizio di agosto del 2006. Sulla base del testo degli esperti, il Dipartimento federale delle finanze DFF ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni private UFAP di elaborare un avamprogetto, che successivamente è stato trasmesso al DFF. Il Consiglio federale si pronuncerà verosimilmente nel primo trimestre del 2009 sull'attuazione di una consultazione per la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione.

2003 P 02.3693 Indennità giornaliera LCA: un particolare scompenso (N 21.3.03, Robbiani)

Secondo il disciplinamento nella vigente legge sul contratto d'assicurazione (LCA), l'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua prestazione è sospeso quando lo stipulante è in arretrato con il pagamento dei premi e la diffida dell'assicuratore rimane senza effetto. Per un contratto collettivo nell'ambito dell'indennità giornaliera dell'assicurazione malattia ciò significa che i lavoratori assicurati non godono più di una copertura assicurativa quando il datore di lavoro (stipulante) è in arretrato con il pagamento dei premi. Sebbene occorra partire dal presupposto che in tal caso gli assicurati debbono essere informati sulla sospensione della copertura assicurativa, la situazione giuridica attuale non offre loro alcuna possibilità legale di passare all'assicurazione individuale. Tuttavia, già oggi esiste una prassi che tiene parzialmente conto delle richieste del postulato, nella misura in cui le condizioni generali di assicurazione di alcuni assicuratori prevedono un obbligo di comunicazione nonché un diritto di passaggio. Pertanto la situazione insoddisfacente descritta nel postulato è ampiamente mitigata. Nonostante ciò, è giustificato esaminare accuratamente la questione in un contesto più ampio. A questo scopo si presta la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione di esperti diretta dal prof. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare un testo di legge, ha presentato una bozza d'avamprogetto per una nuova LCA all'inizio di agosto del 2006. Sulla base del testo degli esperti, il Dipartimento federale delle finanze DFF ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni private UFAP di elaborare un avamprogetto, che successivamente è stato trasmesso al DFF. Il Consiglio federale si pronuncerà verosimilmente nel primo trimestre del 2009 sull'attuazione di una consultazione per la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione.

2004 P 03.3596 Relazioni tra l'assicurazione malattie di base e quella complementare (N 8.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.406)

Il Consiglio federale ha inteso il mandato della Commissione quale invito a illustrare le differenze tra l'assicurazione malattie di base secondo la LAMal e l'assicurazione malattie complementare ai sensi della LCA, in particolare il rapporto fra i due sistemi e la loro interazione, ponendo l'accento, alla luce delle domande sollevate, sull'assicurazione malattie fondata sul diritto privato. Per quanto concerne le richieste di elaborare proposte di legge al riguardo, il Consiglio federale ha rinviato ai lavori di revisione in corso (revisione LAMal e revisione totale LCA), poiché i loro risultati non devono essere anticipati. La Commissione di esperti diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare un testo di legge, ha presentato una bozza d'avamprogetto per una nuova LCA all'inizio di agosto del 2006. Sulla base del testo degli esperti, il Dipartimento federale delle finanze DFF ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni private UFAP di elaborare un avamprogetto, che successivamente è stato trasmesso al DFF. Il Consiglio federale si pronuncerà verosimilmente nel primo trimestre del 2009 sull'attuazione di una consultazione per la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione.

Dipartimento dell'economia

Commissione della concorrenza

2006 P 06.3634 Rapporto sugli accordi verticali illeciti secondo la legge sui cartelli (N 20.12.06, Commissione degli affari giuridici CN 05.082)

L'articolo 59a della legge sui cartelli (LCart) obbliga il Consiglio federale a far valutare l'efficacia delle misure e l'esecuzione della LCart e a riferirne all'Assemblea federale entro il mese di aprile del 2009. La valutazione era stata commissionata dal capo del DFE nell'inverno 2006/2007. Nel dicembre del 2008 il Gruppo di valutazione LCart ha concluso i propri lavori, che comprendevano anche un'analisi dell'applicazione dell'articolo 5 capoverso 4 LCart. In base a tale analisi, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento il rapporto previsto dall'articolo 59a LCart durante la primavera del 2009 e fornirà pure le informazioni richieste nel postulato 06.3634 in merito all'applicazione dell'articolo 5 capoverso 4 LCart.

Segreteria di Stato dell'economia

2000 P 00.3198 OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera CN 99.302)

Il ciclo di negoziati in seno all'OMC avviato a Doha nel 2001 non ha ancora potuto essere concluso. I relativi negoziati proseguono, per cui finora non è stato raggiunto alcun risultato concreto.

In merito alla questione di una migliore presa in considerazione nella politica commerciale delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in seno alla conferenza ministeriale dell'OMC di Doha non è stato possibile raggiungere alcun accordo in relazione ad un mandato negoziale. La Svizzera si era allora impegnata affinché tale tematica venisse inclusa nel nuovo ciclo di negoziati. Ciò è stato però reso impossibile dall'opposizione esercitata dalla maggior parte dei Paesi in sviluppo. La dichiarazione di Doha si limita pertanto a menzionare, al paragrafo 8 del preambolo, le attività svolte nel quadro dell'OIL. Ciononostante la Svizzera continua a perseguire una maggiore unità d'intenti tra OMC e OIL. L'OIL si impegna a favore delle norme del lavoro, in particolare per quanto attiene alle norme sociali fondamentali della stessa organizzazione. Gli sforzi della Svizzera in seno all'OIL sono finalizzati alla coesione tra le attività di quest'ultima e quelle dell'OMC. Inoltre, quando vengono definite nuove disposizioni dell'OMC, la Svizzera vigila parimenti affinché esse siano coerenti con quelle adottate dall'OIL e da altre organizzazioni internazionali.

In merito alle questioni ambientali, in seno all'OMC esiste un mandato negoziale conformemente ai paragrafi 31 segg. della dichiarazione di Doha. Nell'ambito delle corrispondenti attività negoziali la Svizzera svolge un ruolo molto attivo. Essa si impegna a favore dell'eliminazione dei dazi e degli ostacoli non tariffali che gravano sul commercio dei cosiddetti beni e servizi ecologici. Il commercio e quindi la disponibilità di tali beni e servizi devono essere incoraggiati, poiché essi sono utili all'ambiente. La Svizzera ha proposto, assieme ad altri Paesi, un elenco di beni ecologici che attualmente è oggetto di negoziazione. Inoltre la Svizzera sostiene attivamente l'effettiva integrazione delle questioni ambientali nelle attività dell'OMC mediante misure finalizzate a tale scopo come, ad esempio, il riferimento a principi universalmente validi nell'interpretazione delle norme OMC oppure il ricorso ad esperti ambientali nei casi di controversie in seno all'OMC riguardanti questioni di diritto ambientale. Tuttavia i negoziati in questo ambito risultano difficili, poiché la maggior parte dei Paesi membri ritengono che il trattamento delle questioni ambientali nel quadro dell'OMC sia problematico. Sembra però delinearsi un primo successo in relazione allo scambio d'informazioni tra l'OMC e i segretariati degli accordi ambientali internazionali, ai quali è previsto di concedere, tra l'altro, lo status di osservatori permanenti in seno all'OMC.

2002 P 01.3644 Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

L'Ufficio federale di giustizia ha istituito un gruppo di riflessione, formato da esperti, incaricandolo di valutare la necessità di una revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), anche alla luce degli interventi parlamentari. In primo piano vi sono questioni inerenti a tre tematiche: innanzitutto è necessario chiarire se e in quale misura sia necessario conformare ulteriormente la procedura di risanamento adottata in Svizzera (soprattutto la procedura concordataria ai sensi della LEF) al *Chapter Eleven* dello *US-Bankruptcy Code* (ad es. mediante facilitazioni dell'avvio di procedura oppure potenziando gli effetti di una moratoria concordataria). In secondo luogo devono essere esaminati gli aspetti comuni al diritto privato e al diritto fallimentare. In particolare, si tratta della questione concernente il trattamento delle obbligazioni di durata (ad es.: i contratti di lavoro e di locazione o i leasing). In pratica emerge che, mantenendo in vigore contratti a lungo termine, si rischia di compromettere gravemente il risanamento dell'impresa interessata. Da ultimo si pone la questione del fallimento dei gruppi di società. Occorre valutare l'opportunità di ricorrere ad una normativa specifica per questa materia. Il gruppo di esperti ha iniziato la propria attività alla fine del 2003 e ha consegnato all'Ufficio federale di giustizia, nel mese di aprile del 2005, il rapporto concernente la necessità di un intervento sul piano normativo, riconoscendovi un fabbisogno di legiferare su questioni precise. Nel mese di agosto del 2006 l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato il gruppo di esperti di elaborare un avamprogetto che consenta un'adeguata revisione parziale della legge: esso è stato trasmesso all'Ufficio federale di giustizia, nel mese di giugno del 2008, con un rapporto esplicativo. Il Consiglio federale intende mettere in consultazione, nella primavera del 2009, un avamprogetto elaborato basandosi sulle proposte del gruppo di esperti.

2002 P 01.3067 Negoziati dell'OMC. Promuovere la sicurezza delle derrate alimentari (N 13.3.02, Gruppo popolare-democratico; S 11.12.02)

In relazione a sicurezza e qualità delle derrate alimentari, la protezione e l'informazione dei consumatori rivestono una notevole importanza per il Consiglio federale. In Svizzera, le disposizioni e gli strumenti necessari a garantirle sono contemplati da diversi atti normativi. La Svizzera continuerà a vigilare affinché, durante i negoziati in corso, tali questioni godano di sufficiente considerazione. In particolare la Svizzera si impegna a favore di un accordo di principio, affinché la questione della protezione delle indicazioni di provenienza geografica venga trattata e disciplinata quale parte integrale del ciclo di Doha.

2005 P 05.3121 Potere d'acquisto e prezzi 7: Eliminazione degli ostacoli tariffali. Adeguamento della tariffa doganale (N 17.6.05, Gruppo socialista)

Secondo la risposta del Consiglio federale, la protezione doganale nel settore agricolo è oggetto di una continua verifica alla luce dell'evoluzione seguita dalla politica agricola, degli eventuali risultati dei negoziati agricoli in seno all'OMC e degli sviluppi dei nostri rapporti con l'UE (possibilità di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare).

2005 P 05.3375 Ripercussioni dei futuri accordi di libero scambio sul dossier agricolo nei negoziati di Doha (N 7.10.05, Walter Hansjörg)

Il postulato incarica il Consiglio federale di analizzare le ripercussioni di eventuali nuovi accordi di libero scambio – in particolare con gli Stati Uniti – in relazione al dossier agricolo nei negoziati del ciclo di Doha.

Le attività negoziali del ciclo avviato a Doha nel 2001 in seno all'OMC proseguono. In considerazione dello stato attuale delle negoziazioni svolte nel quadro del ciclo di Doha e del fatto che non è in corso alcuna trattativa con gli Stati Uniti per un accordo di libero scambio, attualmente non si rende necessario lo svolgimento dell'analisi in questione. Per contro il Consiglio federale ha effettuato un'analisi preliminare in vista dell'avvio dei negoziati per concludere un accordo di libero scambio dettagliato nel settore agroalimentare con l'Unione europea.

I negoziati di libero scambio con Stati terzi che non sono membri dell'UE si situano nel medesimo quadro di condizioni di quelli già precedentemente stipulati dalla Svizzera e pertanto non comportano alcuna ripercussione particolare sul dossier agricolo del ciclo di Doha.

2006 M 04.3473 Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (S 2.6.05, Hess Hans; N 15.3.06; proposta di stralcio FF 2008 6385)

La mozione 04.3473 Hess richiede, tramite una revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, di definire le condizioni normative necessarie affinché:

- le prescrizioni tecniche in vigore nella CE o nello SEE siano riconosciute, in linea di principio, anche in Svizzera;
- i prodotti che possono circolare liberamente all'interno della CE o dello SEE vengano ammessi, in linea di principio, anche in Svizzera; e
- eventuali deroghe a quanto sopra siano disciplinate singolarmente ed esplicitamente a livello di legge.

Il 25 giugno 2008, il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio e l'ha trasmesso alle Camere federali. L'elemento chiave del progetto è costituito dall'introduzione autonoma, da parte della Svizzera, del cosiddetto principio «Cassis de Dijon». L'applicazione di questo principio dovrebbe permettere ai prodotti legalmente immessi in commercio nella CE o nello SEE di poter essere smerciati liberamente, in linea di massima, anche in Svizzera senza essere sottoposti a ulteriori controlli. I prodotti o le categorie di prodotti a cui il principio «Cassis de Dijon» non sarà applicabile verranno elencati in una lista negativa stilata dalla SECO.

Proposta di stralcio nel messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 2008 concernente la revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio.

2006 M 03.3603 Pacchetto di provvedimenti volti a conciliare vita familiare e professionale (N 11.5.06, Fehr Jacqueline; S 21.9.06)

La responsabilità strategica dei lavori in adempimento della mozione è stata attribuita in comune al DFE (rappresentato dalla SECO) e al DFI (rappresentato dall'UFAS), mentre la direzione operativa è affidata al DFE. Nell'ambito delle misure di attuazione è stato previsto di lanciare, nella primavera del 2009, la piattaforma Internet «Lavoro e famiglia». Questo strumento informatizzato, aggiornato regolarmente, consentirà di informare esaurientemente sulle misure sviluppate a livello cantonale e comunale nell'ambito della «Conciliabilità tra lavoro e famiglia». Questo strumento, con il quale si può prendere visione delle politiche esistenti in modo rapido, pratico e trasparente, è concepito come ausilio per il trasferimento di idee ed esperienze e per evitare la perdita di utili sinergie. La piattaforma è un servizio della Confederazione messo a disposizione dei Cantoni, dei Comuni e delle cerchie interessate.

2006 P 06.3333 Cluster, reti per lo sviluppo economico (N 6.10.06, Rey)

All'inizio del 2008 a un istituto di ricerca è stato affidato il mandato di realizzare un'analisi statistica dei cluster in Svizzera e di effettuare un inventario dei provvedimenti adottati in questo settore dai Cantoni e dagli uffici federali. Nel corso del 2009 il Consiglio federale pubblicherà, su queste basi, un rapporto in risposta al postulato Rey.

2006 P 06.3574 TIC: più crescita, maggiore produttività, Svizzera competitiva (N 20.12.06, Gruppo popolare-democratico)

Il contenuto del postulato è identico a quello del postulato Amgwerd (06.3543). Per quanto riguarda il tema dei cluster, il Consiglio federale pubblicherà nel 2009 un rapporto che in particolare farà un'analisi dei diversi provvedimenti adottati dalla Confederazione e dai Cantoni in questo ambito. L'attuazione della strategia in materia di Governo elettronico, decisa dal Consiglio federale il 24 gennaio 2007, contribuisce in modo determinante a migliorare la produttività delle amministrazioni pubbliche e fornisce inoltre una risposta alle preoccupazioni espresse nel postulato. Questi provvedimenti di Governo elettronico fanno inoltre parte delle nuove misure destinate a rafforzare la crescita economica in Svizzera, definite nell'ambito della politica di crescita 2008-2011. Il Consiglio federale ritiene che occorra trarre i primi insegnamenti da questi progetti prima di redigere il rapporto richiesto dal postulato. Tale rapporto verrà elaborato a partire dal 2010.

Ufficio federale dell'agricoltura

2005 M 04.3301 Applicazione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura (N 8.10.04, Glasson; S 15.3.05)

Questa mozione è sempre rilevante. La designazione dei prodotti agricoli e la dichiarazione della provenienza e dei metodi di produzione sono temi di attualità nel contesto di un'ulteriore apertura del mercato e in relazione al previsto accordo di libero scambio nel settore agroalimentare tra la Svizzera e l'Unione europea. Il Consiglio federale assegna la massima importanza al mercato dei prodotti agricoli svizzeri e alla loro collocazione in questo nuovo contesto. Tale posizionamento richiede una dichiarazione che attesti le specifiche qualità dei prodotti svizzeri e un sistema efficace di lotta contro le frodi.

2006 P 06.3637 Bilancio di concimazione equilibrato (S 20.12.06, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.038)

Accettando il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a verificare la situazione inerente agli scambi di concimi aziendali e, se necessario, a esaminare provvedimenti adeguati per un'utilizzazione più ottimale di questi elementi nutritivi di elevato valore.

A causa del modo di procedere eterogeneo a seconda dei Cantoni, con le rispettive lacune nella sorveglianza, l'UFAG ha sviluppato un'applicazione Internet (HODUFLU) per la gestione amministrativa dei flussi di concimi aziendali, sia a livello intercantonale che intracantonale, e la mette a disposizione dei Cantoni, dei servizi di controllo agricoli e delle aziende agricole. Ne risulta una semplificazione amministrativa per tutti gli utenti. L'obiettivo è l'applicazione di HODUFLU in tutta la Svizzera e una ripartizione ottimale degli elementi nutritivi.

Gli indispensabili dati di base del rapporto sono attualmente elaborati dall'UFAG e i dati mancanti vengono richiesti ai Cantoni. Il rapporto sarà pubblicato nel corso del 2009.

Ufficio federale di veterinaria

2006 M 05.3812 Articoli 7a e 7c della legge sulla protezione degli animali: entrata in vigore (N 15.3.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.092; S 20.6.06)

La richiesta di mettere in vigore gli articoli 7a e 7c della legge sulla protezione degli animali (LPA), formulata nella mozione, è stata soddisfatta il 2 maggio 2006 (RU 2006 1425).

La nuova ordinanza sulla protezione degli animali, entrata in vigore il 1° settembre 2008, disciplina l'allevamento e la detenzione di cani nonché i requisiti che devono soddisfare i detentori di cani (cfr. in particolare gli artt. 28, 68-79; RS 455.1). Misure supplementari vengono attualmente esaminate dalla Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale nel quadro dell'iniziativa parlamentare 05.453 «Divieto dei pitbull in Svizzera».

2006 M 05.3790 Articoli 7a e 7c della legge sulla protezione degli animali: entrata in vigore (N 16.03.2006, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.092; S 15.06.2006)

Cfr. le considerazioni relative alla mozione 2006 M 05.3812.

2006 M 06.3062 Cani pericolosi: la migliore protezione è la responsabilità (N 23.6.06, Gruppo radicale-liberale; S 21.9.06)

Cfr. le considerazioni relative alla mozione 2006 M 05.3812.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2000 P 98.3187 Campagna di formazione compensativa (N 16.6.99, Gruppo socialista; S 20.3.00)

Nella sua risposta alla mozione su cui è basato il postulato in esame, il Consiglio federale ha menzionato la nuova legge sulla formazione professionale. Quest'ultima è in vigore dal 2004. Agli articoli 9 (promozione della permeabilità), 33 (esami e altre procedure di qualificazione) e 35 (promozione di altre procedure di qualificazione) essa contiene disposizioni volte in particolare a favorire la formazione di recupero, impedendo in particolare che l'ammissione alle procedure di qualificazione venga subordinata alla partecipazione a determinati cicli di formazione.

Dal 2007 esiste una guida nazionale sulle «Altre procedure di qualificazione», pubblicata nel quadro del progetto nazionale «Validazione degli apprendimenti acquisiti». Essa contiene le esigenze minime poste alle procedure di validazione applicabili alla formazione professionale di base. L'attuazione delle procedure spetta ai Cantoni in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro. La guida sarà oggetto di una valutazione alla fine del 2009. Il Consiglio federale ha inoltre commissionato un rapporto sulla politica futura in materia di formazione continua di cui intende prendere conoscenza nel corso del primo semestre del 2009. In tale contesto occorre esaminare anche la questione della formazione di recupero, nella misura in cui essa mira all'acquisizione delle conoscenze e delle tecniche di base (la lettura, la scrittura, il calcolo e la soluzione di problemi).

Per quanto riguarda la formazione di recupero, che rientra nell'ambito della formazione professionale e mira all'ottenimento di un certificato federale o di un attestato federale di capacità (livello secondario II), la concessione delle risorse finanziarie ai Cantoni e alle organizzazioni del mondo del lavoro avviene secondo i meccanismi di finanziamento previsti nella legge sulla formazione professionale. La Confederazione può partecipare ai costi di sviluppo e al finanziamento di prestazioni particolari di interesse pubblico in seguito alla presentazione di domande di contributi.

2001 P 01.3170 Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini)

Il 21 maggio 2006, le nuove disposizioni dell'ordinamento costituzionale relative alla formazione sono state approvate in votazione popolare. Il nuovo articolo 64a attribuisce alla Confederazione la competenza di stabilire principi in materia di perfezionamento e la facoltà di promuovere quest'ultimo. La legge d'esecuzione del nuovo articolo sulla formazione continua necessita di una radicale ridefinizione dei principi della politica globale in materia di formazione in Svizzera. Il raggiungimento del necessario consenso richiederà molto tempo. Il Consiglio federale ha commissionato un rapporto sulla politica futura in materia di formazione continua. Esso ne prenderà conoscenza nel corso del primo semestre del 2009.

2001 P 01.3640 Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)

Cfr. le considerazioni relative all'oggetto 2000 P 98.3187. Occorre inoltre osservare quanto segue:

L'ordinanza sulla formazione professionale di base come operatrice/operatore socioassistenziale consente una formazione standard più breve alle persone in fase di riqualificazione o reinserimento professionale. Altre offerte di questo genere sono previste nel settore sanitario. Per esempio la nuova ordinanza sulla formazione professionale di base di operatore sociosanitario (entrata in vigore il 1° gennaio 2009) prevede una formazione standardizzata di durata ridotta per le persone di età superiore ai 22 anni che dispongono di almeno due anni di esperienza professionale.

2001 P 01.3641 Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)

Cfr. le considerazioni relative all'oggetto 2000 P 98.3187. Occorre inoltre osservare quanto segue:

Il rapporto con l'economia è oggetto di un'attenzione particolare. Si tratterà soprattutto di evitare che insorgano dubbi in merito alla possibilità che il valore dei diplomi ottenuti nell'ambito di queste procedure sia inferiore.

2002 P 01.3425 Legge sulla formazione continua (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072; S 18.9.02)

Cfr. le considerazioni relative all'oggetto 2001 P 01.3170.

2003 P 03.3186 CTI: nuova base legale (N 5.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089)

Proposta di stralcio nel messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 relativo alla modifica della legge sulla ricerca (Promozione dell'innovazione).

2005 M 04.3688 Adeguare l'organizzazione della CTI (N 18.3.05, Noser; S 27.9.05)

Proposta di stralcio nel messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 relativo alla modifica della legge sulla ricerca (Promozione dell'innovazione).

2005 M 05.3473 Accordi bilaterali. Facilitare l'accesso delle PMI svizzere ai mercati dei Paesi membri dell'UE (S 27.9.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 16.12.05) – in precedenza SECO

La mozione mira ad assicurare ai fornitori di prestazioni svizzeri un accesso non discriminatorio al mercato dei diversi Paesi dell'Unione europea, consentendo loro di affrontare in modo mirato i problemi pratici e di trovare soluzioni adeguate. L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha organizzato a tale scopo, in collaborazione con l'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE (UI) e con l'assistenza della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e dell'Ufficio federale della migrazione, il 23 marzo 2006 e quindi il 23 novembre 2006, una riunione dedicata in particolare all'accesso degli architetti svizzeri all'Unione europea. In tale ambito esso ha incontrato i partner interessati, vale a dire la Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG), la Società svizzera degli ingegneri e architetti (SIA), la Federazione degli architetti svizzeri (FAS), l'Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino (OTIA), i dipartimenti di architettura dell'USI, del PFL, del PFZ e dell'UniGe, la Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC), l'Unione svizzera delle libere professioni (USLP) e l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM). Dalla discussione è risultato che l'accesso al mercato dell'Unione europea per i fornitori di prestazioni provenienti dalla Svizzera è fondamentalmente aperto e funziona correttamente. Nell'ambito di un gruppo di lavoro posto sotto l'egida dell'USLP, a cui hanno partecipato anche l'UFFT e l'UI, è stato commissionato uno studio all'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC). Basandosi sullo studio «Avis sur les professions libérales et la libre circulation des services» (disponibile in francese dal mese di ottobre del 2008), l'UFFT effettuerà nel 2009, d'intesa con le associazioni professionali interessate, un bilancio della situazione ed elaborerà proposte di soluzioni adeguate.

2006 P 06.3018 Rapporto concernente il deficit nel settore dei posti di tirocinio (N 23.6.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)

Nel suo parere in merito al postulato, il Consiglio federale ha sottolineato la diversità e la complessità delle domande, che non permettono di redigere un rapporto entro il termine richiesto. Nel frattempo esso è comunque in grado di precisare che i lavori avviati dall'Ufficio federale di statistica (UST) destinati a modernizzare le statistiche in materia di formazione progrediscono come previsto. I Cantoni pilota dovrebbero poter fornire nel 2009/2010 i primi dati individualizzati indispensabili per una presentazione fondata e in grado di indicare le tendenze della statistica delle persone in formazione. Un'analisi inerente alla disponibilità delle aziende all'attività formativa è stata pubblicata nell'autunno del 2008. Nella prospettiva di fornire risultati di carattere scientifico, inoltre, due *Leading House* universitarie specializzate in economia della formazione professionale hanno avviato i loro lavori.

2006 P 06.3546 Cicli di formazione nella formazione professionale superiore (N 20.12.06, Rechsteiner Paul)

Il sito Internet dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia offre una panoramica dei cicli di formazione offerti dalle scuole specializzate superiori (www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/index.html?lang=it). Nell'ambito del Masterplan formazione professionale superiore, al quale partecipano la Confederazione, i Cantoni e gli operatori, è stato elaborato un rapporto quale base per un accordo intercantonale sul finanziamento della formazione professionale superiore, che si fonda tra l'altro su due studi concernenti i flussi finanziari dal punto di vista delle istituzioni e degli studenti. La pubblicazione è prevista per il 2009.

2006 P 06.3613 Università, scuole universitarie professionali e scuole professionali. Management ambientale e management della sostenibilità (N 20.12.06, Markwalder-Bär)

L'articolo 15 capoverso 2 lettera c della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale presenta lo sviluppo sostenibile come un obiettivo della formazione professionale di base. L'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale

riprende questa esigenza e la applica all'articolo 48 lettera g in relazione al contenuto della formazione degli insegnanti. L'ordinanza dell'UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base riprende i temi della gestione ambientale e dello sviluppo sostenibile all'articolo 2 capoverso 2 lettera d, mentre il programma quadro per l'insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base, da parte sua, comprende l'aspetto «ecologia» nell'ambito del settore «società». Inoltre il WWF partecipa all'elaborazione delle singole ordinanze in materia di formazione professionale di base e si impegna a tenere conto dell'aspetto «ambiente e sviluppo sostenibile».

Il Consiglio federale sottoporrà alle Camere federali, nel corso del 2009, il disegno di legge sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore delle scuole universitarie. Il Parlamento avrà quindi l'occasione, durante le deliberazioni sul disegno di legge, di definire gli aspetti della gestione ambientale e dello sviluppo sostenibile nel settore delle università e delle scuole universitarie professionali.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale

2004 P 03.3439 È opportuno che l'UIIA sia integrato nel DATEC? (N 18.3.04, Commissione della gestione CN 02.448)

Nel giugno del 2008, il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di revisione della legge sulla navigazione aerea che tiene conto, fra l'altro, anche di quanto richiesto dal postulato. La consultazione si è conclusa e i risultati sono già stati valutati.

L'avamprogetto prevede quanto segue:

Il Consiglio federale istituisce una commissione amministrativa indipendente incaricata delle inchieste sugli infortuni nel settore del trasporto aereo e ferroviario e della navigazione (Commissione d'inchiesta).

La Commissione d'inchiesta si compone di un'unità operativa e un consiglio di amministrazione.

L'unità operativa riprende i compiti (e il personale) assunti sinora dall'UIIA e dal SII.

Il consiglio di amministrazione svolge in particolare i compiti seguenti:

- nomina il capo dell'unità operativa e ne stabilisce gli obiettivi strategici;
- provvede a garantire un controllo della qualità continuo dei rapporti d'inchiesta elaborati dall'unità operativa.

La Commissione federale sugli infortuni aeronautici (CFIA) è sciolta.

Ufficio federale dei trasporti

2001 P 99.3561 Futuro della linea ferroviaria storica del San Gottardo (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)

Una volta realizzata la galleria di base del San Gottardo, le funzioni della tratta di montagna del San Gottardo saranno soprattutto tre: servirà al traffico interregionale e turistico nonché da tratta di alleggerimento per la galleria di base. Le funzioni concrete della tratta di montagna potranno però essere definite solo poco prima dell'entrata in servizio della galleria di base del San Gottardo, visto che i programmi d'offerta e d'esercizio dovranno essere adeguati ai bisogni effettivi, che per gli anni 2015-2020 non è possibile prevedere sin d'ora con la necessaria esattezza. Non spetta al Consiglio federale occuparsi delle possibilità di utilizzazione a medio e a lungo termine di quest'opera. Con decisione dell'8 novembre 2006 il Governo ha quindi affidato tale compito alla FFS SA che, quale futuro gestore della tratta, dovrà considerare questa importante questione nell'ambito dei lavori di pianificazione, in modo da fornire per tempo le necessarie basi decisionali.

2006 M 05.3388 Ammissione di ditte private all'effettuazione dei controlli ADR dei veicoli cisterna, dei contenitori cisterna e degli IBC (N 7.10.05, Giezendanner; S 16.3.06)

Con il 1° pacchetto della riforma delle ferrovie 2 (revisione della disciplina sui trasporti pubblici), il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere un progetto legislativo inteso a realizzare gli obiettivi definiti nella mozione. Il progetto, attualmente all'esame del Parlamento, prevede sia una modifica di legge che liberalizza i controlli dei contenitori di merci pericolose sia disposizioni d'ordinanza che consentono l'effettuazione degli stessi da parte di ditte private riconosciute. Nel 2007 il DATEC ha emanato a titolo di soluzione transitoria una serie di direttive che permettono già oggi alle imprese di manutenzione svizzere di eseguire controlli periodici su cisterne e contenitori cisterna.

Non appena il progetto sarà stato approvato dalle Camere federali, il presente intervento parlamentare potrà essere tolto di ruolo.

2006 P 05.3856 Un sistema di trasporto di merci ferroviario moderno sull'asse est-ovest (N 24.3.06, Müller Walter)

In base al postulato, il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sulla possibilità di istituire sull'asse est-ovest, in particolare tra la Svizzera e i Paesi limitrofi ad ovest e i nuovi Stati membri dell'UE ad est, un sistema di trasporto di merci ferroviario moderno ed efficiente per casse mobili e container. La relazione richiesta sarà fornita nell'ambito del prossimo rapporto sul trasferimento del traffico, previsto nel 2009. Il fabbisogno di misure per aumentare l'efficienza sull'asse est-ovest è analizzato attualmente sulla base dei dati TTPCP e di quelli concernenti i trasporti combinati attuali e previsti in futuro su tale asse.

Quando il Consiglio federale avrà adottato il prossimo rapporto sul trasferimento del traffico, il presente intervento parlamentare potrà essere tolto di ruolo.

2006 P 06.3179 Rapporto sullo stato dell'infrastruttura delle ferrovie private (S 21.6.06, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 06.027)

La ditta Ernst Basler + Partner SA è stata incaricata di elaborare il rapporto in questione. I dati rilevati tra le ferrovie hanno permesso di determinare per ognuna lo stato di 7 gruppi di impianti su una scala di valori che va da 1 (buone condizioni) a 4 (cattive condizioni). Sulla base dei risultati si è altresì provveduto a stimare il fabbisogno finanziario annuo per mantenere la qualità dell'infrastruttura. In proposito sono state definite due strategie distinte: a) strategia conveniente a lungo termine (manutenzione integrale dell'impianto durante tutta la sua durata di vita) e b) strategia conveniente a breve termine (rinuncia a qualsiasi intervento di manutenzione, sostituzione dell'impianto al termine della sua durata di vita).

Lo stato dell'infrastruttura delle ferrovie private risulta in media «accettabile» (2,07 sulla scala dei valori). I risultati variano a seconda della ferrovia. Dal confronto con 4 tratte FFS secondarie risulta che queste ultime si trovano in condizioni leggermente migliori (1,97). Va detto tuttavia che le ferrovie private devono affrontare costi maggiori per la manutenzione dell'infrastruttura in quanto, per ragioni topografiche, contano in media un numero più elevato di opere di genio civile e di protezione e impianti per il pubblico di dimensioni più grandi. Nessuna tratta presenta condizioni allarmanti (5). Il rapporto indica altresì che i fondi disponibili nel piano finanziario saranno sufficienti a mantenere la qualità dell'infrastruttura nei prossimi dieci anni. Questi fondi non consentiranno però di effettuare maggiori investimenti per opere di ampliamento, di coprire i costi supplementari per la sicurezza delle gallerie, per attrezzature conformi alle esigenze della clientela e dei disabili nelle stazioni e per eliminare o risanare i passaggi a livello.

I risultati del rapporto confluiranno nel pacchetto 2.3 della riforma delle ferrovie (messaggio concernente la nuova impostazione del finanziamento dell'infrastruttura), che sarà sottoposto alle Camere presumibilmente nel 2010.

2006 M 05.3561 Traffico merci. Riduzione delle emissioni foniche di carri merci provenienti dall'UE (N 16.12.05, Abate; S 5.10.06)

Per ridurre il rumore causato dai carri merci esistenti è necessario sostituire le soles dei ceppi frenanti in ghisa con soles di ultima generazione, realizzate in materiali organici (soles K) o sinterizzate (soles L o LL). L'impiego di questo genere di soles presuppone l'omologazione da parte dell'UIC (Unione internazionale delle ferrovie) in quanto si tratta di componenti rilevanti ai fini della sicurezza. Attualmente vengono omologate solo le soles K. L'omologazione delle soles L, che sono ancora in fase di sperimentazione, è prevista a partire dal 2009 o 2010. Nei Paesi dell'UE è in corso la sostituzione delle soles esistenti con soles L, che sono decisamente meno costose e non richiedono preparativi dispendiosi come le soles K. In merito alle emissioni acustiche dei carri merci vanno osservati i valori limite della cosiddetta *STI Noise* (specifica tecnica per l'interoperabilità). Tali valori, applicabili in tutti i Paesi dell'UE, sono stati recepiti nelle disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie e sono quindi vincolanti anche per la Svizzera. A livello europeo (UE) come pure in numerosi singoli Stati sono in corso progetti sia di ricerca che di sperimentazione. Di particolare importanza per la Svizzera è l'operato del gruppo di lavoro competente per il corridoio Rotterdam - Genova, una linea molto trafficata che attraversa anche il nostro Paese. In relazione a questa linea vengono portate avanti varie iniziative a livello internazionale per ottimizzare tutta una serie di aspetti, compreso quello della protezione contro il rumore. La Svizzera svolge da tempo un ruolo attivo e importante in numerosi gruppi di lavoro e organizzazioni europee che si occupano del risanamento acustico del materiale rotabile.

Ufficio federale dell'aviazione civile

2002 P 02.3339 Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)

Nel 2000, nel quadro del progetto PSIA, il Consiglio federale aveva affidato l'incarico di riesaminare a titolo generale la rete delle aree di atterraggio in montagna e di valutare se, e in quale misura, fosse opportuno continuare a praticare l'elisci. Approvando gli obiettivi e le condizioni concettuali, nel giugno del 2007 il Consiglio federale ha dato via libera al riesame concreto delle singole aree di atterraggio in montagna.

In collaborazione con le autorità, le imprese e le organizzazioni interessate, l'UFAC procede al riesame regione per regione. In presenza di conflitti non risolvibili, dovuti a un'utilizzazione restrittiva, le attuali aree di atterraggio in montagna devono essere sostituite con aree più idonee. Anche la questione relativa alle aree su cui continuare a praticare l'elisci, e alla portata di tale attività, va chiarita nell'ambito del riesame di ogni singola area. Conformemente alla parte concettuale PSIA «Aree di atterraggio in montagna», nella primavera del 2008 l'UFAC ha iniziato il riesame delle singole aree nella regione del Vallese sudorientale (Zermatt). Finora per questa regione sono stati condotti due colloqui di coordinamento; la scheda di coordinamento risultante è in fase di preparazione all'Ufficio e sarà sottoposta probabilmente all'inizio del 2009 alla procedura di partecipazione pubblica prevista dalla legislazione sulla pianificazione del territorio. Parallelamente a questi lavori, per la regione Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn sono già stati intrapresi lavori preparatori in vista del processo PSIA. La valutazione dell'intera rete di aree di atterraggio in montagna si protrarrà verosimilmente oltre il 2010.

2002 P 02.3096 Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)

Nel giugno del 2006 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento la legge federale sul controllo della sicurezza tecnica (LCSic), unitamente al relativo messaggio. Attualmente sono in corso i dibattiti parlamentari. La LCSic obbligherà tra l'altro gli aeroporti a presentare un rapporto sulla sicurezza. Gli esercenti di ogni scalo dovranno dimostrare che il loro impianto corrisponde ai requisiti di sicurezza tecnica e che il rischio ad esso legato è sostenibile per la popolazione e l'ambiente. Rispetto ad oggi, tale rapporto consentirà una migliore visione d'insieme degli incidenti rilevanti; con l'attuazione di questa nuova legge gli obiettivi del postulato sarebbero adempiuti. Nel gennaio del 2007, la CAPTE-S ha svolto una serie di *hearing* con le associazioni e le organizzazioni interessate. Alla fine del 2007 il DATEC ha sottoposto alla CAPTE-S una sintesi delle ripercussioni che la LCSic avrà sulle procedure di autorizzazione condotte dagli uffici. Nel febbraio del 2008 la CAPTE-S ha sospeso la discussione di entrata nel merito incaricando il DATEC di procedere a una consultazione dei Cantoni e delle associazioni e di allestire un'analisi dei costi. Nell'estate dello stesso anno è stata avviata un'indagine conoscitiva, durata sino alla fine di ottobre del 2008, i cui risultati sono ora oggetto di valutazione. La nuova LCSic non entrerà probabilmente in vigore prima del 2010.

2002 P 02.3472 Verifica della durata di validità dell'autorizzazione di esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)

Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo settoriale sul traffico aereo tra la Svizzera e l'Unione europea, il nostro Paese ha recepito nel diritto interno, quale parte integrante del terzo pacchetto di liberalizzazione, anche il Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (2407/92, GUCE n. L 240 del 24.8.1992, p. 1). A partire dal 1° giugno 2002, tale regolamento è pertanto direttamente applicabile in Svizzera.

Circa la validità temporale delle autorizzazioni di esercizio, diversamente dalle disposizioni della legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0) e della relativa ordinanza (RS 748.01), il regolamento n. 2407/92 non prevede alcuna limitazione. Un'autorizzazione di esercizio è valida finché l'impresa di trasporto aereo adempie i propri obblighi giusta il regolamento n. 2407/92. Quando ciò non è più il caso, l'autorizzazione deve essere ritirata. Fatta questa premessa, la limitazione della durata di validità prevista dal diritto aeronautico svizzero non ha senso, tanto più che anche le altre autorizzazioni tecnico-operative non sono necessariamente soggette a un limite temporale. Poiché una limitazione della durata di validità non ha alcun influsso sull'efficienza operativa, tecnica ed economica di un'impresa di trasporto aereo, e poiché il regolamento n. 2407/92 prevale sulle disposizioni della legge e dell'ordinanza sulla navigazione aerea, non è prioritario modificare questi due disposti. Per ragioni di trasparenza, il Consiglio federale procederà tuttavia ai necessari adeguamenti nel quadro di altre modifiche di legge previste prossimamente. Nella revisione parziale della legge sulla navigazione aerea, attualmente in corso e che dovrebbe entrare in vigore nel 2010, si è provveduto a modificare i corrispondenti articoli. La procedura di consultazione sull'avamprogetto di revisione parziale della suddetta legge si è conclusa nell'ottobre del 2008; sulla necessità di adeguare gli articoli in questione i con-

sensi sono stati unanimi. I dibattiti parlamentari sull'avamprogetto sono previsti dopo l'estate del 2009. Anche l'ordinanza sulla navigazione aerea sarà modificata entro il 2010.

2006 M 04.3210 Attività di Skyguide all'estero (N 16.12.05, Kohler; S 14.6.06)

L'UFAC ha redatto e sottoposto all'attenzione della CTT-N un rapporto principale e un rapporto integrativo sul finanziamento dei servizi della navigazione aerea in Svizzera. La CTT-N ha preso atto di questi rapporti, approvando le varianti presentate.

Per quanto attiene alle minori entrate di Skyguide nella fornitura dei servizi della navigazione aerea nei Paesi confinanti, la strategia proposta prevede che la Confederazione si accoli temporaneamente tali perdite, indennizzandole fino a che non sarà stata trovata una soluzione di finanziamento su base bilaterale o multilaterale (p.es. nel quadro del progetto «Functional Airspace Block Europe Central») fra la Svizzera e gli Stati interessati.

La questione dell'assunzione temporanea delle minori entrate di Skyguide nella fornitura dei servizi della navigazione aerea nei Paesi confinanti è attualmente al vaglio degli esperti nel quadro di una revisione parziale della legge sulla navigazione aerea.

Parallelamente a questi lavori, l'UFAC sta portando avanti speditamente le trattative e le discussioni sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale, nell'ambito segnatamente del progetto «Functional Airspace Block Europe Central».

2006 M 05.3321 Revisione totale della legge sulla navigazione aerea (S 4.10.05, Stadler, N 23.3.06; S 14.6.06)

L'UFAC ha previsto una revisione totale della legge sulla navigazione aerea in tre tappe. La revisione parziale I, attualmente in corso, verte sui seguenti temi principali:

Fondamenti della politica aeronautica: esame delle basi giuridiche attuali nell'ottica dell'applicazione del principio della *best practice* nelle questioni attinenti alla sicurezza aerea (*safety*); scioglimento della Commissione federale della navigazione aerea.

Regolazione economica: creazione di una base giuridica per il prelievo di una tassa di vigilanza; principi per la riscossione delle tasse aeroportuali; principi per la copertura dei costi per la sicurezza aerea (*security*). Tasse per i servizi della navigazione aerea: riduzione del finanziamento trasversale fra le diverse categorie di aerodromi; classificazione di questi ultimi in categorie, in base a criteri tecnici.

Inchiesta sugli infortuni aeronautici: fusione fra l'Ufficio federale d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) e il Servizio d'inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (SII) in un nuovo ente dotato della forma giuridica di una commissione con potere decisionale; scioglimento della Commissione federale sugli infortuni aeronautici (CFIA).

Altri adeguamenti: basi legali per l'emanazione di ordinanze degli uffici. Strutturazione e organizzazione dello spazio aereo in un'ordinanza dell'UFAC. Autorizzazioni per atterraggi esterni: sostituzione dell'attuale obbligo dell'autorizzazione nel caso singolo o per una durata determinata con una regolamentazione disciplinata a livello di ordinanza.

La procedura di consultazione sulla revisione parziale I si è conclusa all'inizio di ottobre del 2008. Il Consiglio federale prevede di licenziare il relativo messaggio all'attenzione del Parlamento nella primavera del 2009.

La revisione parziale II verterà su temi di diritto procedurale nel settore dell'infrastruttura aeronautica. I lavori dovrebbero iniziare nel 2009.

La revisione parziale III, infine, riguarderà la questione relativa a chi dovrà assumere la responsabilità degli aeroporti nazionali. I lavori dovrebbero iniziare nel 2010.

Ufficio federale delle strade

2000 M 99.3456 Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)

Nel 2002, la bozza del Piano settoriale delle strade (e di quello delle ferrovie) era stata sottoposta a un'ampia consultazione. In base ai suoi risultati, il DATEC aveva deciso di riunire i due piani. Il Piano settoriale dei trasporti, risultato da questa fusione, è finalizzato a creare le basi a lungo termine per le infrastrutture di trasporto di responsabilità della Confederazione. Nella parte programmatica, già ora disponibile, sono descritti i criteri funzionali in base ai quali è definita la rete stradale federale (rete di base e rete complementare). Il 26 aprile 2006 il Consiglio federale ha approvato la parte programmatica del Piano settoriale dei trasporti, incaricando il DATEC della sua attuazione.

Nel quadro del Piano settoriale dei trasporti è stata messa a punto una prima proposta per la configurazione della rete. Il 6 ottobre 2006 il Parlamento ha inoltre adottato la legge federale sul Fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali e le strade principali nelle regioni periferiche e di montagna.

La consultazione sulla revisione del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali si è conclusa nell'ottobre del 2008. Attualmente si stanno esaminando i risultati. Il Consiglio federale adotterà il relativo messaggio presumibilmente nel secondo semestre del 2009.

2000 M 00.3201 Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)

Cfr. M 99.3456

2000 M 00.3217 Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)

Cfr. M 99.3456

2000 P 99.3238 Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallender)

Cfr. M 99.3456

- 2000 P 99.3374 Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard)
Cfr. M 99.3456
- 2000 P 99.3421 Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)
Cfr. M 99.3456
- 2000 P 00.3302 Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)
Cfr. M 99.3456
- 2000 P 00.3381 Classificazione del raccordo autostradale J20 – A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)
Cfr. M 99.3456

- 2001 P 99.3545 Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)

Sistema efficiente di gestione del traffico merci stradale attraverso le Alpi: un simile strumento è stato nel frattempo ideato, valutato e ottimizzato. A giudizio degli addetti ai lavori, l'attuale regime del contagocce si rivela efficace e consente di raggiungere gli obiettivi fissati. Nuovi sistemi di informazione attraverso Internet e i media (p. es. Truck-Info) contribuiscono ulteriormente a regolare il traffico e a evitare la formazione di code.

Messa a punto di un sistema elettronico in grado di ottimizzare i flussi di traffico coordinato a livello internazionale: nel 2003 l'USTRA ha ideato un piano di gestione del traffico in Svizzera («Verkehrsmanagementsystem Schweiz», VM-CH) con le seguenti componenti: management dei dati sul traffico, regolazione e informazione sul traffico. Sono inoltre stati vagliati gli aspetti giuridico-organizzativi. La struttura e le componenti parziali della soluzione sono state messe a punto.

Creazione di aree di sosta supplementari e aree di attesa obbligatorie per evitare la formazione di code sulla carreggiata: in questo ambito si tratta principalmente di allestire un numero sufficiente di aree di sosta al di fuori della carreggiata. Da allora, sono stati fatti passi determinanti in direzione di quanto chiesto dal postulato: il centro di controllo del traffico pesante a Ripshausen (UR), con un'area adibita al controllo e allo stazionamento dei mezzi, è in fase di costruzione e sarà inaugurato nel 2009. Il Consiglio federale ha inoltre approvato il progetto generale del centro di controllo sul sedime della ex Monteforno (TI). Infine, è in fase di elaborazione un piano per la rimozione delle restanti aree di attesa sull'autostrada.

Centrale di comando in grado di simulare situazioni di traffico, diffondere informazioni e deviare il traffico: la realizzazione di una simile struttura rientra nel progetto «Gestione del traffico a livello nazionale». L'USTRA ha reso operativa la Centrale nazionale di gestione del traffico (VMZ-CH) di Emmen il 1° gennaio 2008. Dal 1° settembre 2008 la VMZ-CH assicura anche la gestione del traffico pesante sulle strade nazionali. Gli operatori della VMZ-CH lavorano con la configurazione iniziale; sono però previsti ulteriori sviluppi dei sistemi in vista dell'attuazione delle linee guida.

Le linee guida sulla telematica stradale ITS-CH 2012 sono state pubblicate.

- 2001 P 01.3007 Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni, CN 00.401)
Cfr. M 99.3456

- 2001 P 01.3402 Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)

Una maggiore promozione del traffico lento (pedonale, ciclistico ecc.) contribuirà a soddisfare le esigenze di mobilità presenti e future della popolazione svizzera in modo ecologico, rispettoso della salute ed efficiente in termini economici. Assumendo questo incarico, in collaborazione con gli uffici federali interessati, i rappresentanti di diversi Cantoni e agglomerati, nonché organizzazioni private del settore, l'USTRA ha elaborato una prima bozza di linee guida comprendenti prospettive future, una strategia di base, nonché principi e misure per la promozione del traffico lento.

Nell'ambito della procedura di consultazione, svolta dal DATEC nel 2003, aveva incontrato ampio sostegno l'idea centrale delle linee guida, ossia parificare il traffico lento al traffico motorizzato privato e al trasporto pubblico, considerandolo come terzo pilastro di un'efficiente politica del trasporto viaggiatori. Il traffico lento, oltre a rappresentare una forma di mobilità autonoma, è importante anche come anello di congiunzione per gli altri modi di trasporto (mobilità combinata). Un'opposizione di fondo nei confronti della promozione del traffico lento si è manifestata soltanto riguardo al finanziamento, alla ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e privati, nonché alla costituzionalità di singoli ambiti d'intervento.

Attualmente l'USTRA si concentra in primo luogo sulle misure direttamente applicabili, atte a promuovere il traffico lento. Tra queste si annoverano l'adeguata integrazione del traffico lento nei progetti d'agglomerato, conformemente alla legge sul fondo infrastrutturale, l'intensificazione degli sforzi di attuazione della legge sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici e la messa a punto di diversi strumenti ausiliari in quest'ambito. Inoltre, il 16 aprile 2008 il Consiglio federale ha approvato l'aggiornamento della sua strategia per uno sviluppo sostenibile. Definendo come nuova priorità la «promozione del traffico lento» quale componente del piano di misure «Infrastrutture di trasporto per il futuro» il Consiglio federale intende aumentare, per mezzo di misure specifiche, la quota di traffico lento nella mobilità globale, come chiesto dal postulato. A tale scopo il DATEC (USTRA) è incaricato di elaborare entro la fine del 2009 una strategia e un piano con i provvedimenti (federali) più opportuni per promuovere il traffico lento che integri, e al contempo aggiorni, i principali risultati dei lavori realizzati fino ad ora nel quadro delle linee direttive. I provvedimenti concernenti il traffico lento di competenza di Cantoni, agglomerati e Comuni non devono rientrare, o per lo meno solo indirettamente, in detto piano (almeno in una prima fase). Sulla base di questo nuovo rapporto (incluso il piano dei provvedimenti), il postulato potrà essere tolto di ruolo.

- 2001 P 01.3147 Ripresa delle norme europee di costruzione per rimorchi e semi-rimorchi (N 5.10.01, Giezendanner)

Non appena saranno in vigore le approvazioni generali CE per i rimorchi, i relativi certificati di conformità (COC) verranno riconosciuti già in base alle prescrizioni vigenti (analogamente alle norme relative ai veicoli a motore, motoveicoli e trattori agricoli). I veicoli importati per uso personale, muniti del certificato di conformità CE, sono in generale esonerati dall'approvazione del tipo (art. 4 cpv. 1 OATV). La procedura di approvazione generale CE applicata ai rimorchi è già discipli-

nata dalla direttiva 70/156/CEE. In virtù dell'articolo 49 della direttiva 2007/46/CE, la direttiva 70/156/CE sarà abrogata con effetto dal 29 aprile 2009.

La direttiva quadro 2007/46/CE fissa, a seconda della categoria di veicoli, le seguenti scadenze vincolanti: per i veicoli nuovi il 2009 (facoltativo) o dal 2010 al 2012 (obbligatorio); per gli altri tipi di veicoli dal 2012 al 2014. Con l'attuazione del nuovo articolo 12 capoverso 3 LCStr, si rinuncia anche all'obbligo di approvazione del tipo per i rimorchi muniti di un'approvazione generale CE. Non appena l'UE avrà attuato i propri provvedimenti, le richieste del postulato saranno adempiute.

2001 P 01.3308 Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)

Cfr. M 99.3456

2001 P 01.3264 Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)

Cfr. M 99.3456

2001 P 01.3483 Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)

In relazione ai gravi incidenti occorsi nelle gallerie del Monte Bianco, dei Tauri e del San Gottardo, i Paesi dell'arco alpino hanno istituito diversi gruppi di lavoro incaricati di svolgere un'indagine. L'analisi verte tra l'altro sulla sicurezza nelle gallerie e sull'armonizzazione delle misure di gestione del traffico sui principali passi alpini. Diverse richieste del postulato vengono esaminate in questo contesto.

Con l'entrata in vigore della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) il 1° gennaio 2008, le competenze in materia di gestione del traffico sulle strade nazionali sono state trasmesse alle autorità federali. L'elemento centrale, per l'adempimento dei compiti scaturiti dalla riorganizzazione, è costituito dall'esercizio della Centrale nazionale di gestione del traffico di Emmen. Oltre all'informazione sul traffico, la gestione comprende anche la regolazione dei flussi di traffico a grande raggio, nonché la gestione sui singoli tratti. In quest'ambito si procederà pure all'ulteriore sviluppo del citato piano di emergenza.

Per i lavori di manutenzione correnti, la Confederazione continuerà a seguire la strategia adottata da anni dai Cantoni e che ha sempre dato buoni risultati: i lavori all'interno delle gallerie sono effettuati ogni anno sull'arco di diverse settimane, durante quattro notti ciascuna. Nei giorni in questione, la galleria è chiusa al traffico dalle ore 20.00 alle 05.00 del mattino.

La galleria autostradale del San Gottardo dovrà essere rinnovata in modo integrale probabilmente tra una decina o una quindicina d'anni. I lavori di risanamento riguarderanno il manto stradale, gli elementi di rivestimento delle pareti e la volta della galleria. Il momento e il periodo in cui si svolgeranno questi lavori non sono stati ancora fissati; si sa già però che non potranno essere svolti durante le chiusure notturne sporadiche e che quindi la galleria dovrà essere chiusa al traffico per un certo periodo di tempo. Nell'agosto del 2008, l'USTRA ha incaricato un gruppo di esperti di valutare le possibili varianti di risanamento. Le conclusioni dello studio e la soluzione proposta dovrebbero essere presentati durante il secondo semestre del 2010. Fino al risanamento, previsto tra 10-15 anni, resta quindi tempo a sufficienza per prendere le disposizioni necessarie volte a limitare al massimo i disagi al traffico lungo l'asse nord-sud. Si tenga conto inoltre che a quel momento sarà terminata anche la galleria di base del San Gottardo (NFTA), cosa che contribuirà a decongestionare la strada.

2002 P 01.3396 Colonne di veicoli pesanti sulle autostrade svizzere (N 21.3.02, Hegetschweiler)

I problemi del traffico pesante, in particolare sull'asse nord-sud, hanno richiesto l'adozione di diversi provvedimenti. La riapertura della galleria stradale del San Gottardo dopo l'incidente dell'ottobre del 2001, per esempio, è stata accompagnata da misure di gestione del traffico. Sia sull'asse del San Gottardo che su quello del San Bernardino sono stati introdotti sistemi di dosaggio, costantemente ottimizzati. Al San Bernardino il sistema del contagocce è stato revocato nell'estate del 2008, una volta conclusi i lavori di rifacimento totale; esso può comunque essere riattivato in ogni momento. Al San Gottardo vi si continua a fare ricorso in modo soddisfacente.

I lavori si concentrano sulla creazione di un sufficiente numero di aree di sosta al di fuori del sedime autostradale. Nel frattempo sono stati avviati passi decisivi secondo quanto chiesto dal postulato. Il centro di controllo del traffico pesante di Ripshausen (UR), munito di aree di sosta e controllo, è in costruzione e sarà inaugurato nel 2009. Il Consiglio federale ha inoltre approvato il progetto generale del centro di controllo sul sedime della ex Monteforno (TI). Infine, è in fase di elaborazione un piano per la rimozione delle restanti aree di attesa sull'autostrada.

Presso alcuni valichi di frontiera (p. es. a Basilea) sono nel frattempo state create corsie speciali per il traffico pesante; in tal modo il traffico ordinario non sarà più ostacolato dai camion in attesa. L'impianto doganale provvisoriamente ampliato (Peza) è in funzione dall'ottobre del 2005. Per evitare la formazione di code, i veicoli pesanti con merce da sdoganare vengono convogliati sistematicamente verso un'apposita area di sosta per essere poi diretti, in modo scaglionato, ai punti di sdoganamento. I costi del Peza, pari a 20 milioni di franchi, sono stati interamente coperti dalla Confederazione con gli introiti della TTPCP.

2002 P 01.3103 Sicurezza sui passaggi a livello (N 21.3.02, Hollenstein)

Nel quadro del programma di sgravio 2003, l'Assemblea federale ha deciso di sopprimere il contributo federale annuo, pari a 12 milioni di franchi, per il risanamento dei passaggi a livello più pericolosi. Data l'urgenza di determinati lavori, il Consiglio federale ha rimandato la soppressione del sussidio al 1° gennaio 2007 e istituito una *task force* incaricata di impiegare rapidamente, e senza lungaggini burocratiche, i mezzi a disposizione per colmare le attuali lacune di sicurezza. Alla fine di novembre del 2008, 183 dei 190 passaggi a livello più pericolosi erano stati risanati, soppressi o oggetto di lavori di miglioria; presso altri tre i lavori sono in fase di realizzazione o quasi terminati e per i restanti quattro sono in corso le procedure di autorizzazione dei piani o la prima fase di pianificazione.

2002 P 01.3098 Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)

Cfr. M 99.3456

2002 P 01.3111 Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler)
Cfr. M 99.3456

2002 P 01.3680 Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (S 6.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)

Dall'ottobre del 2001, quando si è verificato il grave incidente nella galleria stradale del San Gottardo, l'aspetto della sicurezza è considerato in un'ottica globale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti (utenti della strada, infrastruttura, esercizio e veicoli). Nel frattempo sono state esaminate, e in parte attuate, diverse misure atte a migliorare la sicurezza nei tunnel. Di queste fanno parte un sistema più efficace di rivelazione del calore (appositi cavi e telecamere ecc.), migliori sistemi di aerazione e di aspirazione del fumo (in particolare nelle gallerie del San Gottardo e del San Bernardino), autosalvataggio degli automobilisti (specifica formazione in vista dell'esame di guida, informazione più sistematica circa il corretto comportamento da tenere in caso d'incidente), migliore segnalazione dei dispositivi di sicurezza (nicchie SOS, vie di fuga, uscite di emergenza), pianificazione e ampliamento di migliori o nuove vie di fuga (nelle gallerie del San Bernardino e del Gran San Bernardo), equipaggiamento dei camion più adeguato (obbligo dell'estintore).

Le misure volte a migliorare il rilevamento degli incendi, la segnaletica delle apparecchiature di sicurezza, la pianificazione e la sistemazione di migliori o nuove vie di fuga sono in fase di realizzazione nel quadro del progetto «Sicurezza in galleria» e si protrarranno su più anni.

In linea di massima, gran parte di queste misure e del relativo *know-how* produce il suo effetto in tutte le opere stradali sotterranee, in particolare nelle gallerie della rete di strade nazionali e principali. Le misure sono attuate sistematicamente, nel quadro delle possibilità esistenti e in ossequio al principio di proporzionalità. Sono inoltre allo studio ulteriori provvedimenti, in parte in collaborazione con servizi esteri specializzati.

In data 29 giugno 2005, il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DATEC di portare avanti il progetto di realizzazione di due impianti d'esercitazione a Balsthal (SO) e Lungern (OW). Queste strutture consentiranno ai vigili del fuoco, ai servizi sanitari e alla polizia di prepararsi a un evento in condizioni realistiche, all'interno di un tunnel. Il pacchetto globale delle misure di sicurezza da applicare nelle gallerie situate lungo le strade nazionali potrà essere completato con questo elemento organizzativo; la sicurezza delle squadre d'intervento e degli utenti della strada ne risulterà ulteriormente migliorata. I due impianti di esercitazione di Balsthal (SO) e Lungern (OW) per i servizi d'intervento entreranno in funzione nel corso del 2009.

2002 P 02.3216 Traffico nord-sud. Aggiornamento dell'agglomerato di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.300)

Cfr. M 99.3456

2002 P 01.3735 Analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi (N 13.12.02, Hollenstein)

L'allestimento di analisi dei rischi relativi alle gallerie e ai tratti stradali particolari è un modo per ridurre i pericoli. Dopo l'incidente verificatosi nell'ottobre del 2001 nella galleria del San Gottardo, la sicurezza nelle gallerie è considerata in un'ottica più globale, tenendo conto di tutti i fattori che possono influire sulla sicurezza (utenti della strada, infrastruttura, esercizio e veicoli). Su questa base sono attuate misure corrispondenti allo stato attuale della tecnica e delle conoscenze, tenendo conto delle reali possibilità e del principio di proporzionalità.

In relazione ai rischi nelle gallerie autostradali, dal 1° gennaio 2008 (introduzione della NPC) la Confederazione è tenuta a elaborare scenari di incidenti, analizzare sistematicamente i rischi e adottare tutte le misure organizzative necessarie a ridurre al massimo il pericolo per gli utenti della strada. In futuro, il coordinamento da parte delle autorità federali sarà ulteriormente rafforzato.

Quale Parte contraente all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR), la Svizzera è tenuta ad analizzare il potenziale di pericolo dei tratti in galleria sottoposti a restrizioni. Entro il 1° gennaio 2010, le 15 gallerie per le quali già oggi sono fissate limitazioni nella SDR saranno classificate in categorie di limitazioni sulla base di un'analisi dei rischi, come prescrive l'ADR.

Per quanto concerne l'obiettivo di protezione perseguito nel postulato, nel frattempo il Consiglio federale ha optato per una variante più completa, adottando nel 2002 una nuova politica di sicurezza del traffico. Questa strategia di sicurezza contempla tutte le superfici stradali, tutti i veicoli e tutti gli utenti della strada. Le misure sono elencate in un rapporto elaborato da un gruppo di esperti sotto l'egida dell'Ufficio federale delle strade. L'ampio ventaglio di provvedimenti verte soprattutto sulla migliore formazione e sui corsi di ripetizione per conducenti, sull'adeguamento dell'infrastruttura stradale, ma anche sull'intensificazione dei controlli sul traffico pesante. Il 23 novembre 2005 il Consiglio federale ha discusso il programma d'azione «Via sicura», ribadendo la propria intenzione di migliorare ulteriormente la sicurezza sulle strade svizzere. Il 5 novembre 2008 è stata avviata la procedura di consultazione su «Via sicura», che si concluderà il 15 marzo 2009. I risultati della valutazione saranno sottoposti al Consiglio federale il quale deciderà in merito al seguito della procedura.

2003 P 02.3126 Condizioni di lavoro dei camionisti (N 20.6.03, Rechsteiner Paul)

Il 1° maggio 2006 l'UE ha introdotto l'odocronografo digitale. Dal 1° gennaio 2007, i veicoli messi in circolazione per la prima volta devono essere equipaggiati anche in Svizzera con un odocronografo digitale. Il sistema rende più efficiente il lavoro di controllo delle autorità esecutive, migliora la protezione dei camionisti e, grazie ai dispositivi di sicurezza contro le manipolazioni, aumenta la sicurezza stradale.

In Svizzera sono stati creati veri e propri centri di controllo del traffico pesante; il primo è stato inaugurato il 26 novembre 2004 a Unterrealta (GR). Da allora hanno aperto i battenti anche quelli di Sciaffusa (dicembre 2007) e Berna (giugno 2008). Un grande centro di controllo del traffico pesante è attualmente in costruzione a Ripshausen (versante nord del San Gottardo), mentre un centro analogo a sud delle Alpi è in avanzata fase di progettazione. È prevista la realizzazione di ulteriori centri di medie dimensioni. Questi centri renderanno più efficienti e sistematiche le attività di controllo delle autorità esecutive. Inoltre, a partire dal

1° gennaio 2008, è stato ridefinito anche il sistema di notifica all'UE delle infrazioni all'OLR commesse da conducenti esteri in Svizzera (cfr. ordinanza sul controllo della circolazione stradale, OCCS; RS 741.013). In tal modo è rafforzata la collaborazione internazionale, migliorato il perseguimento penale delle infrazioni e aumentata la sicurezza stradale.

A livello europeo, nel dicembre 2005 sono state adottate nuove disposizioni in materia di ore di lavoro e di riposo, entrate in vigore l'11 aprile 2007 negli Stati membri dell'UE. Tali disposizioni migliorano le condizioni sociali degli autisti e, in generale, la sicurezza stradale. Il recepimento, nel diritto svizzero, delle nuove disposizioni dell'UE è invece stato rinviato, poiché la cosiddetta «regola dei 12 giorni» per i veicoli adibiti al trasporto di persone è fortemente osteggiata dagli ambienti interessati (secondo il nuovo diritto UE, i conducenti di torpedoni devono interrompere il lavoro per un giorno, al più tardi dopo sei, e non più, come in passato, soltanto dopo 12 giorni lavorativi). Nel frattempo, l'UE pare voler rivedere la sua regolamentazione. In effetti, durante l'ultima seduta del gruppo di lavoro «Trasporto stradale» del Comitato dei trasporti interni (ECE/TRANS/SC.1), tenutasi dal 29 al 31 ottobre 2008 a Ginevra, gli Stati firmatari dell'AETR, tra cui il rappresentante dell'UE, hanno accettato che la «regola dei 12 giorni» concernente i veicoli adibiti al trasporto di persone (autisti di bus) sia mantenuta a determinate condizioni. Il Consiglio federale attende quindi di vedere come questa regola e le disposizioni che vi si rapportano saranno definite nel diritto comunitario e se questa regolamentazione sarà integrata nell'accordo internazionale AETR (RS 0.822.725.22).

L'UE ha inoltre deciso di inasprire le disposizioni in materia di controlli (aumento del numero di giorni sottoposti a controllo dall'1 al 3 per cento; aumento del numero dei controlli nelle aziende rispetto ai controlli stradali). Queste nuove disposizioni sono entrate in vigore anche in Svizzera il 1° gennaio 2008 (cfr. OCCS). Per il 2008 e il 2009 i giorni di lavoro da sottoporre a controlli sono il 2 per cento, mentre per il 2010 aumentano al 3 per cento.

2003 P 02.3385 Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.300)

Cfr. M 99.3456

2003 P 02.3236 Piano settoriale strade 2004 e ampliamento della A4 nel Cantone di Zugo (N 18.12.03, Scherer Marcel)

In data 4 maggio 2005 il Consiglio federale ha approvato il progetto generale di ampliamento a sei corsie della A4 nel Cantone di Zugo. L'opera è stata realizzata in vista di una gestione più sicura del traffico su questo tratto autostradale dopo l'apertura della A4 nel distretto di Knonau (2010 ca.). Stando alle stime relative all'evoluzione del traffico, una volta messa in servizio la A4 nel triangolo Zurigo ovest – galleria dell'Islisberg – distretto del Knonau, il volume di traffico giornaliero medio sarà pari a 90 000 veicoli. L'ampliamento del tratto a tre corsie in entrambi i sensi di marcia (più corsie d'emergenza) tra le diramazioni di Blegi e Rotkreuz consentirà, su questo segmento comune, di gestire in modo efficace e sicuro il traffico sulle due autostrade A4 (da e per Zurigo) e A4a (in direzione Zugo/Baar). Oltre a ciò, quest'opera realizzata nel Cantone di Zugo è un esempio di infrastruttura di traffico coordinata con la prevista evoluzione degli insediamenti nella regione.

2003 P 01.3684 Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Cfr. P 01.3680

2004 P 04.3249 Mantenimento dell'idoneità a condurre (N 8.10.04, Marty Kälin)

La richiesta del postulato presuppone una modifica della legge sulla circolazione stradale e rientra nel programma d'intervento della Confederazione «Via Sicura» volto a migliorare la sicurezza sulle strade. Questo programma prevede circa 60 misure che, sull'arco di 10 anni, dovrebbero permettere di ridurre sensibilmente il numero di morti e feriti gravi sulle strade. Il 5 novembre 2008 il Consiglio federale ha avviato la consultazione su «Via Sicura». Nel quadro dei lavori legislativi del Parlamento, esso sottoporrà alle Camere un rapporto globale basato sui risultati della consultazione.

2004 P 04.3404 Evitare gli incidenti stradali gravi che coinvolgono gli autocarri (N 8.10.04, Marty Kälin)

Cfr. P 04.3249

2004 P 04.3315 Collegamento di Appenzello alla rete delle strade nazionali (S 8.10.04, Altherr)

Cfr. M 99.3456

2004 M 03.3587 Sanzioni più severe per chi guida un veicolo a motore senza la necessaria licenza (N 19.3.04, Joder; S 9.12.04)

Cfr. P 04.3249

2004 P 04.3516 LCStr. Nessuna rinuncia ai diritti di regresso in caso di colpa grave (N 17.12.04, Joder)

Cfr. P 04.3249

2004 P 04.3512 Stop ai pirati della strada (N 17.12.04, Teuscher)

Cfr. P 04.3249

2004 P 04.3472 Piano di misure contro i pirati della strada (N 17.12.04, Hochreutener)

Cfr. P 04.3249

2004 P 04.3496 Integrazione della regione di Glarona nella rete delle strade nazionali (S 9.12.04, Jenny)

Cfr. M 99.3456

2005 P 03.3352 Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (N 17.3.05, Simoneschi-Cortesi)

Cfr. P 04.3249

2005 P 05.3317 Maggiore sicurezza per i motociclisti (N 7.10.05, Joder)
Cfr. P 04.3249

2006 P 05.3452 Sgravio di Schwamendingen dai rumori dell'autostrada (N 24.3.06, Hegetschweiler)

Il progetto è già in fase di progetto esecutivo/deposito pubblico. Probabilmente nella primavera del 2010, l'USTRA lo sottoporrà al DATEC per ottenere il via libera al deposito pubblico. Per garantire che il progetto resti fedele ai principi del rapporto standard, il Cantone e la Città di Zurigo partecipano in misura significativa ai costi di realizzazione.

2006 P 06.3119 Provvedimenti contro l'elusione delle multe disciplinari (N 23.6.06, Hubmann)

L'Istituto svizzero di diritto comparato è stato incaricato di svolgere uno studio che analizzi la punibilità dei detentori di veicoli in diversi Paesi (Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Spagna). In base ai risultati emersi il Consiglio federale propone, nel quadro di «Via sicura», di modificare la legge sulle multe disciplinari introducendo una responsabilità civile parziale del detentore in caso di multe disciplinari. Il 5 novembre 2008 il Consiglio federale ha avviato la consultazione su «Via sicura». Nel quadro dei lavori legislativi del Parlamento, esso sottoporà alle Camere un rapporto globale basato sui risultati della consultazione.

Ufficio federale dell'ambiente

2000 M 00.3184 Piano relativo alle misure di igiene dell'aria della Confederazione (N 23.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.077; S 27.11.00)

La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un rapporto che illustri come intende raggiungere gli obiettivi di protezione dall'inquinamento atmosferico e come è possibile rispettare i valori limite per tutti gli inquinanti. Un relativo rapporto tecnico di base («Weiterentwicklung des Luftreinhalte-Konzepts», UFAFP, Scritti sull'ambiente n. 379) è stato pubblicato alla fine del 2005.

A seguito degli alti livelli di inquinamento da polveri fini rilevati nei mesi invernali dei due anni precedenti, il 16 giugno 2006 il Consiglio federale ha adottato il piano d'azione contro le polveri fini. Nell'ambito di detto piano sono state anticipate le misure relative a una parte della strategia contro l'inquinamento atmosferico, ovvero quelle riguardanti la fuliggine da diesel, particolarmente pericolosa, e le altre emissioni di polveri fini. Nel settembre del 2008, il piano nella sua integralità è stato oggetto di una consultazione degli uffici. Il progetto di rapporto è attualmente in rielaborazione e sarà presentato al Consiglio federale nel 2009.

2004 P 03.3590 Riduzione degli effetti della sovraconcimazione e dei prodotti fitosanitari sull'ambiente (S 9.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)

Nel rapporto del 21 maggio 2003 sulla riduzione dei rischi ambientali derivanti da concimi e prodotti fitosanitari, il Consiglio federale ha illustrato in maniera approfondita i problemi legati all'impiego di concimi, in particolare delle eccedenze di concime aziendale a livello regionale, e di prodotti fitosanitari (PFS). Sulla base di tale rapporto e della constatazione che gli obiettivi importanti dal punto di vista ambientale non sono ancora stati raggiunti, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) ha depositato un secondo postulato in cui chiede al Consiglio federale di valutare gli effetti ambientali dell'impiego di concimi aziendali, delle emissioni di ammoniaca generate dagli allevamenti di bestiame da reddito intensivi e dai PFS, nonché di esaminare se e quali misure supplementari siano necessarie ai fini della protezione dell'ambiente.

Dopo essere stato sottoposto a revisione interna, il rapporto preparato nel 2008 è attualmente riscritto per essere sottoposto al Consiglio federale nella primavera del 2009.

2005 P 05.3476 Promozione della benzina alchilata per piccoli apparecchi a motore (S 15.12.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.307)

2006 P 06.3000 Promozione dei carburanti per piccoli motori senza additivi (N 21.6.06, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 04.307)

I postulati, dello stesso tenore, chiedono al Consiglio federale di prendere in esame l'introduzione di provvedimenti non fiscali idonei alla promozione della benzina alchilata per piccoli apparecchi a motore. Nell'autunno del 2007 è stato pertanto avviato, a tale proposito, uno studio preliminare con l'obiettivo di valutare le potenzialità esistenti per l'impiego di questo tipo di benzina e i conseguenti vantaggi per l'ambiente e la salute. Lo studio è nel frattempo disponibile e il rapporto d'esame è in fase di elaborazione.

2006 M 04.3572 Utilizzare il legno per raggiungere gli obiettivi di Kyoto (S 9.12.04, Hess Hans; N 23.3.06)

La mozione chiede al Consiglio federale di intervenire affinché, nella legislazione sul CO₂, il legno utilizzato nell'edilizia sia computato come pozzo di carbonio e, quindi, sia preso in considerazione nel bilancio di CO₂ della Svizzera. La revisione della legge sul CO₂ è attualmente in procedura di consultazione e sarà discussa dal Parlamento ancora nel 2009.

2006 P 06.3316 Protezione del clima: definizione degli obiettivi a lungo termine (N 6.10.06, Noser)

Il postulato chiede al Consiglio federale di stabilire degli obiettivi in materia di protezione del clima per gli anni 2020 e 2030, ovvero per il periodo successivo allo scadere degli accordi di Kyoto (2012). Le richieste del postulato confluiscono nella revisione della legge sul CO₂, che è attualmente in procedura di consultazione e sarà discussa dal Parlamento ancora nel 2009.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

2000 P 99.3459 Armonizzazione del diritto edilizio (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00)

Il 22 settembre 2005, in occasione della sua assemblea generale, la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) ha adottato il Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle

definizioni edilizie (CIAE), raccomandando ai Cantoni di aderirvi. Nel frattempo si registra l'adesione di tre Cantoni (GR, BE e FR), due vi aderiranno fra breve e in altri 12 sono già in corso lavori concreti per una prossima adesione. Come è emerso in diversi Cantoni, uno degli ostacoli ad aderire al CIAE è dato dal fatto che un'eventuale adesione comporta necessariamente la rinuncia all'indice di sfruttamento. Si sta pertanto provvedendo affinché sia possibile aderire al CIAE anche mantenendo tale indice. Se una simile flessibilità fosse possibile, il numero degli aderenti potrebbe aumentare rapidamente. Sulla base del rapporto finale sulle procedure applicate nella pianificazione di utilizzazione, redatto dall'istituto per lo sviluppo territoriale della Scuola universitaria tecnica di Rapperswil e adottato alla fine del 2006 dall'associazione «Normen für die Raumplanung» (Norme per lo sviluppo territoriale), occorre analizzare se questa tematica possa essere ulteriormente sviluppata in un secondo modulo del CIAE. Attualmente si ritiene tuttavia prioritario continuare a uniformare le definizioni edilizie. I lavori finalizzati a uniformare altri settori del diritto edilizio formale non devono comunque essere trascurati e vanno proseguiti anche in futuro, in stretta collaborazione con la Confederazione.

2003 P 02.3733 Rapporto sul traffico del tempo libero (S 11.3.03, Bieri)

Sulla scorta del postulato sono attualmente sostenuti diversi progetti pilota e dimostrativi nell'ambito del traffico del tempo libero, allo scopo di verificarne l'efficacia. Parallelamente sono stati condotti diversi lavori volti a gettare le basi fondamentali in questo settore. Il rapporto finale, che dovrà presentare proposte d'intervento concrete, sarà probabilmente pubblicato a metà del 2009.

2005 P 05.3393 Finanziamento dei trasporti secondo il principio di causalità (N 7.10.05, Walker Felix)

Il postulato chiede un rapporto sulle possibilità di applicare in modo più sistematico il principio di causalità nel finanziamento dei trasporti. I modelli da valutare devono contemplare l'adeguamento dell'attuale sistema di finanziamento, in modo da garantire che almeno al momento del passaggio al nuovo regime non siano generati costi supplementari.

Il finanziamento dei trasporti riveste grande importanza. Quello corrente è garantito dal Fondo FTP e dalla nuova legge sul fondo infrastrutturale. Tuttavia, poiché le risorse finanziarie saranno scarse anche in futuro, occorrerà stabilire un rigoroso ordine di priorità. Nell'ambito di una strategia sul futuro delle reti infrastrutturali svizzere, il Consiglio federale intende riesaminare pure l'attuale sistema di finanziamento dei trasporti e la sua redditività. Nel traffico merci la sistematica applicazione del principio di causalità è già ampiamente realizzata. Nel traffico viaggiatori, invece, si intende compiere un primo passo in questa direzione attraverso progetti pilota incentrati su cosiddette «tasse sulle code». Oltre a ciò occorrerà valutare gradualmente la necessità di adottare ulteriori provvedimenti e, a tempo debito, pubblicare un rapporto in merito.

Allegato 1: Mozioni e postulati stralciati nel 2008**a) Mozioni e postulati stralciati nel Rapporto «Mozioni e postulati 2007»**

I numeri di pagina si riferiscono al Rapporto «Mozioni e postulati» dello scorso anno o al Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale dell'anno in corso.

| | | |
|-----------|--|----|
| M 03.3311 | Pacchetto di efficienza (N 27.9.04, Gruppo popolare-democratico; S 7.3.05), punti 1 e 2 | 1 |
| M 00.3277 | Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (N 6.3.02, Neirynek; S 4.10.01) | 2 |
| M 01.3334 | Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (S 4.10.01, Paupe; N 6.3.02) | 2 |
| M 05.3017 | Per una valutazione internazionale trasparente dell'aiuto allo sviluppo (N 17.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 15.12.05) | 2 |
| M 05.3808 | Contributo alla riduzione delle disparità (N 13.3.06, Leuthard; S 9.6.06) | 2 |
| M 06.3177 | Trasferimento della vigilanza federale sulle fondazioni (S 25.9.06, Commissione della gestione CS; N 21.6.07; S 2.10.07) | 4 |
| P 03.3236 | Studio previsionale sulla demografia medica (N 18.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) | 4 |
| P 04.3594 | Potenziale di rischio delle reti senza fili (N 18.3.05, Allemann) | 4 |
| P 05.3161 | Trasparenza e coordinamento nella prevenzione e nella promozione della salute (N 17.6.05, Humbel Näf) | 4 |
| P 05.3230 | Impiego di risorse della Confederazione per la prevenzione sanitaria (S 14.6.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS) | 4 |
| P 05.3678 | LAMal. Rimborso dei prezzi dei medicinali generici (N 16.12.05, Darbellay) | 4 |
| P 03.3541 | Politica a favore degli anziani. Sviluppo di una strategia (N 19.12.03, Leutenegger Oberholzer) | 4 |
| M 04.3200 | Migliori possibilità di assicurazione per le PMI nel quadro della previdenza professionale (S 2.6.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05) | 4 |
| P 00.3697 | Attrattive mancanti degli studi scientifici (N 22.6.01, Riklin) | 5 |
| P 01.3534 | Rapporto sull'efficacia delle misure di regolazione nel campo della formazione e della ricerca (N 14.12.01, Fetz) | 5 |
| P 04.3627 | Programma d'impulso per sfruttare il potenziale di crescita nel settore delle biotecnologie (N 18.3.05, Gruppo radicale-liberale) | 5 |
| M 06.3303 | Messaggio ERI 2008-2011. Aumento annuo del credito di almeno il 6 per cento (S 20.9.06, Langenberger; N 26.9.07) | 5 |
| P 00.3723 | Protocollo n. 12 della CEDU (N 23.3.01, Nabholz) | 6 |
| P 00.3674 | Ratifica del Protocollo n. 12 della CEDU concernente il divieto della discriminazione (N 6.3.02, Teuscher) | 6 |
| P 01.3163 | Migliorare la situazione delle madri nubili (N 22.6.01, Schmiel Walter) | 6 |
| M 02.3323 | Lotta contro la violenza sui trasporti pubblici (N 4.10.02, Hess Bernhard; S 2.10.03) | 6 |
| P 03.3233 | Piazza finanziaria svizzera: necessità di accelerare il riconoscimento dei trust (N 19.12.03, [Suter]-Pelli; S 22.9.04) | 7 |
| P 05.3138 | Rapporto sulle adozioni (N 17.6.05, Hubmann) | 7 |
| P 05.3477 | Punibilità dei matrimoni forzati o di compiacenza (N 28.9.05, Commissione delle istituzioni politiche CN 02.024) | 7 |
| P 06.3034 | Legge sulla parità dei sessi. Rapporto concernente la valutazione dell'efficacia (N 8.3.07, Roth-Bernasconi) | 7 |
| M 03.3574 | Misure contro la tratta degli esseri umani in Svizzera. Protezione delle vittime e dei testimoni (N 19.3.04 Commissione degli affari giuridici CN; S 8.3.05) | 7 |
| P 97.3619 | Servizi informazioni. Coordinamento e direzione centralizzata (N 8.3.99, Schmid Samuel; S 7.3.00) | 8 |
| M 05.3001 | Creazione di basi legali dettagliate per il sistema dei servizi d'informazione (N 6.6.05, Commissione della politica di sicurezza CN 02.403; S 19.9.05; N 28.11.05) | 8 |
| P 05.3526 | Rapporto sulla parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare (S 5.12.05, Wicki) | 8 |
| M 06.3318 | Esigenze in materia di formazione per gli ufficiali di professione (N 6.10.06, Rutschmann; S 18.12.06) | 8 |
| M 07.3118 | Pubblicazione dei rapporti annuali della commissione PSO (N 22.6.07, Gruppo dei Verdi; S 20.9.07) | 9 |
| M 04.3518 | Maggiori uscite giustificate dalla politica della crescita (S 14.3.05, Schweiger; N 19.9.05) | 10 |
| M 05.3228 | Fusione di UFAE, UFAG, UFV e Direzione federale delle foreste (N 2.6.05, Commissione CN 04.080; S 29.9.05) | 10 |
| M 05.3224 | Utilizzazione a destinazione vincolata dell'imposta sugli oli minerali (N 2.6.05, Commissione CN 04.080; S 20.6.06) | 10 |
| P 03.3436 | Continuazione del programma in favore dei praticanti (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047) | 10 |
| P 04.3298 | Esecuzione dei compiti della Confederazione da parte dei servizi amministrativi federali. Maggiore trasparenza (S 27.9.04, Schmid Carlo) | 10 |
| P 01.3215 | Tassa di bollo. Osservazione permanente dell'evoluzione (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021) | 11 |
| P 03.3175 | Esenzione delle casse pensioni dalle imposte sugli utili immobiliari e dalle tasse di mutazione (N 15.3.05, Kaufmann) | 11 |
| P 05.3049 | Trasferimento di diritti di partecipazione in relazione alla successione d'impresa (S 14.6.05, Heberlein) | 11 |

| | | |
|-----------|--|----|
| P 07.3003 | Fiscalità delle imprese. Sviluppi in ambito internazionale (S 6.3.07, Commissione dell'economia e dei tributi CS 05.058) | 11 |
| M 04.3275 | Adesione ai trattati di Schengen e Dublino. Piano di sicurezza (N 8.10.04, Gruppo radicale-liberale; S 8.3.05) | 12 |
| P 05.3237 | Solvibilità delle assicurazioni sulla vita (N 7.10.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.488) | 12 |
| P 99.3433 | OIL. Convenzione 169 concernente i popoli indigeni e tribali (N 24.3.00, Gysin Remo) | 13 |
| P 99.3149 | Garanzia dei rischi degli investimenti. Introduzione di norme sociali ed ecologiche (N 15.6.00, Strahm) | 13 |
| P 02.3702 | Promozione del potenziale di crescita delle PMI (N 21.3.03, Walker Felix) | 13 |
| P 03.3136 | Nuova politica regionale: conferenza sulle aree rurali e sulle regioni montane (S 18.6.03, Stadler) | 13 |
| P 04.3001 | Campagna nazionale d'informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze del lavoro nero (N 17.6.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.010) | 13 |
| P 05.3122 | Potere d'acquisto e prezzi 8. Eliminazione degli ostacoli non tariffali (N 17.6.05, Gruppo socialista) | 14 |
| P 05.3649 | Monitoraggio delle misure di accompagnamento (N 16.12.05, Fehr Hans-Jürg) | 14 |
| P 06.3151 | Riconoscimento unilaterale del principio «Cassis de Dijon». Chiarezza sulle probabili conseguenze (N 23.6.06, Baumann J. Alexander) | 14 |
| P 00.3271 | Sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 6.10.00, Lalive d'Epinay) | 15 |
| P 98.3355 | Sviluppare la telematica (N 5.6.00, Theiler; S 7.12.00) | 15 |
| P 06.3699 | Approvvigionamento alimentare ed energetico. Strategia del Consiglio federale (N 21.3.07, Parmelin) | 15 |
| M 06.3015 | Migliore ripercussione del costo delle misure di risparmio energetico nel settore immobiliare (N 15.6.06, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 02.473; S 20.3.07; N 11.6.07) | 15 |
| M 04.3433 | Sostegno alla stampa mediante contributi ai costi di distribuzione (S 4.10.04, Commissione delle istituzioni politiche CS 03.448; N 17.3.05) | 16 |
| P 00.3041 | Alptransit. Fermata in galleria a Sedrun (N 6.10.00, Gadiant) | 16 |
| P 03.3124 | Società di gestione trinazionale per l'EuroAirport di Basilea-Mülhouse-Freiburg (N 20.6.03, Kurrus) | 16 |
| P 05.3666 | Collegamento aereo Lugano-Berna. Rilascio di concessioni in base agli «oneri di servizio pubblico» (N 16.12.05, Abate) | 16 |
| P 04.3283 | Riserve petrolifere limitate. Diversi scenari (N 8.10.04, Gruppo dei Verdi) | 17 |
| P 05.3370 | Aumento della produzione nazionale di energia elettrica per migliorare la sicurezza di approvvigionamento a lungo termine (N 7.10.05, Wäfler) | 17 |
| P 05.3462 | Apparecchi elettrici. Indicazione visibile del consumo di energia (N 7.10.05, Rechsteiner-Basel) | 17 |
| P 05.3614 | Produzione decentrata di energia elettrica mediante combustibili fossili (centrali termiche e a gas). Condizioni quadro per investire (N 16.12.05, Banga) | 17 |
| P 01.3372 | I costi del controllo del traffico sulle strade nazionali da parte degli organi di polizia (N 5.10.01, Steinegger) | 17 |
| P 02.3116 | Aumentare la sicurezza sulle autostrade (N 21.6.02, Gruppo popolare-democratico) | 18 |
| P 03.3408 | Aumento del carico utile dei veicoli da trasporto (N 17.3.05, Bigger) | 18 |
| M 04.3304 | Sicurezza dei bambini sui mezzi di trasporto pubblici (N 8.10.04, Darbellay; S 1.6.05) | 18 |
| P 00.3275 | Revisione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (N 6.10.00, Theiler) | 19 |
| P 02.3125 | Tossicologia. Ricerca indipendente in Svizzera (N 30.9.02, Graf) | 19 |
| P 04.3460 | Cambiamenti climatici e riserve d'acqua (N 17.12.04, Rey) | 19 |
| P 94.3514 | Consentire il road-pricing nelle città (N 24.3.95, Vollmer) | 19 |
| P 04.3619 | Introduzione del Road Pricing (N 17.3.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 03.471) | 19 |

b) Proposta di stralcio in messaggi del 2008

I numeri delle pagine indicati sono quelli del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, che è suddiviso in base ai Consigli legislativi. (N = Consiglio nazionale, S = Consiglio degli Stati). Una menzione speciale segnala che si tratta del Bollettino ufficiale dell'anno precedente. Le indicazioni tra parentesi si riferiscono al Consiglio competente. Per le mozioni sono indicati entrambi i Consigli.

| | | |
|-----------|---|-------------------------|
| M 03.3311 | Pacchetto di efficienza (N 27.9.04, Gruppo popolare-democratico; S 7.3.05), punto 3 | 2007: S 1115 / N 20 |
| M 04.3803 | Riforma delle strutture amministrative della Confederazione (N 17.6.05, Häberli-Koller; S 29.9.05) | 2007: S 1119 / N 24 |
| M 04.3702 | Riforma delle strutture amministrative della Confederazione (S 9.6.05, Stähelin; N 9.5.06) | 2007: S 1119 / N 24 |
| M 05.3815 | Sfoltire il diritto federale (S 23.3.06, Stähelin; N 19.12.06) | 2007: S 1115 / N 20 |
| P 05.3711 | Cooperazione allo sviluppo della Svizzera. Migliorare l'efficienza e l'efficacia (S 20.3.06, Commissione della politica estera CS) | S 638 |
| M 02.3786 | Ratifica immediata della Convenzione internazionale del diritto del mare (N 9.3.04, Wyss; S 15.12.04) | S 640 / N 1623 |
| M 03.3007 | Ricerca sull'essere umano. Base costituzionale (S 12.3.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 02.083; N 18.9.03) | N 1060 / S 960 |
| P 00.3291 | Età pensionabile per chi svolge lavori fisicamente molto pesanti (N 6.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro) | N 379 |
| P 00.3499 | Pensionamento flessibile per il ceto medio (N 17.4.02, Wandfluh) | N 379 |
| P 03.3470 | Flessibilizzazione delle rendite AVS (N 19.12.03, Studer Heiner) | N 379 |
| P 04.3234 | Rendita d'invalidità flessibile (N 8.10.04, Meyer Thérèse) | N 379 |
| P 02.3160 | Aliquota di conversione. Statistica speciale per il calcolo (N 21.6.02, Egerszegi-Obrist) | N 1295 |
| M 03.3438 | Rafforzare la fiducia nella previdenza professionale (S 1.10.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità pubblica CN 00.027; N 6.12.04) | 2007: S 468 / N 1295 |
| P 03.3430 | Previdenza professionale. Vigilanza unitaria della Confederazione su tutti gli istituti (S 18.12.03, Commissione dell'economia e dei tributi CS 03.035) | S 583 |
| M 06.3633 | Chiarire possibilità e conseguenze in materia di esaurimento brevettuale (N 20.12.06, Commissione degli affari giuridici CN 05.082; S 14.3.07) | N 789 / S 709 |
| P 00.3270 | Misure preventive per tutelare il creditore (N 6.10.00, Schwaab) | N 975 |
| P 01.3220 | Coordinamento delle procedure giudiziarie nei casi di malattia e invalidità (N 5.10.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.438) | N 975 |
| M 02.3035 | Accordo parziale (art. 112 CC). Disciplinamento della procedura (N 21.6.03, Janiak; S 3.3.04) | 2007: S 647 / N 975 |
| M 06.3004 | Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (S 7.3.06, Commissione degli affari giuridici CS 05.065; N 9.3.06) | S 405 / N 1340 |
| P 98.3131 | Modifica del CC. Costituzione della cartella ipotecaria come registro dei diritti di pegno (S 9.6.98, Schiesser) | S 421 |
| P 98.3214 | Promovimento della proprietà. Modifica dei diritti reali (N 18.12.98, Commissione degli affari giuridici CN 97.425) | S 421 |
| P 98.3362 | Modifica dell'articolo 839 capoverso 2 CC, ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori (N 9.10.98, Commissione degli affari giuridici CN; S 2.6.99) | S 421 |
| P 01.3288 | Possibilità per chi sopravvive a un genocidio e per i loro discendenti di costituirsì parte civile (N 5.10.01, Mugny) | N 1241 |
| M 00.3513 | Aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici. Modificazione del Codice penale o della legislazione speciale (N 20.3.01, Jutzet; S 2.10.01) | N 208 / S 665 |
| M 02.3246 | Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (insider trading) (N 4.10.02, Jossen; S 2.10.03) | N 296 |
| P 04.3259 | Servizi d'appoggio dell'esercito. Adeguamento della procedura d'approvazione (S 5.10.04, Commissione della politica di sicurezza CS) | N 1258 |
| M 06.3510 | Direttive chiare per gli impieghi dei ricognitori telecomandati (N 20.12.06, Hess Bernhard; S 8.3.07) | S 553 / N 1258 |
| P 07.3559 | Impiego di militari in servizio di appoggio all'estero (N 18.9.07, Commissione della politica di sicurezza CN 07.056) | N 1258 |
| P 01.3143 | Commissioni extraparlamentari. Trasparenza delle indennità (N 22.6.01, Bühlmann) | 2007: S 1119 / N 24 |
| P 04.3441 | Gestione amministrativa nel 3° cerchio (S 14.3.05, Commissione della gestione CS) | N 237 / S 679 |
| M 05.3003 | Il cosiddetto modello dei quattro cerchi (N 17.3.05, Commissione delle finanze CN 04.079; S 13.6.05) | N 237 / S 679 |
| M 04.3672 | Servizio civile: introduzione della prova dell'atto (N 14.12.05, Studer Heiner; S 20.6.06; N 18.12.06) | N 917 / S 622 |
| P 00.3218 | Privatizzazione e liberalizzazione di Swisscom, Posta e FFS (N 20.6.00, Commissione CN 00.016) | N 208 / S 665 |
| P 01.3139 | Legge sui trasporti pubblici (N 22.6.01, Vollmer) | N 208 / S 665 |
| P 01.3284 | Regolamentazione legislativa della protezione dei dati sulla mobilità personale (N 5.10.01, Vollmer) | N 208 / S 665 |

| | | |
|-----------|--|----------------|
| P 01.3710 | Parità di trattamento fra tutte le imprese di trasporti pubblici (N 21.6.02, Bezzola) | N 208 / S 665 |
| M 01.3753 | Armonizzazione del finanziamento dei trasporti pubblici (S 6.3.02, Brändli; N 5.3.03) | N 208 / S 665 |
| P 01.3238 | Rete celere Svizzera centrale (N 5.10.01, Theiler) | S 459 / N 1914 |
| P 01.3403 | Collegamenti ferroviari con i Grigioni (N 5.10.01, Gadiant) | S 459 / N 1914 |
| P 01.3460 | Ferrovia 2000, 1 ^a tappa: impiego di fondi residui per la realizzazione di progetti infrastrutturali respinti (N 14.12.01, Weigelt) | S 459 / N 1914 |
| P 02.3217 | Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.301) | S 459 / N 1914 |
| P 02.3386 | Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (S 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.301) | S 459 / N 1914 |
| P 03.3260 | AlpTransit NFTA Lötschberg/Sempione. Protezione contro il rumore (N 17.3.05, Cina) | S 459 / N 1914 |
| P 05.3475 | Aumento della capacità del nodo ferroviario di Zurigo (S 8.12.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.3401) | S 459 / N 1914 |
| P 06.3232 | Cadenza semioraria sulla tratta Zurigo-Sciaffusa (N 6.10.06, Bühler) | S 459 / N 1914 |
| P 06.3243 | Cadenza semioraria sulla tratta Zurigo-Sciaffusa (S 2.10.06, Briner) | S 459 / N 1914 |
| P 06.3123 | Raddoppio della linea ferroviaria presso Ligerz (N 23.6.06, Joder) | S 459 / N 1914 |
| P 07.3080 | NFTA. Equipaggiare la tratta Mitholz-Ferden? (N 22.6.07, Donzé) | S 459 / N 1914 |
| M 06.3012 | Danni causati dal maltempo nel 2005 e contributi della Confederazione (S 5.10.06, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 19.6.07) | S 800 / N 1897 |

Allegato 2: Mozioni e postulati trasmessi dalle Camere federali e ancora pendenti alla fine del 2008

Cancelleria federale

- | | |
|----------------|--|
| 2005 M 04.3755 | Studi elaborati da periti esterni. Raccolta e pubblicazione centralizzate (N 18.3.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 29.9.05) |
| 2006 P 06.3612 | Rendere più leggibili gli opuscoli sulle votazioni (N 20.12.06, Kiener Nellen) |
| 2007 M 05.3785 | Trasparenza sulle relazioni d'interesse dei giornalisti accreditati a Palazzo federale (N 9.5.06, Stahl; S 18.12.06; N 23.3.07) |
| 2008 M 07.3615 | Sfoltimento materiale del diritto federale (S 17.12.07, Stähelin; N 3.3.08) |

Dipartimento degli affari esteri

| | |
|----------------|--|
| 2000 P 98.3396 | Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00) |
| 2002 P 02.3394 | Istituzione di una Commissione federale dei diritti dell'uomo (S 3.10.02, Commissione della politica estera CS 01.463) |
| 2002 P 02.3625 | Rapporto sui beni pubblici globali (N 13.12.02, Gadiant) |
| 2002 P 02.3591 | Condizionalità (N 13.12.02, Leuthard) |
| 2004 P 04.3571 | La quinta Svizzera come legame con il mondo (S 15.12.04, Lombardi) |
| 2005 P 05.3564 | Accordo quadro tra la Svizzera e l'UE (S 15.12.05, Stähelin) |
| 2006 P 05.3747 | I bambini nella politica svizzera dello sviluppo (N 24.3.06, Gadiant) |
| 2006 P 06.3006 | Il finanziamento del contributo svizzero alla coesione dell'UE non deve essere a carico dell'aiuto pubblico allo sviluppo (N 13.3.06, Commissione della politica estera CN 04.021) |
| 2006 M 05.3900 | Contributo svizzero al Fondo mondiale di lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (S 20.3.06, Amgwerd; N 14.6.06) |
| 2007 P 06.3679 | Energia quale tema principale della cooperazione allo sviluppo svizzera (N 21.3.07, Gruppo liberale radicale) |
| 2007 P 06.3417 | Rapporti periodici del Consiglio federale alle Commissioni della politica estera (S 20.3.07, Commissione della politica estera CS) |
| 2007 P 06.3632 | Provvedimenti a tutela della popolazione del Darfur (N 22.6.07, Commissione della politica estera CN) |
| 2007 P 07.3000 | Attività delle ONG nei territori palestinesi e in Israele (N 22.6.07, Commissione della politica estera CN 06.411) |
| 2007 P 07.3459 | Assistenza giudiziaria nel caso dei «Failing States» (N 5.10.07, Gutzwiller) |
| 2008 M 06.3666 | Strumenti di condotta strategica del Consiglio federale e basi legali (S 6.6.07, Commissione della gestione CS; N 20.3.08) |
| 2008 M 06.3667 | Concentrazione geografica e tematica (S 6.6.07, Commissione della gestione CS; N 20.3.08) |
| 2008 M 06.3804 | Sopprimere l'aiuto allo sviluppo in favore della Corea del Nord (N 13.6.08, Pfister Gerhard; S 18.9.08) |
| 2008 P 08.3141 | Relazioni fra la Svizzera e le agenzie europee (S 27.5.08, David) |
| 2008 M 06.3539 | Coordinamento delle attività di politica estera del Consiglio federale (S 20.3.08, Stähelin; N 1.10.08) |
| 2008 M 08.3242 | 0,4 per cento del RNL per la cooperazione pubblica allo sviluppo a partire dal 2009 (N 10.6.08, Commissione della politica estera CN 08.028; S 18.9.08) |
| 2008 M 08.3308 | Divieto concernente le bombe a grappolo (N 3.10.08, Hiltbold; S 8.12.08) |
| 2008 M 08.3359 | Ampliamento delle zone denuclearizzate (N 3.10.08, Markwalder Bär; S 8.12.08) |
| 2008 P 08.3445 | Il diritto internazionale umanitario e i conflitti armati in corso (S 8.12.08, Commissione della politica estera CS) |

Dipartimento dell'interno

Segreteria generale

- 2007 P 07.3514 Integrazione professionale delle persone con disabilità (N 5.10.07, Bruderer)
2007 P 07.3262 La legislazione tiene conto delle esigenze dei disabili? Necessità di analisi (N 22.6.07, Suter)

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

- 2005 P 05.3694 Studiare le cause della violenza e adottare contromisure (N 16.12.05, Stump)
2007 P 06.3035 Certificazione delle aziende rispettose delle pari opportunità (N 8.3.07, Leutenegger Oberholzer)

Ufficio federale della cultura

- 2000 P 99.3507 La promozione della musica da parte della Confederazione (N 24.3.00, Gysin Remo; proposta di stralcio FF 2007 4421)
2000 P 00.3094 Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 23.6.00, Neiryneck; proposta di stralcio FF 2007 4421)
2000 P 00.3466 Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)
2001 P 01.3385 Accordo sui prezzi dei libri (N 5.10.01, Widmer)
2001 P 01.3482 Gioventù e musica (N 14.12.01, Meier-Schatz; proposta di stralcio FF 2007 4421)
2001 P 01.3431 Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 14.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN; proposta di stralcio FF 2007 4421)
2002 P 00.3321 Riforma di Pro Helvetia (N 18.3.02, Zbinden; proposta di stralcio FF 2007 4459)
2002 P 00.3497 Introduzione del prezzo unico dei libri (N 18.3.02, Zisyadis)
2002 P 02.3276 Garantire l'esistenza e il mandato del Museo alpino svizzero (S 19.9.02, Maissen; proposta di stralcio FF 2007 4421)
2003 P 02.3068 Museo nazionale svizzero. Mandato di prestazioni al Museo svizzero dei trasporti (N 5.6.03, Widmer; S 16.12.03; proposta di stralcio FF 2007 6181)
2004 P 04.3343 Legge sulla promozione della cultura (S 21.9.04, Bieri; proposta di stralcio FF 2007 4421)

Ufficio federale di meteorologia e climatologia

- 2006 M 05.3692 Sistema d'allerta meteorologico unitario (N 16.12.05, Wyss; S 25.9.06)

Archivio federale

Nessuno.

Ufficio federale della sanità pubblica

- 1998 P 98.3025 Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)
2000 M 98.3543 Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00)
2000 P 00.3342 Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini) – in precedenza UFAS
2000 P 00.3435 Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)
2001 M 00.3615 Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01)
2001 M 00.3646 Protezione dei titoli per le professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01)
2002 P 01.3397 Impatto delle politiche pubbliche sullo stato di salute della popolazione (N 17.4.02, Rossini)
2002 P 00.3368 Lavoratori indipendenti. Possibilità di assicurarsi al di fuori dell'INSAI (N 6.6.02, Borer; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS
2002 P 00.3544 Assicurazione contro gli infortuni. Soppressione del monopolio dell'INSAI (N 6.6.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS
2002 P 02.3177 Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS
2002 P 00.3536 Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost) – in precedenza UFAS
2002 P 02.3135 Informazione, educazione e formazione in materia di alimentazione (N 30.9.02, Gutzwiller)
2002 P 02.3446 Limitazione del numero di medici. Accompagnamento scientifico (N 13.12.02, Gruppo radicale-democratico; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS
2002 P 02.3383 Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.2009 [minoranza Goll]) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3046 Ridurre i costi armonizzando l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni (N 20.6.03, Zäch; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3302 Celiachia. Una lacuna da colmare (N 3.10.03, Robbiani) – in precedenza UFAS

| | |
|----------------|---|
| 2003 P 02.3087 | Farmaci. Confezioni più piccole (N 8.12.03, Joder) – in precedenza UFAS |
| 2003 P 02.3643 | Compensazione dei rischi. Fondo per i costi elevati (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS |
| 2003 P 02.3644 | Rapporto sulla libertà di contrarre (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS |
| 2003 P 03.3424 | Copertura delle infermità congenite da parte dell'assicurazione invalidità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307) – in precedenza UFAS |
| 2003 P 03.3425 | Partecipazione ai costi in caso d'infermità congenita e malattie gravi o croniche (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307 [minoranza Gross Jost]) – in precedenza UFAS |
| 2003 P 03.3520 | Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Modifica (N 19.12.03, Bortoluzzi; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS |
| 2004 M 03.3239 | Razionalizzazione della procedura ricorsuale concernente la LAMal (S 17.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 10.3.04) – in precedenza DFGP/UGF |
| 2004 P 04.3000 | Lacune e incoerenze della LAMal in materia d'indennità giornaliera (N 17.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.301) |
| 2004 P 02.3122 | Riesame del catalogo delle prestazioni (S 19.9.02, Stähelin; N 1.3.04) |
| 2004 P 02.3641 | Persone sole ai sensi dell'art. 104 OAMal (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04) |
| 2004 P 02.3378 | Servizio indipendente per la sicurezza delle derrate alimentari (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.452; S 3.6.04) |
| 2004 P 04.3436 | Attuazione dell'integrazione dell'assicurazione militare nell'INSAI (S 21.9.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.025) – in precedenza UFAM |
| 2004 P 04.3440 | Varianti concernenti la compensazione dei rischi (N 6.10.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.031) |
| 2004 P 04.3509 | Premi dell'assicurazione infortuni non professionali (N 17.12.04, Rime; proposta di stralcio FF 2008 4703) |
| 2005 P 04.3540 | Introduzione efficace della tessera d'assicurato (N 18.3.05, Stahl) |
| 2005 M 04.3614 | Prestazioni d'invalidità dell'assicurazione infortuni. Coordinazione (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.3601; S 20.9.05; proposta di stralcio FF 2008 4703) |
| 2005 M 05.3009 | Verifica periodica dei prezzi dei medicinali dopo la scadenza dei brevetti (N 17.6.05, Gruppo popolare-democratico; S 12.12.05) |
| 2005 M 05.3136 | Maggiore trasparenza nell'ambito degli studi clinici (N 17.6.05, Hubmann; S 12.12.05) |
| 2005 M 04.3439 | Autorizzazione della diagnosi preimpianto (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 04.423; S 13.12.05) |
| 2005 P 05.3650 | Adeguamento dell'organizzazione dell'INSAI ai principi del buon governo (N 16.12.05, Recordon; proposta di stralcio FF 2008 4703) |
| 2005 P 05.3708 | Riduzione dei premi nell'assicurazione malattie. Monitoraggio (N 16.12.05, Rossini) |
| 2006 M 05.3119 | Potere d'acquisto e prezzi 5. Riduzione dei prezzi dei medicinali (S 14.6.05, Sommaruga Simonetta; N 14.3.06) |
| 2006 M 04.3624 | Garanzia della qualità e sicurezza dei pazienti nel settore sanitario (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.433; S 14.6.05; N 14.3.06) |
| 2006 P 05.3693 | Creare le condizioni per un impiego ottimale della telemedicina (N 24.3.06, Stump) |
| 2006 P 05.3878 | Assistenza sanitaria. Incentivi positivi per il promovimento della sicurezza dei pazienti e della garanzia della qualità (N 24.3.06, Heim Bea) |
| 2006 M 05.3436 | Strategia nazionale per la promozione della salute e una migliore autonomia in età avanzata (N 7.10.05, Heim Bea; S 15.6.06) |
| 2006 M 05.3392 | Assicurazione contro gli infortuni. Finanziamento dell'indennità di rincarato (N 7.10.05, Hochreutener; S 15.6.06; proposta di stralcio FF 2008 4703) |
| 2006 P 06.3063 | Domande scomode sul nostro sistema sanitario (S 15.6.06, Sommaruga Simonetta) |
| 2006 M 05.3591 | Prestazioni in caso di maternità (N 24.3.06, Gutzwiller; S 20.9.06) |
| 2006 P 06.3222 | Sanzioni più severe contro chi vende bevande alcoliche agli adolescenti (N 6.10.06, Marty Kälin) |
| 2006 P 06.3380 | Una migliore informazione sugli ingredienti dei medicinali (N 6.10.06, Robbiani) |
| 2006 P 06.3438 | Cure del cancro troppo care (S 5.12.06, David) |
| 2007 M 04.3243 | eHealth. Strumenti elettronici nel settore sanitario (N 7.6.06, Noser; S 22.3.07) |
| 2007 M 06.3210 | Normative legali per le nanotecnologie (N 6.10.06, Gruppo dei Verdi; S 22.3.07) |
| 2007 P 06.3798 | Lotta contro i prezzi elevati e contro la densità normativa (S 22.3.07, Stähelin) |

| | |
|----------------|---|
| 2007 P 07.3279 | Valorizzazione della medicina di famiglia (S 13.6.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 06.2009) |
| 2007 M 05.3589 | Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Galladé; S 2.10.07) |
| 2007 M 05.3590 | Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Häberli-Koller; S 2.10.07) |
| 2007 M 05.3592 | Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Teuscher; S 2.10.07) |
| 2007 M 05.3235 | Mutilazioni genitali femminili. Misure di sensibilizzazione e di prevenzione (N 19.3.07, Roth-Bernasconi; S 2.10.07) |
| 2007 M 06.3009 | Finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali (S 8.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061; N 22.3.07; S 24.9.07) |
| 2007 M 04.3742 | Procedura unitaria per le sperimentazioni cliniche (N 19.3.07, Hochreutener; S 13.12.07) |
| 2007 M 05.3391 | Procedura d'omologazione semplificata per i prodotti OTC omologati nell'UE (N 19.3.07, Kleiner; S 13.12.07) |
| 2007 M 06.3786 | Liberalizzazione del commercio di agenti terapeutici (N 23.3.07, Leutenegger Oberholzer; S 13.12.07) |
| 2007 M 07.3275 | Versamento delle riduzioni di premio (S 13.6.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 4.12.07) |
| 2007 M 07.3287 | Partecipazione di Taiwan alla politica sanitaria mondiale (S 12.6.07, Commissione della politica estera CS 04.3686; N 4.12.07) |
| 2007 M 07.3555 | Messa a disposizione di dati per l'introduzione di Swiss DRG (S 24.9.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061; N 4.12.07) |
| 2007 P 07.3769 | Introduzione di un fattore di morbilità (S 6.12.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061) |
| 2008 M 06.3420 | Precisazioni sull'articolo 33 della legge sugli agenti terapeutici (S 13.12.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 03.308; N 5.3.08) |
| 2008 P 08.3238 | Diagnosi precoce del cancro del colon (S 10.6.08, Hêche) |
| 2008 P 07.3821 | Studio su cancro infantile e centrali nucleari in Svizzera (N 13.6.08, Girod) |
| 2008 P 08.3223 | Analisi sull'esposizione della popolazione alle sostanze chimiche (N 13.6.08, Moser) |
| 2008 M 06.3413 | Prassi di Swissmedic in materia di omologazione dei medicinali (1) (N 5.3.08, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 2.10.08) |
| 2008 M 07.3290 | Nuovo disciplinamento dell'automedicazione (N 4.10.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 05.410; S 2.10.08) |
| 2008 M 07.3838 | Cancro e centrali nucleari. Chiarimenti (N 20.3.08, Rechsteiner-Basel; S 18.12.08) |
| 2008 M 05.3016 | Indipendenza nella prescrizione e dispensazione di medicinali (N 19.3.07, Gruppo popolare-democratico; S 11.12.08) |
| 2008 P 08.3475 | Studio sulle radiazioni a bassa intensità delle centrali nucleari (N 19.12.08, Fehr Hans-Jürg) |
| 2008 P 08.3493 | Protezione dei dati dei pazienti e protezione degli assicurati (N 19.12.08, Heim) |

Ufficio federale di statistica

| | |
|----------------|---|
| 2000 P 98.3286 | Dati epidemiologici sulla morbilità per cancro (N 21.3.00, Cavalli) |
| 2000 P 97.3393 | Statistica delle persone invalide (N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 95.418; S 15.3.00) |
| 2000 P 00.3546 | Studio sull'invalidità e la mortalità nel mondo del lavoro (N 15.12.00, Teuscher) |
| 2002 P 01.3733 | Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr Jacqueline) |
| 2002 P 01.3788 | Legislatura. «Rapporto sociale» (N 22.3.02, Rossini) |
| 2006 P 06.3037 | Pari opportunità. Rilevazione della struttura dei salari (N 23.6.06, Fehr Hans-Jürg) |

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

| | |
|----------------|---|
| 2000 P 97.3068 | Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00) |
| 2000 P 98.3076 | Casse pensioni. Controllo degli attivi (N 21.3.00, [Hochreutener]-Widrig; proposta di stralcio FF 2007 5199) |
| 2001 P 00.3400 | Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss) – in precedenza UFC |
| 2001 P 01.3450 | Casse di compensazione per gli assegni familiari e assegni familiari. Rapporto (N 14.12.01, Meier-Schatz) |
| 2002 P 00.3231 | Migliorare lo statuto delle famiglie con figli (N 17.4.02, Commissione speciale CN 00.016 [minoranza Leutenegger Oberholzer]) |
| 2002 P 00.3469 | Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani (N 26.11.01, Janiak; S 18.6.02) – in |

| | |
|----------------|--|
| | precedenza UFC |
| 2002 P 01.3350 | Diritto di proposta per la Sessione federale dei giovani (N 30.9.02, Wyss) – in precedenza UFC |
| 2002 P 02.3405 | Alta vigilanza della Confederazione sulla previdenza professionale (N 3.10.02, Hess Walter; proposta di stralcio FF 2007 5199) |
| 2002 P 02.3420 | LPP. Esame delle prescrizioni in materia d'investimenti (N 3.10.02, Gruppo socialista) |
| 2002 P 02.3429 | Secondo pilastro. Instaurare un controllo e creare trasparenza (N 3.10.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2007 5199) |
| 2002 M 02.3007 | Fondazioni collettive. Nuova regolamentazione (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027; S 28.11.02; proposta di stralcio FF 2008 7339) |
| 2002 P 02.3453 | Vigilanza integrale sugli istituti di previdenza professionale (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 28.11.02; proposta di stralcio FF 2007 5199) – in precedenza DFF/AFB |
| 2003 M 02.3401 | Sicurezza e fiducia nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia (N 3.10.02, Gruppo radicale-democratico; S 4.6.03; proposta di stralcio FF 2007 5199) |
| 2003 M 02.3418 | Vigilanza sulle assicurazioni (N 3.10.02, Gruppo socialista; S 4.6.03; proposta di stralcio FF 2007 5199) |
| 2003 P 03.3298 | Violenza giovanile (N 3.10.03, Leuthard) – in precedenza UFC |
| 2003 P 03.3434 | Indicizzazione delle rendite AVS (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047; S 2.12.03) |
| 2004 M 03.3578 | Misure di risanamento per le casse pensioni pubbliche (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 03.060; N 1.3.04; proposta di stralcio FF 2008 7339) |
| 2005 M 03.3454 | Per un finanziamento trasparente dell'AVS (S 18.9.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.014; N 3.3.05) |
| 2005 P 03.3570 | Assicurare a lungo termine il Fondo AVS/AI (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05) |
| 2005 P 05.3070 | Attività leggere e diritto all'AI (N 17.6.05, Robbiani) |
| 2005 M 04.3623 | Flessibilizzazione dell'età di pensionamento (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.467; S 20.9.05; N 29.11.05) |
| 2005 M 05.3154 | Più concorrenza nella fornitura di mezzi ausiliari AI (N 17.6.05, Müller Walter; S 6.12.05) |
| 2005 M 05.3276 | Revisione AI. Concorrenza nel settore dei mezzi ausiliari e degli apparecchi (N 7.10.05, Meier-Schatz; S 6.12.05) |
| 2006 M 05.3468 | Elaborare una strategia globale per rafforzare la vigilanza della Confederazione sull'esecuzione dell'AI (S 6.12.05, Commissione della gestione CS; N 22.3.06) |
| 2006 P 06.3003 | Anticipo e incasso degli alimenti. Armonizzazione (N 7.6.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN) |
| 2006 M 06.3001 | Strategia a livello nazionale per lottare contro la povertà (N 24.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 13.12.06) |
| 2007 P 06.3646 | Violenza giovanile. Più efficienza e maggiore efficacia nella prevenzione (N 23.3.07, Amherd Viola) |
| 2007 P 06.3783 | Trasparenza nella previdenza professionale (N 23.3.07, Robbiani) |
| 2007 P 07.3461 | Lavoro interinale e previdenza professionale (N 5.10.07, Robbiani) |
| 2007 P 07.3396 | Aggiornamento dei dati sull'AVS (N 5.10.07, Schelbert) |
| 2007 P 07.3325 | Flessibilizzazione dell'età di pensionamento. Introduzione di una rendita completa nell'ambito di un modello a tre livelli (S 2.10.07, Heberlein) |
| 2007 M 07.3119 | Migliore panoramica delle prescrizioni in materia di protezione dei giovani (N 22.6.07, Hubmann; S 17.12.07) |
| 2007 P 07.3665 | Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza nei media d'intrattenimento (N 19.12.07, Galladé) |
| 2007 P 07.3725 | Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza in famiglia (N 19.12.07, Fehr Jacqueline) |
| 2007 P 07.3778 | Rapporto sulle irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile (N 10.12.07, Commissione delle finanze CN 07.041) |
| 2008 M 06.3284 | Incentivi per prolungare la partecipazione al mercato del lavoro (S 19.9.06, Heberlein; N 5.3.08) |
| 2008 M 07.3618 | Impedire il cumulo di assegni familiari (S 19.12.07, Schiesser; N 18.9.08) |
| 2008 P 08.3235 | Rendite vedovili (N 18.9.08, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 07.3276) |
| 2008 M 06.3466 | Determinazione del reddito da invalido (N 22.6.07, Robbiani; S 18.12.08) |
| 2008 M 07.3430 | No a tariffe e costi ospedalieri più elevati per i pazienti dell'assicurazione invalidità (N 5.10.07, Müller Walter; S 18.12.08) |
| 2008 M 07.3619 | Impedire il cumulo di assegni familiari (N 21.12.07, [Zeller]-Engelberger; S 18.12.08) |

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

| | |
|----------------|--|
| 2000 P 99.3528 | Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter) – in precedenza UFES |
| 2000 P 00.3283 | Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden) – in precedenza UFES |
| 2001 P 01.3490 | Autonomia del sistema universitario svizzero (N 14.12.01, Kofmel) – in precedenza ASR |
| 2001 P 01.3546 | La Svizzera: una società del sapere (N 14.12.01, Gruppo radicale-democratico) – in precedenza ASR |
| 2001 P 01.3568 | La Svizzera: una società del sapere (S 29.11.01, Langenberger) – in precedenza ASR |
| 2002 P 00.3276 | Consiglio d'amministrazione del Consiglio dei PF (N 18.3.02, Neiryneck) – in precedenza ASR |
| 2002 P 01.3456 | Borse di studio vincolate ai risultati conseguiti (N 18.3.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFES |
| 2002 P 02.3569 | Tasse degli esami federali di maturità (N 13.12.02, Eggly) – in precedenza UFES |
| 2003 P 03.3182 | Realizzazione unitaria di progetti di cooperazione (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089) – in precedenza UFES |
| 2003 P 03.3185 | Polo di educazione, ricerca e tecnologia: «RIPENSARE IL SISTEMA» (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03) – in precedenza ASR |
| 2003 P 03.3282 | Rapporto sulla ricerca nella formazione (N 3.10.03, Simoneschi-Cortesi) – in precedenza UFES |
| 2003 P 03.3518 | Aiuti per le ristrutturazioni delle scuole universitarie (S 16.12.03, [Berger]-Leumann) – in precedenza ASR |
| 2004 M 04.3484 | Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (N 17.12.04, Randegger; S 15.12.04) – in precedenza ASR |
| 2004 M 04.3506 | Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (S 15.12.04, Bürgi; N 17.12.04) – in precedenza ASR |
| 2004 P 04.3601 | Finanziamento delle scuole universitarie (N 17.12.04, Riklin) – in precedenza ASR |
| 2004 P 04.3502 | Partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione dell'UE (N 17.12.04, Markwalder Bär) – in precedenza UFES |
| 2005 P 04.3658 | Giusto equilibrio tra insegnamento e ricerca (N 18.3.05, Widmer) |
| 2005 M 04.3206 | Finanziamento degli stranieri che studiano presso le scuole universitarie (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 03.437; S 6.12.05) |
| 2005 P 05.3508 | Provvedimenti per incrementare la percentuale di studentesse nelle facoltà di scienze matematiche, naturali e tecniche (S 6.12.05, Fetz) |
| 2005 P 05.3595 | Garanzia della qualità e concessione di aiuti finanziari alle università (S 6.12.05, David) |
| 2006 M 04.3105 | Promovimento della ricerca medica (N 29.11.05, Dunant; S 13.3.06) |
| 2006 M 05.3360 | Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (S 21.9.05, Bürgi; N 14.3.06) |
| 2006 P 06.3050 | Costituzione di una fondazione ricerca svizzera (N 23.6.06, Gruppo radicale-liberale) |
| 2006 P 06.3068 | Conflitti d'interesse nella ricerca. Direttive unitarie (N 23.6.06, Widmer) |
| 2006 M 05.3378 | Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Pfister Theophil; S 20.9.06) |
| 2006 M 05.3379 | Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Widmer; S 20.9.06) |
| 2006 M 05.3380 | Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Randegger; S 20.9.06) |
| 2006 M 05.3381 | Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Riklin; S 20.9.06) |
| 2006 M 05.3777 | Agricoltura. Rischi e vantaggi della tecnologia genetica (N 24.3.06, Gruppo socialista; S 25.9.06) |
| 2006 M 05.3828 | Ricerca sui rischi per la salute di piante e alimenti transgenici (N 24.3.06, Gruppo socialista; S 25.9.06) |
| 2006 P 06.3321 | Rapporto sulla conciliabilità tra studio e famiglia (N 6.10.06, Fehr Jacqueline) |
| 2006 P 06.3342 | Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (N 6.10.06, Randegger) |
| 2006 P 06.3304 | Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (S 20.9.06, Leumann) |
| 2006 P 06.3278 | Rapporto sull'educazione (S 20.9.06, Schmid Carlo) |
| 2006 M 06.3408 | Priorità dell'educazione e della ricerca. Per una vera cooperazione fra Confederazione e Cantoni (N 5.10.06, Gruppo radicale-liberale; S 13.12.06) |
| 2006 P 06.3497 | Il futuro del Dizionario storico della Svizzera e la divulgazione delle conoscenze di storia svizzera (S 5.12.06, Frick) |
| 2007 P 06.3695 | Giovani senza una formazione di livello secondario II (N 23.3.07, Widmer) |
| 2007 P 07.3285 | Dichiarazione di Bologna. Stato dell'attuazione, in particolare del passaggio dal bachelor al master (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 07.012) |
| 2007 M 05.3861 | Ricerca del settore pubblico sulla coesistenza in Svizzera di colture transgeniche e colture tradizionali (S 13.3.06, Leumann; N 20.9.07) |

| | |
|----------------|--|
| 2007 M 07.3284 | Riforma della maturità liceale (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (07.012); N 20.9.07) |
| 2007 M 07.3283 | Lotta all'illetteratismo (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 07.012; N 20.9.07; S 25.9.07) |
| 2007 P 07.3538 | Formazione nelle scienze naturali e tecniche (N 5.10.07, Hochreutener) |
| 2007 P 07.3315 | Verifica delle strutture gestionali del settore dei PF (N 5.10.07, Müller-Hemmi) |
| 2007 P 07.3478 | Accreditamento e garanzia della qualità delle università svizzere (N 5.10.07, Markwalder Bär) |
| 2007 P 07.3552 | Lavori nel quadro del messaggio ERI (N 20.9.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 07.012) |
| 2007 P 05.3454 | Promovimento dell'anno di scambio per scolari (N 19.12.07, Wyss) |
| 2007 P 07.3747 | Deficit della Svizzera nelle professioni scientifiche (N 21.12.07, [Recordon] Thorens Goumaz) |
| 2008 P 07.3810 | Più studenti in ingegneria e scienze naturali (N 20.3.08, Widmer) |
| 2008 P 08.3073 | Valutare il processo di Bologna (N 13.6.08, Widmer) |

Consiglio dei Politecnici federali

Nessuno.

Dipartimento di giustizia e polizia

Segreteria generale

Nessuno.

Commissione federale delle case da gioco

2007 P 07.3264 Case da gioco con una concessione B. Restrizioni dell'offerta (S 11.6.07, Lombardi)

Ufficio federale di giustizia

- 2000 M 97.3401 Averi non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99, Grobet; S 20.6.00) – in precedenza DFF/AFF
- 2000 M 97.3306 Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00) – in precedenza DFF/AFF
- 2000 P 00.3189 Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; proposta di stralcio FF 2002 1895)
- 2000 P 00.3344 Segreto professionale. Adeguamenti (N 6.10.00, Hollenstein)
- 2000 M 99.3656 Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00 Cottier; N 7.12.00)
- 2001 P 00.3236 Clausola riguardante il ripristino del debito garantito da obbligazioni ipotecarie al portatore (N 20.3.01, Jossen; proposta di stralcio FF 2007 4845)
- 2001 M 00.3714 Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali (S 6.3.01, Pfisterer; N 20.9.01)
- 2002 P 01.3673 Il «dopo Swissair»: modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento? (S 18.3.02, Lombardi)
- 2002 M 00.3169 Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga; S 4.6.02)
- 2002 M 01.3196 Miglioramento della procedura nella lotta alla criminalità su Internet (N 20.9.01, Aeppli Wartmann; S 4.6.02) – in precedenza fedpol
- 2002 M 01.3012 Lotta contro la pedofilia (N 11.12.01, Commissione degli affari giuridici CN; S 4.6.02) – in precedenza fedpol
- 2002 P 01.3261 Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02; proposta di stralcio FF 2008 1321)
- 2002 P 01.3329 Società per azioni. Principi della «corporate governance» (N 5.10.01, Walker Felix; S 5.6.02; proposta di stralcio FF 2008 1321), punti 1-3
- 2002 P 02.3086 Corporate Governance. Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix; proposta di stralcio FF 2008 1321)
- 2002 P 02.3045 Analisi giuridica conseguente al «disastro Swissair» (S 5.6.02, Wicki; proposta di stralcio FF 2008 1321)
- 2002 P 02.3489 Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer; proposta di stralcio FF 2008 1321), punti 1-5 e 7-9
- 2002 P 02.3522 Competenza della Confederazione d'impartire istruzioni in merito a procedure penali che riguardano più Cantoni (N 13.12.02, Gruppo popolare-democratico) – in precedenza fedpol
- 2002 P 02.3532 Disposizioni del CO in materia edilizia. Protezione del committente (N 13.12.02, Fässler; proposta di stralcio FF 2007 4845)
- 2002 P 02.3474 Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)
- 2002 P 02.3475 Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)
- 2003 M 02.3470 Inasprimento delle disposizioni legali sul rendiconto e sul controllo delle imprese (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; N 4.6.03; proposta di stralcio FF 2008 1321)
- 2003 P 01.3523 Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio (N 11.12.01, Zäch; S 17.6.03)
- 2003 P 03.3344 Misure di protezione per i «Whistleblowers» (S 2.10.03, Marty Dick)
- 2003 P 03.3580 Disposizioni penali in caso di violazione del segreto d'ufficio (S 9.12.03, Commissione delle istituzioni politiche 03.013)
- 2004 M 03.3180 Eutanasia e medicina palliativa (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04)
- 2004 P 02.3085 Le aggressioni a soldati in uniforme sono reati perseguibili d'ufficio (N 10.3.04, Schluer)
- 2004 M 03.3305 Adeguamento del registro fondiario (S 2.10.03, Lauri; N 15.6.04; proposta di stralcio FF 2007 4845)
- 2005 M 04.3411 Ministero pubblico della Confederazione. Rivedere la vigilanza (N 8.10.04, Hofmann Urs; S 8.3.05; proposta di stralcio FF 2008 7093)
- 2005 M 04.3224 Impiego di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale (N 7.3.05, Commissione degli affari giuridici CN 04.2010; S 15.6.05) – in precedenza fedpol
- 2005 P 05.3069 Adeguamento delle procedure di dichiarazione della scomparsa in caso di catastrofi naturali (N 17.6.05,

| | |
|----------------|---|
| | Nordmann) |
| 2005 P 04.3250 | Autorità parentale. Parità di diritti (N 28.9.05, Wehrli) |
| 2005 P 05.3443 | Reati commessi in banda. Campagna di sensibilizzazione e adeguamento del diritto penale (N 7.10.05, Chevrier) |
| 2006 M 05.3232 | Disposizione costituzionale sul servizio universale (S 16.6.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.076; N 6.3.06) – in precedenza DATEC/SG |
| 2006 P 05.3807 | Diritto in materia di esecuzione forzata e relazioni con l'estero (N 24.3.06, Widmer) |
| 2006 P 06.3026 | Libero accesso via Internet a dati dei registri di commercio (N 23.6.06, Imfeld; proposta di stralcio FF 2008 1321) |
| 2006 M 06.3049 | Responsabilizzare i proprietari di cani (N 23.6.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 28.9.06) |
| 2006 P 06.3402 | Agevolazione del trasferimento successorio di aziende (S 28.9.06, Brändli) |
| 2006 M 05.3713 | Diritto del divorzio. Revisione delle disposizioni relative alla compensazione della previdenza e alle questioni riguardanti i figli (N 15.3.06, Commissione degli affari giuridici CN 04.405; S 18.12.06) |
| 2007 P 06.3861 | Fanciulli senza identità in Svizzera (N 23.3.07, Vermot-Mangold) |
| 2007 M 03.3212 | Protezione giuridica per chi denuncia un caso di corruzione (N 13.6.05, Gysin Remo; S 22.3.06; N 22.6.07) |
| 2007 P 07.3360 | Rafforzamento del controllo costituzionale preventivo (S 26.9.07, Pfisterer) |
| 2007 P 07.3420 | Valutazione della legislazione sull'organizzazione giudiziaria federale e sulla riforma giudiziaria (S 26.9.07, Pfisterer) |
| 2007 M 06.3554 | Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza (N 20.12.06, Hochreutener; S 11.12.07) |
| 2007 M 06.3170 | Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli (S 9.6.06, Schweiger; N 22.6.07; S 11.12.07) |
| 2007 P 07.3682 | Agevolazione dello scambio di dati tra autorità federali e cantonali (N 21.12.07, Lustenberger) |
| 2007 P 07.3764 | Rapporto fra il diritto internazionale e il diritto nazionale (S 11.12.07, Commissione degli affari giuridici CS) |
| 2008 M 06.3658 | Misure contro i matrimoni forzati e i matrimoni combinati (S 21.3.07, Heberlein; N 12.3.08; S 2.6.08) |
| 2008 M 07.3763 | Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile (N 12.3.08, Commissione degli affari giuridici CN 06.404 e 06.473; S 2.6.08) |
| 2008 P 07.3608 | Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione da parte di un organo di vigilanza misto (N 20.3.08, Gruppo liberale radicale; proposta di stralcio FF 2008 7093) |
| 2008 M 07.3281 | Obblighi e diritti di impiegati attivi in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio. Assimilazione agli avvocati indipendenti (N 19.6.07, Commissione degli affari giuridici CN 05.092, S 2.6.08) |
| 2008 P 08.3142 | Taser. Analisi delle conseguenze (S 2.6.08, Marty Dick) |
| 2008 M 06.3884 | Nessuna pornografia commerciale sui cellulari (94.6.07, Schweiger; N 25.9.08) |
| 2008 M 07.3116 | Matrimonio. Diritti e doveri devono essere noti e comprensibili a tutti (N 22.6.07, Haller; S 24.9.08) |
| 2008 P 08.3377 | Valutazione del diritto penale minorile (N 3.10.08, Amherd) |
| 2008 P 08.3381 | Valutazione del sistema di sanzione penale delle aliquote giornaliere (N 3.10.08, Sommaruga Carlo) |
| 2008 M 08.3169 | Morale di pagamento. Porre un freno all'andazzo attuale (N 13.6.08, Gruppo liberale-radical; S 17.12.08) |

Ufficio federale di polizia

| | |
|----------------|--|
| 2001 P 01.3271 | Indagine sulla criminalità economica (N 5.10.01, Mugny) |
| 2002 P 01.3009 | Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione della politica di sicurezza CN) |
| 2002 P 02.3441 | Statistica criminale e reati a mano armata (S 2.12.02, Berger) |
| 2003 P 02.3742 | Istituzione di un Dipartimento della sicurezza (N 20.6.03, Vaudroz René) |
| 2003 P 03.3188 | Protezione dell'infanzia e della gioventù (N 3.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.457) |
| 2003 M 02.3723 | Centro internazionale di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet (N 21.3.03, Fehr Jacqueline; S 9.12.03) |
| 2004 P 03.3579 | Direzione della Confederazione. Avvenimenti di portata nazionale (N 19.3.04, Commissione della politica di sicurezza CN) |
| 2005 P 05.3006 | Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata (S 15.6.05, Commissione della politica di sicurezza CS) |
| 2006 P 05.3610 | Panoramica sui dati statistici in materia di polizia (N 24.3.06, Haering) |
| 2007 M 07.3553 | Allestimento di un sistema «Allarme rapimento» (N 3.10.07, Commissione degli affari giuridici CN; S 11.12.07) |

- 2007 M 07.3554 Allestimento di un sistema d'allarme MMS in caso di scomparsa di bambini (N 3.10.07, Commissione degli affari giuridici CN; S 11.12.07)
- 2007 P 05.3294 Stop alla violenza (N 19.12.07, Gruppo socialista)
- 2008 P 08.3042 Compiti basilari di polizia: esperienze tratte dall'Euro 2008 (N 13.6.08, Segmüller)
- 2008 P 08.3050 Protezione dal bullismo elettronico (N 13.6.08, Schmid Barbara)
- 2008 P 08.3101 Proteggere meglio la Svizzera dalla criminalità informatica (S 2.6.08, Frick)
- 2008 M 07.3406 Trasparenza quanto all'origine dei criminali (N 19.12.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro, S 29.9.08)
- 2008 M 08.3401 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Firma e ratifica (N 3.10.08, Leutenegger Oberholzer; S 17.12.08)

Ufficio federale della migrazione

- 2004 P 04.3464 Esame delle convenzioni di domicilio (S 14.12.04, Stähelin) – in precedenza IMES
- 2008 M 06.3445 L'integrazione in quanto compito sociale e statale di fondamentale importanza (S 21.3.07, Schiess; N 19.12.07; S 11.3.08)
- 2008 M 06.3765 Piano d'azione «Integrazione» (N 19.12.07, Gruppo socialista; S 2.6.08)
- 2008 P 08.3002 Conformità delle misure legislative in materia di asilo e stranieri alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Esame (N 12.6.08, Commissione delle istituzioni politiche CN 06.491)

Ministero pubblico della Confederazione

Nessuno.

Ufficio federale di metrologia

Nessuno.

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Nessuno.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Segreteria generale

- 2008 M 07.3529 Negoziati con la Turchia sulla prestazione del servizio militare (N 5.10.07, Fehr Mario; S 17.3.08)
- 2008 P 08.3038 Istruzione di base e servizi di perfezionamento della truppa nell'esercito. Pianificazione conforme alle esigenze dell'economia e della formazione (N 1.10.08, Wasserfallen)
- 2008 P 08.3290 Trasferimento dei compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili (S 15.9.08, Commissione degli affari giuridici CS)
- 2008 P 08.3446 Nomina del capo dell'esercito. Esame della procedura (N 1.10.08, Commissione della politica di sicurezza CN)
- 2008 M 07.3597 Pool di trasporti a favore degli impieghi civili e militari all'estero (N 1.10.08, [Burkhalter]-Brunschwig Graf)
- 2008 P 08.3682 Rapporto globale sulla politica di sicurezza (N 12.12.08, Segmüller)

Difesa

- 2000 P 00.3490 Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)
- 2000 P 00.3508 Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)
- 2001 P 00.3702 Partecipazione della Confederazione ai costi di risanamento del suolo inquinato degli impianti di tiro (N 23.3.01, Heim)
- 2004 P 04.3049 Rapporto Esercito XXI (N 18.6.04, Gruppo socialista)
- 2005 P 05.3221 Criteri per la cessione di immobili del DDPS (S 8.6.05, Lombardi)
- 2006 P 06.3418 Creare premesse favorevoli per un eventuale potenziamento dell'esercito (N 3.10.06, Commissione della politica di sicurezza CN 06.050)
- 2007 P 07.3271 Estensione del mandato della commissione PSO (N 6.6.07, Commissione della politica di sicurezza CN)
- 2007 M 07.3270 Raddoppio entro il 2010 delle capacità per impieghi dell'esercito all'estero (N 6.6.07, Commissione della politica di sicurezza CN 06.050; S 20.9.07; proposta di stralcio FF 2008 2685)
- 2007 M 07.3278 Dipartimento della sicurezza (S 20.6.07, Commissione della politica di sicurezza CS; N 27.9.07)
- 2007 P 07.3550 Esercito e sicurezza interna. Costituzionalità (N 27.9.07, Commissione della politica di sicurezza CN 07.038)
- 2007 P 07.3556 Quota di militari in ferma continuata (S 20.9.07, Commissione della politica di sicurezza CS 06.405)
- 2007 M 07.3277 Consegna della munizione da tasca (S 20.6.07, Commissione della politica di sicurezza CS 06.3351; N 27.9.07; S 19.12.07)
- 2007 P 07.3765 Proporzione di militari in ferma continuata (N 20.12.07, Commissione della politica di sicurezza CN 06.405)
- 2008 P 05.3060 Rapporto sulla condotta interna dell'esercito (N 1.10.08, Widmer)

Protezione della popolazione

- 2006 M 05.3715 Punto della situazione sugli impianti di protezione e i rifugi (N 16.3.06, Commissione delle finanze CN 05.047; S 18.12.06)

Sport

- 2008 P 08.3000 Violenza durante le manifestazioni sportive. Misure preventive (S 17.3.08, Commissione degli affari giuridici CS 06.454)
- 2008 M 06.3159 Sport, movimento e alimentazione dei bambini tra i cinque e i dieci anni (N 19.12.08, Kiener Nellen, S 11.6.08)

Dipartimento delle finanze

Segreteria generale

- 2005 P 05.3239 Nuovo approccio per il Governo elettronico (N 7.10.05, Noser)
- 2006 M 05.3470 Determinazione e attuazione di norme e standard nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 8.3.06, Commissione delle finanze CN; S 20.6.06)
- 2008 M 07.3452 Centralizzazione dei fornitori di prestazioni IT (N 5.10.07, Noser; S 5.3.08)
- 2008 M 07.3545 Attuazione entro il 2009 degli scambi elettronici con le autorità (N 5.10.07, Barthassat; S 5.3.08; N 26.5.08)

Amministrazione federale delle finanze

- 2000 P 00.3103 Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann)
- 2003 P 03.3071 SAir Group. Domanda di risarcimento (N 20.6.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2003 P 03.3155 Rapporto Swissair di Ernst & Young. Conseguenze giuridiche (N 20.6.03, Leutenegger Oberholzer)
- 2003 P 03.3345 Riforme strutturali dal punto di vista della politica finanziaria (S 3.12.03, Schweiger)
- 2003 P 03.3348 Esame di riforme a lungo termine dal profilo della politica finanziaria (S 3.12.03, Bürgi)
- 2004 P 04.3445 Trasparenza dei costi per le prestazioni statali (N 17.12.04, Gruppo radicale-liberale)
- 2005 M 04.3811 Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (S 14.3.05, Alther; N 2.6.05)
- 2005 P 05.3148 Cassa pensioni delle FFS. Situazione preoccupante (N 17.6.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2005 M 04.3810 Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (N 2.6.05, Favre; S 28.9.05)
- 2005 P 05.3363 ITC e Cassa pensioni ASCOOP. Misure della Confederazione (S 28.9.05, Lauri)
- 2006 M 05.3714 Struttura e contenuto del piano finanziario (N 7.12.05, Commissione delle finanze CN 05.047; S 21.3.06)
- 2006 P 05.3783 Definizione delle priorità e rinuncia a determinati compiti (N 24.3.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2006 M 05.3287 Concretizzazione di riforme strutturali importanti per la politica finanziaria (S 8.12.05, Lauri; N 21.6.06)
- 2006 M 06.3176 Attendibilità degli obiettivi strategici della Confederazione (N 10.5.06, Commissione della gestione CN; S 5.10.06)
- 2006 P 06.3331 Rapporto sulle privatizzazioni delle imprese di telecomunicazione in Europa (N 6.10.06, Gruppo popolare-democratico) – in precedenza DATEC
- 2007 P 05.3662 Rapporto strategico sulla riforma fiscale ecologica (N 21.3.07, Leutenegger Oberholzer)
- 2007 P 06.3636 Domande relative all'evoluzione del dossier Swisscom (N 23.3.07, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)
- 2007 P 06.3660 Legge sui mercati finanziari. Sviluppi futuri (N 7.3.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN 06.017; proposta di stralcio FF 2007 5199)
- 2007 M 06.3306 Garantire il servizio universale badando che Swisscom rimanga in mani svizzere (S 5.10.06, Escher; N 4.10.07)
- 2007 P 04.3756 Bilancio sull'aumento dell'onere fiscale (N 1.10.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2007 P 07.3708 Retrosceca della vendita dell'oro della Banca nazionale (N 21.12.07, Stamm)
- 2008 M 05.3639 Trasparenza sulle partecipazioni della Confederazione in imprese di diritto privato (N 6.12.05, Borer; S 20.6.06; N 12.3.08)
- 2008 M 06.3426 Revisione totale delle norme penali in materia di insider trading (S 6.3.08, Wicki; N 13.3.08)
- 2008 M 06.3811 Onere a titolo di emolumenti. Trasparenza (N 1.10.07, Steiner; S 5.3.08)
- 2008 P 07.3772 Rapporto sul governo d'impresa: rapporto supplementare sulla rappresentanza degli interessi della Confederazione nelle società anonime di diritto privato (N 12.3.08, Commissione della gestione CN 06.072)
- 2008 P 07.3773 Rapporto sul governo d'impresa: equa rappresentanza dei sessi e delle regioni linguistiche nel profilo dei requisiti dei consigli d'amministrazione e d'istituto (N 12.3.08, Commissione della gestione CN 06.072)
- 2008 P 07.3774 Rapporto sul governo d'impresa. Principi guida a complemento della politica del personale e delle casse pensioni (N 12.3.08, Commissione della gestione CN 06.072)
- 2008 P 07.3775 Principi guida del Consiglio federale nel rapporto sul governo d'impresa (N 12.3.08, Commissione delle finanze CN 06.072)
- 2008 P 08.3347 Guadagni di efficienza con la ripartizione dei compiti (S 30.9.08, Maissen)

Ufficio federale del personale

- 2001 P 01.3262 Stipendi minimi di 3'000 franchi nell'amministrazione e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)
- 2004 P 04.3416 Futura politica del personale federale (N 17.12.04, Rey)
- 2005 M 05.3152 Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05)
- 2005 P 05.3286 Partenariato sociale vincolante anche per la Confederazione (S 28.9.05, Fetz)
- 2006 M 05.3186 Discriminazioni linguistiche nei bandi di concorso (N 7.10.05, Simoneschi-Cortesi S 6.3.06)
- 2006 M 05.3174 Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06)
- 2006 P 06.3029 Parità. Prassi salariale della Confederazione (N 23.6.06, Graf-Litscher)
- 2006 P 06.3144 Come contribuisce la Confederazione al collocamento dei giovani? (N 6.10.06, Robbiani)
- 2007 M 05.3469 Trasparenza sull'evoluzione dei casi AI nella Confederazione (S 21.3.06, Commissione della gestione CS; N 7.3.07)
- 2007 P 06.3030 Parità. Riconoscimento delle competenze acquisite in ambito extraprofessionale (N 8.3.07, Heim Bea)
- 2007 M 06.3298 200 nuovi posti di praticantato nell'amministrazione federale (N 22.6.07, Galladé; S 26.9.07)
- 2008 M 07.3289 Modifica del diritto del personale federale. Accelerare la procedura in caso di controversia tra datore di lavoro e dipendente (N 12.3.08, Commissione delle finanze CN; S 30.9.08)

PUBLICA

Nessuno.

Amministrazione federale delle contribuzioni

- 2001 M 00.3154 IVA. Rendiconto annuo (N 13.12.00, Lustenberger; S 7.6.01; proposta di stralcio FF 2008 6033)
- 2003 P 02.3663 IVA: aliquota d'imposta ridotta per l'informazione scientifica in forma elettronica (S 5.3.03, Berger; proposta di stralcio FF 2008 6033)
- 2005 M 03.3481 Segreto bancario per i negozianti di titoli (S 2.3.04, [Merz]-Büttiker; N 17.3.05; proposta di stralcio FF 2008 6033)
- 2005 M 04.3179 Esenzione fiscale del soldo dei vigili del fuoco (N 8.10.04, Banga; S 28.9.05)
- 2005 M 04.3263 Progetto indipendente per l'imposizione dei coniugi e della famiglia (N 15.6.05, Donzé; S 28.9.05)
- 2005 M 04.3276 Passaggio all'imposizione individuale (N 15.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 28.9.05)
- 2005 M 04.3495 Revisione della legge federale sull'IVA (N 17.12.04, Gruppo popolare-democratico; S 5.10.05; proposta di stralcio FF 2008 6033)
- 2006 M 05.3465 Limitazione a cinque anni degli esoneri dall'IVA (S 5.10.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 8.3.06; proposta di stralcio FF 2008 6033)
- 2006 M 05.3466 Semplificazione dell'IVA e unificazione delle aliquote (S 5.10.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 8.3.06; proposta di stralcio FF 2008 6033)
- 2006 P 05.3646 Ammissione dei FCII in Svizzera (N 23.6.06, Kaufmann) – in precedenza AFF
- 2006 P 05.3779 Rapporto sulle conseguenze dell'introduzione dell'imposizione individuale (N 23.6.06, Meier-Schatz)
- 2006 P 06.3042 Imposta duale sul reddito (N 23.6.06, Sadis)
- 2006 P 06.3376 L'imposta sul valore aggiunto compromette il settore della previdenza sanitaria (N 20.12.06, Gutzwiller; proposta di stralcio FF 2008 6033)
- 2007 M 07.3282 Alta sorveglianza dell'imposta federale diretta (N 6.6.07, Commissione 06.094 CN; S 12.6.07; N 14.6.07)
- 2007 M 05.3319 Imposizione dei contribuenti divorziati oppure separati legalmente o di fatto in caso di autorità parentale in comune (custodia alternata) (N 16.12.05, Parmelin; S 1.10.07)
- 2007 M 07.3217 Panoramica degli affari in corso con ripercussioni sul gettito fiscale (N 22.6.07, Kiener Nellen; S 1.10.07)
- 2007 M 05.3864 Vecchiaia senza debiti. Cambiamento di sistema nell'imposizione della proprietà abitativa (S 20.6.06, Kuprecht; N 25.9.07)
- 2007 M 06.3540 Imposizione del personale di volo svizzero impiegato presso compagnie aeree tedesche (S 8.3.07, Lombardi; N 25.9.07)
- 2007 P 06.3570 Svantaggi per il personale di volo svizzero attivo a livello internazionale (N 1.10.07, Kaufmann)
- 2007 P 06.3692 Imposizione della famiglia incentrata sui figli (N 1.10.07, Meier-Schatz)
- 2007 P 07.3291 Ripercussioni fiscali della previdenza privata per la vecchiaia (N 1.10.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN 96.412)
- 2008 M 04.3736 Soppressione della tassa d'emissione sul capitale proprio (N 12.3.08, Bühler; S 28.5.08)
- 2008 M 07.3309 Rafforzamento della concorrenzialità con un'ulteriore riforma dell'imposizione delle imprese (N 1.10.07, Gruppo liberale radicale; S 5.3.08; N 24.9.08)

Amministrazione federale delle dogane

- 2000 P 00.3166 Retribuzione delle guardie di confine (N 23.6.00, Schmied Walter)
- 2000 P 00.3378 Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)
- 2001 P 99.3626 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)
- 2005 P 04.3645 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine tramite parti della Sicurezza militare (S 14.3.05, Pfisterer) – in precedenza SG
- 2006 M 05.3860 Riscossione della TTPCP sui trasporti di carburante delle aziende della Confederazione ad aziende dell'economia privata (N 23.6.06, Giezendanner; S 26.9.06)
- 2007 P 07.3091 Trasparenza in materia di biocarburanti (S 18.6.07, Büttiker)
- 2007 M 06.3211 Acquisto di prodotti duty-free al rientro dall'estero (N 20.12.06, Kaufmann; S 26.9.07)

Regia federale degli alcool

- 2006 M 05.3336 Vini naturali con tenore alcolico superiore al 15 per cento del volume (N 7.10.05, Germanier; S 26.9.06; proposta di stralcio FF 2008 6385)
- 2007 M 05.3151 Modifica della legge sull'alcool (N 9.5.06, Hegetschweiler; S 6.3.07)

Ufficio federale dell'informatica

Nessuno.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

- 2001 P 01.3515 Abuso e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)
- 2003 P 03.3535 Acquisti pubblici (N 19.12.03, Meier-Schatz)
- 2004 M 04.3616 Norme e standard dell'Amministrazione federale (N 6.12.04, Commissione delle finanze CN 04.047; S 8.12.04)
- 2007 M 04.3061 Formazione degli apprendisti quale criterio di aggiudicazione di commesse pubbliche (N 15.6.05, Galladé; S 6.3.06; N 4.6.07)

Ufficio federale delle assicurazioni private

- 2001 P 00.3541 Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2001 P 00.3542 Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2001 P 00.3570 Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (23.3.01, Hofmann Urs)
- 2001 M 00.3537 Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01)
- 2003 P 02.3693 Indennità giornaliera LCA: un particolare scopenso (N 21.3.03, Robbiani)
- 2004 P 03.3596 Relazioni tra l'assicurazione malattie di base e quella complementare (N 8.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.406)
- 2007 P 07.3395 Premi elevati in caso di passaggio all'assicurazione indennità giornaliera individuale (N 5.10.07, Graf-Litscher)

Controllo federale delle finanze

Nessuno.

Dipartimento dell'economia

Segreteria generale

Nessuno.

Organo d'esecuzione del servizio civile

Nessuno.

Ufficio del consumo

Nessuno.

Commissione della concorrenza

2006 P 06.3634 Rapporto sugli accordi verticali illeciti secondo la legge sui cartelli (N 20.12.06, Commissione degli affari giuridici CN 05.082)

Segreteria di Stato dell'economia

- 2000 P 00.3198 OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera CN 99.302)
- 2002 P 01.3681 Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)
- 2002 P 01.3644 Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)
- 2002 P 01.3067 Negoziati dell'OMC. Promuovere la sicurezza delle derrate alimentari (N 13.3.02, Gruppo popolare-democratico; S 11.12.02)
- 2003 P 02.3698 Condizioni per un'economia socialmente responsabile (N 21.3.03, Walker Felix)
- 2003 M 01.3089 Politica della crescita. Sette provvedimenti (N 5.6.02, Gruppo radicale-democratico; S 18.6.03)
- 2004 P 03.3635 Uno studio su crescita economica e aliquota fiscale (N 19.3.04, Leutenegger Oberholzer)
- 2005 P 05.3185 Rapporto del Consiglio federale sulla politica di accesso ai mercati dei servizi (N 17.6.05, Rey)
- 2005 P 05.3121 Potere d'acquisto e prezzi 7. Eliminazione degli ostacoli tariffali. Adeguamento della tariffa doganale (N 17.6.05, Gruppo socialista)
- 2005 P 05.3375 Ripercussioni dei futuri accordi di libero scambio sul dossier agricolo nei negoziati di Doha (N 7.10.05, Walter Hansjörg)
- 2006 M 04.3473 Soppressione degli ostacoli tecnici al commercio (S 2.6.05, Hess Hans; N 15.3.06; proposta di stralcio FF 2008 6385)
- 2006 P 05.3816 Svizzera. Isola dei prezzi elevati (S 7.3.06, David)
- 2006 P 05.3862 Turismo degli acquisti oltre confine: conseguenze per l'economia svizzera (S 7.3.06, Germann)
- 2006 M 03.3603 Pacchetto di provvedimenti volti a conciliare vita familiare e professionale (N 11.5.06 Fehr Jacqueline; S 21.9.06)
- 2006 P 06.3333 Cluster, reti per lo sviluppo economico (N 6.10.06, Rey)
- 2006 P 06.3401 Accordo di libero scambio con l'UE nel settore agricolo. Patti chiari prima di avviare le trattative (S 21.9.06, Frick)
- 2006 P 06.3574 TIC. Più crescita, maggiore produttività, Svizzera competitiva (N 20.12.06, Gruppo popolare-democratico)
- 2007 P 06.3732 Conversione delle procedure di autorizzazione in procedure di opposizione (N 23.3.07, Gruppo popolare-democratico)
- 2007 P 06.3543 Le TIC contribuiscono a rafforzare la crescita, ad aumentare la produttività, ad assicurare la competitività della Svizzera (S 12.3.07, Amgwerd)
- 2007 P 06.3888 Conversione delle procedure di autorizzazione in procedure di opposizione (S 12.3.07, Wicki)
- 2007 M 06.3366 Misure a sostegno dei disoccupati in età matura (N 6.10.06, Schenker Silvia; S 5.6.07; proposta di stralcio FF 2008 6761)
- 2007 M 06.3007 Accordo commerciale con gli Stati Uniti (N 15.6.06, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 5.6.07)
- 2007 P 07.3232 Facilitare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro (N 22.6.07, Gruppo popolare-democratico)
- 2007 P 07.3184 Effetti della libera circolazione delle persone. Rapporto (N 22.6.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2007 M 06.3661 Vietare le bombe a grappolo che non rispondono agli standard tecnici (N 22.6.07, Glanzmann-Hunkeler; S 19.9.07)
- 2007 M 06.3022 Istituzione di un forum di cooperazione svizzero-americano e conclusione di accordi di libero scambio con gli Stati Uniti (S 19.6.06, Briner; N 26.9.07)
- 2007 M 06.3415 Dichiarazione obbligatoria per il legno e i prodotti lignei (S 21.9.07, Commissione dell'economia e dei

| | |
|----------------|---|
| | tributi CS 06.2010; N 26.9.07) |
| 2007 M 06.3379 | Imprese svizzere e libera circolazione (N 6.10.06, Robbiani; S 5.12.07) |
| 2008 P 08.3112 | Lotta contro il doping lavorativo (N 13.6.08, Rennwald) |
| 2008 P 08.3310 | Derrate alimentari di base e prodotti finanziari (N 3.10.08, Zemp) |
| 2008 P 06.3011 | Per pratiche e regole commerciali umane (N 19.12.08, Commissione della politica estera CN 06.2001) |
| 2008 P 08.3764 | La situazione economica svizzera e le misure di stabilizzazione (N 8.12.08, Commissione dell'economia e dei tributi CN) |

Ufficio federale dell'agricoltura

| | |
|----------------|---|
| 2005 M 04.3301 | Applicazione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura (N 8.10.04, Glasson; S 15.3.05) |
| 2006 P 06.3637 | Bilancio di concimazione equilibrato (S 20.12.06, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.038) |
| 2007 M 04.3733 | Promozione dell'apicoltura in Svizzera (N 15.6.06, Gadiant; S 20.3.07) |
| 2007 M 06.3635 | Ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti (S 20.12.06, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.038; N 14.3.07) |
| 2007 P 06.3474 | Produzione di bioetanolo in Svizzera (S 20.3.07, Stähelin) |
| 2007 P 07.3299 | Lotta efficace contro il fuoco batterico (N 5.10.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro) |
| 2007 P 07.3466 | Approvvigionamento alimentare considerata la crescente produzione di energia da biomassa (N 5.10.07, Schmied) |
| 2007 P 07.3511 | Lotta al fuoco batterico (N 5.10.07, Büchler) |
| 2007 P 07.3362 | Promozione di moderni metodi di selezione onde fronteggiare il fuoco batterico che colpisce gli alberi da frutto (S 18.9.07, Leumann) |
| 2007 P 07.3497 | Approvvigionamento alimentare considerata la crescente produzione di energia da biomassa (S 18.9.07, Maissen) |
| 2008 M 06.3735 | Disciplinamenti del mercato nell'ambito della politica agricola. Ulteriore sviluppo (S 20.3.07, Büttiker, N 3.3.08) |
| 2008 M 07.3448 | Più ricerca per la frutticoltura (N 5.10.07, Müller Walter; S 6.3.08) |
| 2008 P 08.3269 | Rapporto dell'ONU sull'agricoltura mondiale (N 3.10.08, Graf Maya) |
| 2008 P 08.3270 | Crisi alimentare, penuria di materie prime e risorse (S 18.9.08, Stadler) |
| 2008 P 08.3296 | Sicurezza alimentare. Quali misure? (N 3.10.08, Grin) |

Ufficio federale di veterinaria

| | |
|----------------|---|
| 2003 P 02.3165 | Detenzione appropriata anche per i pesci (N 4.6.03, Sommaruga Simonetta) |
| 2006 M 05.3576 | Tenere gli animali selvatici in buone condizioni (N 16.12.05, Aeschbacher; S 20.6.06) |
| 2006 M 05.3812 | Articoli 7a e 7c legge sulla protezione degli animali. Entrata in vigore (N 15.3.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.092; S 20.6.06) |
| 2006 M 05.3790 | Articoli 7a e 7c della legge sulla protezione degli animali. Entrata in vigore (S 16.3.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 02.092; N 15.6.06) |
| 2006 M 06.3062 | Cani pericolosi. La miglior protezione è la responsabilità (N 23.6.06, Gruppo radicale-liberale; S 21.9.06) |
| 2006 P 06.3515 | Controllo degli animali da macello e delle carni (N 20.12.06, Wehrli) |
| 2007 M 05.3768 | Libera circolazione degli animali da reddito (N 24.3.06, Dupraz; S 20.3.07) |
| 2007 M 06.3270 | Valorizzazione di resti e sottoprodotti alimentari (N 6.10.06, Scherer Marcel; S 20.3.07) |
| 2007 M 06.3534 | Negoziati di politica commerciale. Presa in considerazione delle esigenze in materia di protezione dell'ambiente, degli animali e della salute (N 20.12.06, Hess Bernhard; S 5.12.07) |
| 2008 M 07.3848 | Vietare il commercio e l'esportazione di pelli di gatto (N 20.3.08, Barthassat; S 18.9.08) |
| 2008 M 08.3012 | Prevenzione delle epizootie (N 13.6.08, Zemp; S 10.12.08) |

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

| | |
|----------------|--|
| 2000 P 98.3187 | Campagna di formazione compensativa (N 16.6.99, Gruppo socialista; S 20.3.00) |
| 2001 P 01.3170 | Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini) |
| 2001 P 01.3640 | Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072) |
| 2001 P 01.3641 | Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura 00.072) |
| 2002 P 01.3425 | Legge sulla formazione continua (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072; S 18.9.02) |

| | |
|----------------|--|
| 2003 P 03.3186 | CTI: nuova base legale (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089) |
| 2005 P 04.3809 | Eterogeneità delle denominazioni professionali in base alla nuova legge sulla formazione professionale (N 18.3.05, Vollmer) |
| 2005 M 04.3688 | Adeguare l'organizzazione della CTI (N 18.3.05, Noser; S 27.9.05) |
| 2005 M 05.3473 | Accordi bilaterali. Facilitare l'accesso delle PMI svizzere ai mercati dei Paesi membri dell'UE (S 27.9.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 16.12.05) – in precedenza SECO |
| 2006 P 06.3018 | Rapporto concernente il deficit nel settore dei posti di tirocinio (N 23.6.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN) |
| 2006 P 06.3546 | Cicli di formazione nella formazione professionale superiore (N 20.12.06, Rechsteiner Paul) |
| 2006 P 06.3613 | Università, scuole universitarie professionali e scuole professionali. Management ambientale e management della sostenibilità (N 20.12.06, Markwalder-Bär) |
| 2007 M 06.3443 | Lezioni di educazione fisica nelle scuole professionali: rispettare le leggi e assicurare la qualità (N 20.12.06, Bruderer; S 19.9.07) |
| 2008 P 07.3832 | Migliorare il trasferimento di sapere e tecnologia (N 20.3.08, Loepfe) |
| 2008 P 08.3184 | Definizione dei requisiti di qualità per i periodi di pratica professionale (N 13.6.08, Galladé) |
| 2008 P 08.3272 | Criteri d'ammissione alle scuole universitarie professionali (N 3.10.08, Häberli) |
| 2008 P 08.3465 | Nuove iniziative tecnologiche dell'UE. La Svizzera rischia di perdere il treno verso il futuro (S 10.12.08, Burkhalter) |
| 2008 P 08.3739 | Carenza di personale curante (N 12.12.08, Schenker) |

Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese

Nessuno.

Ufficio federale delle abitazioni

| | |
|----------------|---|
| 2008 M 07.3777 | Sapomp SA. Abolizione degli obblighi fino al 2010 (N 17.12.07, Commissione delle finanze CN 07.041; S 6.3.08) |
|----------------|---|

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale

- 2004 P 03.3439 È opportuno che l'UIIA sia integrato nel DATEC (N 18.3.04, Commissione della gestione CN 02.448)
 2007 P 06.3655 Rapporto del Consiglio federale sul futuro della Posta (N 23.3.07, Gruppo radicale-liberale)
 2007 M 06.3584 Indipendenza dell'autorità di regolazione postale (N 23.3.07, Germanier; S 4.10.07)

Ufficio federale dei trasporti

- 2001 P 99.3561 Futuro della storica ferrovia del San Gottardo (N 5.3.01 [Ratti]-Simoneschi)
 2006 M 05.3388 Ammissione di ditte private all'effettuazione dei controlli ADR dei veicoli cisterna, dei contenitori cisterna e degli IBC (N 7.10.05, Giezendanner; S 16.3.06)
 2006 P 05.3856 Un sistema di trasporto di merci ferroviario moderno sull'asse est-ovest (N 24.3.06, Müller Walter)
 2006 P 06.3179 Rapporto sullo stato dell'infrastruttura delle ferrovie private (S 21.6.06, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 06.027)
 2006 M 05.3561 Traffico merci. Riduzione delle emissioni foniche di carri merci provenienti dall'UE (N 16.12.05, Abate; S 5.10.06)
 2007 P 06.3541 Sostegno alla navigazione (S 21.3.07, Fetz)
 2007 M 05.3814 Liberalizzazione di trasporti di viaggiatori a titolo professionale nelle regioni turistiche (S 16.3.06, Hess Hans; N 21.6.07)
 2008 M 05.3762 Liberalizzazione di trasporti di viaggiatori a titolo professionale nelle regioni turistiche (N 21.6.07, Amstutz; S 12.3.08)
 2008 P 07.3610 Equità negli emolumenti per le licenze nel settore dei trasporti su strada (N 20.3.08, Triponez)
 2008 M 07.3272 Revisione dei prezzi di tracciato per ottimizzare le capacità ferroviarie, in particolare per quanto concerne il traffico di transito (N 5.10.07, Pedrina; S 26.5.08)

Ufficio federale dell'aviazione civile

- 2000 P 00.3162 Traffico aereo e misure di igiene dell'aria (N 23.6.00, Leutenegger Oberholzer) – in precedenza UFAM
 2002 P 02.3339 Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)
 2002 P 02.3096 Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)
 2002 P 02.3472 Verifica della durata di validità dell'autorizzazione di esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)
 2005 P 05.3696 Collegamento aereo Lugano-Berna. Rilascio di concessioni in base agli «oneri di servizio pubblico» (S 15.12.05, Lombardi)
 2006 M 05.3572 Sicurezza aerea. Migliorare la protezione dei consumatori (N 27.3.06, Berberat; S 14.6.06)
 2006 M 04.3210 Attività di Skyguide all'estero (N 16.12.05, Kohler; S 14.6.06)
 2006 M 05.3321 Revisione totale della legge sulla navigazione aerea (S 4.10.05, Stadler; N 23.3.06; S 14.6.06)
 2007 P 06.3596 Ridurre gli effetti dannosi del trasporto aereo sul clima (N 21.3.07, Menétrey-Savary)
 2007 P 07.3061 Regime fiscale speciale per il trasporto aereo (N 5.10.07, Gruppo socialista)
 2008 P 07.3743 Migliore copertura assicurativa per i velivoli sperimentali (S 19.3.08, Fetz)

Ufficio federale dell'energia

- 2006 M 05.3362 Prova dello smaltimento per scorie altamente radioattive (S 4.10.05, Hofmann Hans; N 23.3.06)
 2006 P 05.3792 Futuro delle reti elettriche (N 24.3.06, Gruppo socialista)
 2006 P 06.3160 Adeguamento dei canoni per i diritti d'acqua (N 23.6.06, Rey)
 2006 P 06.3089 Spezzare la dipendenza dal petrolio (N 23.6.06, Teuscher)
 2006 M 05.3683 Politica energetica: strategia globale per i prossimi 25 anni (N 16.12.05, Lustenberger; S 5.10.06)
 2007 P 06.3339 Indipendenza dell'approvvigionamento energetico (N 21.3.07, Freysinger)
 2007 P 06.3452 Certificato energetico per gli edifici. Promozione dell'efficienza energetica (N 21.3.07, Heim Bea)
 2007 P 05.3703 Promovimento di veicoli a basso consumo (N 21.3.07, Heim Bea)
 2007 P 06.3714 Costi effettivi dell'energia nucleare (S 7.3.07, Ory)
 2007 M 06.3624 Smaltimento delle scorie radioattive: assicurare un rapido svolgimento della procedura di elaborazione del relativo piano settoriale (S 7.3.07, Hofmann Hans; N 5.6.07)
 2007 M 06.3134 Contratti sulle prestazioni per l'efficienza energetica (N 23.6.06, Leuthard; S 21.6.07; N 1.10.07)
 2007 M 06.3835 Programma di ricerca per la geotermia in strati geologici profondi (N 21.3.07, Theiler; S 21.6.07;)

| | |
|----------------|--|
| | N 1.10.07) |
| 2007 M 07.3004 | Emissioni delle autovetture nuove immatricolate in Svizzera (N 21.3.07, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 4.10.07) |
| 2007 M 07.3288 | Prescrizioni sul consumo energetico per gli apparecchi preposti alla diffusione della televisione digitale (S 21.6.07, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 1.10.07) |
| 2008 M 07.3767 | Introduzione di norme concernenti il consumo elettrico di macchine per ufficio, elettrodomestici, lampade, motori elettrici normalizzati e impianti domotecnici (S 12.3.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 27.5.08) |
| 2008 M 07.3768 | Introduzione di un'etichetta Energia aggiornata periodicamente per impianti elettrici, veicoli e apparecchi (S 12.3.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 27.5.08) |
| 2008 P 08.3280 | Evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica (S 1.10.08, Stähelin) |
| 2008 M 07.3286 | Produzione di calore dalle energie rinnovabili (N 27.5.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 16.12.08) |
| 2008 M 07.3558 | Introduzione in Svizzera di un certificato energetico per gli edifici unitario e obbligatorio (S 12.3.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 27.5.08; S 16.12.08) |
| 2008 M 07.3560 | Aumento dell'efficienza energetica. Modifica dell'articolo 8 della legge sull'energia (LEne) (N 27.5.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 16.12.08) |
| 2008 P 08.3522 | Rapporto del Consiglio federale sulla sicurezza energetica (N 12.12.08, Gruppo liberale-radical) |
| 2008 P 08.3756 | Modifica della legge sull'approvvigionamento elettrico (S 16.12.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS) |
| 2008 P 08.3757 | Aumento delle tariffe elettriche. Riserve previste dalla legge sull'approvvigionamento elettrico (N 9.12.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN) |
| 2008 P 08.3758 | Misure contro l'aumento delle tariffe elettriche. Modifica della legge e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (N 9.12.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN) |

Ufficio federale delle strade

| | |
|----------------|--|
| 2000 M 99.3456 | Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00) |
| 2000 M 00.3201 | Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00) |
| 2000 M 00.3217 | Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00) |
| 2000 P 99.3238 | Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallender) |
| 2000 P 99.3374 | Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard) |
| 2000 P 99.3421 | Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier) |
| 2000 P 00.3302 | Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk) |
| 2000 P 00.3381 | Classificazione del raccordo autostradale J20-A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter) |
| 2000 P 00.3589 | Ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (S 30.11.00, Briner) |
| 2001 P 99.3545 | Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi) |
| 2001 P 01.3007 | Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401) |
| 2001 P 01.3402 | Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher) |
| 2001 P 01.3147 | Ripresa delle norme europee di costruzione per rimorchi e semi-rimorchi (N 5.10.01, Giezendanner) |
| 2001 P 01.3308 | Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen) |
| 2001 P 01.3264 | Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320) |
| 2001 P 01.3383 | Armonizzazione della prassi cantonale in materia di autorizzazioni per i trasporti speciali (N 14.12.01, Estermann) |
| 2001 P 01.3483 | Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann) |
| 2002 P 01.3396 | Colonne di veicoli pesanti sulle autostrade svizzere (N 21.3.02, Hegetschweiler) |
| 2002 P 01.3103 | Sicurezza sui passaggi a livello (N 21.3.02, Hollenstein) |
| 2002 P 01.3098 | Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo) |
| 2002 P 01.3111 | Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler) |
| 2002 P 01.3759 | Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi-Cortesi) |

| | |
|----------------|--|
| 2002 P 01.3680 | Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (S 6.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS) |
| 2002 P 02.3216 | Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.300) |
| 2002 P 01.3735 | Analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi (N 13.12.02, Hollenstein) |
| 2003 P 02.3126 | Condizioni di lavoro dei camionisti (N 20.6.03, Rechsteiner Paul) |
| 2003 P 02.3385 | Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.300) |
| 2003 P 02.3236 | Piano settoriale strade 2004 e ampliamento della A4 nel Cantone di Zugo (N 18.12.03, Scherer Marcel) |
| 2003 P 01.3684 | Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN) |
| 2004 P 04.3249 | Mantenimento dell'idoneità a condurre (N 8.10.04, Marty Kälin) |
| 2004 P 04.3404 | Evitare gli incidenti stradali gravi che coinvolgono gli autocarri (N 8.10.04, Marty Kälin) |
| 2004 P 04.3315 | Collegamento di Appenzello alla rete delle strade nazionali (S 8.10.04, Altherr) |
| 2004 M 03.3587 | Sanzioni più severe per chi guida un veicolo a motore senza la necessaria licenza (N 19.3.04, Joder; S 9.12.04) |
| 2004 P 04.3516 | LCStr. Nessuna rinuncia ai diritti di regresso in caso di colpa grave (N 17.12.04, Joder) |
| 2004 P 04.3512 | Stop ai pirati della strada (N 17.12.04, Teuscher) |
| 2004 P 04.3472 | Piano di misure contro i pirati della strada (N 17.12.04, Hochreutener) |
| 2004 P 04.3496 | Integrazione della regione di Glarona nella rete delle strade nazionali (S 9.12.04, Jenny) |
| 2005 P 03.3352 | Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (N 17.3.05, Simoneschi-Cortesi) |
| 2005 P 05.3317 | Maggiore sicurezza per i motociclisti (N 7.10.05, Joder) |
| 2006 P 05.3452 | Sgravio di Schwamendingen dai rumori dell'autostrada (N 24.3.06, Hegetschweiler) |
| 2006 P 06.3119 | Provvedimenti contro l'elusione delle multe disciplinari (N 23.6.06, Hubmann) |
| 2007 M 06.3374 | Modifica delle prescrizioni di circolazione per i veicoli e le macchine agricole (N 6.10.06, Brun; S 21.3.07) |
| 2007 P 05.3257 | Norme più severe sui motori a due tempi (N 21.3.07, Nordmann) |
| 2007 M 06.3470 | Controlli semplificati (N 20.12.06, Theiler; S 6.6.07) |
| 2007 P 07.3113 | Formazione di primo soccorso per l'ottenimento della licenza di condurre (N 22.6.07, Heim Bea) |
| 2007 P 05.3002 | Accelerare la creazione dei centri di controllo del traffico pesante sull'A2 (N 21.6.07, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN) |
| 2007 M 05.3520 | Superamento del carico massimo ammissibile sugli assi (S 15.12.05, Schmid Carlo; N 1.10.07) |
| 2007 M 06.3169 | Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale concernente il trasporto dei componenti delle gru (S 21.3.07, Hess Hans; N 6.12.07) |
| 2008 M 07.3611 | Trasporto stradale. Semplificazione dell'invio delle carte del conducente (N 21.12.07, Triponez, S 26.5.08) |
| 2008 M 07.3631 | Progetto «Korridorvignette Pfänder». Necessità di tenere conto degli interessi della popolazione della Valle del Reno (N 21.12.07, Müller Walter; S 26.5.08) |
| 2008 P 08.3007 | Maggiore sicurezza stradale sul passo del Sempione (N 13.6.08, Schmidt Roberto) |
| 2008 P 08.3196 | Più trasparenza per quanto riguarda la rete delle strade nazionali (N 13.6.08, Hochreutener) |

Ufficio federale delle comunicazioni

| | |
|----------------|--|
| 2005 P 05.3053 | Interventi necessari nel campo della tecnologia RFID (N 17.6.05, Allemann) |
| 2006 M 05.3222 | Mantenere l'offerta swissinfo/SRI (S 9.6.05, Lombardi; N 6.3.06) |
| 2006 M 05.3863 | Comunicazione a banda larga. Parte integrante del servizio universale (S 9.3.06, Maissen; N 10.5.06) |
| 2008 P 08.3285 | Proteggere i cittadini dalle molestie telefoniche (stalking) (N 3.10.08, Schmidt Roberto) |

Ufficio federale dell'ambiente

| | |
|----------------|--|
| 2000 M 00.3184 | Piano relativo alle misure di igiene dell'aria della Confederazione (N 23.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.077; S 27.11.00) |
| 2001 P 01.3628 | Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger) |
| 2003 P 03.3261 | Paesaggi terrazzati della Svizzera (N 3.10.03, Schmid Odilo) |
| 2004 P 03.3590 | Riduzione degli effetti della sovraconcimazione e dei prodotti fitosanitari sull'ambiente (S 9.3.04, |

| | |
|----------------|--|
| | Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS) |
| 2004 M 02.3005 | Legge forestale. Rimboscimento di superfici agricole (N 18.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.443; S 29.9.04) |
| 2005 P 05.3476 | Promozione della benzina alchilata per piccoli apparecchi a motore (S 15.12.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.307) |
| 2006 M 04.3572 | Utilizzare il legno per raggiungere gli obiettivi di Kyoto (S 9.12.04, Hess Hans; N 23.3.06) |
| 2006 M 05.3471 | Aiuto finanziario per i parchi d'importanza nazionale (S 15.12.05, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 05.027; N 20.6.06) |
| 2006 P 06.3000 | Promozione dei carburanti per piccoli motori senza additivi (N 21.6.06, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 04.307) |
| 2006 M 04.3664 | Migliorare il coordinamento fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio (S 16.6.05, Commissione degli affari giuridici CS 02.436; N 4.10.06) |
| 2006 P 06.3316 | Protezione del clima: definizione degli obiettivi a lungo termine (N 6.10.06, Noser) |
| 2007 M 05.3499 | Prescrizioni contro l'inquinamento atmosferico uniformi in tutta la Svizzera. No a inutili distorsioni del mercato (S 15.12.05, Jenny; N 21.6.06; S 7.3.07) |
| 2007 P 06.3594 | Rapporto nazionale sul clima (N 21.3.07, Gruppo dei Verdi) |
| 2007 P 06.3627 | Per una politica climatica coerente. Un programma nazionale sul clima (N 21.3.07, Riklin) |
| 2007 P 07.3131 | Zone di tranquillità per proteggere gli animali selvatici dagli sport di tendenza (N 22.6.07, Allemann) |
| 2007 P 06.3853 | Nuova normativa UE sulle sostanze chimiche. Adeguamento della Svizzera a REACH (N 22.6.07, Graf Maya) |
| 2007 M 04.3595 | Utilizzare il legno per centrare gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto (N 21.3.07, Lustenberger; S 4.10.07) |
| 2007 M 06.3085 | Nessun monopolio nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti industriali (S 21.6.06, Schmid Carlo; N 1.10.07) |
| 2007 M 07.3141 | Centrali termiche a combustibili fossili. Procedura di autorizzazione (S 21.6.07, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 1.10.07; S 4.10.07; proposta di stralcio FF 2008 7579) |
| 2007 M 06.3421 | Test dei gas di scarico e del rumore per motocicli e ciclomotori (S 5.10.06, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 05.3249; N 1.10.07) |
| 2007 M 07.3311 | Rinaturazione dei corsi d'acqua. Controprogetto all'iniziativa popolare «Acqua viva» (S 4.10.07, Epiney; N 6.12.07) |
| 2008 M 06.3461 | Politica climatica attiva dopo Kyoto (N 21.3.07, Wyss; S 12.3.08) |
| 2008 M 07.3161 | La migliore tecnologia di depurazione dei gas di scarico per tutti i motori diesel (S 21.6.07, Jenny, N 6.12.07; S 12.3.08) |
| 2008 M 07.3418 | Adeguamento dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (S 4.10.07, Hofmann Hans; N 13.3.08) |
| 2008 M 08.3004 | Esigenza di un migliore coordinamento fra pianificazione del territorio e protezione dell'ambiente (N 13.3.08, Commissione degli affari giuridici CN 07.046; S 12.6.08) |

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

| | |
|----------------|--|
| 2000 P 99.3459 | Armonizzazione del diritto di superficie (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00) |
| 2003 P 02.3733 | Rapporto sul traffico del tempo libero (S 11.3.03, Bieri) |
| 2004 M 04.3260 | Convenzione delle Alpi e regioni di montagna (S 15.6.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 01.083; N 21.9.04) |
| 2005 P 04.3583 | Promuovere il recupero di aree industriali e commerciali dismesse (N 18.3.05, Leutenegger Oberholzer) |
| 2005 P 05.3393 | Finanziamento dei trasporti secondo il principio di causalità (N 7.10.05, Walker Felix) |
| 2007 P 07.3006 | Chiarire la nozione di «economia para-agricola» (N 14.3.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN 06.038) |
| 2007 P 07.3332 | Trasporti. Accelerare l'attuazione dei progetti d'agglomerato (N 5.10.07, Burkhalter) |
| 2008 M 07.3507 | Sicurezza giuridica per il compostaggio ad uso agricolo (N 5.10.07, Bigger; S 12.6.08) |
| 2008 M 07.3280 | Per una politica degli agglomerati della Confederazione (N 5.10.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 22.9.08) |